

I N D I C E

- G**liuridizione, che la Religione Domenicana esercita sopra il Real Priorato di Bagnara. §. I. pag. VII.
- T**ransunto d'un libro ritrovato nel privato Archivio dell'Illustre Duca di Bagnara, in cui si contiene l'istoria della fondazione d'esso Priorato. 3. IX.
- F**ondazione della Chiesa del sopradetto Priorato fatta da Rogiero I. Conte di Sicilia, e motivo d'essa fondazione. 5. Ib.
- R**icchissima dote assegnata da Rogiero alla medesima Chiesa. 5. 6. e 7. X.
- I**l Fendo di Bagnara esente da ogni peso, angaria, e tributo per privilegio del Conte Rogiero, confermato in vari tempi dalla Regina Giovanna I, e d'altri Re di lei successori. 7. XI.
- I**l Conte Rogiero rende esente da ogni giuridizione Vesco-vile la Chiesa da lui fondata, e la mette solamente sotto la protezione della Chiesa Romana. 8. Ib.
- I**l Papa Clemente III confermò il dritto d'esenzione goduto dalli Priori del Real Priorato dal tempo del Conte Rogiero sino allora. Ib.
- I**l Gran Conte Rogiero primo Re di Sicilia figlio del Fondatore intervenne, e celebrò la dedicazione della sopradetta Chiesa, e non solo confermò tutte le concessioni, e privilegj conceduti dal Padre, e d'altri Principi del sangue reale, m' ancora egli medesimo l'arricchì di molti altri beni. 9. XII.
- I** Dritti Regi sopra il sudetto Priorato si conservarono illesi sino alla guerra tra il Papa Innocenzio IV, e l'Imperador Federico II; da qual tempo i Papi cominciarono a recar pregiudizio ai regj dritti sopra d'essa Chiesa, li quali furono con intrepidezza difesi da Filippo Priore della



I N D I C E:

- della medesima, costante partigiano dell'Imperadore, il quale si mantenne nel possesso della sua Chiesa, mal grado tutti i sforzi non meno di Papa Innocenzio, che d'Alessandro IV: il quale unì questo Priorato al Munistero del Florinese di S. Maria di Gloria d'Anagni sua Padria, 11. 12. XIV.
- Autori così Latini, che Greci, li quali hanno scritto la Storia de' Normanni, 14. XVII.
- Istoria del Conte Rogiero: suoi disturbi con Roberto suo fratello: sue spedizioni militari, e gloriose conquiste fatte in Calabria, Sicilia, Puglia, ed Epiro. 15. ad 18. XVIII.
- Difesa della Cronologia del Diploma della fondazione del medesimo Regio Priorato contro l'opposizione dell'Avversario. 19. 20. XXIII.
- Varie Mogli, e Figliuoli del Conte Rogiero. 21. XXV.
- Si difende l'iscrizione, che si legge sulla Porta della Chiesa d'esso Real Priorato, dalle critiche del Contradittore. 23. 24. XXVIII.
- Mutazione, che soffrì il Real Priorato, nel Dominio de' Svervi sotto i Pontificati d'Innocenzio IV, e di Alessandro IV. 25. XXX.
- Stile diverso, che si praticava nelle due Cancellerie del Conte Rogiero concernente l'Epoca. 26. 27. XXXII.
- Diversi Storici, li quali parlano del Regio Priorato di Bagnara, e della dedicazione di quella Chiesa fatta da Rogiero. 29, 30, 31. XXXVIII.
- Drogone primo Priore della sudetta Chiesa, suo carattere, e suoi successori sino al Priore Filippo. 32. XLIII.
- Diploma della Regina Giovanna II, concernente il R. Priorato. Ib.
- Preteso privilegio del Re Ferdinando sull'istesso Real Priorato. 34. XLVI.

I N D I C E.

- Riflessioni critiche, dalle quali apparisce la falsità del pre-
teso privilegio di Ferdinando.* 35, 36, 37. LI.
- Bolla di Sisto V toccante il sudetto Priorato.* 39. LVI.
- Bolla di Benedetto XIII intorno il medesimo Priorato.* 41. LXII.
- Riflessioni politiche, storiche, e legali sopra la natura del
dritto, che ha qualunque Fondatore, e specialmente
i Sovrani sopra le Chiese da loro fondate, e che la fon-
dazione sia la causa produttiva del padronato.* 43. 44. LXXXII.
- Sentimento del Presidente Talon in su i limiti del Sacerdo-
zio, e dell'Imperio, ed il dritto, che hanno i Principi
di conferire i benefizi.* 46. LXXXVII.
- Critica sopra il sentimento del Grozio, che le Sacre elezioni
appartenghino all'autorità Sovrana.* 46. LXXXVIII.
- Vero sentimento del Vescovo Covarruvias, e del Consigliere
Vasquio.* ib.
- Opinione de' Consiglieri del Parlamento Francese nel Con-
cilio di Trento per le pruove del jus padronato.* 47. XCI.
- Autorità di S. Agostino favorevole alla Regalia.* ib.
- Si confuta il sentimento de' Canonisti, i quali vogliono, che
per far acquisto del Padronato vi bisogni l'espressa di-
chiarazione del Fondatore, e consenso della potestà Ec-
clesiastica.* 48, 49. XCIII.
- Sentimento del Vescovo Inglese Stillingfleet in su li dritti
della Sovranità in materia de' benefizi.* 48. XCV.
- Controversia tra Rocco di Curte, e Paolo Cittadino, se bi-
sogna farsi special menzione dell'acquisto del jus padro-
nato.* 49. XCVIII.
- Sentimento del Duareno su questo particolare.* 49. CXIX.
- Altra fondamento dell'opinione, ch' il jus padronato non si
possa acquistare senza l'espressa dichiarazione, e conces-
sione.* 50. C.

I N D I C E:

- Riflessione del Consigliier Simone Oliva.* ib:
Difesa dell'opinione di Renato Coppino. 50. CI.
Dottrine del Card. di Luca, e di Giacomo Pignatelli. 51. CII.
*Nelle fondazioni delle Chiese fatte da' Principi Normanni
 il Dritto di padronato rimaneva acquistato da que' Prin-
 cipi, anche senza alcuna riserba.* 53. CV.
*Diplomi, in cui non si fa alcuna riserba di Dritto di padro-
 nato, e con tutto ciò le Chiese sieno state sempre riputate
 di padronato Regio. Diploma della fondazione del Mu-
 nistero di S. Angelo di Liso, ora di Brolo.* 53. CVI.
*Diploma della fondazione del Munistero di S. Michele Ar-
 cangelo di Troina.* 53. CVII.
Diploma della fondazione di S. Maria di Milo. 54. CVIII.
Diploma del Munistero di S. Filippo de Grandis. 55. CIX.
*Diploma della fondazione del Munistero de' SS. Pietro, e
 Paolo.* 56. CIX.
*Diploma della fondazione di S. Maria Annunziata di Man-
 danicchio.* 56. CX.
Tre casi, ne' quali non s'acquista dritto di Padronato. 57. CXII.
*Molte Chiese della Calabria assai considerate da' Re Nor-
 manni non sono di R. Padronato, perchè non sono state
 da loro fondate.* 57. CXIII.
*Ragione, perchè la Chiesa di Mileto, ed il Munistero di
 S. Brunone non siano di R. Padronato.* 57. CXIII, XIV, XV, XVI.
*Diplomi della fondazione dell'Abbadia della Trinità di
 Mileto, come anche altro Diploma, dalli quali apparisce,
 come si spiegavano i Re Normanni, allorchè voleano,
 che le Chiese da loro fondate fossero dell'intero libere,
 e sottratte dal dritto di Padronato.* 58. CXVII.
Altri Diplomi della fondazione di S. Giovanni degli Ermi-

I N D I C E.

- ti della Città di Palermo, e della Chiesa della Cattolica di Regio, da' quali apparisce il modo di spiegarsi, che si teneva allora quando s'accordava alla fondazione la libertà non in tutto, ma in parte.* 59. 60. CXIX.
- Diploma della fondazione della Chiesa d'Altamura spedito dall'Imperador Federico II, nel quale si vede riservato il Dritto di Padronato.* 61. CXXI.
- Risposta all'opposizione dell'Avversario, ch' il Conte Rogiero non poteva accordare il Dritto d'esenzione senza il permesso del Papa.* 63. CXXIII.
- Che cosa sia il Dritto della Monarchia.* ib.
- Diversi Autori, che hanno scritto a favore, o contro la Monarchia.* ib.
- Istoria della Monarchia.* 64. CXXV.
- Bolla del Papa Urbano II concernente la Monarchia.* 64. CXXVI.
- Rogiero esercitò i dritti della Monarchia avanti la promulgazione della sopradetta Bolla.* ib.
- Diploma della fondazione della Chiesa di Catanea.* 64. CXXVIII.
- Tempo, in cui si crede, ch' il Papa Urbano avesse ampliato il poter Ecclesiastico concesso a Rogiero.* 65. CXXX.
- Il Dritto della Monarchia è ereditario, e non si restringe nella sola Sicilia, ma s'estende in tutt' i Stati posseduti allora da Rogiero.* 66. CXXXI.
- Atti possessivi di questo Dritto esercitati da Rogiero per mezzo delle sentenze emanate sopra l'Ecclesiastici, dell'unioni di Chiese, e delle fulminazioni delle Scommuniche.* 67. CXXXII.
- Sentimento del Cardinal Baronio sopra le Scommuniche fulminate da Rogiero.* 68. CXXXIV.
- Confutazione del sentimento del Cardinal Baronio concernente le Scommuniche fulminate da Rogiero.* 69. CXXXVI.

I N D I C E.

- Diversità dell' esecrazioni usate dagli antichi Gentili, e
quelle usate nelle Scommuniche fulminate da Rogiero.*
70. CXXXVII.
- Antiche formole delle Scommuniche riferite da Emundo
Martene.* 71. CXXXVIII.
- Uniformità delle Scommuniche fulminate da Rogiero con
quelle praticate dalla Chiesa.* 71. CXXXIX.
- Che cosa si fosse l'anatema, dagli antichi detto Maranatha,
e quando fu abolito.* ib.
- Sentimento di Cujacio intorno alla Scommunica fulminata
dall' Imperador Giustiniano contro l'eresia di Nestorio.*
72. CXL.
- Risposta all' addotto esempio della pretesa Scommunica ful-
minata da Giustiniano.* ib.
- Carattere dell' Imperador Giustiniano, che inclinava ad
ingerirsi nelle controversie di Religione: suoi Editti
contro l'Origenismo; e contro i tre capitoli de' scritti di
Teodoro di Mopsueste; della pretesa lettera d' Ibas, e
di Teodoreto contro l'anatemi di S. Cirillo: quali editti
non ostante, che contengono anatema, altro non sono, che
professioni di fede.* 73, 74. CXLI.
- Sentimento dell' Autore della Storia Civile in sulle Scommu-
niche fulminate da Rogiero.* 75. CXLIV.
- Sua opinione per le Scommuniche civili.* 75. CXLV.
- Sentimento di Samuel Puffendorf per la differenza tra la
censura Giudaica, e quella de' Cristiani, la quale secon-
do quest' Autore non producea effetto civile.* 76. CXLVI.
- Confutazione di questo sentimento, dove s'adducono molti
testi del Nuovo Testamento, molti Canoni di Concilj,
molte autorità di Padri, e molte storie Ecclesiastiche.*
76. 77. CXLI VI.
- Autorità di Pietro di Marca contro il sentimento dell' Av-
vocato Giannone.* 78. CL.

I N D I C E.

- Tempo, in cui furono inventate le formole delle Scommuni-
che usate da Rogiero.* ib.
- Si confuta il sentimento d' un Vescovo del Regno, il quale
sostiene, ch' il legato a latere non poteva concedere esen-
zione.* 79, 80. CL.
- La Bolla di Papa Urbano II, concernente la Monarchia, non è
contraria al Dritto, e perciò le si può dare una interpe-
trazione estesa.* 82. CLVIII.
- Esempj dell' Inghilterra, Scozia, Francia, e Spagna; Reami,
che si sono mantenuti in questo Dritto di Sovranità per
rapporto a' Legati.* ib.
- L'altra prerogativa contenuta nella Bolla della Monarchia,
di mandare, e di ritenere ne' proprj Stati quel numero
di Prelati, che fosse piaciuto a Rogiero, qualora si fosse
convocato un Concilio, è ancora un Dritto della sovra-
nità.* 83. CLXI.
- Sentimento di Tomaso Burnet intorno al Dritto di convo-
care i Concilii.* 83. CLXIII.
- Si risponde all' opposizione, ch' il potere di Legato a latere
non si possa conferire ad un Secolare.* 84. CLXIV.
- Distinzione del poter dell' Ordine, e del poter della Giuri-
dizione, quale può esser conferita a' Laici.* ib.
- Sentimento di Marsilio da Padova sul Dritto, ch' ha l' Impe-
radore, di limitar la giurisdizione de' Vescovi.* 84. CLXV.
- Autorità d' Oliviero Patru in sulla la libertà della Chiesa
Gallicana.* ib.
- Rogiero non solo come Legato, ma ancora come fondatore
del Priorato potea esser dispensatore, e collatore di tutte
le dignità, e beneficj del medesimo.* 85. CLXVI.
- La fondazione fatta da' Sovrani produce a beneficio di questi
il Dritto di collazione.* ib.
- Varie opinioni di Autori intorno alla Collazione.* 85. CLXVII.

I N D I C E.

Sentimento di Guglielmo da Parigi in sulla collazione. 85. CLXIX.

Il Dritto collativo non nasce nè dalla fondazione, nè dalla concessione tacita, o espressa del Pontefice, ma da una legge originaria della Rep. Cristiana. 85. CLXX.

Opera di Boezio Epo, e di Francesco Pinsonio a pro della Regalia, e collazioni spettanti a Principi. ib.

Critica alle consulte di alcuni Magistrati sul Dritto collativo, che si vuole spettare a Sovrani in virtù dell'unzione del Sacro Olio. 86. CLXXI.

Qual sia l'effetto dell'unzione. ib.

Opera di Alessandro Patrizii per l'Olii Sacri. ib.

Varie autorità di Canon, e di Scrittori a pro del sentimento, che il Dritto della collazione appartenga a Principi per una legge originaria della Chiesa. 87. CLXXII.

Opera d' Alberto di Mire di Bruxelles, che contiene tutti l' antichi titoli, e monumenti delle donazioni de' Principi. 87. CLXXIV.

Dritto consuetudinario del Regno d'Ungheria. 88. CLXXIV.

Il Capitolo cum inter, de consuetud. non riprova l'usi collativi de' Principi secolari. 88. CLXXV.

Controversia tra Papa Bonifacio VIII, e Filippo il Bello concernente le Regalie. Costituzioni del Papa su questo particolare, dopo abolite da Benedetto XI, e da Clemente V. Carattere di Bonifacio, ed elogio all' odierno regnante Pontefice. 89. CLXXVI.

Dritto di esenzione qual sia, e come si dee la facoltà a Principi fondatori, in accordarla a luoghi da loro fondati. In che senso i Scrittori Ecclesiastici, e specialmente S. Bernardo ne condannino l' uso. In che termini se ne tratti negli Concilj di Costanza, e di Basilea, e nel libro del Vescovo di Mande, Guglielmo Durando, Del modo, come si dee celebrare un Concilio. 91. CLXXVIII.

I N D I C E.

- Trattato dell'Abbate di Vandomo, come si debbano fare le dispensazioni nella Chiesa; e sentimento di Francesco Florente.* d. §. CLXXIX.
- Esempj di esenzioni nell'Inghilterra, e nella Francia presso il Gesuita Sirmondo, Pietro di Marca, e Ludovico Tommasini. Sentimento su di ciò dell'Avvocato Francese Caspare Audoul nel Trattato dell'Origine della Regalia &c.* 92. CLXXIX.
- S. Stefano Re di Ungheria accorda molte esenzioni. Lodovico II Imperadore accorda un Dritto di esenzione ad un Munistero della Diocesi di Penne. Fatto rapportato dal Padre Mabillone.* 93. CLXXXI. II.
- Esenzione della Chiesa di Altamura. Sentimento del Presidente Argentò.* 94. CLXXXIII.
- Si comincia a discorrere del Dritto della Prescrizione sulli Padronati de'Re.* 94. CLXXXIV.
- Prescrizione, che è irrevocabile riguardo alla Chiesa, ha luogo ne' padronati de' privati, non già in que' de' Sovrani.* 96. CLXXXV.
- Non ha luogo ne' padronati Regj, e per dritto Canonico, e per legge di Sovranità.* 97. CLXXXVI.
- Padronato de' Sovrani come differisce da quello de' privati.* ibid.
- E' della natura de' Demaniali della Corona, perciò imprescrittibile.* 98. CLXXXVII.
- Prescrizione immemorabile non ha luogo ne' demaniali della Corona, non presumendosi ne' negligenza, ne' scienza ne' Principi per la lor perdita.* §. eod. CLXXXIX.
- Ciò si prova ne' termini di Real Padronato coll' autorità di molti Autori.* 99. CXCI. II.
- Sentimento di Francesco Salgado.* 100. CXCIII.
- Prescrizione immemorabile non ha luogo nel Regio padronato del Priorato della Bagnara per mancanza di giusto*

- titolo . 101. CXCIV.
- Prescrizione nel detto Priorato non ha luogo per difetto di ragioni d'un continuato possesso, mantennute salve a favor de' nostri Sovrani, che le hanno conservate ne' benefici simili.* 102. CXCVI.
- Opinione del Salgado.* §. eod. CXCVII.
- Padronati Reali dispersi, come imprescrittibili, e come prerogative de' Regni, debbonsi con ogni studio ricuperare da' Sovrani con quella forza, che conserva i Dritti della proprietà, ed i beni de' loro Stati.* 103. CXCVIII. IX.
- Padronati Reali del Regno ricuperati da Ferdinando il Cattolico, da Filippo II, e loro successori, niente ostando il trattato di pace tra Carlo V, e Clemente VII.* 105. CC.
- Padronati Reali non possono cambiar natura, senza il consenso espresso de' Sovrani, nè possono unirsi ad altri benefici senza l' medesimo consenso; cid, che ha luogo anche ne' Padronati de' privati sì laici, che ecclesiastici.* 106. CCII.
- Si prova coll' autorità di varj Dottori.* §. eod. CCIII.
- Il Priorato della Bagnara coll' unione al Munistero d' Anagni, ed a S. Gio: Laterano, fatta senza consenso del Re, non ha perduto il suo essere di Padronato Reale, anche colla mutazione del suo Stato.* 107. CCIV.
- Sentimento di Salgado su questo.* §. eod. CCV.
- Discussione del privilegio di Ferdinando.* 108. CCVII. VIII.
- Le prerogative de' Stati, qual' è il Padronato Regio di Bagnara, non possono alienarsi da' Principi per legge fondamentale de' Regni, e della Società.* 109. CCX.
- Autorità del Grozio.* §. eod. CCXI.
- La legge dell'inalienabilità delle prerogative de' Stati ristabilita nell' Imperio Germanico dal Concordato di Carlo V.* 110. CCXII.
- Giusto sentimento di Corringio, e di Limneo contra lo*
Strau-

- Stracchio, e l' Itero.* ib.
- Vero senso delle dottrine Germaniche su' l' detto ristabili-*
mento. §. eod. CCXIII.
- Sentenza di Rolando a Valle su' l' valore di detta legge.*
III. CCXIII.
- Sentenza di Valenzuola.* §. eod. CCXIV.
- La legge dell' inalienabilità ha luogo anche nell' alienazioni*
fatte da' Sovrani alle Chiese. II 2. CCXV.
- La cognizione de' Padronati Reali è de' Magistrati supremi*
del Re. II 3. CCXVI.
- Atti tra Bonifacio VIII, e Filippo Re di Francia, che*
comprovano questa pratica in quel Regno. §. eod. CCXVII.
- Decreti di Alessandro III, che anche la comprovano per*
l' Inghilterra. ibid.
- La cognizione de' Padronati Regj nel nostro Regno è stata*
sempre de' supremi Magistrati. II 4. CCXVII.
- Ciò si prova coll' autorità di varj Autori.* §. eod. CCXVIII.
- La cognizione degli altri Padronati laicali è anche de' su-*
premi Ministri de' Reami contro il sentimento di Solor-
zano, e di Gonzalez. II 5. CCXXI.
- Decretale di Alessandro III, non ricevuta ne' Reami d' Inghil-*
terra; Francia; Spagna; e di Napoli. §. eod. CCXXI. II.
- Argomento di Solorzano, del Gonzalez, del Palermitano,*
e del Reverterio, confutato co' l' sentimento d' un Anoni-
mo Franzese, di Ugone di S. Vittore, e dell' Abbate
Fleurì. §. eod. CCXXIII.
- La cognizione di tutti gli altri benefici, quanto a' loro pos-*
sefforj, s' appartiene anche alla giurisdizione del Princi-
pato. II 6. CCXXIV.
- Autorità di varj Autori su questa pratica.* ibid.
- Opinione del Benedetto, e del Mainardo sulla giustizia di*
atta pratica anche in foro conscientia. §. eod. CCXXV.

DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato, e Dritto dell' antichissimo
Real Priorato di Bagnara,

PER

La causa, che si tratta nel Supremo Senato
della Real Camera di S. Chiara,

SCRITTA

DA STEFANO PATRIZII

DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato, e Dritto dell' antichissimo
Real Priorato di Bagnara,


PER

La causa, che si tratta nel Supremo Senato
della Real Camera di S. Chiara,

SCRITTA

DA STEFANO PATRIZII

Avvocato Napoletano.



Regi fuit presentatus, et inde cum
 Rege mihi in ma-
 ram reductus su-
 cepit. VIII.

Ad perfectum attingite, studete,
 et dabo vobis Episcopata, et
 monasteria permagnifica.
 Append. ad Florioard.



IN NAPOLI MDCCLXVIII.



IN NAPOLI MDCCCLXVII.

I.



Riflette affai giudiziosamente un de' più favj Scrittori, che abbian mai ridotte a' fonti della *Giustizia Naturale* le materie del *Dritto*, che l'ultimo padrocinio della iniquità si soglia porre nella *prescrizione*, e nella *consuetudine* (a); dimodochè molti abominevoli acquisti, che nel principio, più giustamente meritavano il nome di furti, e rapine; e molte usanze, che ne' di loro inizi al *Genere Umano*, per così dire, facean vergogna, col beneficio, e padrocinio dell'età, acquisti legittimi, e laudevole usanze si sieno rese; e che si passino talvolta del pari colle più rigide maniere della stessa *Natura*: onde accada, che assuefacendosi i nati dipoi a questi atti'ngiusti appena gli rimanga piccolo lume di conoscere le perpetue idee del giusto, e dell'onetto; e perciò a pochissimi riesca non tanto difficile di vedere le differenze, comechè elle sieno chiarissime, tra il *Dritto della Natura*, e quello del *Costume*. Quindi ancora è accaduto, che tra i modi legittimi di acquistare i dominii sulle altrui robe venga ammesso il modo della *Prescrizione*; che ben spesso in sostegno, nonchè delle cose private,

A
di

(a) Ugon Grozio nella sua *Dissertazione del Mare libero nel cap. III*: *Ultimum iniquitatis patrociniū in prescrizione solet esse, aut consuetudine.*



(II.)

di rinomatissime, ed estese Signorie si da alle trombe con pubbliche rappresentanze dal *Genere Umano*. E sicome a coloro, i quali, diletlandosi di cose antichissime, i dominj privati giudicano anche ingiusti, come quelli, che sono derivati fuori dell'ordine naturale: di posseder insieme fraternamente i beni del *Mondo*, secondo i proprii bisogni, e secondochè richiedevano le leggi dell'uguaglianza colle dovute porzioni, debbon sembrare giustissimi, ponendosi avanti gli occhi il motivo della pace, e tranquillità, che altronde non si potea avere, che, resi già ambiziosi i cuori degli uomini, dal discioglimento della vita comune, colla introduzione delle private economie; così de' sembrar loro giusta la prescrizione, che, per conservare l'armonia tra noi, unica base della società umana, fu coetanea alla introduzione de' privati dominii, avanti che fossero furti Principati, e stabilite le Civili società nelle Regioni: non potendosi negare, che il fine della tranquillità, primario fine dell'Uomo, renda i privati atti da ingiustissimi, che ma' faranno, giustissimi, e laudevollissimi. Per la qual cosa si debbono riputare sediziose quelle maniere, che si usano in turbare gli *stati attuali*, che vivono da più secoli, in full'appoggio di alcuni dritti, che si fan nascere forsi da' tempi della *Monarchia di Adamo*.

II. In trattando i *nostri Jurisconsulti* questa materia, due modi ci fan tenere da provare la prescrizione: o cominciando dal principio di essa, e così viaggiare per diritto sentiere per molti secoli fino alla presente età: o dall'ultimo stato andare per de' secoli in sù fino al punto, onde si possa tirare un possesso, che abbia l'appoggio del tempo, necessario a render solenne il giro della prescrizione: ma questi due contraposti cammini non si possono tenere in tutt' i casi. E' uoglia distinguere tra prescrizione, e prescrizione. Può esser la prescri-

(III.)

scrizione un modo stabilito dal *Principe* tra i suo' sudditi; e questa non può avere altra origine di quella, che può vantare il *Dritto Positivo*. Può esser l'altra nata dal fonte del *Bene Universale*; ed è un modo del *Dritto di Natura, e delle Genti*: e questa è quella, che suole rendere, per lo primario fine del *Bene*, ch'è la prima legge, anche gli atti 'ngiusti per *dritto privato*, giustissimi per *ragion publica*. Per questa prescrizione appunto si dee tener il cammino di molte superiori età, senza curarsi degl'inizii, sien mai stati sceleratissimi: e noi veggiamo, che coloro, i quali son venuti a produrre i di loro dritti sul fondamento della di loro antichità, per rovesciare i stati attuali, sono stati riputati come uomini 'ngiusti, e di pochissimo senno. Questi fumi di carte vecchie salirono un tempo in testa del *Re degli Ammoniti*, allorchè pretese dagli Ebrei alcune contrade, che d'antichissimo tempo si eran possedute da' Re suoi Antecessori; e che gl'intonò la guerra. Ma qual risposta egli meritò dal Capo di quella *Teocrazia*? Forfi di doverli far l'esame di que' antichi dritti, che si producevano? non già. La risposta fu sull'appoggio della *prescrizione*, difesa dal motivo della pace: *Quare tanto tempore nihil super hac repetitione tentastis? Igitur non ego pecco in te, sed tu contra me malè agis, indicens mihi bella non iusta* (a).

III. Ma esclude affatto queste risposte, fondate sul padrocinio del tempo, l'altro genere di Prescrizione, la quale tira la sua origine dal *Dritto Positivo*; e che regna tra i sudditi, e'l Principe, o pur tra essoloro. Per legittimar questa, non basta dall'età presente volgersi alle passate, e compiere così 'l giro degli anni; e senza curarsi della sorgente, perfezionare il termine della prescrizione; ma è uopo, che da' suoi principii

(a) *De' Giudic. c. II. vers. xxvii.*

(IV.)

tratto tratto si venga all'età presente, e stato attuale? Ma nel fare questo secondo cammino, a colui, che ci si farà incontro con una carta, nella quale si vedessero mai delineati gl' inizi de' nostri furti, rapine, e delle usurpazioni, com' elle fossero, potremmo risponder noi: *quare tanto tempore nihil super hac repetitione tentastis? igitur non ego pecco in te, sed tu contra me male agis, indicens mihi bella non justa?* Potremmo noi trattar costui, chiedente il suo, da vaneggiatore, come un *Savio Politico* (a) trattò *Artabano*, Re de' Parti, che, rappresentando alcuni rancidissimi dritti di *Ciro*, e del grande *Alessandro*, suoi Antecessori, volle pubblicare un Manifesto contro i *Cesari di Roma*? *Seque invasurum possessa Cyro, & post Alexandro, per vaniloquentiam, ac minas jaciebat.* Potremmo noi rispondergli quel, che *Corbulone*, Capitan generale di *Nerone*, disse a *Tiridate*; che i suoi dritti della Real stirpe degli *Arasidi* in su i *Dominii dell' Armenia* erano lontane, e tarde speranze? *Vologesem defectione Hircaniae artinevi suader Tiridati precibus Casarem aggredi, posse illi regnum stabile, & res incruentas contingere, si omissa spes longinqua, & sera, potiozem presentem sequeretur* (b). Queste farebbero risposte ben degne della prescrizione de' *Principati*, e degli altri *Dominii pubblici*; ne' quali l'ingiustizia privata perde il suo orrore, e diviene virtù salutevolissima, e profittevole alla tranquillità; ma non già delle prescrizioni, che si allegano da' *Sudditi*, per le quali la ingiustizia sempre farà tale, non ostante il lungo corso de' secoli: ripugnando al senso comune, che reiterati atti d'ingiustizia possan mutare la natura, ed indole della moralità degli *Atti umani*. A questo proposito il citato *Politico* dice, che i *Mortali*

(a) *Cornelio Tacito nel lib. VI. de' suoi Annali.*(b) *Lo stesso Storico nel libro XIII. degli Ann.*

granmai possono prescrivere contro Iddio immortale ; nè i Sudditi contro la di loro Republica . Onde conviene necessariamente , che si esaminino li principj del possesso : e ritrovandosi viziosi , ed ingiusti , non vi farà tempo bastevole a far sì , che que' stessi principj mutino la loro natura ; e che da mali divengan buoni , colla perpetua ripugnanza del *Dritto Positivo* , che introdusse quel genere di prescrizione . Ella è cosa dunque fuor di ogni norma legale la strada , che si vuol tenere nelle private prescrizioni , dallo stato attuale retrogrado-montare alle superiori età : unico modo ritrovatosi , che gl'*Imperii* non patiscano rovesciamento , e perturbazione .

IV. Io perciò mi son dato a credere , che in comporre questa mia *Dissertazione intorno allo Stato, e Dritto dell' antichissimo Real Priorato di Bagnara* , non debba meritare quel , che *Jespe* rispose all' *Ammonita* : *quare tanto tempore nihil super hac repetitione tentastis ?* nè che le mie speranze possan dirsi uguali a quelle di *Artabano* , o di *Tiridate* , se dalla presente età vada io a sbalzare a traverso di molti secoli fino a' tempi di *Rogiero, Conte di Sicilia, e di Calabria* ; imperciocchè riuscendomi di mostrare , che lo *Stato attuale* di quel *Priorato* sia contrario alla sua fondazione , e che da *Regio* , ch'egli era , sia ora divenuto di *Privato Dritto* , credo , che non si poss' allegare la prescrizione de' secoli : e che siccome egli è vero , che i *Mortali non possono prescrivere contro Iddio immortale* , così è vero , che ciò nol possano fare i *Sudditi contro la di loro Republica* . Da questo mio proemial discorso ciascheduno avrà potuto rimanere avvisato , che il mio fine sia stato di premettere alle cose , che avrò a dire , per cosa fuor di controversia , che in questi fogli non si tratta del *giudicare* di quelle prescrizioni , le quali per il ben publico , come accade ne' Principati , sono lu-

(VI.)

scettibili di rimanere avvalorate dallo stato attuale con qualche tratto de' passati anni; ma ben vero del genere di quelle, che non ammettono altro cammino, che il dritto, da' suoi principii fino alla fine: e che sicome in *quelle* non si attendono l'inizii, viziosi che sieno, così 'n *queste* giammai si purgano le infezioni, finattantochè non si restituiscano a quella giustizia, ch'è il fondamento degli *Atti umani*.

- V. Per dare tal qual ordine alle cose, che si dovranno esporre, scriverò I, Della fondazione di esso Real Priorato; della sua dote; e privilegi; e del cambiamento, che quello patì ne' tempi posteriori. II. Dimostrarò, che cotesta fondazione sia produttiva del Real Padronato: le differenze, che corrono tra i Padronati Regii delle Chiese Cattedrali, e Secolari, e de' Munisteri, e di altri luoghi claustrali, e semplicemente pii: e cosa di dritto abbia nelle prime il Re, e ne' secondi in che si restringa; con disciorre i varii equivoci, che vi s' incontrano. III. Che qualunque cambiamento, accaduto ne' tempi posteriori, non abbia potuto apportare pregiudizio alcuno a' dritti del Real padronato, secondo le dottrine sì de' *Giurisconsulti* del *Dritto Civile*, che della *Ragion Canonica*. IV. Che sieno questi dritti delle più alte prerogative della *Sovranità*; e che sempre e' le si sieno restituiti secondo le *pratiche*, e *leggi del Regno*, allorchè le si sono imbolate; dovendosi anche ciò fare sott' il carico di coscienza, secondo il *Dritto Naturale*, e *delle Genti*. V. Che di queste cognizioni il Magistrato Regio ne sia il Giudice competente; con restituire all' antico sistema la Chiesa, tolti da mezzo gli abusi, che si sono introdotti, ed estirpate le usurpazioni.

Questo Real Priorato viene oggi governato dall' in-
 signe Religione Domenicana, con una quasi giu-
 ridizione Vescovile sopra tutto il Clero, ed an-
 che sopra de' Laici nelle cause, che le Curie Vescovili stimano a loro appartenere. Non mi avvanza tempo di mettere in prospettiva, come que' Preti sono governati; e che *dispotismo* di loro si eserciti: *refsi* quasi nell'Ordine ecclesiastico, con raro, e lagrimevole esempio, pressochè addetti alla Terra; ed al pari degli *angari*, e *perangari* vivono, senzachè delle loro calamità ne potessero mostrare piccolo segno a piè di un Vescovo, o di altro Metropolitano, che su di quello abbia della superiore giurisdizione; essendo e' soggetto immediatamente alle Sacre Congregazioni di Roma: là dove i gravati per le lunghe spese, e soliti raggiri, o mai, o rare volte si veggono comparire: volentieri soffrendo quel giogo, ch'è il più intollerabile, come quello, che distrugge la libertà nostra: la principale felicità de' giorni, che respiriamo. M' alla fine, come suole accadere, cresciute di giorno in giorno le irregolarità, refosi intollerabile quello stesso giogo, che per lo addietro si era tollerato, il Clero umiliò le sue suppliche alla *Maeità del Re*, nostro Signore, esponendogli la dura condizione sua; la giurisdizione, che si esercitava da quei Frati senza le- gittimo dritto; l'alienazione di molti beni, che formavano il fondo ricchissimo di quel Priorato: che dalli pietosissimi Re Normanni fu edificato, e dotato in modo, ch' esso in que' tempi era Padrone di eccellentissime Signorie; e finalmente, che questo actual governo fosse di notabilissimo pregiudizio alle prerogative del Real padronato, che la M.S. con giusto titolo vi dovea rappresentare, al pari de' suoi gloriosissimi Antecessori; e che perciò si degnasse di ordinarne gli economici provvedimenti, con fare restituire quella

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo
Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La causa , che si tratta nel Supremo
della Real Camera di S. Chiara ,

SCRITTA

DA STEFANO PATR

Avvocato Napoletano.

Chiesa , superba un tempo , oggi di abietta , e mi-
sera condizione , alla sua pristina forma , e gran-
dezza .



IN NAPOLI MDCCLXXII.

II. A queste suppliche sen' aggiunsero delle altre per parte della Città , con coprire il suo nome sotto quello di un particolare suo Cittadino ; temendo di far palese la sua figura per que' motivi , che nel progresso di questa Scrittura da loro stessi si andranno a conoscere . Questo particolar Cittadino , *Andrea Fundacaro* , rappresentò , che avendo convenuto nella Corte locale *Antonio Morello* , e *Margarita Dominici* , suoi Suoceri , come altresì *Caterina Morella* sua moglie , per la consecuzione della dote , che dovea egli avere , e per vivere unitamente con sua moglie , che per l'addietro gli si era tenuta divisa , la *Curia Priorale* credette , che una tal causa doves's'essere della sua cognizione ; e perciò , colla solita maniera di procedere , spedì un monitorio contro alla Corte laicale , acciocchè tra lo spazio di dodici ore avesse dovuto scarcerare la stessa moglie , e tra sei giorni esporre , perchè essa non dovea esser dichiarata scomunicata . Questo ricorrente cogliendo l'opportunità rappresentò ancora , che la giurisdizione illegittimamente si esercitava da quella Curia , in virtù d' alcune *Bolle Pontificie* , sfornite di regio *execuatur* ; e che giammai poteano stimarsi di alcun conto , per essere quella Chiesa di Regia fondazione : e conchiuse alla fine al pari , che avea conchiuso anche il Clero , per gli economici espedienti .

III. Il Re ne ordinò l'informazione alla Regia Udienza di Catanzaro . La quale , per mezzo di un suo Subalterno , accertò quanto si era esposto dal Clero , e da questo particolar Cittadino ; e massime la qualità di Regia fondazione , ch' ell' andò a contestare sì colla pubblica fama , ed antica tradizione , e con antiche iscrizioni , che si trovano in essa Chiesa , che con un tra-
fante

funto di un libro, che si ritrova nel privato Archivio dell' *Illustre Duca di Bagnara*: in cui contiensì distesamente la Storia di questa fondazione; il tempo, che si è governata da i Re; i suoi cambiamenti; e tutt'altro, che può far tormare una giusta, e compiuta idea di questo articolo. Questi documenti appunto furon quelli, che dalla Regia Udienza furon trasmessi nella *Segreteria di Stato del Dispaccio Ecclesiastico*, e che per ordine del Re si trovano rimessi unitamente con tutte le scritture necessarie a' suoi Reali Magistrati, per vedere, se debbano aver luogo le suppliche de' ricorrenti.

IV. Primachè io dunque tiri la Storia di questa Chiesa d' altri fonti, convienmi di trarla da quel libro appunto, che ora con autorità del Magistrato si è reso documento giudiziario, comechè sia estratto da privato Archivio, sufficientissimo a far tutta la pruova in materia di Regj padronati, secondo quel, che ne scrivono concordemente i più dotti *Trattatori* delle *Regalie*; con sciorre tutte le savissime critiche, fatte su di questo transunto dal savissimo Contradittore.

V. Il Conte *Rogiero*, primo Conte di Sicilia, nell'anno 1085., il 28. del suo governo, in Calabria, in tempo, ch' era R. P. Gregorio VII., ed Imperadore di Alemagna Errico IV., fondò una ricca Chiesa, e Munistero in Bagnara, dotandola di molti ricchissimi fondi. Egli stimò edificarla per comodo de' suoi carissimi Cittadini, i quali da Normannia, in abito di pellegrini, a visitare i Santi luoghi di Palestina traggivano per Mileto, allora sua residenza; e volle, che in esso Munistero dovessero soggiornare, dandogliene il governo. Egli ciò spiega nel privilegio, che di questa fondazione si legge: *Qui nuper à transmontanis partibus venerunt: feci mihi presentari à filio meo Gos-*

Goffredo quosdam viros religiosos ecclesiasticos . . . Vix tandem assensum voluntati meae praebuerunt : multum igitur delectatus de tam honestis personis, mox eis providi ubi habitare possent, & etiam vivere secundum propositum Sanctum, quod voverant. Questa Chiesa fu indi dotata, come si è detto, dal Conte de' fondi della ricca Badia, che si possedeva allora da *Paolo Presbitero*, che avea la rendita di tre Mulini nella Città di Seminara; della Chiesa della Trinità di essa Città; dell'altra di S. Nicola di Solano, che si chiamava in quel tempo Montanicchio; di S. Maria di Canicchio, che er' alla Corona; di S. Michele di Visita, vicino a Palmi; di S. Felice di Arena, colla Chiesa di S. Angelo di Ralut, a quella incorporata: tutte queste Chiese, e Munisteri avendo ricchissimi fondi. Le concedè altresì la promiscuità de' pascoli per gli animali del Munistero in tutto il suo dominio, che allora abbracciava la intera Calabria; giacchè alcune altre parti di queste nostre Regioni, le quali allora non avevano formato il sistema di Reame, si possedeano da *Roberto*, di lui fratello. Questa prima dotazione si legge in un privilegio sottoscritto da *Goffredo* suo figliuolo primogenito.

VI. Questo generoso Signore l'accrebbe ancora del feudo di Bagnara, *cum terris, sylvis, aquis, & pertinentiis suis*; ed in specie col dritto della Bagliva, Dogana, Ottino del vino, Scannaggio degli animali, Vigesima degli stessi, che pascolano nel territorio, il Falanaggio, la Decima de' pesci, e due posti di pesci spada: concedendole ancora la giurisdizione civile, e criminale col Castello, e Castellania; dimodotalechè il Priore di quella Chiesa non solamente provvedeva l'ufficio di Capitano, m' ancora l'altro di Castellano di Bagnara: carica allora di tanto riguardo, che nelle antiche memorie si ritrova, che si fosse esercitata da un fratello del Conte di Lipari.

VII. Ma non ebbe termini la generosità di questo Principe. Egli l'arricchì di molti altri beni, come, tra gli altri, del Munistero di S. Luca di Solano *cum sylva, vineis, & pertinentiis suis*. Era questo Munistero padrone anche del feudo di Solano; e dal *ius* del passo esigeva grossissima entrata sopra gli animali, grani, orzo, e cose commestibili, che per detto passo si trafficavano. Le concedè dippiù autorità di poter tagliare tutto quel legname, le bisognasse in qualunque bosco. Volle ancora, che il feudo di Bagnara, concedutole con tutti gli altri poderi, e giuridizioni, fosse perpetuamente libero da ogni peso, angaria, e tributo, appunto come le parole del privilegio cid indicano: *& loca ipsa, qua in praesentiarum concedo, & deinceps à fidelibus largienda sunt ipsi Ecclesie, molestia, & angaria omnium hominum penitus esse libera*. In fatti 'l feudo di Bagnara mai soggiacque a pagamenti Fiscali; anzichè neppure fu molestato fino al tempo della Reina Giovanna I., che il Tesoriere di Catanzaro per la prima volta ardì di farne la richiesta. Allora il Priore, per continuare nel beneficio dell' immunità, si studiò di far confermare il privilegio del Conte dalla stessa Reina Giovanna; siccome a suo esempio i Priori successori 'l ferono confermare da' Re Roberto, Carlo III., Ladislao, Giovanna II., Alfonso I., e Ferrante I.

VIII. Primachè io lasci indietro la generosità di questo Principe, convienmi dimostrare, sotto qual governo ecclesiastico egli avesse voluto lasciare questo amplissimo Priorato. Le parole del privilegio dichiarano, che fosse esente da qualunque giurisdizione Vescovile; e che godesse del dritto di esenzione, soggetto, secondo le pratiche di que' tempi portavano, alla immediata, e privativa giurisdizione di esso Principe fondatore: riponendolo solamente sotto quella general protezione della Chiesa Romana, della quale tutte l'altre

Allo Stato, e l'Alto
Real Privilegio
P.
La causa, che è tratta
della Real Camera
S. C. R.
DA STEFANO
Avvocato

Chiese del *Cristianesimo* godono, come di loro Madre; e Maestra: *Jubeo fabricari vobis Ecclesiam in honorem Sanctæ, & gloriosæ semper Virginis Mariæ, & duodecim Apostolorum, quam Sanctam Ecclesiam volo, & præcipio omnino fore a dominio omnium hominum liberam, excepto Summi Pontificis Romanæ Ecclesiæ.* Sino all'anno 1188. in tempo di Papa *Clemente III.* non si ebbe mai dubbio di questo dritto di esenzione. Il *Vescovo* di *Mileto* fu il primo, che mosse questa pietra; e che ne diede occasione al *Priore* di quella Chiesa a ricorrerne allo stesso *Pontefice*, per confermare maggiormente il suo dritto di esenzione, come i suoi *Maggiori* l'avean sempre goduto, ed in fatti ne ottenne la *Bolla*, che trascriviamo: *Clemens Episcopus, servus servorum Dei. Dilectis Filiis Danieli Priori Ecclesiæ S. Mariæ de Balnearia, ejusque Fratribus tam presentibus, quam futuris regularem vitam professis in perpetuum. Suscepti regiminis sollicitudo nos admonet, & ordo extrarationis, ut favorem Apostolicum regularis vitæ Professoribus impendentes, eorum libertates, & jura integra conservemus, & ne de his in posterum quæstio referatur, circumspeditionis Apostolicæ moderamine caveamus. Eapropter attendentes ex quibusdam authenticis scriptis, in præsentia nostra exhibitis, qualiter prædicta Ecclesia S. Mariæ de Balnearia, in qua estis obsequio mancipati, à primis suæ foundationis temporibus usque nunc usa fuerit libertate, eandem, nullo medio, soli Romanæ Ecclesiæ discernimus subjacere, ipsamque B. Petri, & nostra protectione suscipientes præsentis scripti privilegio communi-*

IX. Il gran Conte di Sicilia *Rogiero*, figliuolo dell'*Altro*, successore sì delle fortune, che delle virtù di suo Padre; e che per le sue gloriose conquiste fu il primo, che in quel Dominio si vide coronate le tempie del *diedema reale*, intervenne egli di persona, allorchè si cele-

celebrò la dedicazione di questa Chiesa : *Ego Roggerius, Calabriae, & Siciliae Comes, quando ivi ad Ecclesiam Balneariae mensis Octobris die tertiadecima, cum dedicatio ipsius Ecclesiae facta fuit.* In quella occasione egli confermò tutte le concessioni, e privilegj, che si erano prima conceduti; e non lasciò di arricchirla di altri beni, come fu della Piana di Melazzo, con tutti i suoi territorj, e con venti Villani, liberi da ogni angaria, gabella, e servitù. In questo privilegio anche si leggono le conferme delle altre concessioni, fatte da' Signori del sangue reale, come quella della Contessa Adelaide sua madre, di Simone suo fratello; nel territorio di Mascala: come altresì di altre concessioni fatte da Tancredi, Conte di Siracusa, del Munistero di S. Lucia de Montanis; da Erodoto Pozzo del Casale di Bellicon otto Villani, nel territorio di Lentini in Sicilia; da Ildebrando Lombardo di alcuni suoi poderi con i Villani nel territorio di Termini, allorchè, lasciato il secolo, si chiuse nel Munistero di S. Lucia de Montanis; da Traimo di Miliato del Munistero di S. Stefano di Castronuovo con i suoi territorj, e Mulini; d'Arnello della Chiesa di S. Maria di Castronuovo con tutti li Villani; d'Avulfo di Sellasa di S. Pietro di Sellasaco Villani; dall'Arcivescovo Gualtino della Chiesa di S. Pietro di Palermo colli suoi Villani, e territorj; e così ancora della Chiesa di S. Giacomo di Partianaco, che prima si possedeva dall'Arcivescovo dell'istessa Città. Altri fondi stabiliti dal Conte Rogiero, e dagli altri *Principi Normanni* si leggono descritti n'una Bolla di Papa *Celestino III.* nell'anno 1196; colla quale tutte queste donazioni, e concessioni anche si confermano. Avea questa Chiesa innalzato il capo sopra tutte le altre della Sicilia, e della Calabria per le sue grandezze; ed il suo Priore era come simulacro, ed immagine d'un compiutissimo Principe: e della sua grandezza.

dezza siane valido documento quel , che si legge , che il suo edificio dal Conte si fosse ordinato dal 1085., e la sua perfezione seguita nel 1117. in tempo del *gran Conte* ; il quale col suo intervento rese celebre il festeggiamento della *dedicazione* ; anzichè neppure quel superbo edificio si potè allora terminare per la nobile , e sontuosa sua struttura ; perciocchè leggo , che a tempo del *Re Guglielmo*, detto il *Malo*, figliuolo del *gran Conte*, si fosse terminata la porta principale di essa Chiesa nel 1161, nel decimo anno del suo Regno. La lunghezza de' secoli ha saputo conservare la lapide , che si ritrova in essa porta , la di cui copia si trova fedelmente presentata negli atti , e che io stimo anche quì di trascrivere : *Anno Domini MCLXI. regnante Domino nostro Rege WLMO feliciter , presidente D. Erberto , importante honorem , qui hoc opus ad perfectum eduxit .* Era questo Erberto in quel tempo Giustiziere , o sia Preside della Provincia.

- X. Sin all'anno 1246. *questa Chiesa* non patì niun cambiamento , ma ella , fuori della protezione della *S. Sede*, non conosceva altro dominio , che quello de' nostri Serenissimi Regnanti suoi Fondatori. Le guerre accadute tra *Papa Innocenzio IV*, e l'*Imperator Federico* diedero occasione sì a quello , che agli altri suoi successori di metter mano , in pregiudizio de' dritti Regj , sopra di essa Chiesa ; disponendo de' suoi beni liberamente . *Filippo* Priore di quella , Uomo saggio , e valoroso , si attaccò al partito Imperiale sì coll'animo , che colla sua potenza , onde il *Cardinal Ugone* di lui scrive: *Domino Friderico Imperatori potenter , atque potenter adharebat* : e dopochè il R. P. cercò di chiamarlo alle sue parti con de' savj ammonimenti , ed esortazioni , conosciutolo fedelissimo , comandò egli a *Plebano di Vico* , eletto Arcivescovo di Pisa , che dovesse torlo dalla *Cattedra Priorale*, e stabilire in suo luogo *Michele*,
allo-

allora Priore di S. Pietro delle Vigne della Città di Anagni, anche dello stesso ordine de' Canonici Regolari, di cui era l'antico Priore; sicome l'istesso Cardinale scrive:

Prioratum S. Petri de Vineis ejusdem ordinis resignantem.

La potenza, ed il valore di Filippo fero sì, che questa collazione fosse di niuno effetto; essendosi sempre egli mantenuto, per quanto ei visse, tra il bollore dell'armi nel possesso di quella sua dignità.

XI. Neppure il Papa *Alessandro IV.* potè perfezionare le deliberazioni del suo Antecessore. Questi tirato dall'amore verso della sua Patria chiamò il mentovato *Michele* presso di se, e volle, che avesse fatto una solenne rinunzia di quel Priorato, ch'egli avea ottenuto da *Innocenzio IV.*, a prò del Munistero Floriense di S. Maria di Gloria dell'ordine Benedettino in Anagni. Volentieri accadde questa rinunzia, come di cosa, che non si possedeva, che nel solo nome, nel mese di Agosto dell'anno 1254. ne' primi mesi del Ponteficato di *Alessandro.* Sen distese il privilegio da *Ugone*, nel quale si legge, che l'attacco di *Filippo* al partito di *Cesare* era stato un motivo ben degno di rimaner privato della Chiesa Priorale, e che quella si dovesse incorporare al sudetto Munistero di *Anagni.* Da una lettera dello stesso *Porporato* abbiamo, che *Filippo* con que' suoi spiriti marziali era risoluto di andar contro questa seconda novità fino col suo proprio sangue. Il *Cardinale* per mezzo dell'Arcivescovo di Messina, *Giovanni*, s'interpose a tutto potere, che l'Abbate di Anagni ne fosse immesso nel possesso; m'a questa lettera scrittagli nel mese di Settembre del 1254. rispose l'Arcivescovo a Novembre dell'anno 1255, e disse, che la tardanza di aver risposto era derivata, per aver cercato il modo di dare il possesso al suo raccomandato, o per via di amichevol trattato, o per la forza; il che era difficile per la somma potenza di *Filippo*: per la qual cosa da una Bolla dell'



(XVI.)

dell'istesso *Alessandro IV*, colla quale si conferma la collazione di esso Priorato, fatta dal *Cardinal Ugone* all' *Abbate Floriense*, si vede, che per trattato restò conchiuso, che *Filippo* godesse per tutto il corso della sua vita di quella sua dignità; e che indi si fosse effettuata l'incorporazione al Munistero della sua Patria: e così da un'altra Bolla dell'istesso Pontefice si ha l'ordine dato a *Filippo*, che conservasse fedelmente i poderi, e robe del Munistero, libri, privilegj, e tutt' altro, che vi si ritrovava; e che gli Ufficiali di esso dovessero essere ad elezione del *Procurator Florense*; e che per l'avvenire non avesse potuto ricevere niun chericco, nè laico dell'istituto de' Canonici Regolari.

XII. Ecco il tenore del *transunto del libro* ritrovato nell' Archivio dell' *Illustre Duca di Bagnara*, da cui si tira, che questa Chiesa dal 1085. fin al 1257. sempre sia stata mantenuta sotto gli auspicj del dominio Regio: e che la sua natura non abbia per altra causa mutata, che per le note disgrazie dell' Imperador *Federico*, e per le pubbliche calamità dell' *Italia nostra*. Ciascheduno in leggendo questo *transunto*, che si trova presentato negli atti, potrà rimaner avvifato, che da me nel riferirs' il suo contenuto neppure si è variata, se non per poco, l'espressione; acciocchè un differente torno non avesse potuto far apparire differenti nella sostanza le cose, che si è avuto bisogno di esporre.

XIII. Il savissimo *Contradittore*, che stima, che le scritture estratte da' privati *Archivj* sieno di niun conto, senza voler riflettere alla materia, in cui siamo, si è fatto lecito dire, che e' non sia, che un ammasso di mille contradizioni; che l'epoche non battino; che per conseguenza in ogni sua linea spiri della falsità; e che perciò mancandomi i dovuti fondamenti erga io torri nell'aria a' soffj de' venti. L'ordine, ch'io mi aveva proposto fino a questo punto, era di dovere avvalorare immediatamente dopo la narrativa di questo

(XVII.)

transunto le cose esposte coll' autorità di altri *Storici*; ma, per non lasciar fluttuanti i Lettori in queste vaghe opposizioni del mio riverito Contradittore, mi si cambia il pensiero, e stimo meglio di confutarle non già così vagamente, come la giustizia richiederebbe, che vaghe proposte abbiano altrettante vaghe risposte, ma con delle autorità de' proprj *Scrittori*, contemporanei alle cose, che si narreranno.

XIV. Ma che dirò io delle opposizioni fatte sul regnare, ed epoche del Conte Rogiero, del gran Conte suo figlio, di Guglielmo I, e di tutti gli altri punti, che nel citato transunto si veggono, toccanti la *Storia Normanna*, e quella de' *Svevi*, quantunque in picciolissima parte? Sarà forse taluno degli *Storici*, che si avrà preso il piacere di scrivere le cose de' *Normanni* dopo molti secoli, vario, e discordante dall'età, e dal regnare, che da me si è accennato; ma per quelle diligenze, che si sono fatte presso gli *Storici sincroni*, i quali hanno scritto la *Storia Normanna*, io non ritrovo, che vi sia alcuna variazione, siccome ciascheduno sen potrà persuadere con riscontrare le Opere loro: le quali mercè le dote fatiche, e diligenze di alcuni nostri *abili Italiani* ne' nostri giorni han perduto il male, o sia il pregio, della di lor rarità. Illustrarono l'*avventure Normanne* tra' Latini *Guglielmo Pugliese*, Storico, e Poeta insieme non ignobile de' tempi suoi; *Lione Ostiense*; *Amato*, Monaco Cassinese; *Oderico Vitale*; *Lupo Protospata*; *l'Anonimo Cassinese*; *Guglielmo Gemmeticense*; e *Goffredo Monaco di cognome Malaterra*: il quale più di tutti gli altri deve meritare fede, come quello, che si ritrova aver compilata la storia delle conquiste fatte in Italia da' Normanni, per ordine dell'istesso Conte Rogiero; e la quale si vede dedicata a *Giorgio, Vescovo di Catania*, di *beata memoria*: titolo, che anche si usava in onore de' vivi, come ora si legge de' soli de-



funti. Il ritrovamento di questa Opera, che accadde in Saragozza tra la Storia de' Rè d' Aragona nell' anno 1579, ha fatto scovrire gli errori, in cui per l' addietro eran caduti molti de' nostri Storici. La Storia Bizantina anche ci dà di questa storia Scrittori Greci, Giovanni Cinnamo; Cedreno; Zonara; e la Cesareffa Anna Comnena: la quale a' suoi regj natali aggiunse non mediocre erudizione; e forsi rese ella celebre nelle memorie del Mondo più per le sue lettere, che Alessio Comneno Imperadore di Costantinopoli, e suo Padre, per lo valore delle sue armi. Dietro dunque alla fede di cotesti Storici, e specialmente del Malaterra andrà il pezzo della mia Storia, ristretto solo a quanto servirà a sciorre le opposizioni, che mi si sono fatte.

XV. De' dodici figliuoli, che Tancredi, Gentiluomo della Bassa Normannia, e Signore del piccol feudo di Altavilla, ch' egli ebbe da i matrimonj di Moriella, e di Fredesenda, il nostro Rogiero fu l' ultimo a lasciare i suoi paesi, ed a venire a raccorre i frutti delle grandi speranze, che presaggeva il valore, e la fortuna de' suoi Fratelli, in queste nostre felicissime Regioni. Egli, fatto adulto, nel 1057, ed atto all' esercizio dell' armi, si portò in Italia con sommo gradimento del famoso Roberto suo fratello, che già avea fatto grande fortuna nella Puglia, e Calabria. Questo coraggioso Principe trasse seco anche Rogiero all' acquisto di Reggio; il quale, o perchè di fresco venuto, o per l' eleganza delle sue maniere, resosi carissimo a' suoi Soldati di gran lunga più che Roberto, mosse nel cuore di costui spiriti invidiosi: e già avvifandose, ei stimò meglio di allontanarsene; ed unirsi a Guglielmo, altro suo fratello, nella Provincia di Principato, da cui ottenne la terra della Scalea: e quindi avendo assoldati cento cavalli, cercò di vendicarsi della debolezza di Roberto, scorrendo ostilmente per lo Stato suo. Il ti-

Allo Stato, e Dritto dell' antichissimo
Reale Priore di Reggio.

La causa del Priore di Reggio.

Della causa del Priore di Reggio.

D. A. S. P. S. P. S. P.

more, mosse *Roberto* a conciliarsi col fratello; e conferitagli la Contea di Mileto, e per mezzo di promesse maggiori lo chiamò in ajuto nell'assedio, ch'egli intendeva di fare della Città di Regio: la quale già fu acquistata nell'anno 1060; ed indi anche con felicità somma presa l'altra di Squillace, e dodici altri vicini Castelli, divenne Signore di Regio (a). Vegga dunque, il mio savio Contradittore, se batte col punto Storico la sua opposizione, che *Rogiero* nel 1085 non avesse ancora avuto niuna Signoria di Calabria, quandochè egli già fin dal 1060 era Conte di Mileto (b). Nel 1061 egli si partì da Regio, e traggittò il Faro con 160 Soldati: e fatto lo sbarco nella marina di Messina, scorre quella di Melazzo, ed il territorio di Rametta, Città vicina; e nel mentre voleva ripassare il Faro, onusto di ricche prede, rispinsè il Governador di Messina con non piccol numero di Saracini, che gli si ferono incontro. Ei si trattenne per qualche tempo di quà dal Faro, per aspettare gli ajuti di *Roberto*, per passare all'assedio di Messina; ma resosi impaziente di aspettar più, spiegate poche navi, con 300 Soldati gli riuscì d'acquistarla; di che avvisato *Roberto* accorse con 700 Normanni, e foggioò l'esercito di *Benavert Amira*, Supremo della Sicilia, composto di 15000 Soldati: e i due valorosi fratelli si resero padroni di molte piazze, e scorso il paese nimico fino a Girgenti, fatto acquisto tratto tratto di Petralia, Castello fortissimo, e di moltissimi altri, da' Popoli di Valdemone ebbero

(a) Malaterra nel capitolo xxvi. del libro I. presso le memorie storiche di Giambattista Carusio, detto Storico Siciliano, nel volume I. della 2. parte nel foglio II. dell'edizione di Palermo 1737.

(b) Lo stesso Storico presso il Carusio nel luogo citato.

delle pubbliche acclamazioni: dopo di che egli su 'l principio dell' anno 1062 di qua dal Faro passarono; Roberto in Puglia a fare delle maggiori conquiste contro de' Greci; e l'altro, quantunque per breve tempo ritornato in Calabria, desideroso di ritornare al più presto nell' Isola, nondimeno preso dagli amori di *Giuditta*, sorella uterina di *Roberto Granmenil* Normanno, di sangue nobilissimo, ed Abbate di S. Eufemia, più oltre vi si trattene a celebrare le nozze di questa leggiadrissima Dama nella Città di Mileto, come dirò appresso in luogo più opportuno.

XVI. Dagli amplessi amorosi si restituì all'antico valore Rogiero, e passò in Sicilia verso Traina, e si avanzò sotto Nicosia; e nel mentre che egli proseguiva la sua conquista, gli convenne ritornar indietro a domare i Troinefi, che si erano contro le sue armi ribellati, come con somma fortuna gli riuscì; appunto come gli riuscì di rimaner vittorioso nella famosa battaglia di Cerami contro il grande esercito de' Saracini, i quali avevano, unite tutte le forze loro, meditato di discacciare i Normanni affatto dall' Isola: i quali vittoriosi partecelle di loro spoglie con quattro Cameli inviarono in Roma al Pontefice *Alessandro II*, che in premio del valore di sì illustre Capitano l'onorò di un vessillo, solito inviarsi da' Papi a' più rinomati Capitani di quell'età. Lo *Storico Malaterra*, come altresì *Eupo Protospata* nella sua Cronica, i quali non s'intendevano affai bene delle proporzioni militari, che un piccol branco di di Soldati nelle armi esercitati, come i Normanni erano, corrisponda ad eserciti grandissimi di rozzi, ed effeminati uomini, come le delizie di quell' Isola avevano i Saracini allora resi, attribuiscono ad un miracolo la vittoria di quelli Normanni 'n questa battaglia.

XVII. Fece Rogiero molte altre scorrerie per li Paesi della Sicilia fino al 1069, che stimò passare in Puglia in

ajuto del Duca suo fratello, che da più mesi teneva assediata la Città di Bari: la quale per validi soccorsi, che aspettava dall'Imperadore, Romano Diogene, che allora regnava nell'Oriente, durissima si dimostrava nel rendersi; tantopiù che quella avea già avuta certa notizia della spedizione Navale, il di cui comando si era dato a Gozzelino di Orengo di nazione Normanna; ma essendosi fugata l'armata Greca, con essersi soggiogata Bari, restarono le vittorie di Puglia, e della Calabria compiutissime; allorchè Rogiero, cupidissimo di altre maggiori vittorie, trasse Roberto a drizzare le loro armi all'acquisto della Città di Palermo; la quale anche a 20. Giugno dell'anno 1072. rimase per mezzo di trattati parimente soggiogata. Il che con pieno giubilo sarebbe accaduto, se l'avviso della morte di Serleone, loro nipote, da un suo finto amico Saracino tradito, non avesse turbata la tranquillità di que' giorni: e Rogiero, che condannava le lagrime degli altri, dimentico di essere di origine boreale, ed efferata, dal nostro clima dolcissimo reso donnesco, amaramente ne pianse. In questo tempo ebbe Rogiero la concessione da suo fratello di tutto ciò, che si era acquistato nella Sicilia fino allora; non già della metà della Città di Palermo, come narra *Lione Ostiense*, Scrittore della Cronaca Cassinese, e poco informato di que' fatti, che non erano principali del suo proposito; essendo quella Città rimasta unicamente sotto il dominio di Roberto. Dopo il 1075. egli, terminate le sue campagne, passò nuovamente in Calabria; ma i movimenti di *Benaverte*, *Alcaids*, ch'è lo stesso, che *Principe di Siracusa*, il quale tormentava assai 'l partito di Rogiero, comandato da Ugone di Girgea, giovane valorosissimo, lo chiamarono altra volta in Sicilia, e presso il territorio di Siracusa: ed indi nel nuovo anno 1077, lasciata la guerra in su la costa Orientale della

La causa, che si trattò nel Senato Siciliano
della Sicilia, come nel Senato Siciliano
D. 4 57.

della Sicilia, passò a soggiogare Trapani, Città principale del Val di Mezzara, come molti altri Castelli, e vicine Terre; e coll'istesso felice corso delle sue armi passò incontanente nel 1078. all'assedio di Taormina, Città fortissima per sito, e che sola nel Val Demone sotto il dominio de' Saracini era rimasta. Qui furono fatti di guerra sanguinosissimi, ma gli esiti piegarono felicissimi alle ali de' Normanni, che nel 1079. passarono a soggiogare ancora nel Val di Mezzara il Castello di Iato, antichissimo, abitato da 13000. famiglie.

XVIII. Comparve in quest' anno 1080. *Rogiero* nel Mondo coronato di ampie conquiste; dimodochè *Raimondo VIII, Conte di Provenza*, non isdegnò di chiedere *Matilde*, figliuola di lui, in isposa; e dopochè ne furono nell'istessa Sicilia le nozze celebrate, *Raimondo* ritornatosene in Francia, *Rogiero* ritornò in Calabria, per dar festa ad alcuni affari: ed indi fatto ritorno in Sicilia a domare la perfidia del superbo *Angelmaro*, Signore del nobilissimo Stato di Gerace, venutogli 'n in dote per le nozze della Vedova di *Serleone*, passò dipoi nel 1082. di quà dal Faro, chiamato in Calabria da *Roberto*, lasciando il governo della Sicilia a *Giordano*, suo figlio naturale. Costui ancora, perfido al pari di *Angelmaro*, cercò d'impossessarsi dell' Erario paterno, che conservavas' in *Traina*, che diè motivo al Padre di ritornare, e castigare dodici de' più colpevoli con quella pena, che era costume di usars' in quel tempo, cavando loro gli occhi. Ed avendo accordato il perdono al figliuolo ripassò a richieste di suo fratello altra volta di quà dal Faro: il quale, lasciate queste conquiste in su' l' pie di quella sicurezza, che meglio gli si era potuto dare, passò con esercito poderosissimo in *Epiro*; e vinto in una giornata campale quello di *Alessio Comarino*, allora *Imperadore di Oriente*, figliuolo d' *Isacco*, e ch' era succeduto a *Niceforo Boroniate*, si rese padrone di

Allo Stato, e Dritto dell' antichissimo
Reai Principato di Salerno,La causa, e l' origine della
della Sicilia, e della Calabria,

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

D. A. ST. ...

Durazzo, Capitale di quella Provincia: ma i movimenti di **Errico**, *Imperadore dell'Occidente*, in Italia, che minacciavano da vicino le conquiste della Campagna Felice, e di Puglia, l'obbligarono a lasciare imperfette le sue vittorie; e nel 1083. ripassato in Otranto, e domati alcuni ribelli di Puglia, cogli ajuti di Rogiero, marciò verso *Roma*, per torre dalle prigioni de' Tedeschi *Papa Gregorio VII*, ed al suono delle di cui armi l'Imperadore *Errico* si partì da *Roma*; e diè occasione a *Roberto* di andare altra volta in *Epiro* per far passare più oltre le vittorie, che si udivano ottenute da *Boemondo*, suo figlio, contro de' Greci vicino a *Larta*; e giunse a tal punto di vittoria, che già si vide vicino all'acquisto della corona di Oriente: ma la morte di lui, accaduta nel mese di Luglio del 1084. in un Promontorio dell'Isola di *Corfù*, e l'abbandonamento, che *Boemondo* suo figlio fece della conquista di *Macedonia*, e di *Epiro*, per passare a' Stati ereditarj d' Italia, refero la tolta quiete al *Comneno* Imperadore (a).

XIX. Siegue ora l'anno 1085, ch'è appunto quello, che si porta della fondazione della nostra Chiesa, fatta da *Rogiero*. Noi non veggiamo questo Principe fuori de' nostri Dominj occupato nelle guerre di Oriente, come si diè a credere il venerato Contradittore nel mentre, che cercò di mostrare la invalidità della nostra Scrittura; ma secondo la cronologia dello Storico *Goffredo di Malaterra* non veggo *Rogiero* di là dal Faro, che prima de' venti

(a) Il Cronista *Lupo Protospata* così scrive della morte di questo Principe: *preparans se qualiter cum grandi apparatu navium, & militum innumera multitudine ad regiam tendere navigio Civitatem, jussu misericordiiissimi, & omnipotentis Dei, qui dissipat, ac reprobatur cogitationes, vel consilia Principum non ex sua providentia, profluvio ventris extinctus est.*

venti di Maggio di quest'anno 1085, per porre in assetto le cose di Siracusa, che veniva occupata da quell'istesso Amira Benevert: il quale con numerosa Squadra di Navi avea devastata pochi mesi avanti la marina di Reggio, e di Scilla: onde quel Principe prima del mese di Maggio era di quà dal Faro; e perciò il nostro diploma della fondazione batte bene colla sua data. Oltredichè io non ritrovo alcuna difficoltà, che una tale *fondazione* avesse potuto fars' in quell'anno, non ostantechè Rogiero si vedesse passato di là a far le conquiste de' Paesi vicini di Sicilia, e che portasse la data nella Città di Mileto, sola, e principal Residenza di quel Principe; appunto come si veggono molti moderni diplomi spediti dalla Capitale, contuttochè i Principi concedenti sene fossero trovati assenti. E molte concessioni furono spedite in questa Dominante, allorchè contro l'armi Tedesche il nostro invittissimo Re nella guerra di Velletri si coronava di vittorie; e che dopo non pochi mesi potè quì ritornare trionfante de' suoi inimici. Anzichè il vedere Rogiero intorno a questi tempi consagrato alla divozione secondo quel, che ne scrive lo stesso *Malaterra*, e che non faceva altro, che fondar Chiese, e cantar Inni, e laudi a Dio, in rendimento della totale conquista della Sicilia, egli è un argomento ben probabile della verità della nostra fondazione: *Comes videns propitiatione Dei omnem Siciliam, excepta Butera, & Noto, suæ ditioni subeundo cessisse, ne ingratus tanti beneficii sibi a Deo collati existeret, cepit Deo devotus existere; iusta iudicia amare; iustitiam exequi; veritatem amplecti; Ecclesiam frequentare cum devotione; sacris hymnis adstare; decimationes omnium reddituum suorum Sacris Ecclesiis attribuere; Viduarum, & Orphanorum, sed & marentium cum ratione consolator. Ecclesias sparsim per universam Siciliam reparat: ipse pluribus in locis de suo sumtus, quibus facilius fiant, attribuit, &c.*

XX. Se poi si vuole attendere la cronaca di *Lupo Protospata*, nostro Pugliese, nel 1085. non ancora avea passato di là il Faro Rogiero per l'acquisto di Siracusa; ma ciò seguì nel 1088, ed egli era di quà tra noi; giacchè in quell'anno accadde la morte di Roberto, come dottamente nota il nostro avvedutissimo *Camillo Pellegrino* nelle sue *Castigazioni al citato Cronista*. Anno 1088. *mensis Septembris factus est grandis Terræmotus per totam Apuleam, ita ut in quibusdam locis Turres, & domus ruisse feratur, &c. Ea ætas Auctoris quam pinguior in his annis: detegit etiam ejus stilus. Caterum Lupus presenti anno captas quoque Syracusas tradit a Comite Sicilia Rogerio; sed Gaupfredus Malaterra lib. 4. cap. 2. id rejicit in annum 1085, qui libro 4. cap. 41. annum quoque obitus Ducis Roberti anticipavit, defunctum illum perhibens in anno 1084, nec Duce a Rogerio receptis Syracusis.* La Cronica di *Giovan Ceccano*, Scrittore della Campagna *Felice*, data prima alla luce da *Ferdinando Ughellio*, e per la seconda volta dal citato dotto Storico Siciliano, *Giovan Caruso*, anche ella concorda nel punto della morte accaduta di Roberto nel 1085. Egli è certo, che Rogiero, allorchè questa morte accadde, era in Calabria, e non avea ancora passato il Faro, trattenuto a comporre le discordie nate tra' figli di Roberto, intorno alla successione de' Dominj suoi. L'unico fondamento, su del quale poteva il Contradittore ergere i suoi pensamenti, era quello, che il Conte non avea in quest'anno alcuna Signoria nella Calabria; ma questo è un punto pieno di errori, perchè egli lunga pezza prima dal fratello Roberto la Contea di Mileto avea ottenuto.

XXI. Che debbo dir poi dell'altra opposizione, che *Goffredo*, che sottoscrisse il privilegio, non fosse stato mai figliuolo di quel Rogiero, di cui noi piccola parte delle sue gesta abbiamo, per quanto alla cosa nostra appartiene, descritto? Le molte mogli, ed i figli, che ne na-

La causa, che si formò al Priorato
della città di Rogiano, nel
D. J. 575.

quero, fanno oscuro questo punto; ma io ritrovo, che tre mogli avesse avuto Rogiero, la prima *Givditta*, figlia di *Guglielmo*, il quale fu figliuolo illegittimo di *Roberto, Arcivescovo di Roano*. I sponsali celebrati con questa furono cagione de' disgusti tra lui, e *Roberto*. Da questo matrimonio nacquerò *Marilde*, che andò a marito con *Raimondo VIII, Conte di Provenza*; e *Violante*, che si unì con *Corrado*, figliuolo primogenito dell' *Imperadore Errico III*. La seconda fu *Elemburga*, figlia di *Guglielmo, Conte di Mortone* in Normannia. Unico maschio egli ebbe da quella, e fu appunto il nostro *Goffredo*, che premorì al Padre di un morbo, che i Medici dicono *Elefantino*, primachè si sposasse colla Principessa, che gli si era destinata. E per esser quello rimasto senza prole, si maritò con *Adelaide*, nipote del Marchese *Bonifazio*, Signore potentissimo in *Italia*, e che, se non erro, avea la Signoria di *Monferrato* (a). Egli viveva affittissimo, per vederli anche da questa moglie privo di figliuoli, e morto ancora *Giordano* suo naturale, giovane valorosissimo, allorchè le sue tristezze nel 1092, fuori d'ogni sua speranza, si cambiarono in grandi letizie, per essergli nato un maschio, nominato *Simone*. Quindi la somma divozione, da cui egli fu preso per gli avvenimenti felici accadutigli in *Sicilia*, gli si accrebbe per questo altro felice accidente; onde si vide quasi un *Vescovo fuori della Chiesa*, secondo la frase di *Costantino il Grande*, ed eresse ricchissimi Vescovadi; e dotò le Chiese, e nuovi, ed antichi Munisteri di ricchissimi fondi. Ebbe egli altro figliuolo nell' anno 1098, che fu appunto quel *Rogiero*, che successore di tutti gli aviti Dominj, stendendo sempre più oltre anche le sue conquiste, fu il primo, che s'intitolò Re di

(a) Il citato dotto Storico Siciliano nel libro I. part. II. pag. III.

di Sicilia, dopo la morte del Conte, che accadde nell'anno 1101 nella sua Residenza di Mileto, il 70. della sua vita, ed il 41 del suo primiero passaggio in Sicilia: e che da privato Cavaliere di Normannia ha lasciato nelle memorie nostre, e vivrà ancora ne' secoli avvenire, il nome di un de' più potenti Sovrani di Europa.

XXII. Di ugual debole forza, che le precedenti opposizioni, quest'altra si fa sul regnare di *Rogiero II, Gran Conte di Sicilia*, e poi divenutone *Re*, che il veneratissimo *Contradittore* mette avanti, per far conoscere, che sia falso il racconto delle donazioni fatte da questo Principe alla nostra Chiesa; e di essersi egli portato in persona nel 1117. in Bagnara a' 13. Ottobre, allorchè di questa si celebrò la dedicazione; perciocchè nel 1101 dominò *Simone*, primogenito del Conte, e questo, morto ancor giovinetto, ebbe per successore l'altro piccolo suo fratello, *Rogiero*, che secondo quel, che ne scrive *Alessandro Abate Telefino* nella sua Storia Normanna, da' primi anni suoi indicò la gravità de' suoi costumi; e regnò egli fin al 1154, essendogli eretto un avello nobilissimo nella Chiesa di Cefalù, siccome egli nel testamento suo avea ordinato. Fu nella pietà niente inferiore a quella, ch'avea usato suo Padre, dimodochè il celebre *Pietro di Clugni* 'n una sua lettera scrive, che la Sicilia, la quale poco prima era la Sede de' Ladroni, e degli Uomini, che si bruttavano d'ogni genere di scelleratezza, era già per le opere sue una costumatissima Città divenuta: solito effetto d'un giusto Principato. A lui debbono specialmente i due Ordini di *Clugni* e di *Cistercio* la introduzione in questo Regno, e le ricchezze grandissime, che ora passate in altri Ordini, per lo solito cambiamento vicendevole dell'umane cose, si leggono solamente in tanti, e tanti loro antichi diplomi: e tra i monumenti suoi di pietà Cristiana erge il capo quello del magnifico tempio a *Niccolò, Vescovo*

(XXVIII.)

La causa, che si agita nel Supremo Senato
della Real Università di Sipontina,
di STEFANO DE' VIGNA
di STEFANO DE' VIGNA

di Mira, consacrato, e fondato da lui nella Città di Bari; nella quale fin dall'anno 1078. si erano trasferite le ossa di questo Santo, che per lo continuo liquore, che da loro gronda, nelle più longinque, e remote parti si refero mirabilissime: onde anche di esse, come di un insigne miracolo, l'*Imperadore Emanuele di Oriente* fa menzione nelle sue *Novelle*. Perlaqualcosa quelle donazioni, che da questo Principe si leggono fatte alla nostra Chiesa, sono corrispondenti al di lui costume; come temerei forse di dire, che potessero essere di *Guglielmo*, figliuolo di lui. E quantunque, secondo quel che nota *Guglielmo di Tiro*, ma' egli fra tutti i Principi di Europa al Re di Gerusalemme avesse dato minimo soccorso, comechè le cose de' Cristiani e nella *Palestina*, e nella *Soria* con somma rovina loro fossero andate; nondimeno ciò accadde non per mancanza di pietà, onde l'animo suo era colmo, ma perchè *Balduino Re di Gerusalemme*, e fratello del rinomato *Goffredo di Buglione*, avea alla Contessa *Adelaide* sua madre recata una delle maggiori vergogne, che a vilissima donna potea recarsi; perchè presala in moglie, sotto pretesto, che prima avea altra Dama principale di *Edeffa* sposata, vilmente la rifiutò, ed anzichè vilmente la spogliò de' tesori ricchissimi, che colei avea ammassati nella Sicilia: dal qual dolore oppressa morì nel 1118, secondo quel che scrive *Oderico Vitale*; e giace sepolta in Patti, Città non ignobile, situata presso il lido del mar Toscano nel territorio dell' antica *Tindaride*, da più secoli distrutta.

XXIII. Nè pure è lontana dalle dotte critiche del Contradittore la iscrizione, che si legge sulla porta della nostra Chiesa, e che io mi ritrovo averla trascritta di sopra in su' l'regnare di quel *Guglielmo Re*, che vi si vede scritto. Ma chi potrà mai dubitare, che sia quel Re *Guglielmo* appunto, il di cui Regno si rese più me-

morabile per le interne rivoluzioni, e congiure, e sedizioni de' suoi familiari, che per le sue guerre, e famose gesta: reso egli infelice, ed inquieto tra tanti tumulti, specialmente per avere innalzato, assai più che conveniva, *Majone di Bari* a' primi onori del Regno. Fu incoronato Re nel 1154: e non prima dell'anno 1166. morì in Palermo, con fama di essere più esperto della Guerra, che negli affari della Pace. Appunto nell'anno 1161, che è la data dell'iscrizione, questo Re si trovava di quà dal Faro; ed era passato a porre l'assedio in *Taverna*, Città chiarissima, non molto distante da *Bagnara*, e *Castello* allora fortissimo per lo sito, e per lo sommo valore, e fedeltà, che in oggi ancora i suoi Cittadini conservano; di cui benchè si disperava la resa secondo quel, che ne scrive *Ugone Falcano*, *Storico Siciliano*, elegantissimo de' tempi suoi, pure ell' accadde; e con essa rimase prigioniera la giovane Contessa di *Catanzaro*, e i due suoi Zii *Alferio*, e *Tommaso*: i quali furono condannati a morte, e quella a perpetua prigione. Il che fu di sommo terrore, e cagione al *Conte di Loritello*, inimico ostinatissimo di *Guglielmo*, a prendere altro cammino.

XXIV. Non è po' inverisimile quel, che si dice della occasione, per la quale fu pensata la fondazione del nostro Priorato da *Rogiero*, per dar comodo a' Normanni, nel mentre che traggittando il Faro andavano a visitare in abito di pellegrini i santi luoghi di *Palestina*. Evvi stato un tempo appresso i Cristiani il costume di andar pellegrinando il Mondo, e che si stimava allora la maggior perfezione della vita Cristiana: il che ora pare andato in disusanza, ed acquistate altre mode a menar vita divota. Ella è cosa ben degna di ammirazione, che fra tutti i Cristiani del Settentrione in questo esercizio di pietà maggiormente si segnalassero que' Normanni, di cui 'l più volte citato Storico *Malaterra*

(XXX.)

nel principio della sua Opera scrive : *est quippè gens asturissima ; injuriarum ultrix ; spe alias plus lucrandi ; patrios agros vilipendens ; quæstus , & dominationis avida ; cujuslibet rei simulatrix ; inter largitatem , & avaritiam quoddam medium habens ; Principes verò delectatione bonæ famæ largissimi ; Gens adulari sciens ; eloquentiæ in studiis inserviens in tantum , ut etiam ipsos pueros quasi verbores attendas : quæ quidem , nisi jugo justitiæ prematur , effrenatissima est . Laboris , inediæ , algoris , ubi fortuna expedit , patiens . Venationi accipitrum exercitio inserviens . Equorum , cæterorumque militiæ instrumentorum , & vestium luxuria delectatur &c.* Egli è certo , ch'è incredibile , come ad Uomini di questa natura , siccome scrive un nostro assai dotto Storico , nè la lunghezza del cammino per visitare i Santi luoghi , nè la malagevolezza de' passi , nè il rigor de' tempi , e delle stagioni , nè la necessità di dover sovente traversare per mezzo di ladroni , e d' infedeli , nè la fama , nè la sete , nè qualunque altro si fosse periglio , o disagio recava terrore ; ed unire somma divozione , ed effertezza tra gli varii umori delle molte loro contraddizioni ; anzi secondo quel , che ne nota l' Abbate *Telesino* , in tempo della minore età di Rogiero II grandissimo numero di Normanni approdava in Messina , per proseguire il viaggio di Terra Santa ; allorchè Gerusalemme da *Goffredo Buglione* si ritrovava recuperata : ed appena è credibile ancora , quanto beneficenza , ed amore loro avessero mostro que' nostri Principi , e nazionali loro ,

XXV. IO da coteste critiche Normanne , che mi si sono fatte , debbo passar ora a quelle de' *Svevi* , e discorrere della mutazione , che questo Real Priorato patì sotto i Ponteficati d' *Innocenzio IV* , ed *Alessandro IV* , con esser quello incorporato al sopradetto Munistero di *Anagni* , ed alterata la sua fondazione : divenuto perciò di

La causa, che si trattò
dalla Real Camera,
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

Per
D. A. STEF.

di mera disposizione Pontificia. Sono troppo conte, e note al Mondo le controversie, ed ostinate inimicizie, che furono tra questi Pontefici, e l'Imperator Federico, che io non ho bisogno di narrarle. Crebbero a tal segno, che Papa Innocenzio alle scomuniche, prima contra di Quello fulminate da Papa Gregorio, aggiunse, con autorità mai dagli altri suoi Antecessori usata, il nuovo modo di deporre con sua sentenza nel Concilio di Lione dal Real Trono l'Imperadore, ed assolvere i suoi Sudditi dal sacro vincolo del giuramento: onde nacquerò tante, e tali discordie, e calamità ancora nella nostra Italia, che non che l'eloquenza rinomatissima del nostro Matteo da Sessa, la Real Potenza di Francia potè mai estinguerle: e quindi ancora tante turbolenze, e danni grandissimi, più che in ogni altra nostra Regione, nella Calabria avvennero, con essersi tolti all'Imperial Dominio molti beni, e molte Chiese da' nostri gloriosi Principi fondate; per opera principalmente di quel Pietro Ruffo, il quale, dimentico, ch'egli da privato gentiluomo della Città di Tropea era stato innalzato a' primi onori del Regno dalla munificenza del suo Principe, avea sposati gl'interessi del Pontefice. Fra queste rivoluzioni, come si è detto, accadde di essersi tolto dalla Regia autorità il nostro Priorato, e portato ad limina S. Petri; e ne fu l'autor principale Ugone, Cardinale di S. Sabina, Frate Domenicano: e che per l'extraordinarij suoi talenti dimostrati, oltre nel volger li libri, nel gran libro del Mondo, fu prima prescelto da Innocenzio, che lo avea creato Cardinale, alla Legazione a latere presso i Principi di Alemagna, per elegerli un'altro Imperadore, sulla ragione, che con ciò venivasi a ristabilir la pace nella Chiesa, e nello Stato; e come ne avea prima dato l'ugual carico a Filippo Fontana, eletto Vescovo di Ferrara; ed affinchè rimanesse eletto in nuovo Re de' Romani, Gugliel-

(XXXII.)

glielmo, Conte d'Olanda (a). Questo Cardinale molti altri gravi affari del Cristianesimo ebbe commessi dagli medesimi Pontefici: e firmava colla sua sottoscrizione molte di loro bolle, e lettere apostoliche, siccome tra le altre si leggono sottoscritte da lui quelle d'Innocenzio IV nell' anno 1244. a *Giovanni Vescovo Cervviense*; e nel 1245. al *Vescovo di Vercelli*; e nel 1248. ad *Ottone Vescovo di Palestrina*: e così di *Papa Alessandro IV* nell' anno 1259. all' *Ospedale di San Spirito di Pisa*; e nel 1258. al *Ministero di Mileto*; appunto come noi abbiam detto di sopra, ch' egli sottoscrisse la Bolla di *Alessandro IV.* nel 1257. per le controversie, che si composero con *Filippo, Priore di Bagnara* (b).

XXVI. Da ciò, che si è detto, si conosce a bastanza quanto sia autentico quel libro, il di cui transunto si è prodotto presso gli atti, e che dal veneratissimo Contradittore si è voluto far credere, come un pezzo di mille incoerenze, e contradizioni. Per lasciar terminate tutte le critiche, quante elle mi si sono fatte, o che potrebbero fare, stimo di aggiugnerne un'altra, che io presso gli Uomini, che si gloriano della pellegrina, e stimabile *scienza de' Diplomi* ritrovo, che perlopiù si suol fare su i diplomi del Conte Rogiero. Se mai dunque si dicesse, che al nostro diploma si unifca l'incoerenza di vederli disteso sotto la data degli *anni di Cristo 1085*, perchè Rogiero spediva i suoi diplomi sotto l'altra à *Creatione Mundi*, si potrebbe rispondere con ciò, che nota dottamente il *P. Mabillon* (c): che
nella

(a) *Panza nella vita d' Innocenzio IV; e Nicolò di Curbio nella vita dello stesso Pontefice.*

(b) *Alfonso Ciacconio, Frate dell'istesso ordine Domenicano, nelle vite de' Pontefici, e Cardinali nel tomo 2. dell'anno 1243, e pag. 120, 121, 122.*

(c) *Nel libro 2. cap. 27. num. 7. della sua Diplomatica.*

nella Calabria, e Sicilia si fosse seguita l'una; e l'altra *Era, della Creazione del Mondo*, e dell'*Incarrazione del Verbo*; e che si dell'una, che dell'altra sene veggono gli esempli nella Storia dell' antichissimo Munistero di Carbone, compilata da *Paolo Emilio*: e che Rogiero questa maniera avesse tenuto ne' suoi Diplomi. Anzi io noto, che questo Principe avesse tenuto due Cancellerie, l'una *Greca*, l'altra *Latina*; e siccome i Greci, secondo l'avviso, che ne da il citato dottissimo Scrittore, seguivano il *calcolo del Mondo*, e l'ordine dell'interpretazione de' *Settanta*, veggio che i diplomi spediti 'n idioma greco portano la data della *Creazione del Mondo*; così gli altri Latini quella dell' *Incarrazione del Verbo*. Questo si potrà nettamente riscontrare su i diplomi, che furono raccolti da *Ferdinando Ughellio* nel Catalogo delle Chiese di Calabria; e sull'altri di Sicilia, che noi abbiamo, mercè la cura, e diligenza dell' *Abbate Rocco Pirro nella sua Sicilia Sacra*. Allorchè *Ansgerio*, Monaco dell'Ordine di S. Benedetto, fu tirato dal Munistero di S. Eufemia, ed eletto Vescovo, ed Abbate di Catania, il Conte Rogiero gli concesse quella Città con suo diploma sotto la data *6. Kalendas Maii, indictione 15. anno Dominice Incarnationis 1091. Luna 15*. Così sotto la stessa data si vede un' altro diploma di altri beni conceduti alla stessa Chiesa; ed un' altro noi ne leggiamo dell'istesso Rogiero al Munistero di S. Bartolomeo Apostolo nell'Isola di Lipari, *anno ab Incarnatione Domini Jesu Christi 1094. indictione 2*; e così altro *a. 1093. ab Incarnatione Domini nostri Jesu Christi* alla Chiesa di Girgenti(a). All'incontro sotto gli *anni del Mondo* si veggono spediti molti altri diplomi scritti 'n greco, come quello della fondazione della Chiesa di Messina: ad am-
E plio-

(a) Il Pirri notit. III. lib. III. della Chiesa di Girgenti.

*plorem itaque fidem, & securam confirmationem advenien-
tium consueta bulla plumbea hoc scriptum sigillavimus*
3. Aprilis ind. 4. anni 6604 (a); e l'altro del Munistero detto *Mandra*, anno ab initio Mundi 6638. indit. 8: e l'istesso *Rocco Pirri*, trascrivendo la concessione fatta di un territorio, detto *Malviso*, al Munistero di *S. Bartolomeo di Lipari* dall'istesso *Rogiero*, riflette, che quello si fosse tradotto dal greco, non per altro motivo, io credo, che per leggerfi sotto la data del Mondo: anno 6606, *hoc sane diploma ex graeco forte in latinum translatum in Archivio Ecclesiae Pactensis extat, & in lite inter Episcopum Pactensem, & Juratos Oppidi Giuseguardiae scriptum anno 1598, & 1599 (b).*

XXVII. Le concessioni, che si veggono fatte da questo Principe in Calabria, portano anche questo vario, e differente formolario. Si vede il diploma della fondazione della Chiesa di *Squillace* secondo lo stile della Cancelleria latina di quel Principe: anno ab Incarnatione Domini 1096. indit. v. *Ego Rogerius Siciliae Comes, & Calabriae una cum uxore mea, nomine Adelfasia, attendentes in tota Terra nostra tam in Calabria, quam in Sicilia Ecclesias constructas esse Pontificales, & ibi Canonicos assidue divinis insistentes laudibus, & super hoc non mihi, sed in Domino gaudens Squillacensis Ecclesiae capiti condolere casus, & ruinae, tristis factus, & ingemiscens, quod in tam nobili Civitate, ubi tot Christicolae, ubi tanta vigebar Normannorum copia, Pontificalis, & la-
sina nondum extiterat Ecclesia (c).* Così altro consimile diploma leggo della Chiesa di *Tropea*: *Ego Rogerius*
Dei

(a) Il *Pirri* notit. II. lib. I. della Chiesa di *Messina*.

(b) Il citato *Pirri* nella notizia IV. lib. III. della Chiesa di *Patti*.

(c) *Ferdinando Ughellio* nel tomo IX. della sua *Italia Sacra* nella Chiesa di *Squillace*.

(XXXV.)

*Dei gratia Apulæ, Calabriae, & Siciliae Dux, anno
Dominicae Incarnationis 1094, Ducatus autem mei 10,
mense Decembris indict. 3. (a). L'ampissima concessione
fatta dal Conte alla celebre Abbazia della Trinità di
Mileto porta anche questa data: Ego Rogerius Calabriae
Comes, & Siciliae, divina inspiratus dignatione, pro sa-
lute animæ meæ, & Conjugis meæ, nec non Parentum
meorum, & Domini mei Ducis, Fratris videlicet mei,
cujus beneficio totius honoris mei summam retineo, con-
struxi Monasterium ad honorem Sanctissimæ Trinitatis,
Sanctæque perpetuæ Virginis Mariæ, atque S. Michaelis,
aliorumque Sanctorum, quorum ibidem nomina, & reli-
quia continentur. Terras etiam, & prædia ibidem Deo
servientibus Monachis dedi, & Abbati Ruberto meo con-
sanguineo. Anno Domini nostri Jesu Christi 1091. die 15.
mensis Februarii, Mileti &c.; e lo stesso formolario si
legge in un'altro diploma della stessa Chiesa: Anno ab
Incarnatione 1101. indictione XI. decimo mensis Junii (b).
Il diploma poi, che si vede spedito dalla Cancelleria greca
per l'unione delle due antichissime Chiese di *Vibone*, e
Tauriana, oggi Città non ignobili, detta l'una *Mon-
teleone*, e l'altra *Seminara*, nella Chiesa di *Mileto*, porta
la data del Mondo: Anno Mundi 6595. mense Octobris,
indictione 11; ed un'altra della stessa Chiesa: Anno Mun-
di 6599 (c). Ebbe ancora il suo diploma greco la Chie-
sa della *Cattolica di Regio* sotto la data del Mondo 6629,
che si ritrova tradotto da *Costantino Lascari*: e per li
di cui dritti, e privilegj abbiamo dotta scrittura di Or-*

E 2

ravio

(a) Lo stesso Ughellio ne' luoghi poco anzi citati nella
Chiesa di Tropea.

(b) Giuseppe Bisogno nella Cronica della Città di
Monteleone, sua patria, trascrive questi diplomi nel capito-
lo 10x, e x.

(c) Lo stesso Cronista nel capitolo vi. del libro 11.

(XXXVI.)

vario Vitagliano, che con somma laude di dottrina vive a tempi nostri. Non istimo tralasciare di far menzione de'tre privilegj spediti da *Rogiero* a favore del *Ministero Calabro-Maria*, ora detto di *Altilia*, che fu fondato da *Policronio*, Vescovo delle due antichissime Chiese di *Cariati*, e *Cerenzia*: *Cum moram traberem in Calabria, & essem intra Tropea Civitatem, accessit ad me Deo dilectissimus Episcopus Geruntinensis D. Polychronius pro praesente mea confirmationis, & ea, quae à beatissimo Metropolitanò nostro Constantino Praesule Metropoli Sanctae Severinae facta, & facta fuit ab eo per scriptum ejus de Monasterio Sanctissimae Dei Genitricis Calabro Mariae dare, ubi pro ipso Monasterio quoddam Sylvae tenimentum, quod dicitur Sanduca, facere alterum Monasterium &c. Hoc est sigillum factum à Rogerio Duce Italiae, Calabriae, & Siciliae, datum Polychronio Deo dilectissimo Episcopo Geruntinensi, Fundatori Sanctissimae Dei Genitricis Calabro Mariae, septima indictionis ultima mensis Madii in annis sex millium sexcentis septem.* Il secondo instrumento è questo: *Existenibus Nobis apud S. Severinam, quam dilectorum virorum, & honestis personis, indignum judicavimus, & sine perfectione dimittere, & multum decens est corroborare quod à Deo dilectissimo Episcopo Geruntinensi D. Polychronio, divino zelo calefacto, de consilio, & mandato beatissimi, & in Domino dilectissimi Metropolitanæ S. Severinae D. Constantino Monasterio in nomine gloriosissimae Dei Genitricis semper Virginis Mariae de Calabro cognomine reedificavit, & Congregationem, & unionem fratrum instituit ad glorificationem, & laudem Dei &c. Hoc nostrum sigillum factum à me Rogerio Comite Calabriae, & Siciliae citra Pharam venerabili, & dilectissimo Domino Patri nostro Episcopo Geruntinensi D. Polychronio 1. Junii 8. indictionis, in sex millibus, sexcentis, viginti tribus annis.* Il terzo anche merita di essere in qualche parte trascritto: *Rogierus in Christo Deo inclytus, &*

fortis

(XXXVII.)

La causa, che si tiene nel Supremo Senato
della Real Camera di Segara, è
D. A. STEF.

fortis Rex Christianorum auxiliator : in nostra providentia spectat omnes causas commutare in melius, & multo magis statuum Ecclesiarum alleviationes cum sollicitudine confirmare, & amplius robore in hac pacifica tranquillitate, propter quod precipimus, ut omnia sigilla Ecclesiarum, caeterorumque fidelium Regni nostri renoventur, & ostendantur in lucem, atque corroborentur ab altissima Majestate nostra, ideoque 18. die mensis Octobris in annis 6652. existente me in Civitate Messana, & in pace, & in tranquillitate de particulari omnipotentis Dei providentia conservatus cum militibus, & nobilibus Regni nostri ad nos Sanctissimæ Dei Genitricis Calabrorum sigillum obrulit Tafimeus Deo dilectissimus, electus Insulanus, & vidimus sigillum à Rogerio Duce plumbeum in annis 6607; quod ipse Dux dilecto D. Polychronio Episcopo Geruntinensi fundatori Sanctissimæ Dei Genitricis Calabrorum pro eodem Monasterio Calabrorum apud Silam tenimentum, quod dicitur Sanduca, quod conterminatum fuit &c. Questi diplomi si veggono tradotti dal Greco in Latino da Nicola, e Michele, Giudici Crotonesi, ad istanza di Nicola Abate dell'istesso Munistero di Altilia nell'anno 1253. (a)

XXVIII. Io credo, che dalle cose dette rimanga dimostrato il vario stile, che Rogiero tenne nella spedizione de' suoi diplomi: e se alcuno volesse andar dietro le generali regole, che i Scrittori delle Materie Diplomatiche ci han lasciato, che per la variazione de' titoli, e dell' espressioni sospettissimi si rendano i diplomi di falsità, molti giudizj pieni di errore si ritroverebbero ne' diplomi de' Normanni: presso i quali foggiar di nuove espressioni le lor scritture era molto frequente lo stile; onde si rende difficile fissar punto certo intorno alle frasi delle Cancellerie loro.

XXIX. Or

(a) L'Ughellio, ne' luoghi citati nella Chiesa di S. Severina, trascrive per intero questi diplomi.

XXIX. Or sembra tempo opportuno, che si debba passare ad avvalorare quanto si è detto coll' autorità di qualche *Scrittore*; e trà gli altri io ritrovo, che della fondazione della nostra Chiesa *Girolamo Marafiori*, *Calabrese da Polistina*, Uomo affai versato nelle greche, e latine Storie, ne scrive così (a): *ed indi arrivammo nel Castello, chiamato la Bagnara, forse per l' antichità bagni, che ivi si trovano, de' quali alcuni vestigi infino ad oggi si veggono; ma il Castello non è molto antico, perchè la prima fondazione è stata di un Munistero di Monaci di S. Bernardo, fondato da Rogiero Guiscardo, Signore di Calabria, e Sicilia, come appare nelle scritture consistenti nella Chiesa Lateranense di Roma; e l' istesso si dimostra in un altra scrittura, quale si serba nell' Abbazia della SS. Trinità di Mileto: qual Munistero dal predetto Signore è stato dotato di molte ricchezze: e perchè intorno del predetto Munistero cominciarono ad abitare i servi delli predetti Monaci, ed appresso li stessi prendevano i Sacramenti, s' introdusse costume, che i Monaci sono curati dell' anime, benchè di ciò n' è stata fatta dopo dalla Sede Apostolica particolare concessione.*

XXX. Il citato Abbate *Pirri* (b) scrive, che nell' anno 1192. Papa Celestino III. avesse unito il nostro Priorato al Munistero di S. Maria di Gloria della Diocefi di Mileto, e che il nostro fosse stato eretto dal Conte *Rogiero* per Ospizio, e casa de' Pellegrini. Scrive egli ancora, che i dritti, e le ragioni di questo col progresso del tempo si fossero trasferiti ne' Canonici di S. Gio-

(a) Nelle Croniche, ed antichità di Calabria, conforme all' ordine de' testi Greco, e Latino, raccolte da più famosi Scrittori antichi, e moderni nel Cap. XXIX. del libro I.

(b) Nella notizia II. del libro 3. della Chiesa Siracusana.

S. Giovanni Laterano; e che da costoro tutti ' beni con permesso Pontificio in Ottobre dell' anno 1579. si fossero conceduti a Giacomo Ruffo, Signore di Baginara, riservandosi l' elezione de' Rettori, e Priore della Chiesa: e che nell' anno 1598. Carlo Ruffo successore avesse conceduto il feudo di S. Lucia, ch' era del nostro Munistero, a Giuseppe di Martino col peso di dover pagare *dandas Regias* al Rettore, ò sia Abbate, per le fabbriche, ed altre spese necessarie alla Chiesa: e che nell' anno 1597. dall' istessi Canonici Lateranensi fosse rimasto eletto Abbate Paolo Callari, e nell' anno 1633. Vincenzio Cambisi. Scrive ancora, che questo Abbate negli Comizj del Regno abbia la sua sede nel 43. luogo: *Opera fratris Thomasi de Bonifacii Rectoris ejusdem Ecclesie, & Abbatis S. Mariæ de Balnearia; quod anno 1192. PP. Calestinus III. univertit alteri ejusdem instituti Benedictini Cœnobio in Provincia Calabriae diæcesis Milirensis, nuncupato Sanctæ Mariæ de Gloria; illud a Comite Rogerio in peregrinorum domum, & hospitium erectum fuerat, & eidem subjecerat permissu Episcopi Syracusani Guillelmi Comes Tanchredus id Sanctæ Mariæ de Gloria, ac ejus omnes Ecclesie suffraganeæ, quæ in Sicilia sunt; S. Matthei Messane. 2. divæ Mariæ de Alicata, 3. divæ Mariæ de Castronovo, 4. S. Petri de Sclafano, 5. D. Georgii Leontini, 6. divi Petri de Bagnara Panormi, atque 7. divæ Luciæ de Montaneis si- ve de Noto, earumque jura data sunt Canonicis S. Joannis Lateranensis. Li sane Canonici omnia bona (facta Pontificia facultate) in Balnearia pertinentia ad Abbatiam, atque jura quæque Ecclesiarum annexarum anno 1579. Kalendis Octobris, concesserunt Jacobo Ruffo, Domino Balneariæ, reservato sibi jure eligendi Doctores, seu Priores dictarum Ecclesiarum. Anno 1598. 1. Februarii 12. indict. Carolus Ruffus successor feudum S. Luciæ concessit Josepho de Martino onere tamen solvendi dandas, ut vocant,*

La causa, di cui si tratta, è il Priorato di Bagnara, della Diocesi di Siracusa.

D. 4 37

Regias, jura debita Rectori, seu Abbati, ac pro fabricis, & rebus necessariis Ecclesie. Anno 1597. ab iisdem Canonicis electus est Abbas Paulus Callaris sicutus Palatio-lensis. Anno 1633. Vincentius Cambisi, sicutus Rayal-butensis. Abbas de More 43. in loco sedet in comitiis Regni.

Io avrei desiderato, che questo Scrittore mi avesse con maggior precisione attestata l'unione fatta da Celestino del nostro Priorato alla Chiesa di S. Maria di Gloria della Diocesi di Mileto; giacchè ritrovo, che il nostro Munistero trà i molti titoli, che di tempo in tempo ha avuto, avesse tenuto anche questo, sicome in appresso mi occorrerà di ragionarne. Riferisce ancora, che nell'anno 1104 Rogiero, Vescovo di Siracusa, incorporò il tempio di S. Lucia de Montaneis, a preghiere di Tancredi, Conte di Siracusa, figlio di Guglielmo, e nipote di Roberto Guiscardo, e del Conte Rogiero, alla nostra Chiesa di Bagnara (a): e leggo, che questa Chiesa di S. Lucia sia di jus padronato Regio; imperciocchè volendo nel 1433. i Cittadini di Noto innalzare la lor patria a Sede Episcopale, aveano ottenuta dal Re Alfonso l'unione dell'Abbazia di S. Maria dell'Arco, e della detta S. Lucia, che si dicono di essere di jus padronato Regio: anno 1433. 14. Junii Concives mei Nerini cupientes suam exornare Patriam nova Pontificali Sede, & à Syracusana immunes esse, ab Eugenio IV. P.M. de erigenda in divi Nicolai Sede litteras impetrarunt, confirmante deinde Nicolao V. successore anno 1450. 22. Januarii, atque Rege Alphonso volente, concedenteque unionem Abbatiarum S. Mariae de Arcu, & S. Luciae de Noto in agro Nerino juris patronatus Regii huic novo Episcopatu erigendo: hujus rei autographa literarum apud tabulas Nerinas legisse testatur Vincentius Littara de rebus Nerinis.

(a) Nella notizia II. lib. III. della Chiesa Siracusana.

(XLI.)

nis fol. 122. Sed Episcopo Syracusano præcipuè obstante, quia dignitas Cantoriæ Syracusanæ præbendam habebat ex proventibus Ecclesiæ Civitatis Neri, suum non sunt sortita effectum Pontificia, ac Regia decreta (a). Altra unione della Chiesa di S. Pietro di Palermo fu fatta da Gualterio, Arcivescovo della Chiesa di Palermo, a cui la conferma di tutti gli antecedenti privilegj fu conceduta nel 1112. da Adelaide, moglie del Conte Rogiero: anno 1117. Gualterius, adfentiente Rogerio Comite, templum S. Petri, quod Panormi est prope arcem, quam mare lambit, dedit Monasterio S. Mariæ de Balneariis in Calabria, unde & nomen habuit, quod adhuc usurpamus (b).

XXXI. Intorno alla dedicazione di questa Chiesa, fatta dal Re Rogiero nell'anno 1117., sono uniformi l'*Inveges* (c), ed il *Pirri* (d) con quel, che da me se n'è detto; imperciocchè questi attestano, ch'egli di persona a celebrare questo magnifico atto si fosse portato: e dice il *Pirri*, che in questa occasione il Re, essendovi qualche tempo dimorato, seco portò in Cefalù nell'anno 1130. molti Monaci di quel Munistero, e tra loro F. Jocelmo, che n'era Priore; e poichè egli andò a fondare la Chiesa di Cefalù, allora della Diocesi di Messina; e destinatovi Vescovo il medesimo Jocelmo, questi ottenne dal Re nel 1131, che la Chiesa di Bagnara dovesse stare come membro di quella: e nell'anno 1146. l'electo Vescovo tutti gli atti passati tra la sua Chiesa, già costituita madre dell'altra di S. Maria

F

di

(a) *Lo stesso c'è. Autore.*(b) *Nella notizia 1. del libro 1. della Chiesa di Palermo. L'Inveges negli annali di Palermo nell'era settima Normanna fol. 123. tom. 3. dell'anno 1117. fol. 167.*(c) *Nel luogo citato.*(d) *Nella notizia v. lib. 111. della Chiesa di Cefalù.*

(XLIV.)

to, fu nel 1130. Vescovo di Cefalù; e nel 1131. in suo luogo fatto Priore Guglielmo; e nel 1146. quell' *Ardunno*, che fè i patti, e convenzioni coll' anzidetto *Jocelmo*, e nella di cui Cattedra egli nel 1150. anche succedette. Sinò al Priore *Filippo*, di cui sopra scrissi, io non ritrovo, che il nostro Priorato dipendesse d' altro superiore, che da' nostri Serenissimi Principi; anzi negli atti da me si ritrovano prodotti alcuni Privilegi del Rè *Roberto*, e di altri nostri Principi, da' quali si deduce, che, comechè fossero stati grandi i cambiamenti di questa Chiesa, nondimeno sempre coloro ne avessero avuto della cura, e protezione particolare; confermando a beneficio di quella tutte le libertà, ed esenzioni, che le si erano prima concesse, come altresì 'l feudo di Bagnara con tutt' i suoi dritti, e prerogative, che dalla *Reina Giovanna II.* si dice, che fosse stato del Munistero da tempo, che non vi era memoria di uomo in contrario. La stessa *Reina* nell' anno 1428. a 13. del mese di Giugno con suo diploma ordina a *Carlo Ruffo*, Conte di Sinopoli, che dovesse restituire il feudo di Bagnara al Munistero, che ne avea avuto sempre l' antichissimo dominio, e possesso. Per li gravi bisogni, che occorsero a questa Principessa, ella l' avea dato in pegno a quel Conte, a cui disse di voler sborzare quel danajo, che n' avea ricevuto. Merita bene questo diploma, che sia trascritto: *Jobanna II. Regina &c. Magnifico Viro Carulo Ruffo, Comiti Sinopoli, Consiliario, & fideli nostro dilecto gratiam, & bonam voluntatem. Sic nostris olim urgentibus nos, & prementibus necessitatibus pecunia, quibus tunc indigebamur, pro conservatione, & defensione status nostri, pignoravimus tibi Terram, & Castrum Balnearie de Provincia Calabriae cum omnibus juribus, & pertinentiis suis, quod est Ecclesie S.M. de Balnearia, concedendo tibi in illa officia*

(XLV.)

Capitanie, & Castellanis, cum certis gagiis pro utroque officio, per nos tibi propterea stabilitis, pro certa pecunie quantitate, prout in nostris exinde confectis literis debitis plenius, & seriosius contineri, & quia scriptum est in Sacro Evangelio: reddite, que sunt Cesaris, Cesari, que sunt Dey, Deo; nosque hac Sacratissimum verbum Dominicum immitari volentes, & cupientes, & nolentes de premissis lesam habere conscientiam, quin immo intendentes tibi prefatam pecuniam restituere, seu restitui facere, & mandare, ipsamque terram, & Castrum Balnearie prefate Ecclesie, sicut est debitum, tamquam rem suam restituere, seu restitui facere cum effectu; ideo volumus, & tibi tenore presentium de certa nostra scientia expresse mandamus, quatenus restituta tibi per nos, seu alios nostre seu dicte Ecclesie parte pecunia supradicta, & aliaque pro dicta Terra, & Castro tibi rationabiliter debita, ipsam Terram, & Castrum Balnearie cum juribus, & pertinentiis suis jam dicte Ecclesie, seu aliis sui parte, & non alteri cuicumque corporaliter tradere, restituere, & assignare debeas, & procures; custodiendo tamen, & gubernando illam, & illud interea dicta pecunie restitutione pendente, secundum tenorem prefatarum literarum nostrarum, prout hactenus fecisti, & contrarium non facias, sicut habes gratiam nostram caram, & indignationem nostram cupias evitare, quibuscumque nostris, vel alterius cuicumque literis, cedulis, & mandatis, in contrarium forte factis, & faciendis, nullatenus obstituris, presentes autem literas magno nostro pendenti Sigillo munitas tibi ad premissorum testimonium duximus dirigendas, quas &c., ritu &c. Datum in Castro nostro Capuano Neapoli per manus nostri predictae Johanne Regine. Anno Domini MCCCCXXVIII. die decimatertia mensis Junii, sexta indictione, Regnorum nostrorum anno 14., de mandato Reginali oretenus facto = Angelillus.

(XLVI.)

XXXIII. Or dalle cose dette sarebbe ormai tempo, dietro il propostomi ordine, passare a scrivere dello stato attuale del nostro Priorato; ma prima di far questo, non conviene, che io ponga sotto alto silenzio quel, che del nostro articolo scrive *Gabriello Pennorzo* Novarese, che ha tessuta la Storia della sua *Congregazione Lateranense*, data alla luce non prima dell'anno 1645. Egli scrive (a), ch'essendo i due Munisteri, l'un detto di S. Maria di Gloria della Diocesi di Anagni, l'altro di S. Maria di Bagnara, *commendati*, il primo a Pietro Anguillara, ed il secondo ad Antonio Santafede; ed essendo parimente tra costoro nate delle controversie intorno a' lor dritti; e rimasto vittorioso l'Anguillara, per essersi dichiarato dalla Santa Sede il Munistero di Bagnara, come membro dell'altro, costui resignò in mano di *Papa Paolo II*: il quale ne fe donazione alla Congregazione Lateranense, *ut ordo Canonicus, ut prius renovaretur*; e che ne avesse scritto a Re *Ferdinando*, e questi ad *Errico* suo figlio, Luogotenente delle Calabrie: a quale oggetto stimo io di qui trascrivere quel privilegio preteso di *Ferdinando*, che allo Storico piacque di trascrivere nella sua Opera: *Liber hic loci Serenissimi Regis Ferdinandi literas transcribere cum insertis Pauli II ab authentico in Archivio Pacis cum sigillis Regiis, licet corroso, reperto.*

XXXIV. *Ferdinandus D. G. Rex Siciliae, Hierusalem, & Hungariae, Illustrissimo, & Carissimo Filio Henrico de Aragonia, Locumtenenti generali in Provincia Calabria paternos affectus; necnon illustribus, spectabilibus, magnificis, nobilibus, & egregiis viris, Principibus, Ducibus, Marchionibus, Comitibus, Baronibus, Terrarum Dominis,*

(a) Nel capitolo xxx. de' Munisteri di S. Marino, di S. Maria delle Grazie, di S. Maria della Gloria d'Anagni, e di S. Maria di Bagnara in Calabria.

(XLVII.)

La causa, che si tratta nel Sacro Sinodo
della Reale Camera di Bagnara

D. A.

nis, & Dominabus, & signanter Archiepiscopo Regino, vel ejus Vicario, & Viceregì dictæ Prævinciæ, Auditori generali, Justitiariis, Capitaneis, Commissariis, jus dicentibus, Universitatibus, & hominibus, & cæteris cujusvis status, gradus, conditionis, potestatis, dignitatis, & officii existant, majoribus, & minoribus, presentibus, & futuris ad quos spectat, seu spectabit, & presentes venerint, Consiliariis, & fidelibus nostris gratiam, & bonam voluntatem. Nuper nomine venerabilium in Christo Canonorum Regularium Basilicæ S. Johannis Lateranensis de Urbe fuit Majestati nostræ expositum reverenter, quod superioribus temporibus jam versa sit lis, seu differentia inter Rev. in Christo Petrum Prothonotarium de Anguillara, tunc Commendatarium S. Mariæ de Gloria, Ananienfis Diocesis, ex una parte, & Venerabilem Antonium Santafede, assertum Commendatarium S. Mariæ de Balnearia, Diocesis Melitenfis, ex altera; utroque asserente dictum beneficium della Bagnara ad se spectare, delegataque esset in Urbe dicta causa a Sede Apostolica, lata fuit prima sententia in favorem dicti Petri Prothonotarii, cujus vigore dicti beneficii fructus, & possessio posita fuerunt in sequestro vestri Archiepiscopi Regini, ex commissione Reverendissimi Cardinalis Ravennatis, in dicta causa commissarii, super quo sequestro nos literas executorias concessimus; postea vero rite, & canonicè fuerunt binæ aliæ latæ sententiæ, quæ in rem transierunt judicatam, in dicta causa, & licet in favorem dicti Petri Prothonotarii contra dictum Antonium Santafede, qui condemnatus fuit in fructibus, & impensis. Quodque dictus Prothonotarius considerans desolationem dictæ Abbatie de Gloria, & Prioratus della Bagnara, in quibus penitus est extinctus cultus divinus, cum dilapidatione, & usurpatione bonorum suorum temporalium, cupiens ipsam Abbatiam, & Prioratum in melius reformari, illam cum omnibus pertinentiis

suis

150v

due alt.

(XLVIII.)

suis cessit in manibus Sanctissimi Domini Nostri, qui cupiens ipsam Abbatiam, & Prioratum reformari tam ad cultum divinum, quam ad honorum ipsorum reparationem, ex certa scientia de ipsa Abbatia, & Prioratu providit, & contulit, & concessit dictis Venerabilibus Canonicis; ut ex Bullis Apostolicis nobis originaliter productis latius patet. Quodque prefatus Sanctissimus Dominus noster cupiens dictam Abbatiam rite, & canonice dictæ Congregationi collatam cum omnibus membris suis ad regimen ipsorum pervenire, & vacuam, & expeditam possessionem tradi, & assignari prefatis Canonicis, nobis scripsit per Breve Apostolicum, ut ipsius Prioratus de Bagnara membri, sive graciæ prefatæ Abbatia possessionem tradi faceremus cum juribus, & pertinentiis suis, membris, & granciis ab ipso Prioratu dependentibus, juxta literarum exequutorialium tenorem, alias concessarum per Serenissimum felicis memoriæ Alphonsum Regem Patrem nostrum, nec non juxta tenorem literarum exequutoriatarum in favorem prefati Prothonotarii, authoritate Apostolica concessarum. Cujus quidem Brevis Apostolici tenor talis est, videlicet: Serenissime in Christo fili noster salutem, & Apostolicam benedictionem. Expirante nuper Commenda Abbatia S. Mariæ de Gloria, ac Prioratus S. Mariæ de Balnearia, Melitensis Diocesis, qui ipsi Abbatia annexus est per cessionem dilecti filii Magistri Petri de Anguillara Notarii nostri, illorum tunc Commendatarii in manibus nostris sponte factam. Nos cupientes ipsi Abbatia, ac Prioratui pro eo, quod nobis incumbit officio salubriter in Domino providere, ac reputantes animo, quatenus Religionis zelus, quantaque rerum Ecclesiasticarum cura in dilectis filiis Canonicis Regularibus Congregationis Basilicæ S. Johannis Lateranensis vigere soleat, motu proprio Abbatiam, Prioratumque hujusmodi sic vacantes Congregationi ipsi cum omnibus membris, juribus, & pertinentiis

ipso-

ipsorum invicem univimus, & anneximus, prout in literis Apostolicis desuper confectis latius continetur; & sub ipsorum cura, atque regimine, auctoritate Domini, sicut confidimus, salubria in spiritualibus, & temporalibus suscipiant emolumenta, & ad solitam observantiam reducantur. Quamquam itaque persuasum habeamus Serenitatem tuam pro tua solita pietate, atq. habere exhortatione, quia tamen tum pro justitiæ debito, tum pro ea charitate, qua dictam Basilicam, Congregationemque prosequimur plurimum cupimus, ut liberam, expeditamque Abbatia, & Prioratus juriumque, & pertinentiarum ipsorum Canonici prædicti possessionem assequantur, Majestatem tuam in Domino exhortamur, atque requirimus, velis omni favore tuo, ac præsidio adesse dilecto filio Procuratori dictæ Congregationis, qui nunc ea de causa ad ipsam Majestatem accedit, itaut tuo præsidio, favoreque suffultus; quam facillime possessionem hujusmodi consequatur, & pacificus manuteneatur in ea, juxta seriem, & tenorem ipsarum literarum Apostolicarum, nec non quarumdam literarum exequutoriarum emanatarum in favorem dicti Magistri Petri tunc Commendatarii, cui claræ memoria Alphonsus genitor tuus suas etiam exequutoriales literas desuper dicitur concessisse, prout ab ipso Procuratore latius intelligere poterit Majestas tua: erit hoc dignum laude, utpote pium, ac justum, ac nobis gratissimum. Datam Romæ, apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris die 12. Decembris 1470, Pontificatus nostri anno 7. D. Dat: charissimo in Christo filio nostro Ferdinando Regi Illustri. Post cujus Brevis exhibitionem, & expositionem rerum prædictarum fuit per Procuratores dictæ Congregationis, Venerabiles Dominum Juvenalem de Venetiis, & Dominum Angelum Canonicum Squillacensem, nobis humiliter supplicatum Rebus prædictis, & dispositione tam Bullarum, quam Brevis prædicti, & jurium dictæ Con-

(L.)

gregationis, ut Abbatia, & Prioratus prædicti in melius reformari possint juxta mentem Sedis Apostolicæ, & ut cultus in ipsis restituatur divinus, & bona temporalia usurpata diversimode recuperentur, & divino usui dedicentur, ut juri, & honestati consentaneum est Apostolica mandata literis exequutoriis concedere, quibus possint, & valeant possessionem dicti Prioratus della Bagnara cum omnibus suis membris, & juribus vacuum, & expeditam obtinere, & consequi juxta formam juris, & dispositionem Bullarum suarum, & Apostolicarum literarum prædictarum, & juxta tenorem literarum exequutoriarum, alias a præfato Serenissimo Genitore nostro concessarum, nos volentes cum Apostolicis mandatis nos reddere conformes, & juxta dispositionem juris, & Apostolicorum mandatorum hæc omnia suum effectum sortiri, vobis filio nostro næntem nostram præsentibus declaremus; Vobis vero cæteris ad quos spectat, seu spectabit, & præsentibus devenerint, dicimus, committimus, & mandamus, quatenus ipsius Apostolicæ Bullæ, & literarum Sanctissimi Domini nostri, & exequutoriarum tam Apostolicarum, quam Regalium prædictarum tenoribus diligenter inspectis, cum illis vos conformes reddendo in omnibus, dicti Prioratus della Bagnara possessionem vacuum, & expeditam cum universis membris, & granciis suis, juribus, jurisdictionibus, & pertinentiis omnibus tam spiritualibus, quam temporalibus, mobilibus, & immobilibus, cuicumque præfata Congregationis legitimo nuntio præsentium offensori tradatis, & assignatis, tradi, & assignari facitis, per quos decet illicitos, & illegitimos, quoscumque detentores, & occupatores, ac contumaces juxta mandatorum Apostolicorum removendo formam, & compescendo justitia mediante, ac de fructibus, juribusque omnibus ad ipsum Prioratum, & membra ejus, ac grancias spectantibus, & pertinentibus dictis Procuratoribus legitime respon-

(LI.)

spanderi facendo, ac eisdem Procuratoribus, & Apostolicis Commissariis, & delegatis ad hac assistendo, & favendo ope, opere, consilio, auxilio, favore, & brachio opportunis, juxta dicta Apostolica mandata, & exequutorias literas, prout opus fuerit, & duxerint requirendum, & pro justitia, & executione mandatorum Apostolicorum visum fuerit, pro honore, & debito nostro de justitia convenire, & pro us in talibus fieri per nos, & fieri consuevit. Nec secus facitis pro quanto, vos filii, nobis obedire, vos vero ceteri, gratiam nostram charam habetis, iramque, ac indignationem, & pœnam ducatorum mille cupitis non subire. In quorum fidem presentes nostro pendenti sigillo munitas, & pœnes presentantem post opportunam inspectionem singulis vicibus pro tutela remansuras fieri jussimus. Datum in Castello Novo Civitatis nostræ Neapolis per magnificum U. J. D. & Militem nostrum dilectum Consiliarium Lucam Tozzolum Romanum, Locumtenentem spectabilis, & magnifici Honorati de Aragona Cajetani, Fundorum Comitum, Regni hujus Logothetæ, & Prothonotarii Collateralis Consilarii fidelis nobis plurimum dilecti die 7. mensis Januarii Indictionis 4. anno a Nativitate Domini 1471. Rex Ferd. Vidit Henricus Confessor, & Episcopus Policastrensis.

XXXV. Ma come ho sempre riputato più di biasimo degni que', i quali hanno la verità nascosta sotto discorsi artificiali, di coloro, che tardi d'ingegno non giunsero a capirla, al dire di un favio Uomo di Grecia: Οἱ τέχνη λόγων τ' αληθῆς συστιάζοντες πολλῶ μοί δοκῆσι τῶν τῆτο μὴ κατεληφότων, ἀθλιώτεροι εἶναι. οἱ μὲν γὰρ διὰ βραδύτητα γνώμης ἀπολειφθέντες τῆς θήρας ἴσως σόγνωσοι. οἱ δ' δι' ὀξύτητα μὲν γνώμης τῆτο θηρεύσαντες, κακῆργως δ' τῆτ' ἀρανίζοντες συγνώμης ἀμαρτάνουσι μείζονα (a) ; così più disprezzabili

(a) Isidoro Pelusiota nell' Epistola ccxv, del lib. III.

coloro debbono stimarsi , i quali neghittosi non si studiano di scoprire la verità, sepellita nell' ombre del falso. Sarà mai vera la concessione fatta da Papa Paolo II. del nostro Priorato insieme con quello di Anagni alla Congregazione di S. Giovanni Laterano, per la rassegna fatta nelle sue mani da Pietro di Anguillara ; ma è altresì vero , che quel privilegio di Re Ferdinando sia un pezzo fabbricato dallo Storico, come quello , che , essendo di essa Congregazione, ha cercato di radicare nella miglior maniera, che ha potuto i dritti del suo Istituto. Pochissime riflessioni , che quì sottometterò al critico discernimento de' Lettori , metteranno nel suo chiaro giorno la falsità di questa scrittura ; come a non pochi è riuscito di far toccare su di moltissimi diplomi, usciti dall' officine del Monachismo : tanto ciò vero , che il dotto *Daniello Papebrochio*, presso *Mabillone* (a) nota , che nel *Secolo XI.* i Monaci fossero stati ' primi Autori di coteste falsità , per dar de' titoli alle ricchezze loro ; ma non già , che quel *savio Critico* non avesse saputo , che lunga pezza avanti si presso i *Greci* , che i *Romani* questa pestilenza avesse guasto la sanità delle più autentiche scritture ; avendo voluto quegl' intendere , che mercè lo di loro ingegno si fosse ne' tempi bassi rinovato questo malore , per la di cui totale guarigione fino al giorno di oggi i Medici della Francia, nè i più abili dell' Inghilterra, oltre i nostri Italiani , non han ritrovato medicamenti opportuni .

XXXVI. L'espressioni, che si leggono in questo privilegio di *Ferdinando*, differenti da quelle, che veggio in altri suoi diplomi usate , farebbono sufficientissimo indizio di non doverlo credere d'esser di lui ; dimodochè il chiarissimo *Giovanni Clerico*, trattando questo argomento, tra gli

Afo-

(a) Nel libro I. cap. VI. §. XL. della sua *Diplomatica*.

Aforismi suoi intorno alla verità delle scritture, nel nono numero mette questo (a): Si stylus sit diversus à noto aut saculi, aut Scriptoris stylo, ejus non est, quamvis nomen ejus præferat. Anzichè gli antichi Critici de' Romani questo indizio a tutti gli altri anteposero, come ben si raccoglie da un passo di *Aulo Gellio (b): Verum esse comperior, quod quosdam bene literatos homines dicere audivi, qui plerasque Plauti Comædias curiose, atque contente lectitaverunt non indicibus Elii, nec Sedigiti, nec Claudii, nec Aurelii, nec Accii, nec Manilii super hisce fabulis, quæ dicuntur ambiguae, credituros; sed ipsi Plauto, moribusque ingenii, ac linguæ ejus: hac enim indicii norma Varronem quoque esse usum videmus, nam præter illas unam & viginti, quæ Varroniana vocantur; quas idcirco à cæteris segregavit, quoniam dubiosæ non erant, sed consensu omnium Plauti esse censebantur; quasdam item alias probavit, adductus stylo, atque facetia sermonis Plauto congruentis, easque nominibus aliorum occupatas Plauto vindicavit.* Io però non ho bisogno di esaminare questo indizio con quella precisione, che si richiederebbe, perchè altri più luminosi indizj, e più certi vi sono. Si commette l'esecuzione di questo privilegio da *Ferdinando ad Errico di Aragona suo figlio, Luogotenente generale della Calabria.* Questo è un forte indizio di falsità. Ebbe Ferdinando, oltre de' molti figliuoli legittimi, che illustrarono la sua Casa Reale, due suoi figliuoli naturali, Cesare, e questo Errico. Il quale da suo Padre fu maritato colla figliuola del Marchese di Cotrone, suo inimicissimo, e che per mezzo di questo matrimonio

cer-

(a) Nella parte III. sez. II. nel capitolo VI. della sua *Arte critica.*

(b) Nel lib. III. cap. III. delle sue *Noti Attiche* preso il citato Clerico.

cercò di renderlo amico (a); ed allorchè ad Alfonso Duca di Calabria nacque Ferdinando Principe di Capua, e per li di cui natali magnifiche feste si celebrarono, fu quegli creato Marchese di Gerace nell'anno 1469. a' 26. di Luglio (b). Leggo ancora, che nelle nozze della Reina Giovanna II, moglie del Re Ferdinando, rimaso Vedovo della Reina Isabella nel 1477, avesse questo Principe valorosamente giostrato (c); come leggo altresì la sua morte accaduta nel 1478. agli 11 di Maggio in Terranova (d): ma non leggo mai, che in niuno degli anni suoi fosse egli stato Luogotenente delle Calabrie. Oltredichè si dee considerare, che Alfonso, il quale nacque dalla Reina Isabella di Chiaromonte, prima moglie di Ferdinando, ebbe fin al 1494, che fu incoronato Re, in titolo, ed appannaggio il Ducato di Calabria, secondo il costume introdotto fin da' tempi di Roberto: il quale per essere stato il suo fratello maggiore, Carlo Martello, dichiarato Re di Ungheria, e Lodovico secondogenito fatto Frate Minor Conventuale a S. Lorenzo di Napoli, ed indi creato Vescovo di Tolosa, divenne primogenito, e successore ne' dritti della Corona di questo Reame; e durante la vita di suo Padre portò il titolo di Duca di Calabria; titolo antichissimo preso da' primi Normanni: onde egli è accaduto, nota un nostro Storico (e), che i primogeniti di Spagna se diceffero non meno

(a) Angelo di Costanzo nella sua Storia fol. 436.

(b) Il Summonte nel tomo III. dell' Istoria di Napoli lib. v. pag. 486.

(c) Lo stesso Storico pag. 496.

(d) Lo stesso fol. 497.

(e) Pietro Giannone t. III. lib. cxl. c. vi. della sua Storia Civile del Regno di Napoli.

meno Principi di Asturia, che Duchi di Calabria. Egli Alfonso governava quel Dominio, contuttochè dal Re suo Padre talvolta ne ricevesse alcuni ordini, e stabilimenti, che si doveano eseguire: nè durante la di lui assenza, essendogli accaduto ne' più calamitosi tempi di guerra accorrere col suo valore, si vide destinato alcun Luogotenente; dandosi in tal congiunture gli ordini addirittura agli Governatori della Provincia. Ma qualunque dubbio non verrebbe a sciorre, se da me si dimostrasse, che appunto nell'anno 1471. Alfonso dimorava nelle Calabrie, e da suo Padre molti gravi affari gli furon commessi? In fatti essendosi fatte molte diligenze nel registro de' privilegi del 1471. fin al 1477, che incomincia dal 14. di Luglio di detto anno, si è ritrovato un sol privilegio indirizzato dal Re Ferdinando ad Alfonso in questo modo: *Quocirca Illustrissimo, & charissimo filio Alfonso de Aragonia primogenito, Duci Calabrie, & Vicario generali intentum nostrum declarantes*; e nel registro de' privilegi del 1470. fin al 1472, e che incomincia dalli 3. Aprile, molti privilegi del 1471 si ritrovano, ma tutti diretti ad Alfonso nell'istesso modo. Son varie le sottoscrizioni, che si leggono nel privilegio rapportato dal Pennorro, da quelle, che si leggono ne' citati registri; perciocchè dopo la sottoscrizione del Re vi si legge quella del suo Segretario, ed inde le altre di Pascasio Garlon, di Nicolò Antonio de Montibus, Luogotenente del Magno Camerario, ed alle volte vi è anche quella d'Innico M. Camerario.

XXXVII. Per la qual cosa unendo a queste giuste, e naturali considerazioni l'altra di non essersi ritrovato neppure per pensiero un tal diploma, con buona fede si deve dedurre, che quel pezzo sia fabbricato dalle macchine del buon Storico Lateranense; il quale astretto dalla necessità andò a cercare l'ignotissimo Archivio della

Allo Stato, e Diritto dell' antichissimo
Real Priorato
P
La causa, che si tratta, è concernente
della Real Congregazione
S. C. P.
DA STEFANO
Avvocato

Pace; ed avvalorare la ragione della sua Congregazione, e legittimarne il titolo per mezzo di Real concessione; foggiaandola al meglio, che gli potè riuscire, e per quanto le cose non vere si possono mascherare; sempre soggette alla fortuna del tempo, ch'è il potentissimo vindice della verità.

XXXVIII. Ne' tempi a noi più vicini molti altri cambiamenti patì il nostro Priorato. Si vide passato dalla Congregazione Lateranense a beneficio di Giacomo Ruffo con tutti ' suoi beni, dritti, e giurisdizioni, comprate da lui per la somma di ducati ventiduemila; e cambiato quell' antichissimo Real Priorato prima con Bolla di Papa Greg. XIII, e poi con altra di Papa Sisto V. spedita a' 5. di Maggio del 1588, in Chiesa Parocchiale, da governarsi da un Priore, e quindici Frati dell' Ordine de' Predicatori; e soggetto tutto il Clero alla di loro giurisdizione ordinaria, comechè quello avesse sommamente ripugnato, e contraddetto ne' Tribunali di Roma. Io stimo di trascrivere qui per intiera la Bolla di Sisto; giacchè l' altra di Gregorio da me non si è avuta, per farsi più chiara idea di questo punto.

XXXIX. „ Sistus PP. V. Ad perpetuam rei memoriam
„ Regularium Personarum, quæ relicto sæculo, se toto
„ obsequio Deo dedicarunt, quieti consulere cupientes,
„ ad ea removenda, quæ Religiosum earum præpositum
„ irapedire possunt, cum . . . libenter intendimus.
„ Dudum siquidem felicis recordationis Gregorius Papa
„ decimustertius prædecessor noster, venditionem bono-
„ rum Parochialis Ecclesiæ Beatæ Mariæ, & Duodecim
„ Apostolorum Terræ Balneariæ nullius Diocesis Provin-
„ ciæ Rheginen, quæ tunc mensæ Capitularis Ecclesiæ
„ Lateranen autoritate Apostolica unita erant, unam
„ cum grangiis, membris, annexis, & connexis, jurif-

(LVII.)

„ dictionibus, & pertinentiis suis quondam Jacobo Ruf-
 „ fo, Domino in temporalibus dictæ Terræ, tunc in hu-
 „ manis agenti prætio vigintiduorum millium scutorum
 „ monetæ, per dilectos filios Capituli dictæ Ecclesiæ fa-
 „ ctam, Apostolica autoritate perpetuo approbavit, &
 „ confirmavit; & cum assereretur, seù prætenderetur,
 „ quod dicta Parochialis Ecclesia fuisset Monasterium
 „ Cisterciensis Ordinis, seù quod apud illam Monachi dicti
 „ Ordinis Cisterciensis olim abitaverant, seù eidem Pa-
 „ rochiali Ecclesiæ in Divinis inferuissent, unionem di-
 „ ctæ Parochialis Ecclesiæ eidem Mensæ, ut præfertur,
 „ factam perpetuo dissolvit, & in dicta Parochiali Ec-
 „ clesia, illiusque situ, solo, ambitu, domibus, mem-
 „ bris, annexis, connexis, juribus, & pertinentiis uni-
 „ versis dictum Ordinem Cisterciensium, omnemque illius
 „ descendentiam, statum, & absentiam, Regulares, ac
 „ nomen, denominationem, qualitatem, & Sanctum
 „ Monasterii ejusdem Ordinis Cisterciensium, perpetuo sup-
 „ pressit, & apud illam, & in illius domo, seù domibus,
 „ hortis, membris, juribus, & pertinentiis eidem Parochiali
 „ Ecclesiæ sic contiguis, vel adjacentibus domum sub
 „ invocatione Beatæ Mariæ, & duodecim Apostolorum
 „ hujusmodi Ordinis Fratrum Prædicatorum pro perpetuis
 „ usu, & abitatione unius Prioris, & saltem aliorum
 „ quindecim Fratrum ejusdem Ordinis Fratrum Prædi-
 „ catorum, cum illius Clausuris, Dormitorio, Refecto-
 „ rio, hortis, hortaliis, aliisque omnibus officinis,
 „ membris, & rebus necessariis, ad instar aliarum domo-
 „ rum Fratrum ejusdem Ordinis Prædicatorum perpe-
 „ tuo erexit, illique sic erectæ pro ejus Ecclesia, dictam
 „ Parochialem Ecclesiam, cum illius omnibus membris,
 „ juribus, & pertinentiis eidem Parochiali Ecclesiæ con-
 „ tiguis, demptis illis omnibus bonis, quæ prædicto Ja-
 „ cobo vendita, quoque pro dicta Mensa empta fuerant,
 „ quæque eidem Mensæ Capitulari perpetuo remanerent,

„ dictæ Terræ, falvis semper remanentibus dictis duabus
 „ libris ceræ ipsis Capitulo, & Canonicis debitis, ha-
 „ beant, seù habere debeant, necnon Clerum dictæ Terræ,
 „ & quibusvis aliis personis, quacumque autoritate,
 „ dignitate, & officio fungentibus, & in virtute sanctæ
 „ obedientiæ, & sub excommunicationis latæ sententiæ
 „ poena per contrafacientes eo ipso immediate recipi-
 „ mus, quatenus omni, & quacumque præsentione re-
 „ mota, Priori dictæ domus pro tempore existenti in
 „ spiritualibus, obedientiam, & reverentiam debitas,
 „ & devotas exhibeant, & exhibere procurent, sicut an-
 „ tea factum fuit; Necnon omnia, & singula privilegia,
 „ gratias, immunitates, favores, exemptiones, liber-
 „ tates, jurisdictiones, & præminentias, cum suis
 „ grangiis, & maxime S. Matthæi Messanen, & S. Petri
 „ della Bagnara Panormitanen, Ecclesiis tam in Insula
 „ Sicilia, quam in Provincia Calabria dictæ Ecclesiæ ha-
 „ stenus Romanos Pontifices prædecessores nostros con-
 „ cessa, seù approbata, & invocata approbamus, &
 „ confirmamus, illisque perpetuè, & inviolabilis firmi-
 „ tatis robur adjicimus; nec non ipsi Priori, & Fratribus
 „ dictæ domus, quod illis omnibus, & singulis privile-
 „ giis, gratiis, immunitatibus, favoribus, exemptioni-
 „ bus, libertatibus, jurisdictionibus, & præeminen-
 „ tiis, quibus antea Canonici Regulares Ordinis Sancti
 „ Augustini Congregationis Lateranen, quibus ipsa Pa-
 „ rochiali Ecclesiæ primitus concessa fuerunt; nec non
 „ deinde Monachi dicti Ordinis Cisterciën, ac postea Ca-
 „ pitulum, & Canonici dictæ Ecclesiæ Lateranen, in ea-
 „ dem Parochiali Ecclesia, ac suis annexis, & connexis,
 „ & præcipuè in Sancti Matthæi, & Sancti Petri Eccle-
 „ siis prædictis, aliisque omnibus, & singulis usi, & po-
 „ titi sunt, æque per omnia uti, frui, potiri, & gaudere
 „ valeant, nec sint adstricti in dicta domo plures esse duo-

La causa, che è stata
della Real C.

DA STEFANO

„ decim, propter dictæ domus, & reddituum tenuitatem,
 „ & insufficientiam; nec ad id a quoquam cogi debeant,
 „ autoritate, & tenore præmissis indulgemus; decer-
 „ nentes præsentis literas nullo unquam tempore de sub-
 „ reptionis, vel obreptionis vitio, seu præventionis no-
 „ stræ, vel copiam alio defectu etiam ex eo quod Capi-
 „ tulum, & Canonici dictæ Ecclesiæ Lateranen, seu alii
 „ in præmissis interesse habentes, ad hoc vocati non fue-
 „ rint, notari, impugnari, vel ad terminos juris, seu
 „ jus, vel controversiam vocari posse, sicque per quos-
 „ cunque Judices etiam Commissarios, quavis authori-
 „ tate fungentes, etiam causam Palatii Apostolici Audi-
 „ toris, ac Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalis sublata
 „ eis, & eorum quilibet quavis aliter judicandi, & in-
 „ terpretandi facultate, & autoritate, utique judicari,
 „ & definiri debere, necnon irritum, & inane, si secus
 „ super his a quoquam, quavis autoritate, scienter, vel
 „ ignoranter contingerint attitari, quo circa Venerabi-
 „ libus Fratribus Squillacen, Catacen, & Cassanen Epi-
 „ scopis, per Apostolica scripta mandamus, quatenus
 „ ipsi vel duo, aut unus eorum per se, vel alium, seu
 „ alios faciant, autoritate nostra præmissa, omnia obser-
 „ vari contententes, quomodolibet, ac rebelles, & præ-
 „ missis non patentes per sententias, censuras, & poenas
 „ Ecclesiasticas, aliaque opportuna juris, & facti reme-
 „ dia appellatione postposita compescendo; invocato etiam
 „ ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii secularis, non
 „ obstante sanctæ memoriæ Bonifacii PP. VIII, etiam præ-
 „ decessoris nostri, de una, & Concilii Generalis de dua-
 „ bus dictis, dummodo quis vigore præsentium ad judi-
 „ cium, ultra tres dictas non trahatur, aliisque constitu-
 „ tionibus, & ordinationibus Apostolicis, ac dictæ Ec-
 „ clesiæ Lateranen juramento confirmantes Apostolica,
 „ vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, & consue-

„ tudinibus, privilegiis, quoque indultis, & litteris Apo-
 „ stolicis in contrarium quomodolibet concessis, approba-
 „ tis, & innovatis, quibus omnibus, & eorum tenores
 „ presentibus pro expressis habentes illas alias in suo ro-
 „ bore permanturis, hac vice dumtaxat specialiter ex-
 „ presse derogamus, ac omnibus illis, quibus dictus Grego-
 „ rius prædecessor in dictis litteris noluit non obstare, cæ-
 „ terisque contrariis quibuscumque. Datum Romæ apud
 „ Sanctum Petrum sub anulo Piscatoris die 7. Maii 1588.
 „ Pontificatus Nostri anno quarto.

XL. Rinovate in appresso altre controversie giuridionali
 tra il Clero, ed il Priore, si vide altra Bolla emanata da
 Papa Benedetto XIII, che parimente, comechè ella sia
 lunghissima, stimo anche di trascrivere per intiera: non
 essendo altro il mio fine, che di provvedere alla chia-
 rezza dell'articolo, che da me vien trattato.

XLI. „ Benedictus XIII..... Et Contentiones & lites inter
 „ quascumq; religiosas familias, præsertim vero inter nostræ
 „ Ordinis Fratrum Prædicatorum, aliasque Ecclesiasticas
 „ personas, quæ quidem lites sine gravissimis incommo-
 „ dis, & impensis, atque divini cultus, animarumque sa-
 „ lutis detrimento ferri nequaquam possunt, ad nos per-
 „ tinet extinguere, & prorsus eliminare, quemadmo-
 „ dum Pontificii muneris nostri ratio suadet, ut jus suum
 „ suprema, quam in terris obtinemus auctoritate, uni-
 „ cuique tribuamus, insuper & alia libenti animo pera-
 „ gentes, quæ salubriter expedire animadvertimus.

„ Cum itaque, sicut accepimus, alias, & postquam
 „ Parochialis Ecclesia Beatæ Mariæ, & Sanctorum XII.
 „ Apostolorum Terræ Balneariæ, nullius Diocesis, Pro-
 „ vinciæ Reginensis, quam olim felicitis recordationis
 „ Cœlestinus Papa III. prædecessor noster soli Romanæ
 „ Ecclesiæ subiacere decreverat, & sub Beatorum Petri,

La causa, che si tratta nel Sinodo Sinodale
della Real Comunità di Segura, è
del 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720.
D. A. STEFANO PATRIZI



» & Pauli Apostolorum, Sedisque Apostolicæ protectio-
» ne susceperat, eamque, & illius bona, pertinentias, de-
» pendentias, ac annexa quæcumque, dictamque Ter-
» ram una cum ei subjectis locis ab omni jugo, potestate,
» injuria, & molestia quorumcumque hominum liberam
» omnino esse voluerat, atque statuerat, pariterque de-
» creverat; postremo una cum universis ejusdem Pa-
» rochialis Ecclesiæ bonis, grangiis, membris, annexis,
» juribus, actionibus, & pertinentiis quibuscumque Ca-
» pitulo, & Canonicis Ecclesiæ Sancti Johannis Latera-
» nensis, nuncupatæ de Urbe, concessa, sive illorum
» Mensæ capitulari canonicè unita, annexa, & incorpo-
» rata extitisset, ipsique Capitulum, & Canonici postmo-
» dum intendentes suam, & dictæ mensæ capitularis con-
» ditionem efficere meliorem, omnia, & quæcumque bo-
» na prædicta ad dictam Parochialem spectantia, & perti-
» nentia quondam tunc in humanis agenti Jacobo Russo
» dictæ Terræ, dum viveret, Domino in temporalibus
» pro eo, ejusque successoribus, causamque ab eo ha-
» bentibus, cum hoc, ut dictus Jacobus, ejusque suc-
» cessores, causamque ab eo habentes præfati centum vi-
» ginti novem ducatos monetæ Neapolitanæ, ac nonaginta
» sex tumulos frumenti singulis annis, necnon tertiam
» partem bonorum recuperandorum, ad eandem Parochia-
» lem Ecclesiam etiam spectantium, & pertinentium, pro
» dictæ Parochialis Ecclesiæ, illiusque fabricæ, & sacri-
» stia, necnon ejusdem Parochialis Ecclesiæ Rectoris pro
» tempore existentis manutenzione, respectivè, congrua
» sustentatione persolvere, & tradere deberent, ac forsitan
» sub aliis pactis, & conditionibus, tunc expressis, pro
» pretio viginti duorum millium scutorum monetæ Ro-
» manæ, ad effectum pretium hujusmodi in tot bonis
» stabilibus in territorio Urbis existentibus reinvestiendi.

„ Ac alias sub certis modo, & forma, tunc expressis,
 „ sub Sedis Apostolicæ beneplacito vendidissent; recolenda
 „ memoriæ Gregorius Papa XIII, etiam prædecessor
 „ noster, qui venditionem hujusmodi Apostolica auctori-
 „ tate confirmaverat, seu confirmari mandaverat, Ordine
 „ nem Fratrum Prædicatorum propagare, divinique cultus
 „ in ipsa Parochiali Ecclesia incremento consulere
 „ volens, dictam Parochialem Ecclesiam, prævia unio-
 „ nis de illa, dictæ mensæ Capitulari, alias, ut præfer-
 „ tur, factæ, dissolutione, & pro eo, quod tunc asse-
 „ reretur, seu prætenderetur, quod dicta Parochialis Ec-
 „ clesia olim fuisset Monasterium Monachorum Cister-
 „ censis Ordinis, seu quod apud illam Monachi dicti
 „ Ordinis Cistercensis olim habitassent, etiam prævia dicti
 „ Ordinis Cistercensis, omnisque illius dependentiæ, ac
 „ status & essentiæ regularium, ac nominis, denomina-
 „ tionis, qualitatis, & formæ Monasterii dicti Ordinis Ci-
 „ stercensis in dicta Parochiali Ecclesia, illiusque situ,
 „ solo, ambitu, domibus, hortis, membris, annexis,
 „ connexis, juribus, & pertinentiis suis, suppressione, &
 „ extinctione, Ordini Fratrum Prædicatorum Apostolica
 „ auctoritate concesserit, & assignaverit, seu univerit, &
 „ incorporaverit; & in ejusdem Parochialis Ecclesiæ do-
 „ mo seu domibus, hortis, membris, juribus, & perti-
 „ nentiis hujusmodi, eidem Parochiali Ecclesiæ conti-
 „ guis, vel adjacentibus, & circumstantibus unam do-
 „ mum dicti Ordinis Fratrum Prædicatorum sub dicta
 „ invocatione, titulo, & denominatione Beatæ Mariæ, &
 „ Sanctorum XII. Apostolorum pro perpetuis usu, & ha-
 „ bitatione unius Prioris, & saltem aliorum quindecim
 „ Fratrum ejusdem Ordinis Fratrum Prædicatorum sub
 „ certis modo, & forma tunc expressis erexerit, & institue-
 „ rit, illique sic erectæ, & institutæ pro ejus Ecclesia di-
 „ ctam Parochialem Ecclesiam cum illius domibus, mem-

(LXV.)

57 **bris, hortis, juribus, & pertinentiis eidem Parochiali**
 „ **Ecclesiæ contiguis, vel adjacentibus, & circumstantibus**
 „ **præfatis, demptis tamen omnibus illis bonis præ-**
 „ **fato Jacobo, ut præfertur, venditis, similiter perpetuo**
 „ **concesserit, & assignaveit, ac eidem domui Fratrum**
 „ **Prædicatorum sic erectæ & institutæ, necnon dictæ Pa-**
 „ **rochiali Ecclesiæ, vel illius sacristiæ, aut fabricæ pro**
 „ **eius dote, & manutentione, ac Prioris, & Fratrum præ-**
 „ **fatorum subventione dictos centum viginti novem du-**
 „ **catos monetæ Neapolitanæ, ac nonaginta sex tumulos**
 „ **grani, seu frumenti, necnon tertiam partem bonorum**
 „ **recuperandorum hujusmodi, & alia bona mobilia, &**
 „ **immobilia ipsi domui Fratrum Prædicatorum, ut præ-**
 „ **fertur, erectæ, & institutæ per quoscumque pro tem-**
 „ **pore quomodolibet danda, seu relinquenda, cum hoc, ut**
 „ **dicti Prior, & Fratres in ipsa domo pro tempore degen-**
 „ **tes dictæ Parochiali Ecclesiæ in divinis, & alias deser-**
 „ **vire, dictamque illius animarum curam exercere, ac**
 „ **jura, oblationes, elehemofynas, & alia emolumenta Pa-**
 „ **rochialia, & ex servitio, & curæ animarum exercitio**
 „ **hujusmodi provenientia, cujusvis licentia desuper mi-**
 „ **niime requisita, percipere, & habere deberent, & vale-**
 „ **rent; ipsique Prior, & Fratres hujusmodi Magistro ge-**
 „ **nerali, vel Procuratori generali ejusdem Ordinis Fra-**
 „ **trum Prædicatorum dumtaxat, non autem Provinciali,**
 „ **seu Provincialibus, Prioribus, vel aliis ministris, seu**
 „ **officialibus, nisi ab ipso Magistro generali, vel Procu-**
 „ **ratore generali, pro tempore deputatis, visitatoribus**
 „ **subessent, etiam perpetuo applicaverit, & appropria-**
 „ **verit.**

„ Cum verò Prior, & Fratres dictæ domus, ut præfer-
 „ tur, erectæ, & institutæ, tunc, & pro tempore existentes,
 „ jurisdictionem quasi Episcopalem in dicta Terra, eique



77 subjectis locis, quemadmodum Capitulum, & Canonici
 78 prædicti illam exercuerant, etiam exercere continua-
 79 rent, seu continuare vellent, Clerus dictæ Terræ
 80 Priori dictæ domus, ut præfertur, erectæ, & institutæ,
 81 se non esse subjectum prætendens, ac illi obedientiam,
 82 & reverentiam debitas, & devotas exhibere recusans, ad
 83 Sedem Apostolicam recursum habuisset, causaque hu-
 84 jusmodi per felicis etiam recordationis Xystum Pap. V.
 85 etiam prædecessorem nostrum Congregationi Sanctæ
 86 Romanæ Ecclesiæ Cardinalium negociis, & consultatio-
 87 nibus Episcoporum, & Regularium Præpositorum exa-
 88 minanda, & sine debito terminanda commissa extitit-
 89 set, ac iterum proposita ratione Capituli, & Canoni-
 90 corum præfatorum, qui post emanatam ab eadem Con-
 91 gregatione ad favorem eorundem Prioris, & Fratrum
 92 contra Clerum præfatus resolutionem ad causam hujus-
 93 modi, ex causis tunc expressis ad se pertinere, ipsosque
 94 Priorem, & Fratres, ut mendicantes, harum rerum in-
 95 capaces existere prætendebant, ab eadem Congrega-
 96 tione idem, quod prius ad favorem Prioris, & Fra-
 97 trum Prædicatorum præfatorum, ac contra Capitulum,
 98 & Canonicos præfatos, quod ipsi Priori, & Fratribus
 99 liceret hujusmodi jurisdictionem exercere, bonaque
 100 possidere, & alia his similia habere, uti ex eorum pri-
 101 vilegiis plene confiterat, determinatum fuerit; Ca-
 102 pitulo vero, & Canonicis prædictis nedum acquiescen-
 103 tibus, cum idem Xystus prædecessor universam rem
 104 ad instantiam Capituli, & Canonicorum præfatorum bo-
 105 næ memoriæ Antonio Sanctorum Johannis, & Pauli Ca-
 106 rasæ, & Scipioni Sancti Salvatori in Lauro nuncupa-
 107 tis, respectivè Titulorum Presbyteris, dum viverent,
 108 Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus, Lancellotto,
 109 respectivè nuncupatis, tunc in humanis agentibus,
 110 reassumendam, & cognoscendam commisisset, ipsique

„ Antonius, & Scipio Cardinales Priorem, & Fratres præ-
 „ fatos super præmissis indebite, & injuste molestatos fuis-
 „ se retulissent, idem Xystus prædecessor universam cau-
 „ sam hujusmodi ad se avocaverit, litemque hujusmodi
 „ penitus, & omnino extinxerit, necnon Capitulo, & Ca-
 „ nonicis præfatis, ac aliis quibuscumque personis perpe-
 „ tuum silentium desuper imposuerit, ita ut Capitulum,
 „ & Canonici præfati nullam prorsus jurisdictionem, nul-
 „ lamque auctoritatem, & potestatem, sive præeminen-
 „ tiam in Ecclesia, & Clerum dictæ Terræ imposterum
 „ haberent, seu habere deberent, necnon Clero dictæ
 „ Terræ, & quibusvis aliis personis quacumque auctori-
 „ tate, dignitate, & officio fungentibus in virtute sanctæ
 „ obedientiæ, & sub excommunicationis latæ sententiæ
 „ pœna per contrascentes eo ipso incurrenda præceperit,
 „ quatenus omni, & quocumque prætextu remoto, Priori
 „ dictæ domus pro tempore existenti in spiritualibus obe-
 „ dientiam, & reverentiam, debitas, & devotas exhiberent,
 „ & exhibere procurarent, sicut antea factum fuerat; nec-
 „ non omnia, & singula privilegia, gratias, immunitates,
 „ favores, exemptiones, libertates, jurisdictiones, &
 „ & præeminencias cum suis grangiis annexis, eatenus
 „ per Romanos Pontifices prædecessores suos concessa, seu
 „ approbata, & innovata approbaverit, & confirmaverit,
 „ illisque perpetuæ, & inviolabilis firmitatis robur adjece-
 „ rit; necnon ipsi Priori, & Fratribus prædictis, ut illis
 „ omnibus, & singulis privilegiis, gratiis, immunita-
 „ tibus, favoribus, exemptionibus, libertatibus, ju-
 „ risdictionibus, & præeminenciis, quibus antea Canonici
 „ regulares Ordinis Sancti Augustini Congregationis La-
 „ teranensis, quibus ipsa Parochialis Ecclesia primitus
 „ concessa fuerat, necnon deinde Monachi dicti Ordinis
 „ Cisterciensis, & postea Capitulum, & Canonici præ-
 „ dicti in eadem Parochiali Ecclesia, ac suis annexis, &

„ *connexis, usi, & potiti fuerant æque principaliter, &*
 „ *pariformiter, ac sine ulla prorsus differentia in omni-*
 „ *bus, & per omnia uti, frui, potiri, & gaudere vale-*
 „ *rent, nec essent adstricti in dicta domo plures esse, quam*
 „ *duodecim propter dictæ domus tenuitatem, & insuffi-*
 „ *cientiam, nec ad id a quoquam cogi deberent, Apo-*
 „ *stolica auctoritate, motu proprio &c. indulserit, ac*
 „ *alias, prout in singulis Cœlestini, ac Gregorii, & Xy-*
 „ *sti prædecessorum hujusmodi desuper confectis literis*
 „ *plenius continetur. Cum autem, sicut etiam accepi-*
 „ *mus, licet Prior pro tempore existens dictæ domus ab*
 „ *emanatis præfati Xysti prædecessoris literis præfatis ju-*
 „ *risdictionem quasi Episcopalem in prædicta Terra ad*
 „ *hæc usque tempora pacifice, nemine contradicente,*
 „ *exercere continuaverit, nuperrime tamen Clerus di-*
 „ *ctæ Terræ denuo ad Sedem Apostolicam variis contra*
 „ *modernos Priorem, & Fratres dictæ domus, tam circa*
 „ *competentiam jurisdictionis hujusmodi, modumque*
 „ *illam exercendi, ac subsistentiam nonnullarum ordi-*
 „ *nationum, a pro tempore existentibus Prioribus dictæ*
 „ *domus factarum, ac præeminencias, ac emolumentor-*
 „ *um Parochialium participationem, & Priorum Mon-*
 „ *tium administrationem, dictæque Parochialis Ecclesiæ*
 „ *servitium, ac incessum sub Cruce eorundem Fratrum,*
 „ *& sepulturam Clericorum, necnon consuetum presby-*
 „ *terorum sæcularium spolium, quam circa consuetudi-*
 „ *nem exigendi quamdam portionem piscium, aliorum-*
 „ *que comestibilium, in diebus festivis piscatorum, &*
 „ *respective venditorum, excitatis prætensionibus, re-*
 „ *cursum habuerit; causa vero hujusmodi iterum ad*
 „ *eandem Congregationem Venerabilium Fratrum no-*
 „ *strorum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium nego-*
 „ *cis, & consultationibus Episcoporum, & Regularium*
 „ *Præpositorum delata, eaque ab eadem Congregatione,*

5) **audito prius Venerabili Fratre Episcopo Miletensi, in-**
tra **cujus Dioecesis fines dicta Terra cum suo territorio**
” **existere prætendebatur, dilecto filio nostro Nicolao**
” **S. R. E. Cardinali, Spinula nuncupato, videnda, &**
” **referenda commissa extiterit, concordatisque coram**
” **eo viginti sex circa præmissa dubiis, & signanter, pri-**
” **mo videlicet, an constet de territorio separato, itaut**
” **Clerus, & Populus Balneariæ sit subiectus Priori pro**
” **tempore Beati Dominici dictæ Terræ, eoque una cum**
” **aliis octo ex prædictis viginti sex dubiis proposito sub**
” **die vigesima secunda mensis Augusti anni proxime præ-**
” **teriti prodierit responsum. Dilata, & coadjuventur**
” **probationes, citatis Episcopis vicinioribus, & interim**
” **Prior concedat cum facultatibus Sacræ Congregationis li-**
” **centiam concionandi, & audiendi confessiones; sed se ab-**
” **stineat a concedendis dimissoriis: & ad mentem, ac de**
” **sequentia dubia, Dilata: cumque, sicut pariter acce-**
” **pimus, Prior, & Fratres prædicti, licet pro tuenda**
” **plusquam centenaria possessione exercitii jurisdictionis**
” **hujusmodi tum antiquis, tum modernis validissimis**
” **documentis muniti sint, nihilominus hujusmodi pro-**
” **bationum coadjuvatio, litisque prosequutio, citatis**
” **Episcopis vicinioribus, gravissimum illis afferret in-**
” **commodum, atque dispendium; nos igitur paternæ**
” **solicitudinis studio excitati, Prioris, & Fratrum præ-**
” **dictorum ulteriora incommoda, & dispendia prohibere**
” **cupiamus, litesque hujusmodi omnino submoveri, ac**
” **prorsus evelli, illasque futuris temporibus nunquam**
” **amplius suscitari, Magistrum generalem Ordinis Fra-**
” **trum Prædicatorum hujusmodi, & nunc, & pro tem-**
” **pore existentes Priorem, & Fratres dictæ domus spe-**
” **cialibus favoribus, & gratiis prosequi volentes, eosque**
” **& eorum quemlibet a quibusvis excommunicationis,**
” **suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sen-**
” ten-

Allo Stato, e l'Impero
Real Privilegio
La causa, che si move
della Real Camera
S. C. R.
DA STEFANO
Avvocato



IN NAP.

,, tentiis, censuris, & pœnis, si quibus quomodolibet
 ,, innodati existant, ad effectum præsentium tantum con-
 ,, sequendum, harum serie absolventes, & absolutos fore
 ,, censentes, ac Cœlestini, Gregorii, & Xysti prædeces-
 ,, sorum præfatorum literarum præfatarum tenore etiam
 ,, veriores, ac datas, præsentibus pro expressis habentes,
 ,, motu proprio, non ad alicujus super hoc oblata peti-
 ,, tionis instantiam, sed ex certa scientia, meraque deli-
 ,, beratione nostris, deque Apostolicæ potestatis plenu-
 ,, dine, universam causam hujusmodi in prædicta Con-
 ,, gregatione, ut præfertur, introductam, & adhuc pen-
 ,, dentem indecisam, ad nos avocamus, litemque hu-
 ,, jusmodi penitus, & omnino extinguimus, ac Clero
 ,, præfato, necnon Populo dictæ Terræ, aliisque quibus-
 ,, cumque personis perpetuum silentium desuper imponi-
 ,, mus; necnon omnia, & singula privilegia, gratias, im-
 ,, munitates, favores, exemptiones, libertates, jurif-
 ,, dictiones, & præeminentias eidem Parochiali Ecclesiæ,
 ,, ejusque grangiis annexas, tam in insula Siciliæ, quam
 ,, in Provincia Calabria, per Cœlestinum, ac Gregorium,
 ,, & Xystum præfatos, aliosque Romanos Pontifices præ-
 ,, decessores nostros hætenus concessa, & approbata, ac
 ,, confirmata, ac etiam innovata, Apostolica auctori-
 ,, tate earumdem tenore præsentium perpetuo approba-
 ,, mus, & confirmamus, illisque perpetuæ, & inviola-
 ,, bilis Apostolicæ firmitatis robur adjicimus; necnon ut
 ,, Prior, aliisque Superior, necnon Fratres domus præ-
 ,, fata, nunc & pro tempore existentes, illis omnibus, &
 ,, singulis privilegiis, gratiis, immunitatibus, favori-
 ,, bus, exemptionibus, libertatibus, ac jurisdictionibus,
 ,, & quoad Priorem, aliumve Superiorem præfatum dictæ
 ,, domus, etiam quasi Episcopali, & præeminentiis, qui-
 ,, bus antea Canonici Regulares, ac deinde Monachi, &
 ,, postea Capitulum, & Canonici præfati antea factam
 ,, dictæ

35 dicta Parochialis Ecclesiae Ordini Fratrum Prædicatorum hujusmodi unionem præfatam, & postremo Prior
36 dicta domus pro tempore existens præfatus ante præsa-
37 tas lites motas eatenus usi, potiti, & gavisi fuerunt,
38 in posterum pariformiter, & æque principaliter, ac
39 sine ulla prorsus differentia in omnibus, & per omnia,
40 etiam quoad exercitium jurisdictionis ordinariæ, & quasi
41 Episcopalis, uti, frui, potiri, & gaudere possint, &
42 valeant, ac etiam debeant, Apostolica auctoritate præ-
43 dicta, etiam perpetuo decernimus, & declaramus, at-
44 que indulgemus.

35 „ Et insuper, quatenus opus sit, & ut novis litibus,
36 atque discordiis, quæ in posterum, satore zizaniorum,
37 pacisque inimico procurante, suscitari valerent, via
38 penitus, & omnino præcludatur, dictam Terram Bal-
39 neariæ, universumque illius territorium, quod, ut as-
40 seritur, a Diocesi Miletensi Orientem versus in mon-
41 tibus via publica, ac Septentrionem versus in confini-
42 bus Opidorum, seu Castrorum, Palmarum, & Semi-
43 nariæ, alveo fluminis, Grimoldi nuncupati, a dicta
44 via publica ad mare decurrente, a Diocesi vero Rhe-
45 ginensi Meridiem versus altero fluvio rustico, sive tor-
46 rente, aut rivo, a præfata via publica montium etiam
47 ad mare defluente, & Occidentem versus, mari re-
48 spective dividitur, & terminatur; ac locas, & villas,
49 si quæ sint in dicto territorio, & intra dicta confinia
50 existentia, & ab eis dependentia, a præfatis, Miletensi,
51 cujus potius, quam alius cujuscumque, si Terra, il-
52 liusque territorium hujusmodi, ad aliquam Diocesim
53 pertinerent, existerent, ut pariter asseritur, & a Rhe-
54 ginensi, aliisque quibuscumque Diocesibus, nullo Epi-
55 scopi Miletensis, & Archiepiscopi Rheginensis, alio-
56 rumque quorumcumque Episcoporum, aut Archiepi-

La causa, che si tratta nel Supremo Consiglio della Real Camera di Segara, nel giorno 12. di Aprile 1751.

„ scoporum ad hoc requisito consensu, dicta auctoritate,
„ similiter perpetuo separamus, & dismembramus, ac
„ Terram, illiusque territorium hujusmodi sic separata,
„ & dismembrata, necnon prædictam Parochialem Ec-
„ clesiam, aliasque Ecclesias, & Cappellas, si quæ in
„ Terra, illiusque territorio hujusmodi nunc extant, &
„ in posterum extiterint, illarumque rectores, & in eis
„ beneficiatos, aliasque personas inibi beneficia Ecclē-
„ siastica obtinentes, Oratoria, Hospitalia, aliaque loca
„ pia quæcumque, universumque Clerum, & Populum
„ Terræ, illiusque territorii hujusmodi per præsentem, ut
„ præfertur, separatorum, & dismembratorum ab omni,
„ & quacumque jurisdictione, superioritate, correctio-
„ ne, visitatione, regimine, & administratione, tam
„ in spiritualibus, quam temporalibus prædictorum Mi-
„ letensis, & Rheginensis, & aliorum quorumcumque
„ Episcoporum, & Archiepiscoporum viciniorum, ac ab
„ exhibitione reverentiæ, & obedientiæ, necnon solu-
„ tione quorumcumque jurium eis exhibendorum, eadem
„ Apostolica auctoritate, etiam perpetuo eximimus, &
„ liberamus, ac Nobis, & dictæ Sedi immediate pariter
„ perpetuo subijcimus, ac sub nostra, ac Romani Pon-
„ tificis pro tempore existentis, ac Beatorum Petri, &
„ Pauli Apostolorum protectione suscipimus, ac in po-
„ sterum Terram præfatam, illiusque territorium, ut
„ præfertur, separatam, & dismembratam, ac separa-
„ tam, & dismembratam, hujusmodi nullius Diocesis
„ Provinciæ Rheginensis existere, ac dici, & censeri de-
„ bere eadem Apostolica auctoritate decernimus, & de-
„ claramus, ac Terram præfatam, illiusque territorium,
„ ut præfertur, separatam, & dismembratam, ac sepa-
„ ratam, & dismembratam, dictamque Parochialem,
„ aliasque quascumque Ecclesias, Cappellas, Oratoria,
„ Hospitalia, aliaque loca præfata in Terra, illiusque

5. territorio per præsentis, ut præfertur, de novo separatis, & dismembratis præfatis, nunc Canonice erecta, & in posterum etiam Canonice erigenda, illarumque Rectoris, & singulos in ea respective, beneficiatos nunc existentes, & pro tempore exituros, ac univrsum Clerum, & Populum præfatos, illorumque res, & bona quæcumque omnimodæ jurisdictioni, superioritati, correctioni, visitationi, curæ, regimini, & administrationi moderni, & pro tempore existentis Prioris dictæ domus, qui ad formam constitutionum Ordinis Fratrum Prædicatorum hujusmodi per dictæ domus Fratres pro tempore existentes Canonice eligi, & præfici, necnon ætate maturus, ac moribus spectabilis, prudentia quoque præditus, & in Sacris Canonibus, quantum fieri potest, versatus, atque in regendo saltem aliquo suæ Provinciæ insigni Conventu infracti animi solertiæ dexteritatis, ac prudentiæ specimen dederit, ac intra ordinem graduatus, vel ad minus ad gradus suscipiendos approbatus, atque Magistro generali, vel Procuratori generali Ordinis Fratrum Prædicatorum hujusmodi, dumtaxat subiectus esse, necnon a Magistro, vel Procuratore generalibus præfato tam postquam pro prima vice canonice per Fratres præfatos electus fuerit, quam postquam sui Prioratus bienium effluxerit, quoties hujusmodi Prioratus prorogationem concedendam esse expediens visum fuerit etiam, dumtaxat confirmari debeant. Priore vero hujusmodi deficiente, vel eo amoto Subprioris, vel Præsidentis, aut Vicarii dictæ domus in spiritualibus, & temporalibus pleno jure ordinario, itaut eorum quilibet in præmissis casibus Prior pro tempore existens præfatus, utpote territorium particulare, & per præsentis, ut præfertur, de novo separatum, & dismembratum hujusmodi, vere habens in dicta Terra, aliisque sibi

„ subjectis locis, jurisdictionem quasi Episcopalem exer-
 „ cere, ac Synodum convocare, & in ea Examinatores,
 „ servata tamen Concilii Tridentini decretorum forma,
 „ deputare, atque concursus pro Parochialibus Ecclesiis
 „ in præfata Terra, aliisque sibi, ut præfertur, subje-
 „ ctis locis præfatis existentibus conferendis indicere, ac
 „ beneficia quæcumque Ecclesiastica in Ecclesiis dictæ
 „ Terræ, illiusque territorii per præsentem, ut præfer-
 „ tur, separatorum, & dismembratorum hujusmodi eri-
 „ gere, & instituere, illaque ac etiam nunc existentia,
 „ & quæ in posterum quandocumque extiterint, juxta
 „ facultatem Archiepiscopis, Episcopis, & aliis Ordina-
 „ nariis collatoribus de jure, usu, vel consuetudine com-
 „ petentem, salvis tamen, & illæsis semper remanen-
 „ tibus omnibus, & quibuscumque reservationibus, &
 „ affectionibus Apostolicis etiam conferre, & in eis insti-
 „ tuere, ac literas dimissoriales suis subditis ab aliquo
 „ Catholico antistite, gratiam, & communionem Sedis
 „ Apostolicæ habente, Clericali caractere insigniri, &
 „ ad omnes etiam Sacros, & Presbyteratus ordines rite
 „ se promoveri facere cupientibus concedere, ac Sacra-
 „ mentum Confirmationis a vicinioribus Archiepiscopis,
 „ vel Episcopis sibi magis benevisis suis subditis admini-
 „ strari facere, Sacraque Olea ab eo, quem maluerit ex dictis
 „ Archiepiscopis, vel Episcopis, recipere, necnon primo
 „ dictæ Parochialis Ecclesiæ, illique inservientium, ac
 „ aliarum Ecclesiarum, Cappellarum, Oratoriorum,
 „ Hospitalium, aliorumque piorum locorum, & respec-
 „ tive, in eis beneficia obtinentium, ac aliorum subdi-
 „ torum præfatorum, ubicumque existentium causas be-
 „ neficiales, matrimoniales, ac civiles, & criminales,
 „ vel mixtas, ad forum Ecclesiasticum spectantes, quo-
 „ tiescumque, & ubicumque casus evenerit, quia loco-
 „ rum Ordinarii ullam in subditos, aliosque prædictos,

La causa, che si trattò nel Senato
della Real Camera di Siviglia
S. C. A. L. T. T.

(LXXV.)

te respective bona, redditus, & proventus,
onem, superioritatem, dominium, vel pote-
etiam ratione cujuscumque contractus, necnon
generis delicti etiam turbatae jurisdictionis, vel
etiam gravioris speciei, & specialem mentio-
nientis, vel alterius rei ubicumque locorum
us initus, & delictum commissum fuerit, &
consistat, exercere valeant, non obstantibus
s, & quibuscumque processibus contra illos, vel
aliquem per quoscumque locorum Ordinarios,
um Vicarios in spiritualibus generales, vel quos-
s ad id ab eisdem locorum Ordinariis deputan-
tiam in casu negligentiae moderni, & pro tem-
pore existentis Prioris praefati, pro tempore factis;
quibuslibet etiam excommunicationis, vel su-
mationis, & aliis quibuscumque sententiis promulga-
tas nullas, & invalidas, nulliusque roboris, vel
potestatis fore volumus; necnon quomodolibet ad praerogativa
omnia praefata, etiam in alterius, quam dicti
pro tempore existentis jurisdictionem quomodo-
libet subditos, aliasque personas hujusmodi praesti-
tuerunt etiam praestando consensu, quem non valere
declaramus, & declaramus, cognoscere, decidere, &
sententiarum absque voto, & consilio Assessoris, quatenus
pro tempore existens praefatus in jure Canonico
existat; sin minus cum consilio, & voto, prout
in consilio Assessoris in aliqua approbata Universitate stu-
dii generalis doctorali laurea insigniti, vel saltem in
juris Canonico licentiati; in iis tamen causis, in quibus
interesse agitur, libere, & licite
sententiarum, & valeat eadem Apostolica auctoritate etiam
sententiarum subicimus, & supponimus. Et insuper Priori
pro tempore existenti praefato, ut quaecumque literae
Apostolicae, etiam in forma Brevis, tam gratiam, quam

„ justitiam concernentes, & praesertim super dispensatio-
 „ nibus matrimonialibus, & in forma *significavit*, quae
 „ a nobis, ac Apostolica Sede pro personis ejusdem Prio-
 „ ris pro tempore existentis, jurisdictioni subjectis, post
 „ hac concedentur, & ad partes transmittentur, eidem
 „ moderno pro tempore existenti Priori, tamquam lo-
 „ ci Ordinario, non autem Archiepiscopis, vel Epi-
 „ scopis vicinioribus dirigantur, & committantur; di-
 „ ctusque Prior pro tempore existens literas praefatas
 „ aperire, & exequi, necnon in causis, & negociis, quae
 „ hujusmodi literae concernent procedere, eidemque Prio-
 „ ri pro tempore existenti, ut in literas Poenitentiariae
 „ nostrae Apostolicae, eidem Priori pro tempore existenti
 „ pro illarum executione directas, & ad supplicatio-
 „ nem personarum Prioris pro tempore existentis praefati
 „ jurisdictioni subjectarum expeditas, etiam aperire, il-
 „ lasque etiam exequi in omnibus, & per omnia libere,
 „ & licite valeat, ac debeat, ut alii quicumque loco-
 „ rum Ordinarii in suis Civitatibus, & Dioecesibus pro-
 „ cedere possunt, & debent, perpetuo pariter concedi-
 „ mus, & indulgemus.

„ Et ut divinus cultus in dicta Parochiali Ecclesia
 „ decentius, honorificentiusque procedat, Priori pro
 „ tempore existenti praefato, ut Presbyteros, & Cleri-
 „ cos saeculares sibi, ratione jurisdictionis praefatae subdi-
 „ tos, ad ea personalia servitia, quae cum veste talari, &
 „ superpelliceo, dictae Ecclesiae, tanquam Parochiali, &
 „ quasi Cathedrali hactenus praestare consueverunt, &
 „ quae de jure praestare tenentur, pariformiter imposte-
 „ rum praestanda cogere, & pro celebratione Missarum
 „ solemnum, sive cantandarum in festis statutis, Dia-
 „ conum, & Subdiaconum ex eodem Clero assumere,
 „ necnon Diaconos, & Subdiaconos, aliosque Clericos

„ ad suos, respective, ordines in dicta Parochiali Eccle-
 „ sia exercendos, injunctaque eis de jure munera adim-
 „ plenda, etiam cogere, & compellere; Presbyteris
 „ vero, & Clericis præfatis, ut in Choro dictæ Paro-
 „ chialis Ecclesiæ iisdem modo, & forma, quæ hactenus
 „ observata fuerunt, sedere, ac in Processionibus sub
 „ una, eademque Cruce cum Fratribus præfatis incede-
 „ re, iisdemque Presbyteris, & Clericis, qui in Vesperis
 „ festivitatum Vesperas, & in majori Hebdomada divina
 „ officia, horasque Canonicas una cum Fratribus præfa-
 „ tis, juxta eorundem Fratrum ritum in dicta Parochiali
 „ Ecclesia, illiusque Choro psallentes recitaverint, ut
 „ pro illis horis, quas, ut præfertur, recitaverint, non
 „ obstante ritus hujusmodi diversitate, proprio oneri,
 „ absque nova divini officii juxta proprium ritum recita-
 „ tione, satisfacere; necnon Priori pro tempore existenti
 „ præfato, ut defunctorum Clericorum spoliolum super
 „ Cotta, Breviario, & Birreto consistens juxta consue-
 „ dinem in pluribus Dioccesibus illarum partium vigen-
 „ tem, exigere. Et attento, quod, ut similiter accepimus,
 „ Prior, & Fratres pro tempore existentes præfati in pos-
 „ sessione, seu quasi, quandam portionem, seu decimas
 „ piscium, qui a quibuscumque personis in maritima
 „ dictæ Terræ Balneariæ piscantur, necnon fructuum, &
 „ aliarum rerum comestibilium, quæ in dicta Terra
 „ etiam in diebus festivis venduntur, exigendi, & per-
 „ cipiendi reperiuntur, Priori, & Fratribus pro tempo-
 „ re existentibus præfatis, ut eandem portionem, seu
 „ decimas piscium Piscatorum, & rerum vendendarum
 „ hujusmodi imposterum etiam exigere, & percipere, ac
 „ piscantes, & vendentes huiusmodi portionem, seu
 „ decimas hujusmodi Priori, & Fratribus pro tempore
 „ existentibus præfatis dumtaxat, & non alii, vel aliis
 „ tradere, & omnino respondere. **Contradictores** vero,

La carta, che si trova nel Codice S. C. 1.
D. 4. 57.
» & inobedientes, aut rebelles corrigere, mulctare, &
» etiam sub Ecclesiasticis sententiis, censuris, aliisque
» condignis pœnis compescere libere, & licite, respec-
» tive, possint, & valeant, ac etiam respective debeant,
» & teneantur, ac obligati existant, auctoritate prædi-
» cta, etiam perpetuo, respective concedimus, & in-
» dulgemus.

» Præsentes quoque, ac omnia, & singula præmissa
» ullo umquam tempore de subreptionis, obreptionis,
» aut nullitatis vitio, seu intentionis nostræ, vel alio
» quovis defectu, etiam ex eo, quod causæ, propter
» quas eadem præmissa facta fuerint coram locorum Or-
» dinariis, etiam tanquam Sedis præfatæ delegatis exa-
» minatæ, verificatæ, & ab eis approbatæ, ac interesse
» forsan habentes ad id vocati: citati, & auditi non fue-
» rint, nec desuper suum consensum præstiterint, seu
» ex quavis alia causa, vel quocumque prætextu, qua-
» sito, colore, vel ingenio notari, impugnari, in-
» validari, retractari, ad viam, & terminos juris re-
» duci, seu in jus, vel controversiam vocari, aut adver-
» sus illos, & illas quodcumque juris, facti, vel gratia
» remedium impetrari minime posse; nec sub ullis simi-
» lium, vel dissimilium gratiarum revocationibus, limi-
» tationibus, derogationibus, aut aliis contrariis dispo-
» sitionibus comprehendi; sed semper ab illis excipi.
» Et quoties illa emanabunt, toties in pristinum, & eum,
» in quo antea quomodolibet erant, statum restituta,
» reposita, & plenarie reintegrata, ac de novo etiam
» sub quacumque posteriori data per Magistrum, seu Pro-
» curatorem generales, aut pro tempore existentem Prio-
» rem præfatos, quandocumque eligendo concessas, ac
» semper perpetuo validas, & efficaces esse, & fore,
» suosque plenarios, & integros effectus fortiri, & ob-

„ tenere, eisdem Magistro, ac Procuratori generalibus,
 „ necnon Priori nunc, & pro tempore existenti suffra-
 „ gari debere, nec eos desuper a quoquam quavis aucto-
 „ ritate fungente, vel dignitate fulgente, etiam sub
 „ quovis prætextu, quæsito colore, vel ingenio, cau-
 „ saque, & occasione, inquietari, molestari, pertur-
 „ bari, aut impediri ullatenus unquam posse. Sicque,
 „ & non alias per quoscumque Judices Ordinarios, vel
 „ Delegatos, quavis auctoritate fungentes, & causarum
 „ Palatii Apostolici Auditores, necnon ejusdem Sanctæ
 „ Romanæ Ecclesiæ Cardinales, etiam de latere Lega-
 „ tos, Vicelegatos, dictæque Sedis Nuncios, sublata eis,
 „ & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, definiendi,
 „ & interpretandi facultate, & auctoritate, judicari, de-
 „ finiri, & interpretari debere: & quidquid secus super
 „ his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel igno-
 „ ranter contigerit attentari, irritum, & inane decer-
 „ nimus.

„ Quocirca pro tempore existenti Sanctæ Romanæ
 „ Ecclesiæ Cardinali, dicti Ordinis Fratrum Prædicato-
 „ rum Protectori, ac dilectis filiis causarum Curia Cam-
 „ eraræ Apostolicæ generali Auditori, ac nostro, & Sedis
 „ Apostolicæ Nuncio in Regno Neapolitano commoran-
 „ ti, nunc & pro tempore existentibus, motu simili per
 „ Apostolica scripta mandamus, quatenus ipsi, vel duo,
 „ aut unus eorum per se, vel alium, seu alios, præsen-
 „ tes literas, & in eis contenta quæcumque, ubi, & quan-
 „ do opus fuerit, ac quoties pro parte Magistri, seu Pro-
 „ curatoris generalium, aut pro tempore existentis Prio-
 „ ris præfatorum, aut alicujus eorum, requisiti fuerint,
 „ solemniter publicantes, eisque, & eorum cuilibet in
 „ præmissis efficacis defensionis præsidio assistentes, fa-
 „ ciant auctoritate nostra easdem præsentem, & in eis

„ con-

(LXXX.)

contenta hujusmodi ab omnibus inviolabiliter obser-
 vari, eosque, & eorum quemlibet illis pacifice, frui,
 & gaudere, non permittentes eos desuper per quos-
 cumque quomodolibet indebite molestari, contradi-
 ctories quoslibet, & rebelles per sententias, censuras,
 & pœnas Ecclesiasticas, aliaque opportuna juris, & fa-
 cti remedia, appellatione postposita, compescendo, ac
 legitimis super his habendis servatis processibus, ser-
 vataque forma Concilii Tridentini, sententias, cen-
 suras, & pœnas hujusmodi incurrisse declarando, ac
 etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad
 hoc, si opus fuerit, brachii sæcularis auxilio, non ob-
 stantibus nostra, & Cancellariæ Apostolicæ regula de
 jure quæsito non tollendo, ac piæ memoriæ Bonifacii
 Papæ VIII. similiter prædecessoris nostri, qua cavetur,
 ne quis extra suam Civitatem, vel Dioccesim, nisi in
 certis expressis casibus, & in illis ultra unam dietam a
 fine suæ Diocesis ad iudicium avocetur; sed ne Judices
 a Sede præfata deputati contra quoscumque procedere,
 seu alii, vel aliis vices suas committere præsumant,
 ac in generali Lateranensi Concilio edita de duabus
 dietis; dummodo ultra tres dietas aliquis auctoritate
 præsentium ad iudicium non trahatur; & quibusvis
 aliis Apostolicis constitutionibus, & ordinationibus,
 necnon Ordinis Fratrum Prædicatorum hujusmodi
 etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel qua-
 vis firmitate alia roboratis, statutis, & consuetudinibus,
 ac quibusvis privilegiis, & indultis, ac literis
 Apostolicis eidem Ordini, ac Ordinariis locorum, &
 quibusvis Ecclesiasticis, & locis sub quibuscumque te-
 noribus, & formis, ac cum quibusvis clausulis, &
 decretis, etiam consistorialiter, & motu, scientia, ac
 potestatis plenitudine similibus, ac alias quomodolibet,
 etiam per nos pluries concessis, approbatis, &

(LXXXI.)

„ innovatis: quibus omnibus, & singulis, etiam si pro
 „ illorum sufficienti derogatione alias de illis, eorumque
 „ totis tenoribus specialis, specifica, individua, & ex-
 „ pressa, ac de verbo ad verbum, non autem per clau-
 „ sulas generales idem importantes, mentio, seu quævis
 „ alia expressio habenda, aut aliqua exquisita forma ad
 „ hoc servanda foret, tenores hujusmodi, ac si de verbo
 „ ad verbum, nihil penitus omissio, & forma in illis
 „ tradita observata, inserti forent, præsentibus pro suf-
 „ ficienter expressis habentes, illis alias in suo robore
 „ permanfuris, latissime, & plenissime, ac specialiter,
 „ & expressè hac vice dumtaxat, motu, scientia, &
 „ potestatis plenitudine paribus derogamus, & deroga-
 „ tum esse volumus, cæterisque contrariis quibuscumque,
 „ aut si aliquibus communiter, aut divisum ab eadem sit
 „ Sede indultum, quod interdici, suspendi, vel excom-
 „ municari non possint per literas Apostolicas, non fa-
 „ cientes plenam, & expressam, ac de verbo ad verbum
 „ de indulto hujusmodi mentionem. Volumus autem, ut
 „ ipsarum præsentium exemplaribus etiam impræssis, ali-
 „ cujus in dignitate Ecclesiastica constitutæ personæ si-
 „ gillo, & Notarii manu obsignatis eadem prorsus fides
 „ in judicio, & extra illud adhibeatur, quæ adhibere-
 „ tur præsentibus, si forent originaliter exhibitæ, vel
 „ ostensæ.

„ Nulli ergo omnino hominum liceat hanc pagi-
 „ nam nostræ abolitionis, avocationis, extinctionis, si-
 „ lentii impositionis, approbationis, confirmationis, ro-
 „ boris, adjectionis, separationis, dismembrationis, exem-
 „ ptionis, liberationis, subjectionis, suppositionis, con-
 „ cessionis, indulti, decreti, & derogationis infringere,
 „ vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc at-
 „ tentare præsumserit, indignationem Omnipotentis



IN NAPOLI MDCCLXVIII.

(LXXXII.)

» Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus
» se noverit incurfurum.

» Datum Romæ apud Sanctum Petrum anno Incar-
» nationis Dominicæ millesimo septingentesimo vicesi-
» mo octavo, idibus Septembris, anno quinto.

XLII. Ecco dunque spiegati i varj cambiamenti, che di tempo in tempo ha patito il nostro Real Priorato. La maniera dispotica, che si è tenuta degli ampj fondi, che da' Serenissimi Re di questo Regno gli furono a larga mano conceduti, farà nascere quelle giuste conseguenze, che fanno il soggetto del C. III, IV, e V di questa Difesa.

II.

Si dimostra, che questa Fondazione sia produttriva del Real Padronato; e si dimostrano le differenze, che corrono tra i Padronati Reali delle Chiese Cathedrali, e Secolari, e de' Munisteri, ed altri luoghi claustrali, e semplicemente pii: e che cosa di Dritto abbia nelle prime il Re, e ne' secondi in che si restringa; con disciogliere i varii equivoci, che vi s'incontrano.

XLIII.

DAll'aver osservato il Conte Rogiero, il Re di questo nome, suo figliuolo, ed alcuni altri Serenissimi Principi successori, tutti sommamente intenti alla fondazione del nostro Priorato, ed arricchirlo di tempo in tempo di varie Signorie, ciascheduno viene astretto a tirar quella conseguenza, la quale farà cagione di altre necessarie conseguenze alla materia, che si tratta, convenevolissime, che quel Priorato sia di Padronato Reale, al pari di molti altri, che sono nel nostro Regno. E qual titolo più naturale si potrà dare di questo della fondazione? Perchè noi 'l maggior dritto lo abbiamo sul prodotto delle nostre fatiche, titolo superiore a tutti gli altri, che il Dritto Civile ci ha comunicato, non veggio, come alcuno, fondando una Chiesa, per la natura stessa dell'atto, non abbia a far acquisto di tutti que' effetti, che il Dritto della Proprietà ci suole tramandare. Io non so vedere motivo di differenza alcuna tra gli acquisti, che a noi vengono per gli effetti della nostra fatica, impiegata in su de' beni, che formano il patrimonio de' Cittadini, e tra quelli

(LXXXIII.)

quelli della nostra fatica, che si adopera per lo acquisto de' beni, che formano il *temporale delle Chiese*. Se dunque dalla fabbrica, che io fo di una casa, nasce naturalmente a favor mio lo *Dritto di Proprietà*, dee nascere ancora naturalmente lo stesso *Dritto di Proprietà* dalla fondazione, che mai faceffi di qualche Chiesa. Questa pensata non v'è già ad unirsi a quella del *famoso Carlo di Molina*; ma ella fa rimanere salvo il dritto spirituale all' *Ordine de' Chericì* nel tempo stesso, che non toglie il dritto di *Proprietà* a' Padroni in sul governo esteriore, e temporalità delle Chiese, da loro fondate. Non evvi differenza alcuna tra 'l temporale de' beni, che stanno ne' profani patrimonj nostri, ed il puro e solo temporale delle Chiese: nè questo forsi è di più eminente natura, e condizione di quello; se pure noi non vogliamo andare ad involupparci volontariamente tra le perniciose confusioni, ed ergotizamenti delle *Scuole*: e li quali tirati indi nelle *Costituzioni Canoniche*, hanno guasta la *Teologia*, ed adulterata la semplicità Canonica. Non nego, che tra le proprietà del dominio sia quella di poter ciasceduno rilasciare il suo dritto, e trasferirlo nell'altro; e che perciò alcuno possa esser fondatore di qualche Chiesa, senza averne il dritto di Padronato: ma questo effetto, esorbitante dal dritto naturale de' nostri acquisti, non si potrà mai presumere, se non quando ne abbiamo spiegato espressamente il nostro volere: in tal caso le fondazioni saranno libere, ed i beni si diranno consacrati a' *Ministri dell' Altare* colla qualità irrevocabile. Onde credo di poterfi dire, che cotesto Dritto di Padronato sia naturalissimo, e che fluisca dal fonte della *Proprietà*; accostandosi a questi sensi un *Jurisconsulto di Spagna*, al pari dotto nella *discertazione* delle Materie, che libero nell'insegnarle. E' scrisse, che i suoi Rè avevano il *Dritto*

(LXXXIV.)

di Padronato non solamente ex Juris Canonici concessione, sed potissimum ex ipsomet Jure Regali, & sic ex jure naturali: e da questo fonte, sembra, se non m'inganno, ch'egli abbia voluto tirarlo in su quelle Chiese di Spagna; le quali da quei Cattolici Monarchi furono liberate dalla mano degl' Infedeli (a). Se vera si potrà dire questa opinione, come verissima a me pare, non acquistano naturalmente il Dritto di Padronato que' Principi, i quali, rovinata la Idolatria, consagrarono i Tempj de' Gentili a' Ministerii Cristiani? Ma questo appunto, che io vado a dire, sembra contrario alle notizie, che abbiamo dagli Annali della Chiesa: imperciocchè, senza noi scorrere ne' rimoti paesi del Gentilesimo, abbiamo nella stessa Roma molti Tempj Gentileschi, dedicati alle opere de' Cristiani; e pure gl' Imperadori, che ne furono autori, non leggiamo, che avessero ritenuta in quell' ombra di Padronato; anzichè per molti secoli la Chiesa non lo riconobbe. Ciò però non accadde, perchè naturalmente dalla fondazione non ne fluìsse cotesto Dritto; ma perchè i Principi allora, iniziati del Cristianesimo, ed i Fedeli, ch' erano di spirito Cristiano ferventissimi, nulla curavano de' loro dritti; e tutto con commendabile pietà dedicavano a Dio. Se valide sono le donazioni, che facciamo per profani usi, moltoppiù debbono valere certamente quelle, che son dirizzate al maggior culto della Religione: quindi lo stesso spirito fervente della Religione in que' primieri tempi introdusse tanti titoli per l'acquisto de' beni alle Chiese, che, rendendosi questi beni perniciosi alla modestia de' Cristiani, i Padri l'esecrarono, e perniciose stimarono le ricchezze alla purità de' loro costumi., Mi vergogno di
 dire,

(a) Il Vasquio nel lib. 11. e. LI delle sue Controversie Illustri.

(LXXXV.)

„ dire, scrive *S. Girolamo* intorno alla legge promulga-
 „ ta dall' Imperador *Valentiniano*, colla quale si proibì
 „ va agli Ecclesiastici di ricevere legati dalle Vedove, e
 „ da' Pupilli (a), che i Sacerdoti degl' Idoli, i mimi, e
 „ la feccia degli uomini possino far acquisto dell' eredità;
 „ e che si proibisca solo a' Cherici, ed a' Monaci con que-
 „ sta legge. Di questa legge io non mi dolgo, ma mi
 „ dolgo bene d'averla noi meritata: . . . laudevole cau-
 „ tela legale, per dar freno alla nostra avarizia, ma pure
 „ non si sana il male; e cerchiamo di fare scorno alle leg-
 „ gi, per mezzo di artificiosi fedecommissi: e che quasi
 „ sieno maggiori le Costituzioni dell' *Imperio*, che quelle
 „ di *Cristo*, temiamo le Leggi, edispresziamo l' Evan-
 „ gelo (b).

XLIV. Il fervore de' *Cristiani* dunque, la di loro pietà, e ge-
 nerosità, che somamente fu in que' primi tempi,
 niente curando de' loro dritti, non ci fa veder vestigio
 alcuno de' Padronati; non già, che il titolo di fonda-
 zione in ogni tempo non fosse stato legittimo a produr-
 re cotesto dritto, rilasciato in beneficio delle Chiese,
 come si è detto, dalla primiera pietà de' Fedeli, in pro-
 fondere tutto il loro. Ora che quello spirito ci si è raf-
 freddato, e che i nostri petti non più bollono di quella
 anti-

(a) *Cod. Teodos. nel lib. xvi. tit. 11. de' Vescovi, pag. 20.*

(b) *Pudet dicere, Sacerdotes Idolorum, Mimi, & Auriga, & Scorta hereditates capiunt; solis Clericis, ac Monachis hac lege prohibetur: & prohibetur non a Persecutoribus, sed a Principibus Christianis: nec de lege conqueror, sed doleo, cur meruerimus hanc legem . . . provida, & severa legis cautio, & tamen nec sic refrenatur avaritia. Per fideicommissa legibus illudimus: & quasi majora sine Imperatorum scita, leges timemus, & Evangelium contemnimus. Hieron. Ep. 11. ad Nepotianum.*

antica carità, peniamo anche a credere que' illustri esempj di pietà Cristiana de' nostri Maggiori, che alla memoria de' Posterì ha tramandato la *Tradizione*. Chi mai crederebbe, che *Marcione* circa il 170. offrì alla Chiesa Romana in una volta cinque cento dramme di oro, restituitegli dipoi dalla medesima Chiesa, quando fu discacciato dalla Congregazione de' Fedeli, come eretico ! Il nostro raffreddamento fu cagione, che intorno al quinto secolo, secondo la data di taluni Scrittori, si fosse accordato a' Fondatori il Dritto de' Padronati: il quale, comechè fosse nuovo, perchè prima non vi era stato, e quindi fu detto *contro le vetuste pratiche Canoniche*, nondimeno non si può dire, che fosse stato contrario alla *Giustizia Canonica*, quando ognuno vede, che sia uniforme a' *Dritti della Proprietà*: che sono dritti i più antichi, ed i più naturali delle Civili economie; e co' quali la giustizia, ed equità de' Canonì sempre ha soluto insieme andare col fine salutare del bene dello Stato: per cui le stesse *Leggi Divine* hanno de' principali riguardi. Tanto è lontano il dirsi, che il Dritto de' Padronati sia esorbitante dalla giustizia de' Canonì, che gli Canonì stessi sempre hanno considerato il Dritto della Proprietà, come fondamento, e sorgente di tutte le altre prerogative. Le pratiche degli antichi tempi, onde le Chiese erano di Dritto libero, si appoggiavano su l'indulgenze, e la carità de' Fedeli; non già sulle naturali esenzioni delle loro ragioni proprietarie: le quali giammai si potevano intendere rilasciate senza l'espresso volere de' Fondatori; li quali per mezzo delle loro fatiche acquistano tutti que' dritti, de' quali possono esser capaci, esclusi per conseguenza tutti gli altri, che si lasciano al Corpo *Mistico* della Chiesa; appartenenti privatamente al reggimento della *Suprema Potestà del Sacerdozio*.

La causa di questo Stato è
di S. STEFANO
D. A. STEFANO P. A. LIZZI

XLV. Per torre appunto questi equivoci ; fomento ben grande , e sedizioso nella Repubblica Cristiana , un *Magistrato* , consumato assai nella discussione di queste Materie , in una sua Opera , ch'è il più nobile abbozzo degli più illustri Trattati , che sieno usciti finora intorno a' limiti del *Sacerdozio* , e dell' *Imperio* (a) ; considera la Chiesa nella figura di *Corpo Politico* , e nell' altra di *Corpo Mistico* : e sicome in questa le ragioni dello *Stato civile* non entrano , ma tutto il reggimento è della *Potenza spirituale* ; la quale per suo maggiore presidio implora alcune volte gli ajuti dello *Stato* per mezzo del *terrore della Disciplina* ; così in quella le mire dello *Stato* entrano , come di un membro da se dipendente : ed in cui il sistema della *Sovranità* de' aver luogo ; acciocchè i *Sudditi* menino i loro giorni *pietosamente* , e *tranquillamente* : il che è secondo le forme , e le Divine istituzioni del Principato . E quantunque sia non leggiermente difficile conoscere quando la Chiesa possa essere considerata come *membro dello Stato* , e nella figura di *Corpo Politico* , e quando come *Corpo Mistico* ; i casi però , che accadono , e ne' quali si deve operare praticamente , a coloro , che sono di qualche buon senso forniti , somministrano i chiari lumi del come , e quando in questo *Corpo Politico-Ecclesiastico* possa il *Principe* mettere la sua Sovrana mano , e quando debba trarnela , per non offendere le leggi del *Santuario* : ch'è il fondo della Chiesa , allorchè come *Corpo Mistico* dee considerarsi . Il caso , che si presenta ad un
Prin-

(a) M. Talon nel suo Trattato dell' *Autorità de' Re* , intorno all' amministrazione della Chiesa nella 1. dissertazione della seconda parte , Della condotta della Chiesa in generale , e della sua divisione tra le Potenze temporali , e Spirituali .

(LXXXVIII.)

Principe fondatore in una Chiesa da lui eretta, o dotata, gli somministra subito i lumi di doverla considerare come *Corpo Politico*, intorno alle prerogative de' *diritti onorifici*, che compongono l'essere de' Padronati: come nello stesso tempo di attenderla come *Mistico* per quegli atti, che appartengono alle leggi del *Sacerdozio*. Non è già mio sentimento, che questo *Poter Sovrano* nel caso proposto, senza l'altra qualità di *Fondatore*, possa avere ragione su di que'dritti, che si sono accennati; perchè questi non nascono, che dalla legge della *Fondazione*, non già dal fonte della *universale Sovranità*: titolo più ampio, ma più ristretto intorno a questi usi, come appunto riflette assai bene il citato *Presidente*: „ ciò non è, egli dice, in qualità di
 „ Magistrato politico, perchè se questa qualità donasse
 „ questo dritto, il Re conferirebbe solo, e sempre tutti
 „ i Beneficj del suo Reame, perchè egli n'è sempre il Ma-
 „ gistrato Politico; nondimeno questo dritto di conferir
 „ solo, e sempre, restringendosi a' Beneficj di real fonda-
 „ zione, dimostra un altro titolo, che quello di Magi-
 „ strato Politico. (a)

XLVI. Queste misure, e necessarie distinzioni da *Ugone Grozio* non si vollero tenere in quel suo favorito sistema dell' *Imperio delle somme Potestà intorno alle cose Sacre*; imperciocchè, stimando egli, che tutto ciò, che contribuisce al fine del Principato, che vuole sia il *vivere religioso, sicuro, e tranquillo de' Sudditi*, debba appartenere al di lui reggimento, crede, che le Sacre elezioni così de' Superiori, che degl' Inferiori gradi, come quelle, le quali non piccoli rapporti hanno agl' interessi dello Stato, sieno della *Somma autorità*. Non mi maraviglio di questa dottrina, per esser commune tra
 tutti

(a) Nella v. Dissert. nel luogo cit.

tutti coloro, che professano gli articoli della Disciplina, che professava l' *Autore* ; ma mi fa maraviglia, ch' egli voglia avvalorare la sua opinione colla dottrina del *Vescovo Covarruvias*, e del *Consigliere Vasquio*: i due più accreditati Giuriconsulti, che abbia avuto sinoggi il Reame Cattolico. *Præter Francos, & Germanos, Hispaniæ quoque, & Hungariæ Reges audivimus ab Onuphrio nominatos. In Hispania mos ille ante Caroli M. tempora viguit, ut ex Toletano Concilio apparet, ubi Præsum electio discretim regali potestati adscribitur, addito si Toletanus Episcopus dignos esse probaverit, quia ad ipsum consecratio pertinebat, quem morem ad Reipublicæ salutem plurimum pertinere a Covarruvia notatum est, & a Vasquio recte animadversum, non ex juris Canonici beneficio hoc jus esse penes Reges, sed ipso Regali, atque adeo naturali jure; quia scilicet Regno posito simul jus Regi conceditur ea omnia procurandi, quæ ipsi lege divina interdicta non sunt præsertim, quæ eo pertinent, ut subditi vitam, & tranquillam, & piam degant* 1. *Timoth. xi. 2.* (a) Il *Vescovo Covarruvias* (b) non ha mai conosciuto nel suo Re di Spagna questo Potere Sovrano, e di Maestà, in su le Sacre elezioni; nè ardì mai di avanzare, che a quello, come capo Politico, appartenga un tal Dritto; ma ben vero stimò cosa ragionevole dell' interesse dello Stato, che i suoi dritti rimanessero illesi, e sempre salvi in sulle Chiese, e Beneficj di fondazione reale: appartenendo a lui per la legge, e titolo di fondazione; che vale a dire per titolo di Proprietà, ed anche di dritto publico per la salute de' suoi Sudditi

M

diti

(a) Nel cap. x. §. xxvi. dell' Elezione de' Pastori pag. 267. dell' edizione di Basilea 1732.

(b) Nel Cap. xxxvi. delle sue Pratiche Questioni, num. 3. del tom. 1.

(XC.)

diti. Il *Potere politico* è differente moltissimo da quello di *Fondatore*: e siccome questo è ristretto in que' soli Benefizj, che riconoscono i di loro stabilimenti dalla mano del Sovrano; così l'altro, se mai avesse luogo, dovrebbe distendere la sua forza in tutt' i benefizj del Regno, appunto come domina in su l' altre cose profane: il che vede ognuno, quanto sia contrario a' principj di quella *economia*, nella quale felicemente, e religiosamente viviamo. Il *Vasquio* non so, s'egli dica a pro del *Poter politico*: ne sia il giudizio più retto appresso i Leggitori. A me sembra, che non sia suo sentimento di attribuire la facoltà dell' elezioni al suo Principe per titolo di Sovranità, come credette il *Grozio*, ma per quello di *jus padronato*, ch' è universale in tutte le Chiese di Spagna: le quali da' *Re Gori*, da cui trassero i loro Dritti gli altri Monarchi successori, siccome il citato *Magistrato* scrive dell' istesso Re Filippo II., sotto il di cui regnare egli fiorì con tanta lode della sua Nazione, furono fondate, e restituite agli Cristiani ministeri col discacciamento degl' Infedeli: titolo più efficace di qualunque altro maggiore di fondazione a seco trarre la prerogativa di *Padronato* (a). In su di questa base si appoggiano i Dritti della Corona di Spagna intorno all' Ecclesiastiche Prefature. Egli è vero però, che questo *Scrittore* da questo titolo particolare passa ad un altro universale, quale è quello di *Natura*, e de' *Re*; onde vuole, che a quella Corona cotesto Dritto debb' appartenere, acciocchè i suoi Sudditi non abbiano degl' incomodi; e, lasciando in abbandono le proprie famiglie, innoltrarsi al disagioso, e lungo cammino di Roma, per ottenere la provvista de' Beneficj.

e fot-

(a) Nel cap. 22. del libro 1. num. 13. delle sue *Illustrazioni Controversie*.

(XCI.)

e sottoporsi alla tirannide de' litigj. Questo male viene da lui considerato in tal grado, che stima, che il *Dritto Naturale*, e *Regio*, che in somma non è altro, che la salute pubblica de' Cittadini, costringa il Sovrano ad impedirlo; onde dall'istesso fonte di *Naturale Equità*, e *Regia* vuole, che derivi cotesto Dritto dell'elezioni. E quantunque molti de' suoi prudentissimi argomenti tocchino qualunque sistema di governo, tuttavolta, se non m'inganno, sembra, che abbia ristretto queste sue sane teoriche nel solo Reame di Spagna; ed in altri, dove l'istessi nconvenienti possono accadere: *Quidquid circa Hispaniam dictum est, procedet etiam quoad reliquas Provincias, quæ aut non minus longe, aut forte longius ab Urbe distarent, idemque etsi parum minus distarent; licet in reliquis Provinciis non tam expressum, ut in Hispania propter Sacra Concilia nominatim hac in re Hispaniæ consulentia; quæ omnia S. M. E. judicio subsint.* (a)

XLVII. Quindi la opinione di *Ugon Grozio* sembra più tosto tratta da quella de' *Consiglieri del Parlamento Franzese*, che da' due citati Scrittori Spagnuoli, Allorchè nel Concilio di Trento si celebrò la sessione intorno alla pruova del *ius padronato*, quelli dicevano, gran torto esser stato fatto a' secolari, in difficultargli le pruove; e tutto quel capo esser fondato sopra una falsa massima, che tutti i Beneficj sieno liberi, se non si prova il *Padronato*; perchè è certo in contrario, che le Chiese non abbiano beni temporali, se non dati da' secolari, li quali, non si debba presupporre, che gli abbiano voluti concedere, sicchè potessero esser maneggiati, e dissipati ad arbitrio degli Ecclesiastici; onde dal suo

M 2 prin-

(a) Cap. LI. del libro 1. num. 73. delle cit. sue *Illustri Controversie*.

(XCII.)

principio ogni Beneficio era padronato; e si dovrebbe presupponer tale, eccetto dove si potesse mostrar donazione assoluta, concessione totale della Padronia: e siccome la *Comunità*, ovvero il *Principe*, succede a chi non ha altro erede, così tutti li Beneficj, che non sono *de jure patronatus* di alcuno, dovrebbero esser sotto la *Padronia pubblica*. Alcuni anco di essi si ridevano di quella forma di parlare, che li Beneficj padronati fossero in servitù, e gli altri liberi (a). E chi sa, che que' Senatori non fossero tratti dal sinistro senso, che diedero alla dottrina di *S. Agostino*, allorchè scrisse: „ tolto il dritto de' Principi temporali, chi farà colui, che „ ardirà di dire, questa casa, questo fondo, questo schiavo a me appartengono? Guardatevi dunque di dire: „ che ho io, che fare co' Re? imperciocchè per dritto „ de' Re voi tenete i vostri fondi (b). Questa dottrina prova bene, che il possesso de' nostri beni tragga la sua origine dal Dritto della Sovranità; ma non potrà aver senso in modo, che poss' abbracciare le cose, che alla Chiesa, come *Mistico Corpo* appartengono, se non quando quelle per titolo particolare intorno al reggimento esteriore ecclesiastico, e temporale spettano a' Fondatori, de' quali sempre la Chiesa ha avuto gratissimo riguardo.

XLVIII. Da ciò, che si è detto non fuori di proposito, siccome le cose, che in appresso verranno, faran conoscere, si deduce assai chiaramente, che la fondazione delle Chiese per Dritto perpetuo di Proprietà, avvalorato anche dall' indulgenza Canonica, venga accompagnato da tutti que' Dritti di *presentazione*, e di altri onori,

(a) *Presso lo Storico del Concilio di Trento lib. VIII. pag. 838.*

(b) *Nel I. trattato al cap. I. di S. Giovanni.*

onori, che a' Fondatori si debbono; e per cui tanti volumi ne sono usciti, che si puole ben dire di esserfene formata una particolare *Giurisprudenza*. Quindi che dobbiam dire di alcuni *Canonisti*, i quali non si sono vergognati di scrivere, che il dritto della presentazione, che è di tutti gli altri onori il più degno, e pregevole, non si acquisti mai al Fondatore, se non quando egli se l'abbia riservato col consenso della Potestà Ecclesiastica nell' istrumento della fondazione? E forse questi avranno mai scritto, che nelle compre da loro fatte, e negli altri acquisti delle loro fatiche, nelle *carte*, che sene distesero, avessero anche stimato necessario di doverse riservare il Dritto della proprietà, e di tutti gli altri effetti, che nascono dal dominio; e che senza queste clausole riserbative le nostre fatiche, ed i nostri acquisti di niun momento si avessero dovuto riputare? Io non credo, che ne' vortici delle follie legali si possa legger mai questa. O forse cotesti Scrittori, per non aver conosciuto il Dritto di proprietà nelle fondazioni, e facendo nascere tutta questa ragione dalla disposizione de' Canon, contro le prische regole ecclesiastiche, credono di opinar bene, che que'dritti, che a noi non sono *naturali*, ed *inerenti* alla cosa, che si tratta, ma provenienti da causa estrinseca, per farne acquisto, si debbano necessariamente spiegare? Sì, questo è il fonte de' loro errori; senz' avvisarsi, che quell'istessi Scrittori, li quali fanno nascere li Padronati dopo molti secoli della Chiesa, non disgiungono da questo Dritto l'altro *naturale*, ed *inrente* della proprietà, e dominio: e non perchè i Canon abbiano ciò equitabilmente determinato, hanno con ciò distrutto il *Dritto Naturale*, ch'egli è il primiero fondamento della nostra ragione; appunto come il *Dritto Divino*, e *Naturale* non cessa di esser causa di molti nostri doni, e bene.

(XCIV.)

beneficenze ; non ostantechè ancora ci si tramandano dalle leggi positive della Chiesa, e dello Stato : *Et istud jus naturale bonum, & æquum, ut Hispani non cogantur istarum rerum occasione, de quibus mentionem habuimus Romam petere, licet postea a jure Canonico probatum fuerit, non tamen fuit transformatum in merum jus Canonicum, ita ut jus naturale, & gentium esse desiisse videatur, non magis, quam si quis malè sanus contenderet illud præceptum Decalogi de non occidendo, aut etiam illud præceptum de parentibus observandis evanuisse, jusque divinum, aut naturale eo ipso desiisse, quod per omnes leges, quæ sunt sub titulis Codicis, & Digestorum ad l. Corneliam de Sicariis, parricide, & etiam homicidæ pœnæ legales designatæ sunt. Aut si contenderet, quod illud præceptum Decalogi, non falsum testimonium dices, aut illud præceptum non mœchaberis, aut illud non furtum facies, evanuerunt, eo quod pœnæ legales adulteriis, & falsariis, vel falsis testibus, & furiibus, seu Latronibus definitæ sunt per ll., quæ sunt sub titulis ff. & C. de furtis, & ff. & C. ad l. Juliam de adulteriis, & ff. & C. ad l. Corneliam de falsis. Verius ergo est in omnibus his speciebus, & similibus ea præcepta adhuc remanere juris divini, & naturalis, non secus quam antequam fieret jus scriptum, aut potissimum, quam jus divinum, & naturale his in rebus adjuvassent tantum, non etiam transformasse videtur (a). In fatti l'Avvocato Marechal nel suo Trattato de' Dritti Onorifici riferisce, che il Molina, e molti altri, i quali non poterono negare le concessioni Canoniche fatte a' Padroni, abbiano sempre stimato, che gli se ne appartenga il Dritto, non come una grazia della Chiesa, ma come*

parte

(a) Il Consigliere Vasquio nel luogo cit. num. 51.

(XCV.)

parte del lor dominio (a). Ed un *dotto Vescovo*, che si affaticò di scrivere contro i *Dritti della Sovranità* in sulla materia de' Beneficj, nel tempo stesso, che racconta la storia della nascita de' Dritti del padronato, colla sua maniera di scrivere mostra, che questo Dritto sia coetaneo al Cristianesimo. Io mi avanzo a tradurre il passo Inglese nel nostro idioma; che servirà di molto lume alla materia, che si tratta: „ Giustamente si pensa, che il dritto del padronato porti ugual data col primo stabilimento della Cristianità nella pace, e quiete: quando lo spirito Cristiano cominciò ad estendersi nelli rimoti villaggi, e luoghi distanti dalle Chiese Cattedrali, dove il Vescovo co' suoi Preti faceva sua dimora, come in un Collegio insieme, nacque tosto la necessità di aver Preti fissi in que' luoghi. Dal Concilio di Neocesarea si fa menzione de' Preti rurali *ἐπιχειῦριοι πρεσβύτεροι*, *Can. 13*, quali da' Greci Canonisti vengono interpretati di esser tali, allorchè furono fissati nelle Curate Chiese campestri; e questo Concilio fu tenuto diece anni avanti il Concilio di Nicea. Nel tempo del primo Concilio d' Oranges si fa espressa menzione (*anno Domini 441.*) del dritto del padronato, riservato alli primi fondatori delle Chiese, *Canon. 10.*, cioè se un Vescovo edifica una Chiesa nel suo proprio terreno, però in una Diocesi d' un altro Vescovo, pure il dritto di presentare il Chierico fu riservato a lui, e questo fu confermato dal secondo Concilio di Arles, *Can. 36. anno D. 452.* Per la costituzione dell' Imperador Zenone, *anno D. 479*, i dritti del padronato sono stabiliti ne' trattati nel bel principio fatti su le dotazioni delle Chiese. Questa costituzione fu confermata da Giustiniano, *anno D. 541.*, ed egli diede

„ la

(a) *Tit. 11. come si acquista il dritto del padronato.*

(XCVI.)

„ la nomina, e presentazione d'un decoroso Cherico . Lo
 „ stesso fu stabilito nelle Chiese d' Occidente , come si
 „ conosce dal IX Concilio di Toledo intorno al 1650. , e
 „ molti Canoni furono fatti n' varj Concilj, per regolare
 „ il dritto del padronato, e le dotazioni delle Chiese,
 „ finattantochè si ottenne per general consentimento,
 „ che il Padrone potesse trasmettere il dritto della pre-
 „ sentazione a' suoi eredi , ed il Vescovo approvare la
 „ persona presentata, e darle l' istituzione del beneficio.
 „ Li Baroni d' Inghilterra nell' epistola a Gregorio IX. di-
 „ cono , che i di loro antenati avessero avuto il dritto del
 „ padronato subito , che fuvvi tra loro piantata la reli-
 „ gion Cristiana : e perchè sopra le di loro Terre le Chie-
 „ se furono dotate, e fondate a di lor spesa, e carico, si
 „ giudicò, ch'essi avessero gran ragione di lasciare a loro
 „ medesimi il nominare i Cherici . E quindi *Giovanni*
 „ *da Salisburi* dice, che fosse stato ricevuto per una ge-
 „ neral costumanza di questo intiero Reame, dimodochè
 „ il Dritto del padronato fu in su 'l bel principio fondato
 „ sopra una ragionevolissima considerazione , ed indi ri-
 „ cevuto come un consenso universale al pari di molte
 „ leggi, e costumi tra noi introdotti (a).

XLIX. La maniera tenuta dal citato Scrittore nello spie-
 garfi, che il dritto di Padronato nacque co' primi mo-
 menti della vita del Cristianesimo, indica, ch'egli,
 il quale cercava abbattere questa ragione *naturale*, e
proprietaria de' Fondatori, l'avesse egli stesso buttata per
 fondamento della *legge positiva* : e ciascheduno in
 leggere gli altri Scrittori, che tengono lo stesso siste-
 ma, si può avvisare, che nel tempo stesso, che vanno
 a fondare, che le leggi Canoniche sieno l' unica for-
 gente di questo beneficio, la di lor penna scorre quasi

per

(a) *Stillingsfleet. un reas. af separat. pag. 326. & 327.*

(XCVII.)

per la stessa natura ad accozzarci insieme lo Dritto di proprietà, e di dominio; siccome nelle *Teoriche*, che ora il bisogno richiederà di trascriverfi, chiunque potrà osservare. Per la materia de' padronati camminare con questo breve sistema, giova a trarre quelle giuste conseguenze, che malamente si traggono da coloro, che riconoscono per sorgente di questa produzione la sola *indulgenza Canonica*. Ma sia pur bandito questo Dritto di Proprietà, e l' *essere* de' Padronati si riponga solamente nell' accennata indulgenza Canonica, e se mai piacesse, ancora nelle *Leggi positive dell' Imperio*, neppure potrebbe reggere la dottrina de' Canonisti, che, per far fine a noi acquisto, noi stessi dobbiamo spiegarlo nella carta della fondazione; imperciocchè gli atti, che a noi si tramandano per principio estrinseco, come è la *legge positiva*, non ci si comunicano senza le nostre espresse dichiarazioni. Questo è non intendere, come le leggi civili operino sopra de' Sudditi, i quali, dimorando in una Repubblica, ricevono dalla forza di quelle, senza di lor atto alcuno, tutti gli effetti, che alle leggi si sono voluti comunicare da' Sovrani. Io, riflettendo sull'effetto necessario delle leggi, le ragguaglio agli effetti stessi delle leggi del moto, le quali operano nel nostro corpo in modo, che senza la nostra scienza, e senza i nostri patti, e le nostre stipulazioni, ci veggiamo da un tempo ad un altro mutati; e con sì notabil differenza, appunto come da bambini, ci veggiamo mutati in adulti, varj ne' moti, e nel pensare. La legge Civile opera in noi, ed a nostro danno, ed a nostro bene senza i nostri fatti; perchè ella è maggiore di qualunque fatto nell'operare: e perciò un *Savio dell' Antichità* dice, che nell'acquisto dell' eredità, o delle servitù riconosce più la forza, ed autorità della Legge Civile, che quella del Testatore, o di un Padre

(XCVIII.)

di famiglia; e che i nostri patrimonj piuttosto sieno prodotti dal fonte delle leggi Civili, che da' nostri acquisti: *Quapropter non minus diligenter ea, quae a maioribus accepistis, publica patrimonio juris, quam privatae rei vestrae retinere debetis* (a). Poito dunque, che vi sia la disposizione Canonica, che a' Fondatori concede il Dritto della presentazione, e l'altri dritti onorevoli, è una ignoranza notabile il dire, che per farne acquisto vi sia di bisogno della nostra espressa dichiarazione; perchè i nostri atti ricevono dallo spirito delle leggi la di loro necessaria azione: e noi siamo al pari delle piante, che dall' intrinseco umore ricevono senza il di loro ajuto la vita loro. A questo proposito scrive il *Giuriconsulto Pomponio*, che quantunque nel mutuo non si fosse detto, che la cosa si debba restituire dell'istessa bontà, non di meno ciò venga ordinato dalla natura stessa dell'atto, e dalla forza della legge; ond'è, che non si possa altrimenti operare: *Cum quid mutuum dederimus, etsi non cavimus, ut aequae bonum nobis redderetur, non licet debitori deteriores rem, quae ex eodem genere sit, reddere, veluti vinum novum pro veteri, nam in contrahendo quod agitur pro cauto habendum est, id autem agi intelligitur, ut ejusdem generis, & eadem bonitate solvatur, qua datum sit*. Questa fu una grave controversia tra *Rocco di Curte*, e *Paolo Cittadino*: il quale fu di sentimento di doverli far speciale menzione dell'acquisto del *jus padronato*; ma la sua opinione per le cose dette si conosce quanto sia incoerente, come altresì abbracciata quella del *Curte* comunemente: e *Carlo Loiseau* nel suo dotto *Trattato delle Signorie* l'abbraccia solo in su de' dritti de' Benefattori,

non

(a) M.T. Cicerone nella sua orazione a pro di A. Cicina.

non già de' veri Fondatori (a). Ne scrive da gravissimo Giuriconsulto Francesco Duareno nel suo Trattato de' Beneficj: *Præter Episcopos, Canonicosque, quorum antea mentio facta est, sunt aliæ quædam personæ, quarum voluntas, & consensus interdum in ordinandis Ministris Ecclesiarum requiritur, nam si quis sacram eadem condiderit, atque constituerit Clericum, qui Sacri Ministerii curationem habeat, nominare ei licet, & Episcopo offerre, ut ab eo, si idoneus judicatus fuerit, ordinetur, nec potest Episcopus absque ea nominatione quemquam, in hujusmodi Ecclesia ordinare: id enim non solum Canonibus Pontificiis, sed etiam jure Civili constitutum est, Can. decernimus 16. quæst. 7.; Novell. 67., 127.; Sicut enim institutum ejus merito commendatur, qui pio affectu, religio-
soque ductus de sententia, consilioque antistitis sui rem suam consecrat Deo ejusdem proprietate amissa, ita æquum visum est, eum aliquid juris retinere, quod pietatis ipsius, singularisque in Ecclesiam voluntatis perpetuum monumentum esse possit: idque adeo probatur, ut vulgò proditum sit tale jus competere, quamvis nominatim non receperit in constituenda Ecclesia, Cap. significavit de testibus (b). Questo sentimento viene avvalorato dall'autorità de' più dotti Canonisti, che noi abbiamo (c).*

(a) Cap. II. num. 27. 28. presso il citato Marechal lit. II. come se acquista il dritto di padronato.

(b) Cap. XV. qual sia il dritto della nomina, e presentazione, che compete a' Padroni, e quali debbano dirsi padroni delle Chiese.

(c) Arnolfo Ruzeo del Dritto delle Regalie pag. 358. dal num. 14. Giovan di Selva de' Beneficj pag. 23. dal n. 29. Francesco Florente nel suo trattato al libro III. de' Decreti.
rali.



(C.)

L. Non è men debole del primo questo altro fondamento della contraria opinione, ch' essendo tutte le Chiese libere, ed il Dritto di padronato una pura servitù, questo non si possa acquistare senza l' espressa dichiarazione, e concessione. Io lascio indietro, come cosa non uniforme allo spirito mio ciò, che su di questa maniera di parlare dissero i *Consiglieri di Francia*, de' quali poc' anzi feci menzione; nè stimo sciorre questa opposizione col principio da me addotto della necessaria azione delle leggi, sieno elle mai operative di libertà, o di servitù, ma con quello, che si riflette dal *Consigliere Simone di Oliva* (a). „ Non importa dire, e' scrive, „ che il padronato è una servitù imposta agli beneficj della Chiesa, e che perciò giammai si presume, se non apparisce chiaramente; imperciocchè egli è ben vero, „ che il padronato non sia indotto per presunzione, ma „ allorchè appare la fondazione, o la dotazione della „ Chiesa, o della Cappella, la pruova del padronato in „ questo caso è espressa, e tale, che la desidera il Concilio di Trento; e così per conseguenza necessaria la „ facoltà di presentare dimora acquistata al Padrone, come un Dritto inerente, ed attaccato al padronato. Or in fare menzione dell' autorità di questo dottissimo *Magistrato*, non debbo lasciare invendicata la memoria del celebre *Renato Coppino*, a cui dallo stesso *Oliva* vieri e imputata la difesa della contraria opinione, che
sto

itali. tit. xxIII. del Jus padronato al capitolo xxvi., e xxx. Van-Espen nel suo Dritto Ecclesiastico part. II. tit. xxv. al cap. III. del modo di acquistare, e provare il jus padronato: e molto copiosamente Francesco le Roy ne' Prologomeni al Commentario del jus padronato al cap. xv.

(a) *Nelle sue Questioni Notabili del Dritto lib. I. cap. III. del jus padronato.*

(CL.)

sto confutando; perchè credo, che non farebbe onore alla nettezza del suo pensare. Questo dotto *Avvocato Franzese* ne' libri della sua *Sacra Polizza* (a) riferisce la controversia, che fu nel parlamento di Francia nell'anno 1459., intorno al vederfi, se un Munistero era, o no di padronato secolare, giacchè la carta di fondazione, che anche quì stimo di trascrivere, niuna menzione faceva di padronato: *Res juris mei Beatae Dei Genitricis Mariae, & SS. Apostolis Petro, & Paulo de propria trado donatione, id est in Villa Dolis, in territorio Bituricensi in Vicaria Brinense Capellam in honorem S. Germani, & quantum in ipsa Villa visus sum habere, item in ipsa Villa Capellam in honorem S. Mariae super Andram fluvium Mansum in Dominicatum cum Molendinis duobus &c. ea igitur hoc dono tenore, ut in Dolis in honore B. Mariae Virginis, & SS. Apostolorum Petri, & Pauli Monasterium regulare construatur, ipsique Monaci juxta regulam S. Benedicti viventes congregentur, qui istas res perenni tempore possideant, teneant territorium, atque ordinent: ita dumtaxat, ut ibi venerabile orationis domicilium votis, atque supplicationibus fideliter frequentetur, &c. Id. nonas Septembris anno XX. regnante Carolo Rege.* In sostegno de' dritti, che si pretendevano dal Signor *Chavegni*, che credeva di doverfi a lui qualunque onore, che a' Fondatori appartiene, scrive il citato *Giurisconsulto*, che quantunque nella carta della fondazione non si leggesse neppure piccola cosa di padronato, che nondimeno gli si dovesse: *Adverte porrò templa condenti jure succursum, ut tametsi nulla sibi nominandi Sacerdotis cautâ fuerit prerogativa lege fundationis, ipsi tamen honoraria quadam praestentur jura, venienti occurratur, procedaturque obviam, solemnî Ecclesiasticorum homi-*

(a) Lib. I. tit. IV. num. 12.

(CII.)

hominum ritu, agenti alimenta præbeantur, eumque Sacerdotes ex professo agnoscant Delubri sui conditorem, Decretali epistola Clementis III. nobis de jure patronatus, & Ostiensis sententia in §. quid sit jus patronatus, & §. quid competat Patrono tit. de jure patronatus. All' incontro riferisce le ragioni, che si adducevano dall' *Avvocato Loliero*, il quale difendeva la libertà del Munistero: *A Lulerio in contrarium pro Canobitis suggestum est, Ebonem nihil juris sibi reservasse in donatione fundi, Canobique constructione: igitur secundum libertatem Sacrae Ecclesiae judicandum.* Sin quì ognuno vede, che il citato Autore non fa altro, che riferire l' opinione dell' una, e dell' altra parte: siegue poi a dire nella fine di questa causa: *Dehinc transactione conventum, ut aduenti Monasterium Toparchæ Arcis Rodulphi in occursum iretur a Cucullatis Sacerdotibus, eique honorificalia quedam exhiberentur quotannis, velut antiqui beneficii μνημόστυνον ΙV. Kalendas Octobris anno 1454.* Io non veggio dove mai l' sopra allegato *Simon d' Oliva* abbia letto nel luogo citato di *Coppino*, ch' egli difenda l' opinione, che laddove non vi sia riserba di padronato, questo Dritto non s' intenda acquistato; anzi la transazione da lui riferita indica, che gran conto si fosse tenuto delle ragioni, che si rappresentavano dal Fondatore.

- LI. Non farà fuori di proposito, che alle addotte autorità se ne uniscano due altre di Scrittori del rango de' Canonisti, più addetti ad innalzare i dritti Ecclesiastici. Il *Cardinal di Luca* nel suo discorso 55. di questa materia conosce due padronati, l' uno di *Grazia*, e l' altro di *Giustizia*: e siccome vuole, che per acquistarsi il primo vi si richiegga l' espressa dichiarazione, così nel secondo abbraccia quella opinione, che finora io ho fondata, per mezzo di sani argomenti, e delle più rispettabili autorità: *Adeoque hic effectus ab una ex dictis cau-*
sis

(CIII.)

*sis resultat, quod etiamsi de illius reservatione cautum non sit, quoties expressè, vel conjecturaliter non constet de remissione, vel diverso animo, adhuc acquiratur ad textum in cap. significavit de testibus, ubi DD. de quibus addentes ad Burattum decis. 1. num. 14. Rota decis. 517. num. 1. part. 2. recentiorum, decis. 568. num. 4. part. 4. & frequenter. Giacomo Pignatelli, che val quanto dire, uno Scrittore, che a bello studio ha cercato distruggere dalle fondamenta i Dritti della Repubblica Civile, in trattando di questo argomento, ancor egli sembra, che s'unisca al sentimento di Carlo Losseau, che per i soli Benefattori richiede l'espressa riserva, non già per il Fondatore. Ecco trascritto il suo sentimento, senza metterci niente del mio: *Quidquid sit, an ad effectum acquirendi jus patronatus requiratur expressa reservatio, prout affirmativam opinionem tuetur Abbas in cap. quoniam num. 10. de jure patron., Paulus de Cittadinis de jure patron. part. 3. causa 2. quest. 5. num. 13., & Calderinus consil. 1. in fine de jure patronatus, ubi in puncto juris ait veriore, ac Rota in Oriolensi juris conferendi 19. Novembris 1576. coram Blanchetto, & luculentius in Narniensi suppressionis conventus 5. Maii 1664. §. praterea, coram Bevilaqua, cum ibi relatis; certum tamen est ad acquirendum jus patronatus necessario requiri, quod quis expressè det causa dotis, nam alias per simplicem erogationem, donationem, vel legatum factum Ecclesie illud non acquiritur, cum erogans, donans, vel legans videatur potius Benefactor, quam dotans, & acquisiteur juris patronatus, sicut firmiter Johannes Andreas in cap. 1. colum. 3. &c. Abbas &c. (a)**

LII. Questo era un articolo da terminarsi solamente coll'accennare il dritto naturale, che hanno i Fondatori sulle

Chie.

(a) Nel r. 10. delle sue Consult. Canon. nella consult. ci 10. num. 4.

(CIV.)

Chiese da loro fondate; ma il bisogno ha voluto, che questo stesso articolo, chiaro da se stesso, come se oscuro fosse, e dubbioso assai, da me si fosse trattato, per svellere il gran fondamento del veneratissimo Contradittore: il quale, dopo aver camminato per lo nostro Diploma di fondazione, ed avvertito, che qui non batte bene il regnare del Conte Rogiero, là è falsa l'epoca del Re suo figlio, in quell'altra parte la frase indica mano de' nostri freschi tempi, osservò ancora, che dritto di padronato non potesse esservi, per non vederne fatta menzione: requisito, ch'egli crede indispensabile presso la commune scuola de' Canonisti. Regularmente le dottrine, le quali si pongono avanti 'n sulla sola base dell' assertiva, meritano esser confutate con delle risposte di ugual peso, dico, in su l' appoggio di una franca negativa; ma la gravità del Contradittore esige tal volta, che le cose si esaminino, in modochè le dottrine da lui avanzate non facciano impressione in su de' cuori, che dal grande, ed efficace argomento della prevenzione vengono governati. Io però avrei desiderato, che il Contradittore mi avesse spiegato, come egli sa, che nella nostra carta di fondazione non vi sia riferbato questo Dritto di padronato? Nel giudizio non si vede presentato, che uno spezzone di questo Diploma, in cui leggiamo la fondazione reale, e la esenzione da qualunque giurisdizione ecclesiastica. Si potrà dare, che nel diploma intiero si legga questa riferbazione. Questo diploma intiero non si è potuto ritrovare ne' pubblici reali Archivj; ciascheduno sapendo, che piccola cosa, per gli avvenimenti de' tempi, si ritrova delle *caste Normanne*: ma si ha documento irrefragabile, che l' intiera carta si ritrovi nell' Archivio dell' Illustre Duca di Bagnara. Or io fo questo quesito: se, non avendosi voluto presentare quella carta originale,

Le, quel spezzone, che da me se n'è potuto avere, ed è già presentato, sia sufficiente a produrre il Dritto di padronato? Sì, credo, che non vi sia dubbio; e se si vuol dimostrare il contrario, si produchi l'originale intero: anzichè, leggendovisi l'esenzione, voluta dal Fondatore, oltre la qualità semplice di padronato, debbo riputare, che alla Real Corona appartenga il Dritto di collazione. Di questo dritto l'ordine richiederebbe, che io dovessi ora scrivere, e delle opposizioni, che su di ciò mi si sono fatte; ma stimo di lasciar questo punto all'esame dopo, che le giuste considerazioni saran fatte su di molte fondazioni stabilite dal Conte Rogiero; e quindi sciolta l'opposizione fatta, che i *Normanni* non avessero atteso mai questo *jus padronato*.

LIII. Venendo dunque a questo esame, veggio prima d'ogni altra cosa osservato nelle *fondazioni Normanne* il principio da me sopra addotto, che rimaneva acquistato a que' Principi il Dritto di padronato, anche senza riserva alcuna; e quel, che è più notabile, molte fondazioni contenevano solamente una piccola riserva di *dritti*, o piuttosto di *contribuzioni*; e pure questa eccezione non faceva dedurre in contrario la libertà del luogo fondato, in cui rimaneva al Fondatore tutto ciò, che forma la massa del padronato. Se volessi io metter quì sotto tutte le fondazioni fatte sì 'n questo Regno, che nell'altro di Sicilia, la Difesa presente passerebbe a fare più d'un volume; ma trattandosi di una fondazione fatta dal Conte Rogiero in quel tratto del nostro Regno, ch'è vicino alla Sicilia, stimo dar luce a questa cogli esempi delle fondazioni fatte dal medesimo Signore in Sicilia; e non già delle molte Chiese Cattedrali, ma de' Ministerj, acciocchè questi esempj sieno più vicini al nostro, ch'è dell'istessa natura. Nel 1084. fondò il Conte Rogiero un Muni-

(CVI.)

stero dell'Ordine Basiliano, detto di *S. Angelo di Lisico*, ora di *Brolo*, e lo arricchì con molti fondi; rendendolo libero da qualunque giurisdizione ecclesiastica: la qual fondazione fu di poi più ampiamente arricchita, e confermata dal Re Rogiero. In questo Munistero sempre il Re ha nominati gli Abbati, ed è stato riputato di padronato Regio senza controversia alcuna; quantunque nel Diploma, che ne fu rinovato nell'anno 1092., giacchè il primo si ritrova disperso, non si faccia piccola menzione di padronato, appunto come ne pur se ne fa nell'altro Diploma, che fu spedito dal Re Rogiero: *Ego Rogerius D. G. Siciliae, Calabriae, Apuleae Comes, pro remedio animae meae, & omnium parentum meorum defunctorum, Monasterium S. Angeli de Lisico de Valle-demone liberum feci de omnibus hominibus, ut supra praedictum Monasterium nullus potestatem habeat, Archiepiscopus, Abbas de alieno dominio, nec Laicus; & nemini serviat. Monasterium istud praedictum Capitaneum maneat, & liberum sit in eternum: in hoc damus, quod homines habitantes, vel qui habitare debeant in loco dicti Monasterii, digne autem perveniente gratia, de cetero ab aliquo extero non molestantur, neque impediuntur pro aliqua causa, vel occasione. Sed morari eos in perpetuum, & omni libertate gaudere, servientes, & laborantes in eis, quae pertinent ipsi mantioni, sane obediant suo Abbati: judicantes, & compellentes eos a potentia dicti Monasterii, & non ex alia causa. Ex abundantia nostrae magnitudinis damus, & concedimus omnia judicia hominum trium Casalium habitantium in terra Ecclesiae, Arza, Lisico, & S. Angelo, exceptis sanguine, & prodicione, quae pertinent a Deo custodita Curiae nostrae. Item volumus, & concedimus ipsi mantioni Sanctae, ut omnia animalia ipsius Sanctae Mantionis, ubicumque per regnum nostrum Siciliae libere pasqua suscipiant. Hec omnia con-*

(CVII.)

*cedimus, & confirmamus dicto S. Monasterio esse immobili-
lia usque ad finem Mundi. Anno ab Incarnatione D. N.
Jesu Christi 1092. a Comite Rogerio, Altra fondazione
si vede fatta del Munistero di S. Elia, detto de Ambula,
arricchito di molti beni, che si leggono nel Diploma
scritto in Greco sotto la data degli anni del Mondo 6602,
e tradotto da Costantino Lascari. Da Rogiero per pri-
mo Abbate fu eletto Giovanni Logoretta: e gli altri
da' Principi successori sempre sono stati eletti colla pre-
rogativa di real padronato; e pur di questo in quel
Diploma nulla si legge. Nell'anno 1445. un tal Mona-
co, di cognome Balestra, ottenne quest' Abbazia da P. Eu-
genio IV; ma il Re ne impedì l'esecuzione, come cosa,
che offendeva il suo real padronato: e nell'anno 1621.
da Filippo IV. fu destinato Abbate il nostro Rocco Pirro;
a cui questi lumi, e fatti dobbiamo. Nell'anno 1083.
si vede fondato il Munistero di S. Michele Arcangelo di
Troina, a cui sempre da' Re sono stati destinati gli Ab-
bati: ed il suo reggimento sempre è stato di real pa-
dronato, senzachè in quel privilegio si dica cosa al-
cuna di questo dritto: *Notum sit cunctis Ecclesie Filiis,
quod ego Rogerius Calabriae, & Siciliae Comes construxi
in Civitate Troynae Monasterium ad honorem S. Trini-
tatis, S. Perpetuae Virginis Mariae, atque S. Michaelis
Archangeli, & aliorum Sanctorum, quorum ibidem no-
mina, & reliquiae continentur, & praedia, & terras ibidem
Deo servientibus Monachis dedi, & Abbati Roberto consan-
guineo, & noviter tam libera auctoritate, quam privilegio
D. mei Ducis, ac meo, ut habeant Monachi potestatem se-
cundum regulam S. Basilii, ipsimet sibi eligendi, & consti-
tuendi Abbatem, & quod in omnibus, quae supradicta
Ecclesia habet concessione mea, & habere poterit liberam
potestatem omnium praediorum, & Ecclesiarum pertinen-
tibus, & jura omnia habent. Si quis vero Fidelium amore**

Dei, & salute ejus animæ compunctus eidem Ecclesiæ ex suo jure dare aliquid voluerit, vel Ecclesias, possessiones, vineas, terras, domos, villicos, stet in eorum libertate. Concessa gaudio spirituali, remota omni occasione præbeant. Ad auctoritatem dedicationis Ecclesiæ, quæ facta est a h. m. D. Arnulphi 14. Januariæ anno ab Incarnatione Domini 1081. indictione quarta, dominante Domino meo Duce Roberto Guiscardo. Amen. Datum Troynæ anno salutis 1083.

LIV. Altra notevole fondazione fu quella del Munistero di S. Maria di Milo. In questo Diploma neppur si vede riserva alcuna di padronato: ed esentandolo da qualunque Giurisdizione Ecclesiastica, si spiega così'n quel Diploma: *Hæc superius adnotata loca, & jurisdictiones illorum predicto Abbati donavi, ut teneat, possideat, & habeat potestatem in eis ipse, & futuri Abbates, & nullus impediat, perturbat, & molestiam faciat, vel aliquis privet ab hujusmodi jurisdictione, sed stabilem, & immutabilem servet usque ad finem sæculi. Præterea admonéo Archiepiscopos, Episcopos, & omnes Ecclesiasticas personas non auferre aliquid a tali Monasterio, neque quætere tributum, ut moris est, aliis Ecclesiis, sed permittant Monasterium liberum, & exemptum, nisi illud solum, quod ordinatum fuit a SS. Papa Urbano, & a me: si vero Episcopus in Monasterio applicuerit, gratia benedictionis habeat duos panes, & unam phialam vini, & non aliud. Ego vero Dominus loci, & Patronus, & successores mei habeant herbas, & fructus.* Ciascheduno, in leggere questo Diploma, ed in vedere la riserva sola de' frutti, e dell'erba, dovrebbe dire, che qualunque altro Dritto di padronato si fosse lasciato; ma non è così, perchè sempre quel Munistero è stato stimato di real padronato, e gli Abbati sono stati destinati dal Re. Nell' anno 1460. la provvista di Pio II. in persona di

F. Onofrio Cirino incontrò tutta la difficoltà nell' eseguirsi dal Vicerè di quel tempo: il quale confermò Leonzio Abbate eletto dal Re; e che irragionevolmente sene trovava privo per opera de' suoi nemici. Nel 1480. pretese l' Arcivescovo di Messina, che le cause dell' Ufficiali di questa Badia dovessero appartenere per via di appello alla sua Curia; ma dal Vicerè fu deciso tutto il contrario a prò della Regia Gran Corte.

LV. Il Munistero di *S. Filippo de Grandis* fu anche fondato da Rogiero Re, e confermato dal Re suo figlio, nel di cui Diploma non si legge padronato alcuno; ma si legge solamente a beneficio del Re la riserva de' frutti, esentandolo da qualunque giurisdizione Ecclesiastica: *Sed libere agat ab omni impedimento, & solutione seculari, vel Ecclesiastica, secundum præceptum, quod accepimus a SS. P. Urbano; & si accederit Archiepiscopo, vel Episcopo Diocesis intrare in eodem Monasterio, vel applicare, causa benedictionis; dent tres panes, & vini tria quartuchia; mihi vero, & meis successoribus dent fructus, & olera, & nihil plus.* Ma chi mai ha posto in dubbio, che questo Munistero non sia di real padronato? Senzachè ne sapesse nulla il Re, accadde, che nell'anno 1449. ne fosse eletto l' Abbate. Potè mai questo eletto prenderne il possesso? Il Re *Alfonso* ne credè Abbate il celebre Cardinal *Bessarione*: a cui per causa della sua resignazione nel 1469. fu destinato successore *Pietro Faraone*; contuttochè *P. Paolo II.* l' avesse conferita ad un suo familiare.

LVI. Il Diploma della fondazione del Munistero de' *SS. Pietro, e Paolo d'Itala*, spedito dal medesimo Conte, porta la seguente stessa riserva: *Volo etiam, & jubeo, quod præfarum Monasterium sit, & esse debeat liberum, & exemptum a quibuscumque, Episcopo, Archiepiscopo, &*

(CX.)

omni alia Ecclesiastica persona, & ordinatione, & quod non habeat potestatem aliquam faciendi contra predictum Abbatem, & Conventum, ratione, & pro parte dicti Monasterii, & debeat nullum debitum solvere, neque censum: ideo quod ego dedi, & ipsum Monasterium cum rebus, & bonis predictis sit liberum, & expeditum ab omni onere census, & ab omni alia servitute absque contradictione aliqua; & volumus quod ipsum Monasterium teneatur secundum morem, & usum aliarum Ecclesiarum, & sic universaliter volumus sit, & esse debet exemptum, sicut statutum, provisum, & consuetum, & ordinatum fuit per Sanctissimum Urbanum D. P. Summum Pontificem, sicut mihi constat ad plenum: videlicet quod si aliquis Episcopus ipsius Provincia applicuisset ad predictum Monasterium, predicti Abbas, & Conventus debeant ipsum recipere cum gratia, & benedictione, & tradere eis duos panes, sive cannatam unam plenam vino tantum, & non plus. Ego, tanquam Dominus omnium locorum, ac totius Insulae Siciliae volo, & mando, quod meus haeres gratiose habeat ab eodem Monasterio plera, & de fructibus, & quod non possit aliquid aliud ultra petere, nec habere ab eodem Monasterio. Non fu però mai il Dritto de' nostri Re in su di questo Munistero ristretto in queste solę ricognizioni; ma fu sempre per intiero d'un vero jus padronato; di modotalechè sicome fin dal principio della sua fondazione da Rogiero fu eletto per primo Abbate il Monaco Gerasimo, così nell'anno 1554 dal Re vi fu destinato Antonio Vega, e ributtato Giovanni Ufforio, eletto dal P. Giulio III. nell'anno 1553. Dell' istessa natura è la fondazione del Munistero di S. Maria Annunziata di Mandanicchio, non ostantechè non vi si legga altro, che la stessa riserba additata di sopra: Nos quoque mercedem habemus ab Omnipotente Deo, secundum praeceptum, quod accepimus a SS. P. Urba-

(CXI.)

no II: Diocesanus casu venerit in Monasterium recipiarur, & gratia benedictionis habeat tres panes, & tres fabes vini. Nobis vero, & nostris successoribus porrigant fructus, & olera, & nihil plus. Molti altri esempli si leggono presso il più volte citato *Rocco Pirri*, da cui si sono presi questi, che ho addotti (a).

LVII. Nell'età dunque di *Rogiero* non correva la dottrina, che pose in campo il venerato *Contradittore*, che le Chiese si fondavano in su la libertà; e che mai si supponeva di essersi acquistato padronato, se non quando si spiegava espressamente. Io veggio il contrario in queste fondazioni. Veggio solo, che in quelle si concede l'esenzione da qualunque giurisdizione Ecclesiastica, e si riserbano alcuni atti di offiziosità senza riserva espressa di padronato; ma però tutto l'intero essere del padronato si vede acquistato al Fondatore; e non solo in quanto alla semplice presentazione, che per lo pieno Dritto di *collazione*. Tanto è lontano, che in quell'età cotesti Dritti di padronato si supponessero atti di servitù, ed atti estrinseci della cosa, che si fondava, che ciascheduno ne faceva l'acquisto senza dirsene parola alcuna; e senzachè la eccezione apposta nelle fondazioni s'intendesse aver potuto mai pregiudicare ad una tal generale, e nativa prerogativa di padronato. Non vi vuol altro, che dire: tutto questo Reame riconosce le fondazioni delle sue più auguste Chiese dalla munificenza de' nostri Sovrani; e pure molte di loro non riconoscono vestigio alcuno di padronato. Io dico dippiù, che nonchè le Chiese di questo Reame,
m'an-

(a) Il *Pirri* ne' proprii luoghi de' detti *Munisteri*, e Chiese, nella *Raccolta di Burman* nel volume III. del *Tesoro dell' antichità, ed Istorie delle nobilissime Isole di Sicilia, Sardinia, e Corsica, e dell' altre adjacenti*, dalla pag. 1146.

mi anche quasi tutte quelle del Cristianesimo riconoscono le fondazioni da' Secolari; perchè la Chiesa non si è mai gloriata di aver territorio: ma per sciorre questo argomento non vi vuol molto. Molte Chiese si ritrovano erette dalle pie oblazioni de' fedeli; e questo titolo egli è certo, che non da Dritto di padronato: alcune altre si ritrovano dalla generosità de' Principi arricchite, aumentate nelle loro rendite; e neppure il titolo di *semplice Benefattore* è titolo efficace per questa prerogativa: e vi ne sono alcune, che si ritrovano stabilite fin dalle loro fondamenta dalla pietà de' Principi, ma colla concessione di espressa libertà; ed in queste egli è certo, che non si può pretendere padronato, perchè, siccome dissi da principio, s'è lecito a ciascheduno di rilasciare il dritto suo con qualità irrevocabile per usi profani, moltoppiù ciò si può fare pel maggior culto de' Ministerj Ecclesiastici. Io avrei desiderato, che il Contradittore mi avesse additata una sola vera fondazione de' nostri Principi Normanni senza l'espressa qualità di libertà, ed indi farmi vedere, che in questa fondazione non si fosse preteso, nè si fosse avuto mai Dritto di padronato. Questo è quel desiderio, che io anche nutrisco, e che mi auguro di aver soddisfatto, allorchè avrò la fortuna di ammirare la sua dotta scrittura. Scorra egli di grazia le *Chiese di Calabria* specialmente, le quali da' *Normanni* in modo particolare furono considerate, e vedrà, che quelle, le quali non sono adorne di questo Dritto di padronato, non riconoscono da que' Principi la lor fondazione; ma solo ne hanno avuto delle generose donazioni, in accrescimento delle di loro rendite: quelle donazioni, che non producono altro titolo, che di *semplice Benefattore*. E di questa fatta noi leggiamo, che sieno le donazioni di *Rogiero, Duca di Puglia, Calabria, e Sicilia, ad Arnolfo,*

Arcivescovo della Chiesa di Cosenza, dell'antico Castello di S. Lucido : quel feudo appunto, che passò poi nella Signoria della famiglia di *Sangro*, che tra le più illustri di questa Città è stata sempre mai riputata di sommo conto; dell'Imperadrice *Costanza*; del Re *Federico*; e di molti altri Principi alla stessa Chiesa: le donazioni fatte alla Chiesa di Rossano dall'istessi Principi; e sì alle *Chiese di Tropea, e di S. Severina (a)*, che a molte altre: le quali n gran numero dal Contradittore si potranno addurre di dritto di libertà, secondo la sua frase. Ma io torno a dire lo stesso, che questi esempj non giovano a nulla. Disse egli ancora, che la Chiesa di *Mileto*, ed il Munistero di *S. Brunone* in Calabria sieno di real fondazione; ma che però giammai vi abbia il Re esercitato minimo atto di suo padronato. Prima di avvanzar questi fatti dovea egli bene avvertire in su della distesa distinzione di *semplice beneficenza, e fondazione*. Io ritrovo, che la Chiesa di *Mileto* fu eretta co' fondi delle due antichissime Chiese di onore Episcopale di *Vibone, e Tauriana*, le quali per giuste cause non ne doveano più godere. Queste Chiese erano di Dritto puramente Ecclesiastico; nè la *Potestà Regia* vi avea mai avuto titolo di fondazione. Il *Conte Rogiero* fu quello, il quale stimò di ridurre queste Cattedre nella Chiesa di *Mileto*; e ne porse le suppliche a *P. Gregorio VII*; il quale destinò per Vescovo di quella Sede *Arnolfo*, siccome lo stesso Rogiero spiega nel Diploma, che ne spedì: *Quoniam Ecclesie Episcopales Bibonæ; & Taurianæ propter patrata scalera ab hominibus inhabitata, atque deperditæ sunt; & Ego Rogerius D. G. Comes Calabriae, & Siciliae, annuente nobis*

P

Di-

(a) L'Ughellio ne' proprii luoghi di dette Chiese nella sua *Italia Sacra*.

(CXIV.)

Divina providentia, ut vovi, volui duas has Cathedras in unam Ecclesiam Miletensem redigere, & hanc unam nec Bibonæ, nec Taurianæ nomine, sed Miletensem vocari, quam, Deo favente, nomini Dei Genitricis, & S. Nicolai Episcopi, & Patris nostri dicari: quare hujus rei causa confirmande petii conspectum SS. PP. Gregorii VII., qui Gloriosi Apostolorum Principis Petri Sedem tenet. Is petitiones justas implevit nostras, deditque nobis honestissimum Virum D. Arnulphum nomine, & Episcopum Ecclesiæ Miletensis constituit. Ideo prædictum SS. Episcopum, & ipsam S. Miletensem Ecclesiam, & eos, qui illi serviunt, ad Dei cultum quæcumque illis ad vitam necessaria sunt, ut Deum pro Christianis, & spirituali salute nostrorum Parentum, & nostra assidue orant, omnes quascumque Ecclesiæ Bibonæ, & Taurianæ Episcoporum quondam pertinentias, & substantias, Villanos, & omnia alia jura, quæ possiderunt, & suo tempore dominata sunt, in perpetuum possideri, & dominari contentus sum (a). Dopo di ciò in questo Diploma si veggono alcuni beni conceduti dall'istesso Principe a favore di questa Chiesa. La conseguenza, che tiro da questo Diploma, è la medesima, che si è tirata da' Diplomi di sopra adottati di altre confimili fondazioni: che intanto la Chiesa di Mileto è priva del pregio di Real padronato, in quanto che, siccome riconosce da Rogiero l'accrefcimento delle sue rendite, così il suo stabilimento lo riconosce dagli Ecclesiastici fondi delle due sopr'allegate soppresse Chiese; e perciò ha luogo solamente nella Cattedra di Mileto a pro de' nostri Principi il titolo di Beneficenza. Intorno al Munistero di S. Brunone io non ho lette le carte della sua fondazione, perchè le attendo dalla Scrittura del

Con-

(a) Il citato Bisogni nell: sua Storia della Città di Mon teleone.

(CXV.)

Contraddittore; ma per qualche so, *Urbano II.* nell'anno 1090. dalla sua solitudine della *Certosa*, che gli fu assegnata da *Ugone, Vescovo di Granoble*, chiamò in Italia *Brunone*; e questi stimò ritirarsi in una solitudine della Calabria, nominata la *Torre*: e per la di lui santa fama *Rogiero* volle, che un suo figliuolo, avuto da *Adelaide* sua moglie in *Mileto*, fosse da lui battezzato; e sì per questo, che per altri segnalatissimi benefizj ricevuti, dal Principe gli si fero delle moltissime donazioni: ma non so, se vi sia una carta di fondazione di quel Munistero con quelle clausole di esenzione, che traggon seco loro l'essere di un vero padronato, appunto come si è di sopra scritto. La lettera anzi di *Rogiero*, scritta a tutte le Città del suo Dominio, in far publico il miracolo di quel Santo, per averlo liberato dal tradimento del famoso *Sergio*, fa vedere, che *Brunone*, prima di ricevere i suoi doni, era già stabilito Padre de' suoi Monaci nella Chiesa di *S. Maria*, e di *S. Stefano* dell' *Eremo*, o sia del *Bosco*. Sinora, che non mi son curato, che di aver queste notizie, le più convincenti, che per altro si possono mai dare, sto nel dritto di poter dire, che quel Munistero non sia, che del titolo di *Beneficenza Reale*. Questa lettera, che non è troppo conta, stimo qui trascriverla per intiera: *Ego Rogerius, Divina Misericordia, Comes Calabriae, & Siciliae, nota esse volo omnibus fidelibus Christianis beneficia, quae mihi peccatori concessit Deus, orationibus Reverendi mei Fratris Brunonis, piiissimi Patris Fratrum, qui habitant in Ecclesiis S. Mariae de Eremo, & S. Stephani protomartyris, quae sitae sunt in Terra mea, inter Oppidum, quod dicitur Strilum, & Arenam. Cum essem in obsidione Capuae Kalendaris Martii. & praefecissem Sergium, natione Graecum, Principem super ducentos armigeros nationis suae, & exercitus excubiarum Magistrum, qui, Satannica persuasione*

(CXVI.)

præventus, prius ipsi Principi Capuæ, promittenti auri non modicam quantitatem, ad invadendum me, meumque exercitum, noctu aditum pollicitus est se præbere. Nox proditionis advenit. Princeps Capuæ, ejusque exercitus juxta promissum, est paratus ad arma. Dumque me sopori dedissem, interjecto aliquanto noctis spatio, cubili meo quidam Senex reverendi vultus, vestibus scissis, non valens lacrymas continere, qui, cum in visu dicerem, quæ causa ploratus, & lacrymarum esset, visus est mihi durius lacrymare; iterum quærenti mihi quis esset ploratus, sic ait: fleo animas Christianorum, teque cum illis simul: exurge quamprimum, sume arma, si liberare te Deus permiserit, tuorumque animas pugnatorum. Hic mihi per totum videbatur, velut si esset per omnia Venerabilis Pater Bruno. Expergefactus sum cum terrore grandi, pro visione pavescens. Illico sumpsi arma, clamans militibus, ut armati equos conscenderent, visionem, si vera esset, satagens comprobare. Ad quem strepitum, & clangorem fugientes impius Sergius, ejusque sequaces subsequuti sunt Principem Capuæ, sperantes se in dictam Civitatem confugium habuisse. Cœperunt autem milites inter vulneratos, & sanos centum sexagintaduos, à quibus visionem fore veram comprobavimus. Reversus sum, Deo volente, 29. Julii mensis Squillacium, præhabita Capuæ Civitate, ubi fui per quindecim continuam infirmatus. Venit jam Venerabilis dictus Bruno cum quatuor de Fratribus suis, qui me suis sanctis, devotisque colloquiis consolati sunt: cui reverendo Viro visionem retuli, & humiles gratias egi, qui de me etiam absente suis in orationibus curam habuisset. Qui se humiliter asseruit non ipsum fore, quem credidi, sed Dei Angelum, qui adstat Principi tempore belli. Rogavi quoque ipsum humiliter, ut propterea de rebus meis in Terra Squillacensi sumere dignaretur largos redditus, quos donabam. Renuens ille, recipere nolle dicebat, quod

(CXVII.)

ad hoc domum sui Patris, meamque dimiserat, ut, omnino de rebus extraneis liber, deserviret Deo suo. Hic fuerat in rota domo mea quasi primus, & magnus. Tandem vix ab eo impetrare potui, ut gratis acquiesceret sumere modicum munus meum. Donavi enim eidem Patri Bruno- ni, ejusque successoribus, ad habendum in perpetuum, abs- que temporali servitute, Monasterium S. Jacobi cum Ca- stro, & quamplures res, & bona alia cum amplissimis libertatibus in literis specificè declaratis. (a)

LVIII. Attenderò dunque con impazienza, che mi si adduchino altri esempj, non già di solo titolo di *Benefi- cenza*, ma di vera *fondazione*, per potermi rendere al sentimento contrario. Per ora io son persuaso, come ciascheduno ne de' ancora rimaner persuaso, che alle vere *fondazioni* de' Normanni fu per la stessa natura dell'atto sempre attaccato il *jus* di padronato: dima- nierachè, allora quando le Chiese, che si fondavano, si volevano lasciar libere o in tutto, o in qualche parte, in tal caso spiegavano il *Dritto*, che il Fondatore a se voleva riserbare: al contrario di quando si volevano soggettate a que' *jus*, che nascevano dalla stessa *fon- dazione*, che niun atto si riserbava. Si dee notar que- sto nella fondazione dell' antichissima *Abbadia della Trinità di Mileto*, fondata dal Conte *Rogiero*, il quale volle, che fosse di *Dritto libero*; e spiegò espressamen- te, che la elezione dell' Abbate dovesse appartenere a' Monaci, da farsi secondo la regola dell'Ordine: *Ter- ras etiam, & prædia ibidem Deo servientibus Monachis dedi, & Abbati Roberto meo consanguineo. Sed & im- munitatem, & libertatem, autoritate, & privilegio D. mei Ducis, atque mea, illi dono, & concedo, ut habeant Mo- nachi*

(a) Presso Girolamo Marafioti nelle sue *Croniche di Calabria lib. II. pag. 136 dell' Edizione di Padova 1601.*

(CXVIII.)

nachi potestatem, secundum regulam S. Benedicti, Abbatem ex semetipsis eligendi, & constituendi, atque in omnibus, quæ supradicta Ecclesia habet concessione mea, habere poterit liberam potestatem, & omnium Presbyterorum pertinentiæ suæ, omniumque Ecclesiarum suarum omnia jura habeant per omnia. E così n un altro Diploma, spedito dall'istesso Conte, si conferma la stessa libertà, ed indipendenza: *Construxi Abbatiam ab ipsis fundamentis temporibus meis cum uxore mea Adelfasia, & cum filiis meis, videlicet Goffrido, & Jordano, in Civitate Mileti ad honorem S. Trinitatis, Sanctæque perpetuæ Virginis Mariæ, & B. Archangeli Michaelis, & BB. Apostolorum Petri, & Pauli, quorum ibidem nomina, & reliquiæ continentur, ibique secundum Dei gratiam communi consilio Fratrum, & conscientia etiam uxoris meæ, & filiorum meorum, Abbatem constitui, nomine Robertum, consanguineum meum, cui, & ejus successoribus dedimus ego, & uxor mea, & filii mei, Goffridus videlicet, & Jordanus, Rogerius, & Simeon, terras, & prædia, quæ secundum divisiones, quæ infra scriptæ sunt, concessa etiam a nobis prædicto Monasterio tali libertate, ut quando Fratres, vel major pars Fratrum sanioris consilii, secundum Dei timorem, & regulam P. Benedicti, eligere voluerint, Abbas ibidem eligatur, & constituatur, atque in omnibus, quæ supradicta Ecclesia habet nostra concessione, vel habere poterit, seu aliarum personarum liberalitate, vel quorumlibet fidelium oblatione adquisierit, liberam habeat potestatem omnium suarum Ecclesiarum veram, & cunctorum honorum, seu Clericorum suæ pertinentiæ libere, & absolute habeat. Addimus quoque, ut dictum Monasterium, & omnes ejus obedientiæ ab omni seculari servitio, & oppressione mundana removeantur, ut Sanctam in Domino religionem Monachi ibidem Deo servientes, quietè valeant observare, nec ulli nostrum, vel nostrorum*

suc-

successorum aliqua occasione in seculari servitio subripiantur: charitatis tamen intuitu unum panem, & unam justam vini, & non amplius nobis, & nostris successoribus præbeant, quotiescumque ad præfatum Monasterium, & ejus obedientias veniemus (a). Con questa trascritta maniera Rogiero si spiegava, allorchè egli voleva, che le sue fondazioni dell' intuito rimanessero libere, e sottratte dal Dritto di padronato.

LIX. Il modo di spiegarsi, quando si accordava la libertà alla fondazione non in tutto, ma in parte, si vede in quella fatta dal Re Rogiero del Munistero di S. Giovanni degli Eremiti, superbamente posto nella Città di Palermo. Quel Sovrano ordinò, che dovesse godere d'una piena libertà; e che nell'elezione degli Abbati dovesse solamente a se, ed a' suoi successori appartenere la sola conferma, e la elezione rimanesse liberamente agli Monaci: *Concedimus quoque, ut in eodem supradicto Monasterio electiones semper liberae fiant, secundum regulam, & constitutionem B. Benedicti; videlicet, defuncto Pastore, qui in eo fuerit pro tempore constitutus, Fratres ejusdem Monasterii in unum conveniant, &, invocata gratia S. Spiritus, unam de personis ibidem convocatis, quam magis idoneam esse providerent, sibi, Deo volente, secreto nominent in Pastorem eligendam, & deinde ipsam Regiæ celsitudini pronuncient. Providentia autem Regis voluntati, & petitioni eorum assensum præbeat, & personam, in quam omnes insimul, aut sanior, & potior pars eorum convenerint, eis ad ipsorum petitionem condescendat. Illud autem omnino intendimus, ut donec in Congregatione eorum persona digna fuerit ad eligendum inventa,*

(a) Questi Diplomi si leggono trascritti nella citata Storia di Monteleone, nel suo titolo della fondazione della Chiesa della Trinità di Mileto

venia, de extraneis nominationem nullo modo facere praesumant. (a)

LX. Queste stesse speciali riserve si veggono usate ancora nella fondazione consimile della Chiesa della *Cattolica* di Regio; in cui si volle, che l'elezione si dovesse fare del *Protopapa* dal Popolo Regino; ma la conferma dovesse farsi dalla Maestà di Rogiero: *Ideo cum moram traherem in Civitate Messana, & in mente recole-rem de Catholica Ecclesia Civitatis Rhegii, tamquam praedeterminata a nobis, liberamus eam ab hodierno die, & hora, ab omni Ecclesiastica restatione; ut nullus Archiepiscopus, sive Episcopus, sive aliquis cujuscumque gradus Ecclesiastici sit, habeat potestatem, & dominium in praedicta Ecclesia Catholica S. Virginis Dei Genitricis Graecorum: sed totaliter volumus hanc esse liberam, & exemptam, & Cappellam Majestatis nostrae. Similiter Protopapam illius ordinavimus promoveri a nostra Majestate: praeterea praecipimus, & determinamus, ut praedictus Protopapa, & sui Clerici, & totus Clerus Rheginus subditus sibi, canant unoquoque die Veneris in ipsa Catholica Ecclesia continuè praestiam, idest supplicationem, & supplicent, & orent pro nostra Majestate, & pro omni genere Christianorum. Promotionem vero praedicti Protopapae, ut diximus, ordinavimus fieri a Majestate nostra, & ipsum eligi a communi populo Civitatis Virum venerabilem, prudentem, & timentem Deum, & dignum tali Ministerio: deinde ipsum Protopapam confirmari a nostra Majestate, & hoc fecimus pro salute animae meae, & Genitorum meorum, & nostrorum successorum. (b)*

LXI.

(a) Il citato Pivri in questo luogo di detto Ministero.

(b) Nella dottissima Apologia Istoria, Critica, Legale, intorno alla giurisdizione ordinaria dell' Arcivescovo di Regio in sulla Chiesa di S. Maria de' Greci, di Antonio Zaveroni della Città di Montalto, Vescovo di Tricarico c. 11. pag. 14

LXI. Questi pochi pezzi, che noi abbiamo trascritto tra le molte fondazioni Normanne, dimostrano, che la *Giurisprudenza* de' padronati in quella età non avea ancora ammesso nelle fue reali gallerie que' *Giurisconsulti*, che facevano da Cortigiani presso la grandezza delle Congregazioni Romane; e che andavano spacciando la servitù de' padronati, come pernicioso alla libertà Cristiana, e contraria alle prische pratiche della Chiesa: e che questa servitù non poteasi altronde acquistare, che per espressa concessione, o tacito consentimento della Potestà Ecclesiastica; onde vi era di bisogno a spiegarfi espressamente in sulle carte delle fondazioni; giacchè il consenso espresso, o tacito, che sia de' Superiori, non mai si estende nelle cose esorbitanti dal Dritto alle cose, che non si ritrovano dedotte. Questa fu l'origine, che ne' tempi appresso, ne' quali queste dottrine in alcuni paesi avevano buttate le loro radici, e che tratto tratto si andavano distendendo per gli altri, i Principi fondatori, come altresì i Privati, per uscire da questi lacciuoli, e per studiare la maggior sicurezza nelle cose loro, stimarono di apporre perloppiù nelle carte delle fondazioni la spiega di que' *dritti*, che si volevano acquistare, a differenza, come si è detto, di que' *Normanni*, i quali non spiegavano nulla, allorchè volevano delle fondazioni loro acquistare un pieno dritto. Secondo queste ultime pratiche dunque tra le molte Chiese, erette co' Regj fondi, io leggo quella della Chiesa di *Alzamora* nel Diploma, che ne fu spedito dall'Imperador *Federico*; il quale nell' anno 1332. ne conferì l'Arcipretura a *Riccardo* da Brindesi: *Nos igitur predictas virtutes in personam Riccardi de Brundusio, Clerici dilecti, familiaris, & fidelis nostri, perspicuas attendentes, ipsum Riccardum Archipresbyterum in Ecclesia nostra Alzamuræ, sitæ in Justitiaratu Terræ Bari, per nos ad hono-*

La causa, che si tratta nel Supremo Tribunale
della Real Camera di S. C. R. E.
D. A. STEF. PATRIZI

rem B. Virginis de novo fundata, ducimus, concedentes sibi, & successoribus ejus eandem Ecclesiam, liberam, & exemptam ab omni jurisdictione Archiepiscopatus, & Episcopatus cujuslibet, ita quod nulli Archiepiscopo, vel Episcopo prorsus sit subditus, præter S. R. E., quæ caput est omnium Ecclesiarum, & nobis, qui eandem Ecclesiam in honorem B. Virginis ædificari fecimus in Terra prædicta, liberam, & immunem, collatione prædicti Archipresbyteratus nobis, & successoribus nostris perpetuo reservata. Ad hujus autem nostræ cessionis memoriam, & robur perpetuo valiturum præsens privilegium per manum Regii de Matera Notarii, & fidelis nostri jubimus communiri. (a)

LXII. Secondo le pratiche della *polizia Normanna* dovea considerare il mio riverito Contradittore, e non già secondo l'altre nate più frescamente, le carte delle fondazioni di que' tempi; imperciocchè in tal modo egli sarebbe stato costretto a dire, che se un pieno Dritto in alcun tempo si è esercitato per ragione di padronato, pienissimo egli è stato nel Dominio Normanno: il quale stimava, che questi Dritti fluissero dalla natura stessa dell'atto; e che per conseguenza tutto ciò dee dirsi della nostra fondazione; nel di cui Diploma non si vede rilasciato questo Dritto; anzichè fornito delle *clausole di esenzione* da qualunque autorità Ecclesiastica. Ma questo nome di *esenzione* fu ancora al nostro Contradittore più abbondevole fonte delle sue infinite opposizioni.

LXIII. Questa opposizione, che si fa al potere del *Conte Rogiero*, in non aver mai potuto accordare lo Dritto di
esen-

(a) Nella consulta manoscritta, che si formò dal Presidente Gaetano Argento di chiarissima fama, sopra i Dritti di questa Chiesa.

(CXXIII.)

esenzione, senza il permesso Pontificio, supera tutte le altre finora fatte d' infinita debolezza. Nella Sicilia le opere del *Conte* tutte conservano questa prerogativa; e da lui hanno ereditato gli Monarchi successori in tutto il rimanente della *Polizia* di quel Regno un *Potere* anche *legislativo*, intorno alle cose meramente *Ecclesiastiche*. Questa sarebbe una opposizione passabile, se si facesse da un *Giurisconsulto* *Ultramontano*, che non avesse preso piacere, se non della Storia della sua Nazione; ma non è passabile affatto in bocca dal *Contradittore*, nato, e con somma nostra gloria cresciuto tra noi, il quale deve sapere la storia del *Dominio* di quel Principe. E chi mai non sa de' nostri, che il poter di *Rogiero* non si dee misurare co' soli termini di quella *Sovranità*, che tutti gli altri Principi Cristiani godono; ma che la di lui *Sovranità* fu dalla *Sede Romana* contraddistinta del *potere* ancora in sulle cose *Ecclesiastiche*, col titolo, che gli si concedette, di *Legato a latere*: *Dritto*, che fu poi appellato da' *Giurisconsulti* di quella *Nazione Dritto della Monarchia*; di cui scrisse prima di ogni altro, se non m'inganno, *Gian Luca Barberio* Siciliano. Costui 'ntorno all'anno 1513. fece una collezione di molti privilegi, e titoli del Reame di Sicilia, ch'egli appellò *Caput Brevium*, in favore del Re *Ferdinando*; ed in questo stesso volume si vede registrata la Bolla della *Legazione*: ed indi nel 1556. ne fu publicato un libro, che ha per titolo, *La Monarchia*, in cui' *Dritti* di questa *Giurisdizione* si contengono. Cadde poi in pensiero al dottissimo *Cardinal Baronio* di far apparire al Mondo questo *Dritto* di *Sovranità*, come una macchina eretta da quel Principato, per impadronirsi del *Dominio spirituale*, contro le leggi della Chiesa. Questi tratti violenti della sua penna posero anzi nel più bel giorno lo stesso *Drit-*

to, con essere rimasti proscritti dalla *Maestà* l'undecimo, e duodecimo volume de' suoi *Annali*. *Clemente XI*, vedendo il Regno di Sicilia caduto in mano del Duca di *Saragoza*, stimò tempo opportuno di pubblicare una Bolla, colla quale si aboliva questo *Dritto di Monarchia*. Ma tanto è lontano, che questo tentativo avesse pregiudicato all' antica osservanza, che questo *Dritto*, che si volea abbattere, si ritrova aver buttate più profonde le sue radici; e contestato più legittimamente colle ragioni, che in questa nuova occasione ne furono addotte nel 1716. da *Lodovico Ellies Dupino*, il più dotto Teologo, che in que' tempi aveva la *Francia*. Ma le diligenze, in trattare questo stesso argomento, di sì 'nfigne Teologo si ritrovano di gran lunga superate dal chiarissimo *Giovanni Caruso* in un suo m. s., che dandosi alle stampe farebbe conoscere a tutti, quanto l'Opera del citato sommo Teologo Franzese sia mancante in molte notizie. Io stimo, che non sia del mio proposito di scrivere di questo argomento, così bene esaminato: ma chi sa mai, che intorno al nostro Diploma su questo *Dritto di legazione* il dotto Contradittore non abbia anche ad incontrare dalle sue opposizioni? Che la data della nostra carta sia anteriore alla Bolla: ch'ella solamente abbracci il dominio di Sicilia, e che non si estenda in quello di Calabria: che questo *Dritto di esenzione* non possa nascere neppure dalla prerogativa di *Legato a latere*: e che i privilegi di questa fatta, esorbitanti dal Dritto de' Canonici, non si estendano da caso a caso, ma che debbano ricevere, come cosa odiosa, la di loro maggiore restrizione. E chi sa mai, che queste opposizioni non si facciano, senzachè pur temessimo di farsi nuovamente le altre, che si fecero dal *Baronio* circa l'autenticità della Bolla, e della ragione, che non si potea trasferire a' Successori, ed in-

torno a molte altre considerazioni, e difficoltà, le quali si ritrovano confutate egregiamente da' citati dotti Scrittori? Non farà dunque fuori del proposito mio, che per poco d'ora mi trattenga su di questo stesso argomento.

LXIV. Nell' undecimo secolo, che Papa *Urbano II.*, dietro le orme di *Gregorio VII.*, andava abbattendo le antiche pratiche de' Principi, intorno alle investiture de' Beneficj, fu egli stesso, che con raro esemplo concedette sì segnalata prerogativa al Dominio di Sicilia, e di Calabria: onde i Sovrani di quel Reame esercitano non meno la di lor autorità sulle cose *temporali*, che sull' *ecclesiastiche*. L' aver discacciato da tutta l' Isola i Saracini, e fondate molte Chiese, e parimente aver sottratte dal Trono di Costantinopoli non poche Cattedre Episcopali della Calabria, che della Sicilia, gloriosa opera del Conte *Rogiero*, lo refero amicissimo di *Urbano*: il quale molti anni prima della spedizione di essa Bolla avevagli la stessa autorità conferita, che in quella si legge: ma questa stessa autorità, che allora non veniva avvalorata, che dalla semplice promessa, ed indulgenza del Papa, si vide distrutta da quello, che destinò per *Legato a latere* nella Sicilia il *Vescovo di Traina*. Era in quel secolo cresciuta assai l' usanza di mandare questi *legati* per le Provincie, e Reami con molto pregiudizio de' Dritti de' Vescovi, e della libertà delle Nazioni; onde il *Conte*, tenuto un serio discorso col Papa su di questa importante materia nella Città di Salerno, dove si ritrovava, gli ricordò le promesse fatte, i servigi da lui prestati alla Chiesa, i turbamenti, che si recavano con ciò allo Stato suo; e che perciò cessasse di far questa novità. *Urbano* vinto da questi motivi, e moltoppiù dal riputare questo Principe assai opportuno a resistere alle forze dell' Impero

(CXXVI.)

rio, che tutto giorno cercavano abbassare la S. Sede, stimò di annullare la *legazione* conferita al Vescovo, nel tempo stesso, che la trasferì perpetuamente in persona del *Conte*, come suo *Legato* perpetuo: „ La Provvidenza Divina (egli così si spiegò verso di quel Principe) avendo gratificata la vostra prudenza con grandi trionfi, ed onori, e la vostra pietà avendo di molto accresciuta la Chiesa di Dio sopra le Terre de' Saracini, ed avendo voi dato in molte occasioni testimonianza di un sincero affetto alla S. Sede Apostolica, Noi perciò vi riguardiamo come carissimo, e special figlio della Chiesa; ed avendo una fidanza intiera nella vostra pietà, Noi vi confermiamo per mezzo di questa concessione ciò, che Noi vi avevamo di già verbalmente promesso: che per tutto il tempo della vostra vita, e di quella del vostro figlio *Simone*, o di qualunque altro, che farà vostro legittimo erede, Noi non istituleremo alcun *legato* dalla Chiesa Romana, senza il vostro consenso, nello Stato vostro; anzichè Noi vogliamo al contrario, che tutto ciò, che Noi dovremmo fare per mezzo d'un legato, si faccia dal vostro Ministero in luogo d'un *Legato*, come se Noi vi avessimo inviato un *Legato*, o più tosto un *Legato a latere*, per lo bene delle Chiese, che sono sotto il vostro dominio, e per l'onore di S. Pietro, e della S. Sede Apostolica, alla quale Voi siete stato religiosamente sottomesso fino al presente; e l'avete soccorsa prontamente, e fedelmente nel bisogno. Che se Noi adunaremo un Concilio, e che Io vi scriva d'inviami de' Vescovi, e degli Abbati del vostro Stato, Voi avrete la libertà d'inviamene tal numero, che stimarete; e di trattener gli altri per lo servizio, e la difesa delle vostre Chiese, e con ciò il Signore Onnipotente dirigga le vostre azioni; secondo la sua volontà; e che vi conduca alla vita



eterna. Datum Salerni per manus Jobannis S.R.E. Diaconi 3. nonas Julii, indictionis se primæ, anno Pontificatus nostri 11. (a). Era col Conte unitamente in Salerno Rogiero, Duca di Puglia, di lui nipote, e figliuolo del famoso Roberro, niente inferiore di merito alla Sede Apostolica: onde è da credere, scrive un'abile Scrittore (b), che a questo tempo fosse a' Duchi di Puglia conceduto quel privilegio, che l'antica *Glossa Canonica*, e molti de' più vecchi Scrittori rapportano intorno alla collazione de' Beneficj del Regno. Su di questa gran base dunque della concessione di Urbano si ritrova fin dal suo regnare innalzata la *Monarchia* di Sicilia, posseduta sempre con ugal titolo da' Principi successori, specialmente dagli *Aragonesi* fino al presente giorno. Le parole della trascritta Bolla, *Idcirco de ruae probitatis sinceritate plurimum confidentes, sicut verbis promissimus, ita etiam literarum auctoritate firmamus*, dimostrano, che il potere della *Legazione* in Rogiero non nacque allorchè si pubblicò questa Bolla, ma molti anni prima gli si era conferita verbalmente: anzi alcuno ha creduto, che l'istesso potere quel Principe avesse avuto sotto il Pontificato di Gregorio VII; giacchè leggiamo, ch'egli nel 1081. costituì per Vescovo della Chiesa di Traina un tal Roberto, anche del sangue Normanno, e solamente da quel Sommo Pontefice dimandò, che l'electo si fosse consecrato. Questo stesso Sommo Pontefice, il quale, per alcuni simboli del *bastone*, e dell'*anello*, che da' Principi si usavano nella collazione de' be-

(a) Si potrà leggere questa Bolla tra gli altri presso il Fazzelli nelle sue Storie, ed il nostro Camillo Borrelli delle prerogative del Re Cattolico nel c. LIII.

(b) L'Autore della Storia Civile del Regno di Napoli t. III. c. VIII. lib. X.

(CXXVIII.)

de' Beneficj in sulla di loro temporalità, ne avea con tremenda potestà pros critte le pratiche, a Rogiero così placidamente rescrisse: *Quia Troynensem Electum a nobis consecrari postulas, licet electioni hoc defuerit, quod legatus Sedis Apostolicæ, & consensus noster non adfuit, tamen monentes, ne de futuro id fiat, tuæ dilectioni, ipsiusque personæ laudabili testimonio ad præsens adnuimus, ut veniens, Deo favente, consecretur (a).* Ma qual maggior documento si potrà dare, onde si faccia chiaro, che Rogiero avesse usato di questa autorità prima della emanazione della Bolla, che di quel Diploma, che noi leggiamo presso il più volte citato Pirri nella fondazione della Chiesa di *Catanea*; in cui si legge conferitagli quella somma di potere, che gli fu poi conferita dalla scrittura di Urbano? *In nomine &c. Summus itaque Romanæ Sedis Pontifex, Urbanus videlicet II, verus Dei cultor, & universalis Pastor universalis Ecclesiæ mihi Rogerio Calabriae Comiti, atque totius Siciliae ore suo Sanctissimo, & venerando præcepit, præcipiens utpote Pater Spiritualis me filium suum, licet in multis peccantem sanctissime rogavit, quoniam ego filius Sanctissimæ Matris Ecclesiæ ipsam, eandemque Matrem meam boni filii sequutus legitimam, & laudabilem consuetudinem pietatis manibus enutrivem, & dulciter proveherem, fines suos magnifice ampliarem, propagines, & palmites vivos, & spirituales in ea studio vigili dilatarem, cujus ergo exequendis ego Rogerius Calabriae Comes, & Siciliae observandis imperatibus, & Catholicis institutis, sicut Deo præeunte in curribus suæ virtutis, & propugnatore, Terra Siciliae, Terra Saracenorum, habitaculum nequitiæ, & infidelitatis, Sepulcrum quoque nostri generis, & sanguinis ferro vindicanda, mihi*

diver-

(a) Il Pirri nella detta Chiesa di Trvaina.

(CXXIX.)

diversis temporibus subjecta fuit; simili quoque modo in diversis temporum permutationibus ad honorem Dei, ad magnificandum, & exaltandum nomen suum, & pro anima Patris, & Matris meae, & Fratris mei Roberti Guiscardi, pro mea quoque, & omnium Parentum meorum per diversa Siciliae loca idonea Ecclesias edificavi; jussu summi Pontificis Apostolici, & Episcopos ibidem collocavi, ipso eodemque Romanae Sedis Apostolicae, & laudante, & concedente, & ipsos Episcopos consacrante. Unicuique autem Ecclesiae, & Episcopo Parochiam suam dedi, & dicavi, & unusquisque de suis sufficiens beneficiis alterius Parochiam incrustare non praesumeret, inter quas etiam jam dispositas Ecclesias, postquam mihi subjugavi Siciliam, aliam disposui, & edificavi Ecclesiam, collaudante Apostolico Viro, & consacrante ad titulum hujus Ecclesiae in Catanensem Civitate existentis quemdam Sanctae Euphemiae Priorem Catholicum, & honestissimum in Abbatem, & Episcopum, vocatum Anserium, cui, Urbano II. concedente, qui hunc sacravit, dono Cataneam Civitatem, ut Sedes sit Abbatiae, & Episcopatus &c. Questo Diploma mette senza meno in una innegabile chiarezza, che la carta del Dritto di Monarchia, o sia di legazione a latere, non sia stata, che una conferma di quell' autorità, che in sulle cose Ecclesiastiche avea Rogiero usato in tutta la Sicilia, e nella Calabria; dimodochè la data di quella Bolla non reca pregiudizio all' altre fondazioni, che prima si eran fatte. Se poi quella Bolla si volesse per una nuova concessione, chiunque, il quale abbia appena da lontano salutata la Giurisprudenza, dee confessare, che le fondazioni fatte prima venghino confermate, quando si tratta di porre in quiete, ed in buon sistema il reggimento dello Stato.

LXV. Le strette amicizie, che *Urbano* tenne col nostro

R

Prin-

(CXXX.)

Principe fin dal primo momento, che ascese al Trono del Pontificato, ferongli serrar que' occhi verso la potenza di *Rogiero*, nel disporre le cose Ecclesiastiche, che teneva sempre aperti 'ntorno all' altre *Sovranità*, dietro l'esempio andando di *Gregorio VII*; nella di cui scuola era stato educato, dopochè avea deposte l'altre massime, che avea apprese da' teneri suoi anni presso *Brunone*, Uomo dottissimo de' tempi suoi; e che ora, come fondatore dell'Ordine Certosino, e per la santità de' suoi costumi, adoriamo sull'Altare: e si crede, che *Urbano* avesse ampliata quella di lui potenza Ecclesiastica, allorchè si abboccò con lui nella Città di *Traina*, per dimandargli consiglio, se dovea portars' in *Costantinopoli*, per un affare interessante la *Religione*. E' conta nella *Storia Ecclesiastica* la controversia di consacrare nell' *azimo*, o nel *fermentato*. L'Imperadore *Alessio Comneno*, che si mischiava ne' riti della Chiesa più in là del suo potere, proibì a' Latini, che risiedevano nel suo Dominio, di celebrare nell' *azimo*; stimando legge salutare allo *Stato suo* di celebrarsi solo nel *fermentato*. *Urbano* se ne dolse con lui acutamente: ed *Alessio* ricevette bene la sua rimostranza; e per mezzo delli stessi *Ambasciatori Pontificii* gli scrisse in lettere d'oro, che tra il termine di un anno, e mezzo, egli si portasse in *Costantinopoli*, affinchè con un Concilio di savj Uomini questa questione di pura *liturgia* si fosse determinata; e composta la tranquillità tra Greci, e Latini. *Rogiero* consultò il *Papa*, che colla sua presenza dovesse terminare questa briga; ma nuove turbolenze maggiori nate in Roma impedirono *Urbano* a porre in esecuzione il sano consiglio del suo buon amico.

LXVI. Le stesse parole della *Bolla*, *Quod omni vitæ tuæ tempore, vel filii tui Simonis, aut alterius, qui legitimus tui heres extiterit, nullum in Terra potestatis vestræ,*

(CXXXI.)

præter voluntatem, aut consilium vestrum, legatum Romanæ Ecclesiæ statuemus, dimostrano, che questo Dritto si fosse atteso come ereditario, e non solo nel Reame di Sicilia, ma in qualunque Terra della potestà di Rogiero. Due glosse si potrebbero fare, se non m'inganno, su di questo testo: l'una semplice, e naturale alla portata di tutti; l'altra più elevata, e maestrevole all'intelligenza solo de' Giurisconsulti. Secondo la prima sembra, che non si possa negare, che non che la Sicilia, quelle Terre di Calabria, le quali erano dell'ubbidienza di Rogiero, rimasero adorne di questa illustre prerogativa. Secondo l'altra sembra, che si possa ben dire, che non che la Sicilia, ed i Paesi, che allora si godeano nella Calabria, che gli altri, i quali nella stessa Regione in appresso si acquistarono, fossero caduti sotto la stessa concessione di Urbano. Io credo, che miglior interprete di questa concessione non si possa addurre del Monaco Malaterra, che, come dissi fin da principio, è il più accurato Scrittore dell'avventure Normanne (a): Sed quia ipse Apostolicus jamdudum Robertum Episcopum Troynensem, Comite inconsulto, legatum in Sicilia ad exequendum jus S. R. Ecclesiæ posuerat, perpendens hoc Comitem grave ferre, & nullo modo, ut stabile permaneat assentire, cognoscens etiam ipsum Comitem in omnibus negotiis Ecclesiasticis exequendis zelo divini ardoris exferrescere, cassato, quod de Episcopo Troynensi fecerat, legationem B. Petri super Comitem per totam Siciliam, & sui juris Calabriam habitam, vel habendam hæreditaliter ponit, ea discretionem, ut dum ipse Comes advixerit, vel aliquis hæredum suorum zeli paterni Ecclesiastici exequantur superstes fuerit, legatus alius a Romana

R 2

Sede

(a) Nel lib. 10. Dell' Acquisito del Regno di Sicilia num. 29.

Sede ipsis inuitis nullus superponatur: sed si qua Romanae Ecclesiae juris exequenda fuerint, cartulis a Romana Sede in Siciliam, vel Calabriam directis per ipsos consilio Episcoporum earundem Provinciarum authenticè definiantur &c. Per far conoscere, che la Bolla d'Urbano abbia luogo nel fatto, che da me si esamina, non ho bisogno di ricorrere alla *Glossa de' Giuriconsulti*; bastandomi l'altra semplice, e naturale: imperciocchè molto tempo prima della Bolla di *Urbano* si dominava da *Rogiero* in Mileto, nella di cui Diocesi sta posto il Munistero, o sia *Priorato di Bagnara*: ed è fuor di dubbio, che in quel tempo il Castello di *Bagnara* era sotto l'ubbidienza di quel Principe.

LXVII. Il sopr'allegato Teologo *Dupino* nella sua *Difesa della Legazione* fa conoscere all' *Incredulo della Monarchia* il sommo Ecclesiastico potere di *Rogiero*, con guidarlo in tutte le Chiese, Munisteri, ed Abbadi di quel Reame: e fino ne' loro Archivj gli ne fa osservare gli atti possessivi, per mezzo delle sentenze emanate sopra degli Ecclesiastici, coll'unione dell'istesse Chiese; e finalmente per mezzo de' fulmini delle *Maledizioni*, e delle *Scommuniche* in sulla testa di coloro, che contravverranno alle ordinazioni del Principe. Lo conduce in sul bel principio nel *Munistero di Lipari*, fondato dal Conte nell'anno 1094., e, ponendogli avanti gli occhi la lapide di quella fondazione, gli fa leggere: *Si quis vero vellet contradicere praedicto privilegio nostro, & dictae benevole donationi nostrae aliquo modo, maledictionem trecentorum decem, & octo Sanctorum Patrum, anathema ab eis, & maledictionem Judae Iscariotae habeat in aeternum, & in saeculum saeculi.* Indi nel *Munistero di S. Angelo di Brolo* gli fa riflettere un'altra formola: *Si quis autem praesumpserit aliquo tempore molestare, vel perturbare Monasterium post vitam nostram, non sit audien-*

(CXXXIII.)

diendus, imo excommunicatus a Patre, Filio, & Spiritu Sancto, & ab amicis castigetur, tamquam injuria afficiens S. Archangelum Michaellem, & reliquos Sanctos. Ed in quell'altro Munistero di S. Maria di Milo una differente formola: Sit maledictus a S. Consubstantiali Trinitate, & habeat maledictionem trecentorum decem, & octo Sanctorum Patrum, & privatus sit futura gloria. E così di mano in mano, facendolo passare nelle Cattedrali, gli fa osservare la lapide della Chiesa di Messina, in cui vede fulminante il Principe con questa censura: Contra quod quicumque sive de Parentibus meis, sive alienis venire, & hanc donationem meam infringere tentaverit, excommunicetur a Patre, & Filio, & Spiritu Sancto, & faciem Omnipotentis Domini numquam videat, nec in Regno ejus portionem habeat, sed cum Juda proditore Domini aeternis incendiis concremetur. E' stesso poi osserva quel Principe nella Chiesa di Girgenti con formola più mitigata: Horum vero omnium si aliquis aliqua praedicta Ecclesiae, & Episcopo suo abstulerit, vel injustè detinuerit, anathemate damnetur. E voltosi all'antichità di Patti ritrova il Re Rogiero in quella fondazione fulminante al pari di suo Padre: Si quis pro tempore appareat impedire praesens sigillum, sit anathema, & semper anathema a Patre, & Filio, & Spiritu Sancto, & a trecentis, & octo Sanctis Patribus, ut sit anathema Judae Iscariotae, & ceterorum, qui crucifixerunt Dominum (a). E facendo io altro cammino con lui per lo rimanente dell' Isola, tragittiamo insieme il Faro, e gli fo ammirare l' antichissima Città di Mileto, ed il nobilissimo avello, dove riposano le gloriose ossa del nostro Eroe; ed in un' altra parte leggiamo insieme nella fondazione di quella Chiesa: Item si quis

(a) Questi Diplomi si leggono nel Pirri ne' luoghi delle citate Chiese.

(CXXXIV.)

si quis has res omnes, quas dedi, confirmavi, & corroboravi, volet evertere, alterare etiam levissimè, aut auferre audebit, nisi se statim emendaverit, ut habeat anathema a Patre, & Filio, & Spiritu Sancto, & a trecentis, & octo Deiferis Patribus, & una cum Diabolo ignem aeternum damnetur, & sentiat nostram maledictionem. Nella lapide della Chiesa della Trinità, in essa Città posta, gli fo legger quell'altra: *Si quis autem temerario ausu de his omnibus, quæ prædiximus, violare aliquid, aut diminuerè voluerit, pars illius habeatur cum Diabolo, & Angelis ejus (a).* Ma che ostinata incredulità è mai questa! Venga a far l'abjura alla fine della sua incredulità nelle Chiese di Squillace, e di S. Severina. Legga attentamente nell'una: *Anathema subincurrat, & si non ad satisfactionem venit, cruciatus aeternos sustineat.* E nell'altra: *Si quis vero fuerit, qui illa innovare, aut irritare voluerit, sit maledictus a D. Deo Omnipotente, in omnibus non minimam indignationem incurrat. (b)*

LXVIII. Da qual potere può piombare sulla testa de' figliuoli 'l fulmine della *eseredazione*, se non dal Padre? Il fulmine delle pene civili, se non dal *Principe*? Il fulmine degli *Anatemi*, se non da' *Dritti Apostolici*? Per sfuggire la forza di questo grande argomento, il Cardinal *Baronio* nella sua *Dissertazione* contro il *Dritto della nostra Monarchia* scrive, che le formole trascritte non sieno, che semplici *esecrazioni*, che si usavano da molti nelle loro private scritture; e specialmente solite ad apporsi su de' sepolcri, per i quali qualunque età ha conservata un'alta religione. Io stimo trascrivere il passo: *Poruissent fortasse isti ejusmodi exemplis suadere*
sim-

(a) Nella citata Storia di Monteleone.

(b) Presso l'Ugbellio nelle stesse Chiese.

(CXXXV.)

simplicibus, quod conantur; verum, qui antiquarum formularum ex inspectione ejusmodi a diversis solitarum fieri donationum notitiam habet, ridebit ista, cum vix aliquod sit reperiri instrumentum ejusmodi donationum, quæ sive a Principibus, sive a Privatis utriusque sexus fieri solent hominibus, in quibus eadem formula non legantur, & interdum atrociores: quæ quidem non sententiam continent (ut putant) excommunicationis Ecclesiasticæ, quæ ab Episcopis infligi solet in subditos, sed imprecationes potius ad deterrendum eos, qui aliquid contra præscripta moliri tentarent. Sunt de his diversis in locis in recitatis ejusmodi diplomatibus exempla potentia: quin etiam in eodem ab illis scripto Codice aliæ diversorum privatorum, quæ ibi sunt scriptæ, locis piis factæ donationes continent easdem omninò imprecationes: ut liberum fuisse quibuscunque videatur ejusmodi apponere formulas imprecatorias anathematis adversus eos, qui moliri aliquid adversus ea, quæ illi statuerent, conarentur. Adde his insuper non solum in ejusmodi scribi solitis diplomatibus asserti ista, sed etiam a nonnullis consueta fuisse apponi sepulcris, ut violatores atterrerent. Quorum exempla habes alibi recitata, ut inter alia sepulture D. Theodimi Diaconi: Si quis præsumferit hunc tumulum violare, erit anathematis vinculis innodatus. Et in Ecclesia S. Gregorii Romæ ad Clivum Scauri erat in abside, fracto tamen lapide, cujusdam Anastasii Lectoris epitaphium, in cujus fine habetur: Si quis hunc abstulerit sepulcrum, ut excommunicatus, & damnatus in infernum, & habeat partem cum Cain, & Juda traditore. Et in alio loco in sepulcro cujusdam Johannis in fine: Nemo suum, nec alienum corpus super me mittat; quod si hoc præsumferit, sit maledictus, & in perpetuum anathemate constrictus. En vides, an ista ex functione legationis Apostolicæ poneventur a Regibus, ut anathema, vel potius imprecationes ad terrorem ab unoquoque

*quoque pro arbitrio, in qua vellent prohibitionē, usur-
pari solerent.*

LXIX. La risposta del citato dotto *Scrittore* in sulli *anate-
mi* de' nostri Principi Normanni, come ciascheduno leg-
ge, contiene due punti: che questi stessi anatemi si legga-
no in molte donazioni fatte da Principi, e Privati: e che
si leggano ancora in su molti marmi di antichi sepol-
cri. Io mi aspettava certamente, che mettesse avanti
gli occhi de' Lettori qualche carta di donazione di Pri-
vato, o di qualunque altro Principe, fuori delle linee
Normanne, che nel Regno nostro dominavano: le quali
si diedero a credere, che quel privilegio di *legazione*
loro anche fosse comunicato sì per li medesimi *Dritti*
di sangue, che per le stesse *benemerenze*, che credevano
di avere verso la S. Sede, Questa *carta* sarebbe stata di
qualche forza alla mia contraria credenza. Ma qual mai
forza potranno fare le iscrizioni sepolcrali, tinte di que-
st' esecrazioni contro coloro, i quali la religione, e quie-
te de' defunti avessero mai violata? Io dico, qual forza
potranno far mai a coloro, i quali fanno, che sì presso
i Gentili, che presso gli antichi Cristiani, ciasche-
duno credeva, che per lo riposo delle sue ossa avesse una
sacra autorità di munire i sepolcri colle formole
più solenni della Religione. Oltre delle lapidi rappor-
tate dal *Baronio*, sene leggono moltissime presso il
Grutero nella sua giudiziosa *Raccolta delle Iscrizioni*:
Male. pereat. insepultus. jaceat. non. resurgat. cum.
Juda. partem. habeat. si. quis. sepulcrum. hunc.
violaverit.

Quisquis. hoc. substulerit. aut. leserit. ultimus.
suorum. moriatur.

Te. quicumque. titulum. nostrum. releges. rogo.
per. superos. si. ad. infernas. partes. recipiaris. ne.
velis. tribus. sepulcris. molestari.

(CXXXVII.)

*Ollam . ejus . si . qui . inviolaverit . ad . inferos .
non . recipiatur .**Laferis hunc tumulum si quisquam , in tartara per-
gas ;**Atque expers tumuli , laferis hunc tumulum . (a)*

LXX. Queste sì, che sono quell'esecrazioni , che si dicono dal *Baronio* . Oltredichè la simiglianza delle formole , e de' riti , che tra loro hanno le varie maniere del Mondo, in rendere il dovuto culto a Dio, non debbe far trarre la conseguenza , che quelle formole , e que' riti denotino lo stesso , e che abbiano la stessa forza sì nel Gentilesimo , che tra gli *Ebrei* , o tra *Cristiani* . Non ha mancato Ingegno di raccorre questi paralleli in 'ntieri volumi . Chi mai disse al *Baronio* , che gli anatemi , che si leggono in coteste tombe , o in qualunque donazione di privato , o di altro Principe , indicassero l'istesso effetto , che io do agli anatemi di *Rogiero* , e de' suoi successori ? Si consideri , che questi Principi sieno forniti della Bolla di *Urbano* , onde furon fregiati del carattere di *Legati a latere* della S. Sede : si consideri , ch'eglino non una , ma più volte ne' Diplomi dicono , che questa facoltà di anatematizzare era stata loro conceduta da *Urbano* : e si consideri , che questo potere sia del carattere della *legazione* ; dunque come io non debbo dire , che *le censure* di *Rogiero* non sieno già l'esecrazioni de' Gentili , o de' Cristiani , i quali non si erano ancora dimentichi delle superstizioni de' loro Avoli ; ma sieno vere *censure Ecclesiastiche* , e fulminate da lui , come *Vicario* del Sommo Pontefice ? Io so bene , che per potersi tirar

S

da

(a.) Si leggono anche queste esecrazioni sepolcrali presso il dotto *Eineccio* nella sua Storia degli Editti dell'Editto Perpetuo tit. LIX. del sepolcro violato .

(CXXXVIII.)

La causa, che si trattò nel Supremo Senato
della Real Camera di S. Chiara,
D. A. STELLA

da me questa conseguenza, avrei dovuto confutare gli argomenti del *Baronio*, intorno alla verità della Bolla di *Urbano*, per poter dire quel, che ho detto, che gli anatemi di *Rogiero* sieno effetti della *Legazione*. Io già mi avveggo, che con ciò mi concedo quel, che sta in questione; ma per essere questi argomenti contrarj da dotte penne confutati, credo di poter essere nello stato di conchiudere, che, posta per vera la *legazione a latere*, i sopradetti anatemi sieno vere censure Ecclesiastiche; e perciò da que' Principi si dica nelle di loro fondazioni, che *quella facoltà loro era stata conceduta da Urbano*. Questo appunto fu riflettuto dal citato *Teologo* di Parigi (a): „ In terzo luogo, scrive, ch' egli usava di questo potere in tal modo, poichè dice espressamente, ch'egli ha stabilito, regolato, e governato le Chiese di Sicilia secondo l'ordine, ed il potere, che gli erano stati dati dal Papa; e che sia per la di lui autorità, che fulmini le censure, e le scomuniche contro li controvenienti: ciocchè fa vedere, che non sieno semplici maledizioni, come pretende il *Baronio*, perchè, se ciò fosse, non farebbe stato necessario d'impiegare, come egli fa, l'autorità della S.Sede.

LXXI. All'incontro le formole usate da' Gentili, e dagli antichi Cristiani, comechè elle contenghino grandi maledizioni, nondimeno non s'uniscono con quelle di *Rogiero*: le quali si veggono uniformi alle antiche formole delle censure Ecclesiastiche, che si usavano dalla Chiesa. Il dotto *Emundo Martene*, Monaco dell'Ordine di S. Benedetto della Congregazione di S. Mauro, nel suo trattato degli *Antichi Riti della Chiesa* (b), riferisce queste antiche formole, dalle quali non

si al-

(a) *Nella sua Difesa della Monarchia nel c. 81.*
pag. 58.

(b) *Nel t. III lib. III. cap. 10.*

(CXXXIX.)

si allontanano le nostre Normanne : *Nisi citò respue-
rint , & nostræ mediocritati , quam læserunt , satisfacere-
rint , æterna maledictione eos confundimus , & perpetuo
anathemate condemnamus , iram superni Judicis incurrant ,
ab hæreditate Dei , & electorum ejus alieni existant , &
neque in præsentì tempore communionem cum Christianis
habeant , neque in futuro cum Deo , & Sanctis ejus par-
tem obtineant , sed cum Diabolo , & Ministris ejus so-
cientur , & pœnas ultricis flammæ cum sempiterno luctu
possideant ; Cœlum , & Terram exosi habeantur , &
Gebennæ supplicio crucientur in sæculo . Maledicti sint in
domo , maledicti in agro , maledicta esca ventris eorum ,
& fructus , maledicta sint omnia , quæ possident a cane , qui
illis latrat , usque ad Gallum , qui illis cantat , sitque pars
eorum cum Dathan , & Abiron , quos infernus degluti-
vit viventes , & cum Anania , & Saphira , qui Aposto-
lis Domini mentiri fuerunt , statimque mortui sunt , &
cum Pilato , & Juda traditore Domini ; nec habeant al-
teram , quam Asinorum sepulturam , & sic extinguatur
lucerna eorum in mediis tenebris . Amen .* Si veggono
ne'fulmini di Rogiero i tre modi appunto , che si usa-
vano dalla Chiesa , le ammonizioni , le maledizioni , e
gli anatemi ; ed anche l'altro , che ne' primi tempi si
usava con dar coloro , de' quali si disperava l'emenda
de'costumi , in preda di Satanasso , per affliggere con ma-
lattie , ed altri flagelli 'l dilor corpo ; che d' alcuni
Scrittori Ecclesiastici si crede di essere appunto quell'
anatema , che dalla Chiesa fu detto Maranatha : il di
cui uso scrive Pietro di Molina esser stato interdetto ,
ed abolito in alcuni Concilj Nazionali : *Prudenter cau-
tum est à Synodo Nationali Halensi , ne quis deinceps in
excommunicationibus utatur hac loquendi formula tradendi
Sathanæ , nec vibret in quemquam anathema Maranatha ,
quæ ab eis solis vibrari potest , qui norunt arcana repro-*

(CXL.)

barionis, & Deo revelante sciunt, an qui excommunicatur, peccet in Spiritum Sanctum, aut peccato ad mortem, idest impœnitentia ad mortem usque duratura, pro quo peccato Johannes negat orandum esse. (a)

LXXII. Egli è vero, che si vede l'Imperador Giustiniano nella lettera scritta ad Epifanio, Patriarca di Costantinopoli, registrata nella L. VII. nel titolo del Codice, intorno alla Somma Trinità, e Fede Cattolica, fulminante la scomunica contro l'empia eresia di Nestorio. Questa censura, dice il Cujacio (b), fu una usurpazione di quel Principe; tanto ciò vero, ch'egli stesso sene vide emendato nella costituzione novella CXXXI. della proibizione de' Collegj eretici; dove manda questi rei, per esserne giudicati, ad Sanctam Dei Ecclesiam, in qua recta prædicantur dogmata, & omnes hæreses cum Principibus suis anathematizantur. Con questa spiegazione quel gran lume della Giurisprudenza Romana si dimostra poco informato delle antiche pratiche della Chiesa. Sin da' primieri tempi questa facoltà di separare dall'unità de' Fedeli i membri, che si conoscevano di poter corrompere tutto il corpo, fu sempre della stessa Chiesa: la quale, per mandare in esecuzione i suoi fulmini, implorava da' Principi della Terra la di loro autorità, con porre avanti loro la sentenza, che si era emanata; e la quale dipoi dall'istessi Principi, che concedevano il loro braccio, veniva confermata co' loro Editti. Eusebio, allorchè riferisce la deposizione di

Pao-

(a) Nel suo Vates lib. II. cap. XI. pag. 114. presso il Binghamo, il quale nel suo vol. III. lib. XVI. c. II. §. xv. e xvi. delle sue Origini Ecclesiastiche discorre diffusamente di questi Anatemi; e secondo lui l'Anatema Maranatha è differente dal Tradi Sathana &c.

(b) Nel citato titolo del Codice.

Paolo di Samosate, ordinata da' Padri del Concilio di *Antiocchia*, dice: *Hoc modo Paulus cum summo dedecore per secularem potestatem ab Ecclesia exturbatus est* (a). Non fu però la *Secolare Potestà*; non fu *Aureliano Imperador Pagano*, che regnava in que'tempi, ma fu l'*Adunanza di Antiocchia*; non essendo stato quell'*Imperadore* altro, ch'efecutore delle sacre ordinazioni di quel Corpo; ed ordinato, che la casa Episcopale fosse aggiudicata a coloro, a' quali 'vescovi d'Italia, e di Roma drizzassero le di loro lettere. Tanto egli era notorio, riflette lo *storico Fleury* (b), ancora presso i *Pagani*, che la nota de' veri Cristiani era la comunione colla Chiesa Romana. Premessa questa notizia, si conosce bene, che non è l'*Imperador Giustiniano*, che dalla sua autorità tira fuori 'l fulmine delle *cenfure*; ma egli non fa altro, che confermare, e ripetere le proscrizioni, che contro di *Nestorio* si ritrovavan fatte dalla Chiesa. La fine di questo *Editto* dimostra, che non sia altro, che una pura professione di fede: *Nullus itaque frustra nos turber spe vana innixus, quasi nos contrarium a supradictis quatuor Conciliis fecerimus, aut faciamus, aut fieri a quibusdam permittamus, aut aboleri eorumdem Sanctorum quatuor Conciliorum piam memoriam ex dictis Ecclesie dypticis: omnes enim, qui ab iis damnati, & anathematizati sunt, & damnatorum dogmata, eosque, qui eadem, ac ipsi senserunt, aut sentiunt, anathematizamus.*

LXXIII. Il regnare di questo *Principe* non è meno memorando per gli atti delle guerre, che per le varie curiose speculazioni 'n sulle controversie della *Religione*; onde

(a) *Lib. VII. c. xxx. Μετά τῆς ἐργασίας αὐτοῦ ὑπὸ τῆς κοσμητικῆς ἐφορῆς ἐξεδόθη τῆς τῆς ἐκκλησίας.*

(b) *Nel libro VII. art. VII. della Storia Ecclesiastica.*

onde nacquero tante eresie, prodotte principalmente da una più grande eresia, qual si è quella, di *non voler conoscere, e confessare la debolezza dello spirito umano.* Tra gli altri suoi Editti ne abbiamo due notabili, coi quali si fa vedere, ch'egli non anatematizzava; ma solamente rendeva al pubblico la sua professione di fede. E' notevole l'Editto da lui emanato contro l'*Origenismo*: vi si leggono gli errori del famoso *Origene*, e specialmente quelli della *preeesistenza dell'anime, e della temporalità delle pene*; e molti anatemi contro di questi errori con tutti gli articoli della sua credenza; ed indi egli drizza il suo discorso al Patriarca *Mennas* di Costantinopoli: „ Noi perciò vi esortiamo ad unire tutt' i Vescovi, i quali si troveranno in questa Città Imperiale, e gli Abbati di questo Munistero, e gli obbligate ad anatematizzare in iscritto l'empio *Origene*, soprannomato *Adamanzio*, fu prete della Chiesa di Alessandria, con i suoi dogmi abominevoli, e l'articoli quì distesi: e V. B. invierà tutte le copie di tuttociò, ch'ella avrà fatto su questo soggetto, ed a tutti gli altri Vescovi, ed a tutti li Superiori de' Munisteri; affinchè essi ne abbiano notizia, e che per l'avvenire non si abbia da ordinare nè Vescovo, nè Abbate, primachè essi non abbiano anatematizzato *Origene* con tutti gli altri Eretici, che si condannano secondo il costume. Noi ne abbiamo scritto tanto a Papa *Vigilio*, che agli altri *Patriarchi* (a). Ciò fa vedere, che se l'Imperadore in questo Editto rimette l'affare degli anatemi alla Chiesa, non abbia egli creduto, che questi fulmini sieno del suo potere.

LXXIV. E' degno di altra maggior memoria l'altro Editto, col quale si condannarono i famosi *tre Capitoli* de'

(a) Il citato Storico nel libro XXXIII. artic. 10.

(CXLIII.)

de' scritti di *Teodoro di Mopsueste*, della pretesa lettera
d' *Ibas*, e di *Teodoreto* contro gli anatemi di *S. Cirillo*.
Questi tre *Capitoli* furono la maggior applicazione di
quello Imperadore. Li scritti usciti *pro*, & *contra* da
i più dotti Vescovi di que' tempi; il *judicatum*, & *con-*
stitutum di Papa *Vigilio*; e finalmente il *Concilio*, che
se ne celebrò in *Costantinopoli*, resero questa contro-
versia una delle più celebri, che abbiano avuto mai
gli annali della Chiesa. Si vede in quell'Editto de' tre
Capitoli scritto in questi termini: „ Se qualcheduno
„ difende *Teodoro di Mopsueste*, e non l'anatematizza
„ con tutt' i suoi scritti, e suoi settatori, ch'egli sia
„ anatema: se qualcheduno difende i scritti di *Teodoro*
„ fatti a favore di *Nestorio* contro di *S. Cirillo*, e contro
„ i suoi dodici articoli; se qualcheduno li loda, e non
„ l'anatematizza, ch'egli sia anatema: se qualcheduno
„ difende la lettera empia, che si dice essere stata scritta
„ da *Ibas*; se qualcheduno la difende in tutto, o in par-
„ te, e non l'anatematizza, ch'egli sia anatema. Questi
„ anatemi però, come si è detto, tanto è vero, che non
„ sieno atti di giurisdizione, ma solamente solenni pro-
„ fessioni di Fede, che l'Imperadore volle, che questi
„ tre *Capitoli*, per condannarsi, o approvarsi, si fossero
„ esaminati nel sopradetto Concilio di *Costantinopoli*;
„ mandando a tal fine il suo Editto a tutti i Vescovi, spe-
„ cialmente a quelli dell' *Africa*; tra' quali il Vescovo
„ *Ponziano*, approvando la sua confessione di Fede, ed il
„ suo zelo, gli rispose: „ Alla fine della vostra lettera
„ noi abbiam veduto ciò, che ci affligge non poco di do-
„ ver condannare *Teodoro*, gli scritti di *Teodoreto*, e la
„ lettera d' *Ibas*. Gli di loro scritti sinora non ci sono
„ pervenuti, ma se mai ci perverranno, noi li leggeremo
„ con tutta l'attenzione, per vedere, se vi sia cosa
„ contro la Fede. Del resto noi non possiamo condanna-

(CXLIV.)

„ re gli *Autori*, i quali si ritrovano morti: s' essi vivef-
 „ fero ancora, ed ammoniti de'loro errori, non li condan-
 „ nassero, giusta cosa sarebbe di condannarli 'n tal caso;
 „ ma ora contro di chi pronunciammo il nostro giudi-
 „ zio? Ma io temo, o Signore, che sotto pretesto di
 „ condannarli non si venga a porre in grande elevatezza
 „ la eresia di *Eutiche*. Noi vi supplichiamo dunque di
 „ conservar la pace sotto il vostro regnare, temendo assai,
 „ che Voi, volendo condannare i defunti, non facciate
 „ morire molti vivi, come disubbidienti, di che ne ren-
 „ derete conto a colui, che verrà a giudicare i vivi,
 „ ed i morti. Molti altri Editti consimili si leggono tra gli
 „ atti di quel Principe, il quale, comechè curioso delle
 „ speculazioni Ecclesiastiche, mai però passò a tal segno,
 „ che avesse stesa la sua mano in sulle ordinazioni, che
 „ privatamente appartengono alla Chiesa (a).

LXXV. Pertanto se gli anatemi di *Rogiero* non sono
 semplici esecrazioni, come pretese il *Baronio*, molto
 meno sono *scomuniche civili*, secondo quel, che si diè a
 credere un *nostro Storico*, e *dotto Giuriconsulto* (b),
 allorchè scrisse „ che il *Cujacio* fosse stato ripreso da
 „ quei, che scrissero dopo lui negli ultimi tempi, quan-
 „ do fu chiarito per molti Diplomi, che l' uso di que'
 „ tempi era, che tutt' i Principi si valevano di quella for-
 „ mola, nè perciò si offendea la Chiesa, la quale solo
 „ può separare il Fedele dalla sua comunione. I Prin-
 „ cipi hanno altra sorte di scomuniche, le quali tol-
 „ gono la comunione civile, non quella della Chiesa.

Io

(a) *Il cit. Storico lib. xxxiii. dall' artic. xx.*(b) *Pietro Giannone nella sua brevissima Risposta
 manoscritta alla voluminosa scrittura intorno a Regi dritti
 della Chiesa della Cattolica di Regio, compilata dal dottis-
 simo Ottavio Viragliano.*

Io avrei desiderato, che questo insigne *Scrittore* mi avesse additato un solo esempio di *scomunica civile*. Le scomuniche, che si vibrano dalla spada del *Principe*, sono le pene dell' esilj, delle relegazioni, de' patiboli, e di tutti l'altri generi inventati dall' Uomo, per castigare i delitti de' suoi compagni: e presso la *Potestà Romana*, secondo gli antichi laudevoli istituti, la pena dell' *interdetto del tetto, dell'acqua, e del fuoco*, stabilito, affinchè volontariamente i Cittadini perdessero, costretti da tali necessità, i dritti della lor Patria. La *scomunica civile* sempre è stato un effetto dell' anatema: *unica spada spirituale* della Chiesa, colla quale si recide il membro pestilenziale dalla unità del suo corpo; non solo in quanto allo *spirito*, che in qualche maniera per gli *ufizj civili*: ed in questo essere sta fondata la forza, e giurisdizione delle censure Apostoliche.

LXXVI. *Samuele Puffendorf* nel suo *trattato della Natura della Religion Cristiana a riguardo della Società Civile* (a) distingue tra la *censura giudaica*, onde il Fedele era escluso dalla Sinagoga, e tra quella de' *Cristiani*: „ a riguardo de' Giudei, come tutto il popolo, egli scrive, „ avea una medesima religione con il Principe, e ch' ella „ era mescolata collo stato, accadeva perciò, che l'esclusio- „ ne dal servizio divino produceva nel tempo stesso altri „ effetti nella giurisdizione civile: come altresì in questa „ Repubblica molte cose, le quali riguardavano la Religio- „ ne, erano ordinate sotto le pene umane; ma come il „ *nostro Salvatore, ed i suoi Apostoli* non hanno essercitato alcuna potenza civile; e che le adunanze de' *Cristiani* sono state originalmente soggette all'imperio di un' „ altra potenza, la *scomunica, il banno*, e qualunque „ altra

T



„ altra cosa, la quale era della *Disciplina Ecclesiastica*, non
 „ potevano produrre effetto, che avesse alcuna relazione
 „ alla condizione civile di niuno, nè alla natura, ed
 „ alla forza delle pene umane nel di loro senso proprio.
 Io prego questo *dotto Autore*, che se è vero ciò, che egli
 dice, che nella comunione Cristiana a differenza
 della Giudaica gli anatemi non producono effetti ci-
 vili, spiegarmi cosa intende dire l'*Apostolo*, allorchè
 scrive a' *Corintj*: *Nunc scripsi vobis ne commisceamini.*
Si quis, cum frater nominatur, sit scortator, aut alieni
avidus, aut idololatra, aut convitiator, aut abriosus,
aut rapax, cum ejusmodi, inquam, ne edatis quidem (a).
 E cosa intende, allorchè scrive a' *Romani*: *Præcor vos fra-*
tres, ut observetis dissidiorum, & offendiculorum Au-
thores contra doctrinam, quam vos didicistis, & declinetis
ab eis (b). E cosa finalmente intende, allorchè scrive
 a' *Tessalonici*: *Si quis non auscultat nostro per epistolam*
sermoni, hunc notate, & ne commercium habete cum eo, ut
erubescat (c). Forſi la *mensa*, ed il *commercio* vieta-
 to non passavano presso il *nostro Autore* per effetti civi-
 li? Io non posso darmi a credere, com'egli, il quale
 fonda la sua proposizione su de' passi del *nuovo Testamen-*
to, non fiasi ritornato in dietro, e mutare, o cassare
 quanto avea scritto, allorchè lesse nell' *Evangelio* quel
 passo: *Si quis venit ad vos, & hanc doctrinam non ad-*
fert, nec recipite eum domum, nec ave ei dicite: qui enim
dicit ei ave, communicat operibus ejus malis (d). Come
 gli sfuggirono d'avanti gli occhi tanti *Canon* di molti
Concilj, e specialmente di quello di *Toledo*? Egli fi-
 turò

- (a) I. 2. 4.
 (b) XVI. 17.
 (c) II. III. 14.
 (d) II. Job. 2. 8. 11

(CXLVII.)

turò l'orecchio alle voci, ed a' racconti d' *Ireneo* (a)?
 „ Io ho inteso dalla bocca di coloro, che intesero *Poli-*
 „ *carpo*, che, andando questi 'nsieme con *S. Giovanni*, per
 „ andare a lavarsi nel bagno di *Efeso*, e tuffatosi nell'ac-
 „ que, *Giovanni* alzò la voce, tostochè vide *Cerinto*
 „ scomunicato dalla Chiesa, e disse „ fuggiamo, *ne*
 „ *forte balneum concidat, in quo est Cerinthus, veritatis*
 „ *inimicus* (b). Non ode l'istesso *Policarpo*, che, doman-
 „ dato da *Marcione*, s'egli lo conosceva, rispose: „ io
 „ ti conosco come primogenito del Diavolo. Ascolti
 „ di grazia ciò, che ne riflette *Ireneo* su di questo esem-
 „ pio (c): *Tantum Apostoli, & horum Discipuli habue-*
 „ *runt timorem, ut nec verbo communicarent alicui eorum,*
 „ *qui adulteraverant veritatem, quemadmodum & Paulus*
 „ *ait: hæreticum autem hominem post unam, & alteram cor-*
 „ *reptionem devota, sciens, quoniam perversus est, qui est ta-*
 „ *lis, & est a semetipso damnatus.*

T 2

LXXVII.

(a) *Lib. III. c. III. . . . εἰσὶν οἱ ἀκηκοότες αὐτῶ, ὅτι*
Ἰωάννης ὁ τῶ κυρίου μαθητὴς, ἐν τῇ Ἐφέσῳ πορευθεὶς λῆστα-
σθαι, καὶ ἰδὼν ἔσω Κηρίνθου, ἐξήλατο τῷ Βαλανεῖ μὴ λῆ-
σάσαι: &, ἀλλ' ἐπειπὼν. φύγωμεν, μὴ καὶ τὸ Βαλανεῖον συμ-
πέσῃ, ἔνδον ὄντ' Κηρίνθου, τῷ πῖς ἀληθείας ἔχθρῶ.

(b) *Teodoro* anche ne scrive nel suo Trattato delle
 Favole degli Eretici *lib. II. c. III. τῶτον, ὡς φάσιν, ὁ θε-*
σπίστ' Ἰωάννης, ὁ ἐὺκηγεμιστὴς, ληόμενον θεασάμενον, συ-
πέβη γὰρ καὶ αὐτὸν δι' ἀρρώστιαν χρῆσθαι τῷ Βαλανεῖῳ, φύ-
γωμεν εἰπεὶν ἐπιπῶν, μὴ διὰ Κηρίνθου τῷ βαλανεῖ πεσόν-
τῷ, πῖς βλάβος καὶ ἡμεῖς συμπεπέσχωμεν. Hunc, ut fama
est, diximus Joannes Evangelista, lavantem conspicatus (ac-
cidit enim, ut & ipse propter infirmam valetudinem balneo
uteretur) fugimus hinc, ait, ne, si balneum Cerinthe
causa ruat, eadem & nos ruina opprimamur.

(c) Nel luogo citato.

LXXVII. Nell' accennata controversia intorno alla condanna de' tre Capitoli, Papa *Vigilio* impiegò i suoi talenti, e diè fuori quel suo sentimento, che portò il nome di *Judicatum*, per porre in salvo l'autorità del *Concilio di Calcedonia*, e farsi la giusta idea de' scritti di *Teodoro di Mopsuste*: e fu questo *judicatum* ricevuto da *Rustico*, e *Sebastiano*, come un pezzo calato dal Cielo; ma avendo poi costoro ricevuti nella di loro grazia i Monaci *Lampridio*, e *Felice*, i quali si erano opposti al *judicatum*, con approvare gli errori di *Teodoro*, allora il Papa gli scrisse: „ avendo comunicato
 „ Voi con loro, e con altri, i quali aveano scritto contro il *judicatum*, e per conseguenza essendo coloro
 „ scomunicati in virtù dell' atto istesso, ne siegue, che
 „ voi siete ancora scomunicati, secondo il *dettame de'*
 „ *Canon*. Questo *dettame de' Canon*, onde il fulmine della scomunica produce anche gli effetti civili, si appoggia sul fine intrinseco delle censure, ch' egli è di guarire co' farmachi più opportuni, ed efficaci la pestilenza de' Fedeli. Farmaco più opportuno, ed efficace non si puol dar di quello, che è di far entrare il colpevole in se stesso, ed emendare la sua vita con vederfi isolato, ed in abbozzazione presso di tutti. Il fine principale delle censure, torno a dire, egli è di veder emendato il reo, e restituito all' unità del *Corpo della Chiesa*: onde ne' secoli più chiari, per coloro che si vedevano inemendabili, e corrotti nelle scelleraggini, e che se ne disperava tal salutevole fine, non vi erano questi medicamenti; e *S. Agostino* c' insegna, che secondo l'antica tradizione, la Chiesa tollerava i peccati della moltitudine, e non impiegava le pene, che contro i particolari. Allorchè un cattivo si trova solo in mezzo di un gran numero di buoni, è verisimile, ch' egli si sottometta; ma quando il cattivo è in modo forte

che

(CXLIX.)

La causa, che si trattò nel Supremo Senato
della Real Priorato di S. Chiara,
D A S T R E A N O T A T A I Z I O

che può seco trascinare la moltitudine, o quando questa è la colpevole, non rimane a far altro, che spargerne lagrime avanti Iddio, e fare delle pubbliche esortazioni; cogliendo l'occasioni, ove il Popolo è disposto ad umiliarsi, come accade nelle pubbliche calamità. E quindi ancora è accaduto, che nelle sante età i *Monarchi* fossero sempre mai stati esenti da questi fulmini, dovendo eglino delle loro operazioni darne conto al Tribunale di Dio, secondo i termini d' *Ivone di Chartres*, presso il *Presidente Talon* nella sua dissertazione sopracitata. „La dispensazione, egli scrive, ed il potere delle cose temporali è donata a' Re: se essi si abusano qualche volta della lor potenza, non appartiene a noi d'irritarli per mezzo delle correzioni troppo severe; ma se essi non si corriggono co' nostri avvisi, appartiene a Dio di darne il giudizio, e quanto meno essi deferiranno agli avvertimenti, che noi lor diamo dalla parte di Dio, più essi faranno severamente puniti avanti il suo Tribunale: per la qual cosa si legge ne' *Capitolari*, che se il Principe riceve nelle sue buone grazie, o alla sua tavola uno scomunicato, nè i Preti, nè il Popolo faranno punto difficoltà di riceverli nella di loro conversazione.

LXXVIII. Da ciò, che si è detto, io mi lusingo, che ciascheduno dee credere, che gli anatemi di *Rogiero* sieno anatemi Ecclesiastici, e che uscivano dalla sua autorità di *Legato a latere*: gli atti più luminosi a provare il possesso di questa singolare prerogativa nella Calabria. Il nome di *Scomunica Civile* è dell'intutto nuovo sì nelle leggi dell' *Imperio*, che in quelle della *Chiesa*. Il nostro *Giurisconsulto*, e *Storico*, senza volgere altri libri, potea osservare nella *Concordia dell' Arcivescovo di Marca (a)*, che tanto è lontano, che i Prin-

cipi

cipi avessero avuto l' autorità delle scomuniche civili, che ritrovandosi nella necessità di domare i loro ribelli, imploravano dalla Potestà Ecclesiastica la fulminazione delle censure contro di loro, per renderli abominevoli presso tutti; e chiuder la strada di poter far congiurare: quando, se avessero avuto questo preteso tremendo remedio delle scomuniche civili, in tai bisogni loro ne avrebbero fatto uso. La pensata del *Baronio* di esser quelle censure semplici esecrazioni fu tirata dalla necessità, in cui egli si ritrovava, di far apprendere al Mondo la ingiustizia di quel *Dritto di Monarchia*, ch' egli cercava abbattere. Chi mai potrà supporre, che quel dottissimo Uomo in sulle notizie Ecclesiastiche non avesse saputo, che quelle formole, che si usavano da *Rogiero*, furono inventate verso la metà del nono secolo dalla pratica della Chiesa, lasciando le primiere, ch' erano semplici, e men spaventevoli; e si videro in quel tempo usciti i nomi di *Corè*, *Dathan*, ed *Abiron*, e di *Giuda*, con tutte le maledizioni del *Salmo 108*, accompagnate dall' estinzione delle Candele, e dal suono delle Campane. Io m'immagino, dice un eloquente Scrittore Ecclesiastico, vedere un debole vecchio, che, sentendosi disprezzato da' suoi figliuoli, e non potendo più uscire dal suo letto per castigarli, come per lo innanzi, loro butta ciò, che li capita tra mani, per dar sfogo alla sua impotente iracondia; ed alzando il tuono della sua voce, gli carica di tutte le imprecazioni, che gli vengono in bocca.

LXXIX. Si muove altra opposizione, che la *esenzione* non si possa concedere dal *Legato a latere*; e che questi non possa torre la giurisdizione all' *Ordinario*. Veggo difesa questa Teorica da un *Vescovo del nostro Regno*(a);

ma

(a) *Della Chiesa di Tricarico nella sua citata Apologia* CXLIII.

(CLI.)

ma quai sono gli autori, che circoscrivono questo potere? quelli, i quali, senza essere informati della disciplina de' secoli, colle dottrine delle loro età recenti, nate da una nuova polizia, credono di poter discorrere dell'età passate; e regolarle coi loro costumi, difforni assai da quelli dell'antichità: l' *Abbate Palermitano* (a), *Cirino* (b), *Barbosa* (c), il *Cardinal Petra* (d), *Pignatelli* (e), ed il *pratico Corrado* (f). Son giudici costoro mai di questo punto? Scrissero forse della potestà de' *Legati* de' loro tempi; ristretta in modo da Sommi Pontefici, che rare volte sene vede conceduto l'uso per le gravi calamità, che alla stessa S. Sede coteste *legazioni* aveano recato. Il dotto *Vescovo* dovea addurre de' testimonii dell'autorità de' *Legati*, che nacque nel decimo secolo, per poter discorrere *ad rem* intorno alla nostra esenzione, conceduta da *Rogiero*. Voi vedete la di costoro autorità ne' primi secoli utile alle nazioni, e commendabile per la probità, e pietà de' *Sogetti*, che l'esercitavano; domandata anzi dalli *Potentati* della Terra, per comporre le controversie loro intorno a' loro dominii: allora sì, che non riuscivano di peso alla Repubblica, utile alle Provincie, e di accrescimento all'ordine Episcopale: l'esenzioni allora non si erano intese. Vedete poi nel secolo decimo, e negli altri, che seguirono, sfigurata quell'antica polizia per molti capi; e l'autorità de' *Legati* refasi fastosa per

(a) *Nel c. tua nobis de confir. util. vel inutil.*(b) *Nel c. v. del suo Nesso.*(c) *Nel jus Eccl. lib. 1. c. 1. num. 80.*(d) *Nella Costituzione 1. di Pascale II. seg. 1.*

num. 16.

(e) *Nella Consult. no. num. 2. tom. IX.*(f) *Nella sua Pratica Benefiziale lib. 1. c. v. num. 38.*

(CLII.)

per li Reami, divenuta di grave carico alle Repubbliche, pestilenziale alle Provincie, e distruttiva di tutti i dritti de' Vescovi, in modochè li *Legati* li deponevano dalle loro Sedi: vedete voi, se a quel *legato*, il quale poteva celebrare un Concilio, poteva far valere il voto suo più di quello di tutti i Vescovi, poteva deporre gli stessi Vescovi, non fosse lecito di concedere un *Dritto* di esenzione, il di cui nome si era inteso nell' *economia* Cattolica non molto prima, che questa potestà *legaziale* avesse inondate le nostre Chiese? Poteva il citato *Vescovo*, prima di avanzare la sua teorica, anzichè dovea pellegrinare un poco pel *Nuovo Mondo delle Legazioni*, fabbricato dalla pia, e dotta mano dell' *Arcivescovo di Parigi* (a), per vedere gl'inizj, i progressi, e la cadente età di questo *potere*. Avrebbe egli osservato, che quel gran Uomo rassomiglia questo *potere* del decimo secolo in poi ad un torrente, che, gonfio delle copiose acque del verno, inonda i Campi, sommerge gli edifizj, e forma degli ameni piani scoscese rupi, con spaventevole deformità delle antiche tranquille situazioni. Vedete voi *S. Bernardo*, che descrive il potere d' un *legato* de' suoi tempi ad *Ugone Vescovo di Ostia* (b): „ Un nostro legato, che
 „ viaggia per molte parti del Mondo, in qualunque parte
 „ tra noi ha lasciato vestigj grandi, e spaventevoli del
 „ suo *potere*. Egli ha girato dalle radici dell' Alpi, e
 „ dal Reame della Germania per quasi tutte le Chiese
 „ della Francia, e della Normannia; e per qualunque
 „ parte quest' Uomo Apostolico ci ha edificato co' suoi sacri-
 „ crilegj: si dice, che abbia spogliato le Chiese, e che
 molti

(a) Nella sua *C. del suo Sacerdozio, e dell' Imperio* lib. v. c. xlii. e seg.

(b) Nella sua *Epistola cxxx.*

(CLIII.)

5) Molti si sieno ricomprati dalla sua tirannide ; e che si
 2) sia reso la favola delle Scuole , de' Tribunali , e delle
 3) pubbliche piazze ; & *formosulos pueros in Ecclesiasticis
 honoribus, ubi potuit, promovisse, ubi non potuit, voluisse.*
 Le autorità di altri *Legati* smisurate affai, come quella
 di *Giovanni Cardinal da Napoli*, venne descritta al vivo
 dall'elegante Storico *Falcando* nella sua storia Siciliana:
 e così di moltissimi altri sen vede fatta distinta menzio-
 ne nella *sopralodata Concordia*; ed in modo , che il po-
 tere di accordare l'*esenzioni*, non che presso de'*Legati*
 di questa razza , presso coloro era , i quali in quella
 universale corruzione di costume si refero singolarissi-
 mi per la di loro frugalità , e moderazione. Io non
 entro a vedere , se quell'ampia autorità fosse stata lau-
 devole , bastandomi di confiderare la disciplina d' allo-
 ra nel solo fatto . Per lo fatto egli è certo , che questi
Dritti d'esenzione erano della potestà ordinaria de'*Legati*
 : e le teoriche de' citati *Curiali* di Roma si appoggia-
 no sulla corrente pratica , la quale fu stabilita per
 medicare le gravi , e profonde piaghe , che avea pa-
 tito da queste legazioni la Chiesa : la quale nella con-
 tinuazione degli anni suoi ha sempre atteso alla gua-
 rizione del suo corpo dalle infezioni , che non posso-
 no star lontane dalle cose , che stanno soggette all'in-
 clemenza delle stagioni , e de' costumi. Nel 1025. in
 un Concilio , di cui non mi ricordo il nome , si esami-
 nò la controversia , se alcuni Monaci dell'ordine di
Clugnè , i quali erano della Diocesi del *Vescovo di
 Mascon* , fossero stati legittimamente esentati dall'*Ar-
 civescovo di Vienna*. *Odilone*, Abbate di Clugnè, pro-
 dusse un privilegio per l'esenzione del suo Muniste-
 ro ; ma il Concilio vi oppose i *Canon* del Conci-
 lio di *Calcedonia*, e degli altri , in conseguenza de'
 quali *Vescovi* dichiararono nullo il privilegio : ma

non finì quì la controversia narrata: *S. Pietro di Amiens* in qualità di *Legato* in un altro Concilio Provinciale, celebrato trentotto anni dopo, volle, che que' Monaci dovessero godere quella esenzione, che loro si contrastava. E' contrastare la luce del giorno voler porre in dubbio l'autorità de' *Legati* di que' tempi intorno a questo potere. Ma perchè noi andiamo dimostrando questo potere con altri esempj, e non con quelli dell' istesso Conte *Rogiero*? Io di sopra già ho rapportato molte fondazioni fatte da lui coll' esenzione da qualunque autorità Ecclesiastica, secondo quel, che gli era stato concesso da *Urbano*. Il mentovato *Vescovo di Tricarico* con due Diplomi dell' istesso Conte cerca di far conoscere, che dove questo Principe ha conceduta l' esenzione, dice averne ottenuta la special facoltà dal Papa: dunque, egli dice, *la Legazia a latere in quel tempo non abbracciava la facoltà di poter concedere dell' esenzioni*. L'un Diploma è del Munistero di *S. Maria di Vicari* presso Palermo: *Ut nullus Episcopus audeat exigere quidquam a Monachis ejusdem Monasterii; neque Metropolitani, neque Archiepiscopus, nec aliquis de Sacerdotali gradu, nec de Comitibus quispiam, aut de heredibus meis, aut successoribus, ab hoc Monasterio petere, aut Syngrapham aliquam, vel antiquum onus, sed sit ab omni onere, & servitute, & molestia liberum, sicut a Domino Urbano Sanctissimo Pontifice Romano potestatem, & cautelam accepi, ut Monasteria mea libera facerem ab omni persona, & cum omnibus, quae ad Monasterium attinent, liberum sit ab heredibus meis, sicut etiam a me &c.* Non so vedere, come da questo Diploma si possa tirar la conseguenza, che, dove il Conte concedeva l' esenzioni, spiegava di averne avuta special facoltà dal Papa. Io non veggo in questo clausola differente da quella, che si legge nell' altre sue fonda-

zioni,

zioni, nelle quali sempre dice: *Sicut a Domino Urbano potestatem, & cautelam accepi*: anzi in questo spiega quella general facoltà, ch'egli aveva da Urbano ricevuta: *ut Monasteria mea libera facerem ab omni persona.*

Queste parole fan tirare un'altra conseguenza tutta contraria a quella del *Vescovo*, cioè che il Principe non avea bisogno di ottener special facoltà dal Papa per questo, quandochè l'avea avuta generalmente. Rifletta il nostro *Vescovo* colla sua critica attenzione in sulla maniera di *Rogiero*: questi non dice, *ut Monasterium prædictum liberum facerem ab hæredibus meis &c.*; il che avrebbe potuto far tirare quella sua favorita conseguenza; ma dice, *ut Monasteria mea libera facerem*, che val quanto che dire, che in virtù di questa general facoltà accordava la *esenzione* al Munistero di *Viccari*. Questa è l'interpretazione, che nasce non già da uno spirito di partito, che suol tal volta passare tanto avanti, che distrugge la verità, a guisa di quelle polveri corrosive, che passano anche a tarlare le ossa; ma questa interpretazione, io dico, nasce dal contesto della stessa scrittura, di cui ciaschedun Lettore, non prevenuto, ne potrà esser Giudice. Non debbo poi perdere il tempo in esaminare la data della Bolla di *Urbano*, per far conoscere, che l'addotto Diploma sia anteriore alla spedizione di quella; imperciocchè, siccome da principio dissi, questa Bolla non fu altra, che una conferma di quel *potere*, che da *Urbano* fu comunicata fin da' primi tempi della sua Sede al nostro *Conte*. Dimostrandochè è inutile ogni ricerca di Cronologia, che i *Savj* del passato, e del corrente secolo, han ridotto al punto della più maggiore esattezza; bastando di sapersi quella data, ch'è conta a tutti, dell'innalzamento di *Urbano* al Pontificato: quandochè, se si volesse accertare il punto vero della spedizione della Bolla, per la

(CLVI.)

varietà de' *Storici*, che ne scrivono, farebbe di bisogno ravisfare tutte le iscrizioni de' marmi antichi; e conferire tutte le date, che si ritrovano negl' *Istorici*; e venire all' esame di tutti gli antichi *Diplomi*, e de' titoli particolari. E quando mai finirebbero queste ricerche?

LXXX. L' altro diploma, che il citato *Vescovo* adduce, è quello della fondazione del Munistero della *Trinità di Mileto*. Crede egli, che questo diploma possa servire al suo proposito, perchè l' esenzione si vede conceduta a questo Munistero da Papa *Urbano*: ed ecco, che fa uscire di bel nuovo in iscena la sua conseguenza, che il *Legato a latere* senza special potestà del Papa non possa concedere tali privilegj di esenzione. Io non so vedere egualmente in questo caso, come non vidi neppure nell' altro, il motivo di tal conseguenza. *Rogiero* volle rilasciare in questa fondazione, come notai di sopra, tutti i *Dritti* del suo padronato, con farne un dono alla S. Sede; concedendo altresì a quel Munistero l' esenzione da qualunque altro *Ordinario*: *his igitur sic ordinatis, predictum Monasterium cum omnibus suis obedientiis, & pertinentiis, quas tunc habebat, vel habiturum erit, obtulimus B. Petro, & S. Sedi Apostolicæ, per manum Domini Papæ Urbani II., statuentes, ut nulli alii subjectum esset Monasterium, nisi Romano Pontifici, & S. Sedi Apostolicæ. Dominus vero Papa, videns hanc nostram constitutionem, & donationem laudabiliter esse factam, gratiam suæ benedictionis nobis tribuit, & nostram constitutionem, & donationem in perpetuum confirmavit, & roboravit.* Si chiami ora l' *Autore della conseguenza*, che sta in questione, un de' più rozzi selvaggi dell' *America*, gli legga questo diploma, e poi lo domandi, se sen possa tirare quella conseguenza. Dirà senza meno, che *Rogiero* fu quello, che conceder-

(CLVII.)

te l'esenzione, *statuentes, ut nulli alii subjectum esset Monasterium, nisi Romano Pontifici*, che egli ne fe una donazione alla S. Sede, e che questa non fe altro, che emologarne la conferma. Si maraviglierà certo questo Americano della inconsiderata varia lettura della *Ruota Romana* (a), che, per tirarne quella conseguenza appunto, che sembra così strana, in luogo di *statuentes* legge *statuentis*, per far conoscere, che l'esenzione non si concedeva da *Rogiero*, ma da *Urbano*. E' incredibile quanto sia incoerente questa lettura. Io non leggo prima del diploma del nostro Principe alcuna Bolla di *Urbano*, colla quale si fosse stabilita l'esenzione; ma *Rogiero* fu quello, il quale spedì il suo diploma, ed *Urbano* poi andò a confermarlo: come dunque si potrà leggere *statuentis*, quando *Urbano* fe i suoi stabilimenti dopo del diploma della fondazione? Per rimaner persuaso di questa capricciosa lezione della *Ruota Romana*, basta a Savj di dare una semplice occhiata nelle oscurità de' passati secoli, ne' quali si veggono i *Legati a latere* coll' estermiato di lor potere, concedenti tutto giorno questi privilegj di esenzione: ed agl' ignoranti basterà solamente di leggiermente scorrere il diploma, che vi vedranno il Principe, il quale concede lo Dritto di esenzione, ed *Urbano*, che conferma questo diploma: ed al nostro dotto *Vescovo* basterà di riflettere col suo acume su gli atti delle straniere *legazioni*, giacchè si mostra non curante delle proprie *nazionali*. Vada egli nell' *Ungheria*, legga gli atti di *Srefano*, Santo Re di quella antica Dominazione, e vedrà, che intorno alla stessa età del medesimo *Rogiero* questo Sovrano non attendeva ad altro, che ad ergere de' superbi tempj, e Mu-

(a) *In Militen. Jurisdic. 1. April. 1715. coram Corrado Fulconerio.*

e Munisteri, esentandoli, come *Legato a latere*, da qualunque Ecclesiastica giurisdizione, non solamente nell' *Ungheria*, ma in *Gerusalemme*, e nella stessa *Roma*. Vedrà questo Re tutto intento per suo voto particolare a far ergere nel suo Reame una Chiesa, che si disse d' *Alba Reale*, e magnifica assai, di cui le mura erano di finissime sculture ornate, il pavimento di marmo, non poche tavole degli Altari di purissimo oro, ed arricchite di gioje, ed il Tabernacolo di una opra meravigliosa: sottraendola da qualunque altra giurisdizione dalla sua in fuori; con sciegliere egl' i Vescovi con potere indipendente, per lo esercizio dell' Ecclesiastiche funzioni; ed in modo che l' *Abbate di Fleuri* (a) dice: „ io non hò ancora osservato fino a questo tempo alcuna di sì fatte esenzioni; „ ed io dubiterei, che questo Santo Re l' avesse stabilita, se egli fosse stato bastantemente istrutto dell' Ecclesiastica disciplina.

LXXXI. Or conviene, che io venga a sciorre l' altra opposizione, ch' essendo il Diploma del Dritto della Monarchia esorbitante dalla giustizia Canonica, debbasi interpretare strettamente, ed in modo, che non si possa far passare da un caso ad un altro. Non avrei bisogno di trattenermi su di ciò, per far valere il mio argomento. Già ciascheduno si è avvisato, che il mio argomento non ha bisogno d' interpretazione, quando si ritrova fondato sulla lettera del Diploma; nondimeno, per essere questa opposizione produttiva di qualche conseguenza di pregiudizio alle cose, che da me si son dette, per poco d' ora conviene, che io qui mi trattenga.

LXXXII. Egli è certo, che se la Bolla di *Urbano* fosse contraria al Dritto, non si potrebbe interpretare con quella

(a) L. LVIII. art. VIII. della Storia Eccl.

(CLIX.)

quella ampiezza, che da molti prudenti Scrittori viene interpretata. Ma qual mai contrarietà, e resistenza di Dritto si ritrova nelle parti contenute in essa Bolla? Ella contiene in primo luogo „ che noi non stabiliremo alcun legato della Chiesa Romana senza „ la vostra confessione, e consenso nel vostro Stato. Questa si è una concessione di *Urbano*, ma non lascia di essere un Dritto della *Sovranità* di ciascheduno Principe. I *Legati* allora si erano resi pestilenziali col di loro sterminato potere agli Stati; onde i Sovrani avevan ragione di abborrirli, e tenerli lontani dalla quiete, e tranquillità de' loro Dominii; siccome non mancano degli esempj, in tanti, e tanti Reami spesse volte accaduti, che dimostrano la pratica di questo Dritto. Voi vedete nell'*Inghilterra*, e nell'età dell'istesso *Urbano*, che il Re non permette queste straordinarie potestà, senzachè prima sieno state permesse, ed autorizzate da lui. *Ugone Abbate di Flavegnè* testimona il trattato di convenzione avuto tra *Urbano*, ed il Re *Guglielmo*: che niun legato di Roma potesse metter piede nel Reame suo, senza prender prima i suo Reali Ordini (a). Voi vedete nella *Scozia*, che, essendovisi destinato per Legato a latere da *Gregorio IX.* il Cardinal *Ottone*, il Re non volle riceverlo, e ne fe una pubblica rimostranza; ch'egli non aveva memoria di queste invasioni: e che siccome non si erano tollerate nel regnare di suo Padre, e de' suoi Avoli, egli non farebbe neppure per tollerarle giammai. Voi vedete nella *Francia*, che sotto il Ponteficato di *Alessandro III.*, essendosi creato Legato delle *Gallie* il celebre *Tomaso* Arcivescovo di *Canturberì*, fu di bisogno, che il Papa ne scrivesse co' più teneri sentimenti al Re *Lodovico*.



do *vico* per riceverlo nel suo Reame. Sono notissime le afflizioni, che quell'Arcivescovo pativa per voler mantenere i suoi Dritti. Quelle amare afflizioni appunto presentò Alessandro al Trono del Re, ed insieme la povertà di quel Santo Prelato, per mezzo di sua lettera: „ Se a voi non cadesse in acconcio di calmare le turbolenze di questo Prelato, noi vi preghiamo, postochè non sia di grave scandalo alle persone del vostro Reame, riceverlo colla carica di *Legato* (a). Forse quel Reame, che a niun altro ha ceduto di ossequii alla Santa Sede, ha mantenuto questo Dritto di libertà, differentemente dall'Inghilterra, dalla Scozia, e dalla Francia? Il Reame di *Spagna*, di cui io scrivo, ha mantenuto questo Dritto con maggior fervore degli altri, al dire di due suoi Giureconsulti, *Diego Covarruvias* (b), e *Francesco Salgado* (c), ed in modo, e con matura prudenza, ch'è propria di quella Nazione, che nel medesimo punto ha conservato l'antico rispetto alla Santa Sede di Roma. Non fa mestiere di addurre altri esempi n' altri Regni accaduti, perchè questo, essendo un Dritto intrinseco della Sovranità, non ha bisogno di essere contestato con delle pratiche particolari. Ciaschedun Cittadino, e voi stesso, allorchè vi metterete a riflettere a i sacrificii, che avete fatto di tanti bei doni naturali, di godere de' vostri poderi; del reggimento della propria casa; dell'uso delle proprie forze, in torri lontano l'inimico, senza doverne dar le misure ad alcuno; e di godere di una piena libertà, ch'è il gran fonte della umana felicità, in potere del Principe, come nella fedele mano di un depositario, per farvi vivere tranquillamente, e col terrore della sua potenza, scevero

da

(a) *Il Baronio nell'anno 1168. §. IX.*(b) *Nel c. xxxv. delle sue Prat. quest. §. IV.*(c) *Nel Trattato della Sup. p. 27. §. LII.*

(CLXI.)

da qualunque timore, direte senza meno, che nello Stato non si possono ricevere gli usi di Autorità straordinarie senza la volontà di quella *Somma Potestà*, che voi elegeste, per farvi menar sicuri, e lieti i vostri giorni (a). Questo fine perpetuo, ed immutabile dell' *esser Sovrano* è il gran fondamento di questa prerogativa, che da *Urbano* si accorda a *Rogiero*; e che è una prerogativa nativa dell' istesso suo Principato, come di tutti gli altri, che sono nel Mondo.

LXXXIII. Quindi nasce ancora, che l' altra prerogativa, che si accorda da *Urbano*, ,, che se noi uniremo un
,, Concilio, e che io vi scriva d' inviarmi de' Vescovi, e
,, degli Abbati del vostro Stato, voi avrete la libertà di n-
,, viarmene tal numero, che voi volete, e di ritenere
,, gli altri per il servizio, e la difesa delle vostre Chiese,
sia anche una prerogativa, al pari dell' altre, intrinseca del Principato, e che non si può cancellare per mezzo di lunghissime pratiche in contrario. Non vi è Dritto, che più naturalmente nasca dalla Sovranità, che questo di permettere, o nò a i sudditi di mettere il piede fuori le mura del suo dominio, e le adunanze per l' emenda del costume, ed il ristoramento della disciplina Ecclesiastica; onde si legge negli atti de' *Concilij Provinciali, Nazionali, ed Ecumenici*, prima di tutte l' altre autorità, quella del Sovrano. Le lettere Sinodiche, che in non piccol numero si leggono negli atti de' *Concili*, spedito dagl' Imperadori per la di loro convocazione, fan conoscere, quanto questo Dritto derivi dal fonte della Sovranità. Io tra molti esempj accenno quello di *S. Gregorio il Grande*, come di un Uomo chiaro non che

X

per

(a) Il Wollaston nel suo abozzo della *Religion Naturale* Sez. VII. Delle *Verità*, che si rapportano, alle *Società particolari*, o agli *Governi*



per la Santità de' suoi costumi, e della sua erudizione; per l' ammirabile prudenza, ed intelligenza della polizia Ecclesiastica. Il quale, desiderando di svellere la cattiva consuetudine, che aveva infertato il Reame di Borgogna, intorno alla venalità de' sacri ordini, prega la *Reina Brunighilde*, acciochè col di lei Reale comando avesse convocato un Sinodo, onde si fosse estirpato questo cattivo costume: „ Io vi prego di comandare la convocazione di un Sinodo, per estirpare questa abominevole uso, e farne cosa gratissima a Dio (a). Questa era la giusta idea, che *Gregorio il Grande* aveva del Sacerdozio, e dell' Imperio in su di questo articolo. Si veggono le stesse pratiche nel Reame di Spagna fin dall'età del Re *Recardo* della stirpe de' Goti, dopochè esecrò gli errori di *Arrio*; ed e' fu, che ordinò la convocazione del III. Concilio di Toledo. L' *Arcivescovo di Parigi* dopo aver rapportato molti altri esempli conchiude: *Sufficiunt, opinor, ista, quae diximus, ut difficilibus, & morosis ingeniis persuadere possit, magnam Regibus auctoritatem competere ad convocanda Concilia, cujus vis tanta est, ut Episcopi teneantur accedere ad Synodum, quam Rex celebrandum indixerit. Necessitatem illam parendi mandatis Principis docet illustris locus apud Gregorium Turonensem* (b). Questo antico Storico Francese ci fa vedere, che i Vescovi del Reame non poterono differire gli atti della di loro ubbidienza verso del Re *Chilodelberto* per la celebrazione di un Sinodo; contuttochè faceessero presente alla *Maestà* l' asprezza intollerabile del verno, delle piogge, e della inondazione de' fiumi: *Erant autem pluviae valide, & immensa, rigor intolerabilis, dissoluta luto viae, amnes littora excedentes, sed*

pra-

(a) Nel lib. VII. nell' Ind. II. Ep. cxiii.

(b) Della Conc. del S. e dell' I. lib. vi. c. cxiii. §. 5.

præceptioni Regiæ obistere nequiverunt. Io non intendo parlare di questo Dritto, che secondo le pratiche della seconda età della Giuridizione Ecclesiastica, allora quando l'Imperio si vide nel pericolo di perder la quiete, e tranquillità dello Stato suo co' nuovi atti di giuridizione, che si usavano dalla Potenza Ecclesiastica; ed allorchè questa, per conservare la sua Republica, da varie temporalità alterata, ricorreva agli ajuti dell'altra dell'Imperio per mezzo anche di atti di sommissione; dimodochè si potrà dire, che il timore, e la sicurezza insieme su di questo stesso punto produssero lo cambiamento della prima età della Giuridizione Ecclesiastica. In questa prima età, che la Giuridizione Ecclesiastica era, come fu ereditata dal nostro Divino Maestro, la convocazione de' Sinodi era una parte essenziale, e privativa di quell'autorità. Spiega molto bene questo Dritto un dotto *Teologo*, la di cui autorità in questo articolo di disciplina non potrà esser sospetta^(a).

„ Egli è cosa fuor di dubbio (scrive) che ne' primi secoli della Chiesa sotto l'Imperio Gentile quest' autorità siesi esercitata da' Pastori della Chiesa. Essendo poi quell'Imperio divenuto Cristiano io veggo, che questa stessa autorità fosse stata presso gl'Imperadori, ed i Re.

„ Io opino, che ciò sia accaduto non per qualche trattato, molto meno per espressa concessione di qualche Concilio Generale, ma per un tacito consenso della Chiesa, per conservare la concordia tra l'uno, e l'altro Stato in questo nuovo cambiamento di cose: *Pendebant a Principibus aditus omnes, & promotiones ad dignitates, & divitias Ecclesiasticas, & penes eosdem erat vis coerciva. Proinde ut affectus humani suasere hunc con-*

(a) Tommaso Burnet nel suo Trattato della Fede, e doveri de' Cristiani c. IX.

(CLXIV.)

*centum, ita etiam pacis studium, ne due potestates legis-
larivæ sibi invicem oblectarentur, aut mali Civēs vide-
rentur, aut mali Subditi Clerus Christianus.*

LXXXIV. Sin quì dunque io non veggio, che questa Bolla abbia nulla di mostruosità nel Dritto. E qual mostruosità si potrà dire, se gli altri Principi godevano delle medesime prerogative, e non erano di quel merito presso la Santa Sede, che Rogiero per li segnalati fervigj, che le avea reso? Passo ad esaminar l' altra parte, che si è cercata di far apparire alla *Cristianità*, come un mostro dell' economia Ecclesiastica: io dico del potere di *Legato a latere* conferito ad un Secolare. Non ricorro, come taluno fece, a' sagri balsami, ed unzioni de' Principi, per dimostrare sacrate le di loro persone, e quindi torre da mezzo questo mostro; ma confesso bene, che questa concessione sia stata una grazia di *Urbano*; ed una grazia appoggiata su del notissimo merito di Rogiero. Questa però non è contraria agli usi della Disciplina della Chiesa. I *Teologi*, e *Canonisti* conoscono nel corpo Ecclesiastico due potenze: l'una della *Giuridizione*, l'altra dell' *Ordine*. Di questa per *Divina Istituzione* non possono esser capaci, che coloro, che si ritrovano caratterizzati, secondo i Sacramenti. A questa *Potenza* sta sottomesa qualunque potere dispensativo, e legislativo: ma per l'altra *potenza* di *giuridizione* il *Papa* ha tutto il potere di delegarla a qualunque secolare, che l'esercita come suo Vicario: e molto più ne dee rimaner persuaso colui, che sa, onde quella giuridizione in molte sue parti sia derivata, e l'estensioni, che ha acquistate di tempo in tempo: e siccome non ripugna alla *Potenza* dell' *Ordine* aver unita la *Potenza della giuridizione temporale* per concessione del Principe, così non ripugna alla *Potenza Civile* aver unita la *Potenza di giuridizione sopra le cose Ecclesiastiche*

Allo Stato, e Dritto dell' antichissimo
Real Priorato di Bergamo,

La causa, che si tratta nel Supremo Tribunale
della Real Camera di Civitavecchia
S. C.

DA STEFANO PATRÌ
Avvocato



IN NAPOLI MDCCLIII

niche per concessione del Papa. Questo è il più, che si può concedere da un, che non ama di entrare nella famosa disputa, agitata tra *Pietro di Cugniers*, ed il Vescovo *Bertrandi* avanti il Re *Filippo di Valois*, malamente per altro esaminata, per la mancanza de' lumi necessarj della Storia Ecclesiastica: onde si vede, che *Marsilio da Padova*, attaccato al partito del Vescovo, per un principio della *Politica di Aristotile*, pretese mostrare, che l'Imperadore avea Dritto di limitare la giuridizione de' Vescovi, e del Papa medesimo. Tra i pochissimi, che sostengono questa esorbitanza della Bolla, ritrovo il dotto *Riccardo Simone* (a). Io peno affai ad entrar bene nella pensata di questo Autore, e ne resto pieno di meraviglia. Le sue *libertà Gallicane* non hanno minor ampiezza, ed estensione; e tuttavolta da' più moderati Francesi non si dicono, che sien altro che osservanze dell' antico Dritto de' *Canon*. „ Le libertà, scrive *Oliviero Patrù* (b), della Chiesa Gallicana sono per la Francia un fondo, ed un fonte di gloria immortale; elle non essendo in effetto che l'antica Libertà della Chiesa Universale, cioè a dire il Dritto Comune, e la Disciplina de' Concilii. Il Mondo dee confessare, che la Francia, la quale ha conservata questa libertà, e che in conservandola le ha dato il suo nome, possedga un vantaggio incomparabile sopra tutt' i Stati della Terra. In fatti se si domanda, come la Francia ha potuto difender la Chiesa contra tanti inimici, com' ella ha potuto con-

„ ser-

(a) Nella sua Storia dell' Origine, e del progresso delle rendite Ecclesiastiche pag. 134. e seg.

(b) Nel suo Trattato m. s. della Libertà della Chiesa Gallicana presso M. Dupuis sopra il Trattato della libertà di essa Chiesa Gallicana di M. Pietro Pithou nella Prefazione pag. 25.



» Servare questa libertà, che quasi tutte le Nazioni han
 » perduta; la risposta è questa sola: che la Francia ha
 » avuto più di potenza, e di pietà, che tutte le altre Na-
 » zioni. Così il nome Sacro delle libertà della Chiesa Gal-
 » licana è un titolo illustre, ed incontestabile, che in-
 » dica a tutto l'Universo, che la Francia è l'asilo dell'an-
 » tica Chiesa; e che i Re di questa Gran Monarchia sieno
 » i giusti Difensori della sua libertà. Questo è un onore
 » per loro, che spande sopra la loro corona uno splendore
 » più che umano. Per questa ragione più che per qua-
 » lunque altra essi meritano di portare quel nome, che
 » portano, di Re Cristianissimi; e per questa ragione essi
 » sono i veri successori di que' grandi Imperadori, a' quali
 » tutta la Chiesa ha reso degli onori immortali. Imper-
 » ciocchè come i primi Concilj sono stati adunati dalla
 » Potenza di questi Imperadori, questi medesimi Concilj
 » si sono conservati nella di loro forza per la potenza de'
 » nostri Re. La gloria degli uni non è minore di quella
 » degli altri, poichè la potenza, che conserva, non è minore
 » di quella, che produce.

LXXXV. Ma temo, che alcuno non abbia a dire, che
 più del bisogno siasi scritto del carattere legaziale di
Rogiero; imperciocchè, essendo egli fondatore del no-
 stro Priorato, poteva esser egli dispensatore, e collato-
 re di tutte le dignità, e beneficj di quello; e sottrarlo
 da qualunque subordinazione de' Superiori Ecclesiasti-
 ci: ed ora mi avviso, che cotesta reprehensione mi farebbe
 dovuta, perchè chi ignora, che siccome a' privati
 le fondazioni producono naturalmente il beneficio del
juspadronato, vale a dire, gli onorevoli Dritti, e la
 presentazione, così a' Sovrani producono il Dritto di
 collazione, e tuttociò, che deriva da questo Dritto?
 Dunque questo Dritto proviene al pari della presen-
 tazione dal *Dritto di proprietà*, come diffusamente si è
 scritto

(CLXVII.)

La causa, che si tratta nel Supremo Senato
della Repubblica di Ferrara, è questa:

DA STEFANO PATRIZII

scritto di sopra? Dunque un Dritto di proprietà potrà far nascere un Dritto spirituale, com'egli è la collazione? Questi sono assurdi notabilissimi, e contrarii allo spirito Canonico. Per sciorre tutte queste deduzioni bisognerebbe ammassare della molta materia; ma non sarebbe vana, ed inutile la nostra fatica, quando cotesto argomento si ritrova esaminato da nobilissimi Scrittori? Questo è un argomento variamente trattato, come per altro son tutti gli altri argomenti, soggetti a' varii umori, e capricciosi voli delle penne. Chi ha creduto, che la collazione sia un puro Dritto spirituale, ha abbattuta qualunque forza di fondazione; e nell'espressa concessione del Papa ha riposto tutto il suo essere, con escludere anche le prescrizioni, che passano le memorie degli Uomini. Chi all'incontro si è dato a credere, che quella sia una mera temporalità, l'ha riguardata come ogni altro Corpo profano, materia di tutti i nostri traffichi, senza curarsi nulla delle ordinazioni Ecclesiastiche. Il primo ritrova nelle collazioni, che si pretendono dal Principe, un sacrilegio, ed offesa, che si fa al Santuario: e l'altro esclama a pro de' Reali Dritti, i quali anche la Giurisprudenza Divina vuole inviolabili, e non soggetti ad alcun'altra Potenza. Tra costoro un Capo di una Scuola più canonica, quanto dotto, altrettanto pio (a), si duole dell'uno, come quello, che riempie la terra tutta di spirituale; e questo confonde colle cose più carnali: e dell'altro, come profanante le cose sacre; ed indi infegna, che in tali materie, come sono le Decime, Benefizj, ed altri titoli di questo genere, si debba

rico-

(a) Giovanni Gersono nel libro della Vita Spirituale dell'Anima nella Lez. II. nel Corol. III. e nella Lez. III. pag. 387

(CLXVIII.)

riconoscere il temporale e profano di loro, e lo spirituale, che nasce non altronde, che dall' attribuirsi il profano alle cose sacre, come la materia de' beneficj alli usi sacri e divini; onde quel *sonno Teologo* l'appella *spirituale attributivo*. Coloro, che si sono studiati di mostrare come un atto naturale della fondazione questo Dritto collativo, han compilato trattati intieri in sciorre gli argomenti di questa pura pretesa spiritualità; dimostrando, che l'opinione del *Cancelliere di Parigi* sia uniforme alle regole Canoniche, ed al senso della buona Teologia: ma io, che non ho bisogno di così angustiarmi, a qual fine debbo far uso di quei argomenti? Sia la collazione di puro Dritto spirituale non nuoce a me, come quello, che sempre ho creduto, che quel Dritto non possa nascere dall'atto della fondazione. Se così fosse, tutti i privati fondatori godrebbero di cotesta ragione. Ma non è questo un sogno, una favola, in modo che leggo, che niun Canonista sen sia compiaciuto finora? Quelli, che non hanno conosciuto, che il solo profano ne' Benefizj, neppure sono passati a dire, che indifferentemente compete a' privati; ma se quello nasce secondo il di lor sistema dall'atto stesso della fondazione, io non so vedere, come loro non abbia ad appartenere! Questo è un assurdo delle di loro dottrine. Non può nascer dunque dall'atto profano. Sicchè o sia *puro spirituale*, o *spirituale attributivo*, sempre io debbo dire, che nasca dalla *Podestà spirituale*. Non s'incontra difficoltà alcuna, che un laico per concessione del Papa possa esser capace di posseder un titolo spirituale, come farebbe una collazione di un Beneficio. La potenza di *giurisdizione* è comunicabile a' laici; e perciò sempre dalla Chiesa si è distinta dall'altra dell' *Ordine*, affatto incomunicabile. La questione non è dunque, se un laico, sia Principe,

La causa, che si tratta nel Supremo Senato
della Real Camera di Sicilia.DA STEFANO PATRIZI,
Avvocato.

IN NAPOLI, MDCCLXXII.

● **privato, possa godere di questa prerogativa; ma ella è, se un Principe, oltre di contestare la fondazione da lui fatta, abbia bisogno di produrre la concessione Ecclesiastica, ovvero in mancanza di questa una prescrizione immemorabile. Ma non do ora in mille contraddizioni? Se pocanzi ho detto, che quel titolo non può nascere dall'atto della fondazione, sembra, che io stesso mi sia avvistato di esservi bisogno della concessione espressa, o almeno tacita? *Guglielmo da Parigi* nel suo Trattato della *Potestà Regia, e Papale* (a), che scrisse, se non erro, nel secolo XIV, e che sempre opinò, che il *titolo collativo* non potesse nascere, che dalla *Potestà Ecclesiastica*, scrisse mai, che vi fosse bisogno della concessione del Papa, overo della prescrizione? Egli dice, che nasca da una legge Ecclesiastica, che si legge nel Gran Codice della *tradizione, e pratiche della Chiesa*; che stabilisce, che nelle fondazioni de' Sovrani si acquisti da loro oltre della presentazione il titolo collativo de' Beneficj. Egli fu ragionevole, scrive il citato *Dottore*, che la Chiesa lasciasse in tai casi questo Dritto, per ricevere delle maggiori ampiezze, e munificenza dalla pietà de' Regnanti; e che sicome questi per la di loro potenza si sono assai più distinti, che i privati nella pietà verso la Chiesa, così a quelli un maggior Dritto, ch'è la collazione, si dovette per giusta gratitudine concedere. Al dire di *Arnolfo Vescovo di Xisieux*, Prelato pietosissimo, e savissimo, che visse nel XIII. secolo, e che ebbe parte a più grandi affari de' tempi suoi tra la *Chiesa, e lo Stato*, amatissimo da *Alessandro III.*, queste due Republiche, la Cristiana, e la Politica, debbano unire i di loro favori,**

Y

e co-

(CLXX.)

e comunicare le di loro prerogative, perchè ciascheduna da questi scambievoli ufizj ricava del maggiore accrescimento nello Stato suo (a). Non già dall'atto della fondazione dunque si tira questa prerogativa, come suo naturale effetto; ma da una legge, che opera a favore di qualunque Sovrano fondatore in esclusione de'Sudditi, come operano da loro stesse altre leggi in altri casi a favore de' Cittadini. Io conchiudo la mia opinione, che appoggio sull'autorità de' più savj *Canonisti*, che il dritto collativo, come spirituale, nasce non dall'atto profano della fondazione, non da una concessione attuale espressa, o tacita del Sommo Pontefice, ma da una legge originaria della *Republica Cristiana*; e dirò ancora da una concessione, se alcuno volesse compiacerfi di questo nome, di quella natura però, che hanno tutte le altre originarie leggi della Chiesa, o dello Stato; che non sono concessioni, che delle di loro Potestà per la giustizia dell'opere de' Cittadini. Qualunque Sovrano, ch'è vero fondatore di una Chiesa, è collatore di tutt'i beneficj, che vi sono; senzachè abbia bisogno di cacciar fuori concessione ecclesiastica, o pruove di prescrizione immemorabile. Filippo II Re di Spagna, e Conte delle Fiandre, e de' Paesi Bassi, avendo onorato di una Cattedra de' Canonisti nell'Università di *Doray Boezio Epo, gran Canonista Fiamingo*, ebbe da questo un Trattato, in rendimento delle grazie, che gli doveva, *Delle Regalie, o del Dritto universale del Principe sopra i Beneficj Ecclesiastici,*

(a) Nella sua Ep. xlv. ad Alessandros: *Quibusdam amplexibus sibi invicem dignitas Ecclesiastica, & Regia occurrunt, cum nec Reges sine Ecclesia, nec Ecclesia pacem sine protectione Regum consequatur.*



stici; in cui l'Autore andò cercando di abbattere quel titolo di *Regalia*, che forma un gran punto delle *libertà* della Francia, che mancava alla Corona delle Spagne, per un tratto fino di cortigiano; ed andò poi dimostrando colle più approvate regole Canoniche la giustizia di quanto si è da me avanzato: ed il primo Capitolo della sua Opera non contiene, che le prove del Dritto collativo nelle fondazioni Reali. E *Francesco Pinsonio*, antico Avvocato del Parlamento di Parigi, rispose confutando gli contrarj argomenti della Regalia a favore del suo Monarca; ma confermò le ragioni del Canonista delle Fiandre con altre sue ragioni in un Trattato, *Intorno all' universal Dritto de' Principi nella Collazione de' Beneficii in sulle di loro fondazioni.*

LXXXVI. Io non so conoscere di che peso sia la ragione, che per giustizia del Dritto collativo si reca d'alcuni nostri Magistrati di sommo credito nelle di loro consulte (a), che i Sovrani ne sieno capaci, come persone Sacre, per l'olio, onde furono sacratissimamente unti nelle di loro solenni inaugurazioni. Questa ragione, che si mette in campo, fa confessare, che il laico non sia capace di questa prerogativa. Ma non è ella pericolosa, allorchè si dimostra, che questi olii solenni non iniziino nel Sacerdozio; ma che rendano sacra l'autorità de' Potentati nel reggimento de' popoli, e che si adoperino per render più rispettabile, e misteriosa la di loro persona presso della Republica? Questo è un fondamento pur troppo debole, e pericoloso assai per abbattere questa rara preminenza de' Sovrani:

(a) *Li Reggenti Cardenas, e Lanario, ed il Presidente David nella Consulta da loro fatta per l' Arcipretura di Altamura: e ne' tempi a noi più vicini il Presidente del S. R. C. Gaetano Argento sul medesimo soggetto.*



IN NAPOLI MDCCLXXII

(CLXXII.)

tantochè il *Vescovo di Pamiers* (a), notissimo più per le inimicizie de' Re suoi Padroni, che per la sua dottrina, non perde l'occasione di dire, che questi ragionamenti non meritano quasi di essere esaminati, e che non possono servire, che a far vedere il bisogno de' loro Autori, che tengono di appoggiare per mezzo delle di loro ragioni la causa, ch'è difendono. L'unzione, che i Sovrani ricevono, rende, egli è vero, le di lor persone sacrate; ed ella è, come un suggello della *Potenza Sovrana*, che quelli non tengono fin dal momento della di loro nascita, che da Dio: ma ciò egli è riguardo al governo temporale de' loro Stati, senza comunicar loro alcun potere in sulle cose spirituali, ed ecclesiastiche. Gli argomenti, che si adducono *pro* & *contra* intorno a questi olii sacri de' Sovrani, si veggono dottamente esaminati nel *Mars Gallicus* di *Alessandro Patrizzi*, che compose per censurare le alleanze fatte dal Re Cristianissimo colle *Potenze di Svezia*, e di *Olanda*, per la conservazione del suo Stato. Opera, che gli valse presso il Re di Spagna, e Conte delle Fiandre, ad averne il Vescovato d'*Ipri*.

LXXXVII. La sicura ragione dunque è quella di *Guglielmo da Parigi*: io dico, l'originaria legge della Chiesa. Molte sono le lettere, che si leggono nelle collezioni de' Canonici. Il *c. cum dilecta de concessione Prabenda*, & *Ecclesia nondum vacantis* ci contesta assai bene questa ragione. La intiera Decretale sene legge nella *v compilazione* di Papa Onorio III al *c. 1* di questo medesimo titolo; che ci è stata data alla luce da *Cironio*, Cancelliere dell' Università di Tolosa. *Giovanna* figliuola di Balduino, Imperadore di Costantinopoli, divenuta Contessa

(a) Nel suo Tratt. postumo della *Regalia* part. 12.



IN NAPOLI MDCCLXVIII.

(CLXXIV.)

simè distet a nuda presentatione, quæ jure comuni competit Patronis quibuslibet, etiam non Principibus, c. ult. de Jurepatr., juxta quod capitulum Interpretæ plerique nostri, quorum vestigiis in hæsit Panormitanus, hoc nostrum quoque sumunt Capitulum; nihil igitur hoc loco Pontifex de non conferendis per Comitissam Flandriæ Beneficiis Ecclesiasticis jam vacantibus, quale conferendi jus Comitissæ huic reipsa competiisse convincitur. Io tralascio di fare altre riflessioni su dell' altre lettere decretali, perchè queste del caso, che si è disteso, sono comuni a tutte le fondazioni de' Principi. Queste fondazioni son quelle, che giammai hanno avuto bisogno di alcuna conferma straniera. In fatti tutti l' antichi titoli, e monumenti delle donazioni de' Principi, che *Alberto di Mire di Bruxelles* ha raccolto in due volumi, sotto il titolo di *Codice delle donazioni pietose, e Belgiche de' Principi fondatori*, non contengono altro decreto, o conferma, che quella della di loro volontà Reale.

LXXXVIII. Il Dritto Consuetudinario del Reame di Ungheria (a) dice, che il Re abbia dritto nella provista de' Beneficj per quattro titoli; e tra questi per quello della *Fondazione delle Chiese: Primo ratione fundationis Ecclesiarum, quia Reges Hungariæ, cum soli fuerint omnium Ecclesiarum, & Episcopatumum, Abbatiarum, & Prepositurarum in hoc Regno fundatores, per ejusmodi fundationem omnem facultatem juris patronatus, nominationis, electionis, ac collationis beneficiorum sibi ipsis acquisierunt, & vindicarunt, quia ex causa juris, videlicet patronatus, ratione semper ad Reges nostros hoc in Regno Beneficiorum Ecclesiasticorum collatio.* L' Appotollo di quel Reame, fu il Santo Re *Stefano*; *Camillo Borrello*

(a) Nella Par. I. tit. II.

(CLXXV.)

La causa, che si tratta nel Supremo Senato
della Real Università di Bagnara, è

D A S T E R

Alvaro Gomeſio (a); *Francesco da Piſa* (c);
e *Garzia Lojaſa* (d) riconoſcono queſto dritto ne' Rea-
mi di *Spagna*, di *Napoli*, di *Sicilia*, di *Barbante*, di *Fiandra*,
e dell' *Iſole dell'Indie*: dimodochè queſto ſi può dire un
dritto di Sovranità, che riconoſce dalla gratitudine
del corpo Eccleſiaſtico. Mi cade ſotto la penna il *c. cum
inter de conſuetudine*, in cui ſi tratta dell'oſſervanza di
un interdetto generale contro la Città di *Mans*. I Cano-
nici della Chieſa Collegiale, detta *S. Pietro*, rifiutavano
di riceverlo per la ragione, che quella Chieſa *a prima
fundatione libera extitit, & exempta, & de bonis primogenitorum
chariſſimi in Chriſto Filii noſtri Johannis Anglorum Regis
illuſtris fundata fuerat, & dotata, & firmitèr aſſerens, & ex eo
credens ſuam intentionem fundare, quod decanatum, & præbendas
ipſius Eccleſiæ idem Rex, & primogenitores ſui conſerebant,
Diœceſano etiam Epifcopo inconſulto*. Queſto Re *Giovanni* fu
appellato *ſenza Terra*, per eſſergli ſtati conſiſcati i beni dal Re
Filippo Auguſto per giudizio de' *Pari* di Francia, per lo
famoſo omicidio di *Artus Re d'Inghilterra*, a querela
della Madre di queſto infelice Principe. Queſta intiera
Decretale ſi legge nella *III compilazione* de' Decretali
di *Antonio Agoſtino*, Arciveſcovo di *Terragona*, nell'
Edizione del corſo Canonico di *Antonio Conzio*, ſotto
il medefimo titolo della *Conſuetudine*. Il Papa, è ve-
ro, non decide nulla di queſta controverſia intorno alla
collazione; ma non ſi vede, che riprovi colla ſua So-
vrana autorità sì fatti uſi collativi de' Principi ſecolari.

LXXXIX.

(a) Pag. 360. c. L.

(b) Nella Vita del Cardinal Ximenes lib. I. pag. 940.

(c) Nella ſua Storia di Toledo lib. IV. c. 28.

(d) Annot. nel XII. Concil. di Toledo an. 681.

(CLXXVI.)

LXXXIX. Le pungenti controversie di *Bonifacio VIII.*, ch'egli prima innalzò contro il Reame di Francia, furono da lui sul principio poste in una grande elevatezza: e nel termine di abbattere ogni uso di *Regalia*, specialmente per lo titolo particolare di fondazione nella collazione de' Beneficj, sicome si vede nella sua Bolla *Auscultra Fili*, che non fece *Bernardo Saisset* contro il Re suo Sovrano, allorchè dal Sommo Pontefice fu creato Vescovo di Pamiers? Egli per rendergli le grazie della sua promozione diede in tal eccesso, che negò affatto il dritto di collazione per essere puramente spirituale, e passò a minacciare delle censure, ed un interdetto universale al Reame. Ma queste elevate pretese, e minacce, che pendio prefero nel di loro corso? Avendo dipoi 'l Papa inviato in Francia il Cardinal Giovanni di S. Marcellino con delle istruzioni sopra tutti gli articoli, ch'egli dovea proporre, questo Cardinale intesissimo delle materie Canoniche, e di cui noi abbiamo le dotte note nel *sesto de' Decretali*, restrinse le sue querele della *Regalia*, e della collazione nel solo punto degli abusi, che si commettevano da' Commessarj, ed Economi in deteriorazione de' beni de' Vescovati. Allora fu, che Filippo rispose, ch'egli godeva del Dritto della *Regalia* in quel modo, che si era goduta da S. Lodovico, e dagli altri Re suoi predecessori, e che avrebbe atteso ad estirpare gli abusi, che vi si erano introdotti. Ma nè il Cardinale, nè gli Uffiziali del Re dissero cosa alcuna della ragione della collazione. Quelle elevate pretese caddero in questo punto solo di riforma dell' estorsioni de' Subalterni: e quelle elevate pretese alla fine furono stimate di non momento da *Benedetto XI.* eletto in luogo di *Bonifacio*, e da *Clemente V.* Questi due Papi nel di loro tempo rinvocarono tutte le Costituzioni emanate su di

que-



IN NAPOLI MDCCLVIII

(CLXXVII.)

questa controversia da Bonifacio, e fu restituita la pace alla Francia, che non poco gli venne turbata. Questo Papa nato con un gran coraggio avea un zelo ardentissimo di purgare la Chiesa de' vizii, da cui veniva infettata; ma in un secolo sì poco chiaro egli non avea tutti i lumi necessarj per dar giusto moto al suo zelo: e prendendo qualche volta certi idoli della fantasia per delle verità solide, egli ne tirava senza esitar punto le più pericolose conseguenze, che finirono alla sua stessa rovina. Il zelo grande del Regnante *Benedetto XIV* Sommo Pontefice sarà con immortali laudi sempre ora, e nelle future età commendato da più grandi Potentati del Mondo; e dovrà servir di modello agli altri suoi successori; sì perchè vien mosso dalla sua Santa autorità, che governato da quei lumi della sua Cristiana dottrina, ch'egli ha bevuto cotidianamente da' primi fonti de' Padri, e dagli più antichi Codici delle Cristiane costumanze.

XC. Quegli dunque, che dice di non competere a' Principi il Dritto collativo nelle di loro Reali fondazioni, in virtù della legge, ed antichissima pratica della Chiesa, pecca nonchè contro le leggi della Republica Civile, che della Cristiana. Leggi, che noi veggiamo osservate da più zelanti Difensori del Cristianesimo. Cosa inutile farebbe di replicare, che non evvi bisogno, che nel tempo, che si fonda una Chiesa, si riferbi espressamente questo Dritto, come taluni han creduto, giacchè da me sen'è discorso di sopra; e già dissi, che le leggi della Chiesa, e dello Stato operano da loro medesime senza le nostre stipolazioni.

XCI. Dalla medesima Economica potestà della Chiesa nasce l'altro effetto a prò de' Principi Fondatori, che è quello di accordare alle Chiese da loro fondate il privilegio della *esenzione*. Ciaschedun sa quanto queste

esenzioni abbiano servito alla corruzione di quella disciplina, ch'era purissima, primachè quelle si fossero introdotte. Non mancano scrittori Ecclesiastici, che ne condannano l'uso; e *S. Bernardo*, contuttochè avesse fiorito in un secolo poco chiaro, ne sgrida altamente: Io, scrive ad *Eugenio* (a), porto a voi le grandi doglianze delle Chiese. Elle dicono, che voi le andate dividendo, e separando le di loro membra. Tutte, o almeno la maggior parte sgrida con questo linguaggio. Han giusta ragione di dolersi: voi rompete i vincoli dell'ubbidienza, che gli Abbati debbono a' Vescovi, e questi agli Arcivescovi, e così degli altri. Voi con ciò usate della vostra potestà, non della vostra giustizia: *Facitis hoc, quia potestis, sed utrum, & debeatis quæstio est*. Questo era il comun linguaggio de' dotti di quell'età; e quegli, che si rincrelcerà di leggerne le acri reprensioni ne'due Concilj di *Costanza*, e di *Basilea*; o nel trattato *Del modo, come si deve celebrare un Concilio*, composto dal dotto *Vescovo di Mande*, e ne vorrà essere informato più piacevolmente, potrà scorrere il libro iscritto in idioma franzese, intitolato il *Romanzo della Rosa*: dove dell'esenzioni de' Munisteri, e d'altri assai giocondamente, e dottamente se ne scrive. Ma nè le ordinazioni de' Concilj, nè le lingue de' più dotti scrittori Ecclesiastici han detto nulla dell'esenzioni, che si accordano alle fondazioni de' Principi. Lo stesso *S. Bernardo* non riprova l'esenzioni di questo genere. Ha la Chiesa tra gli altri suoi poteri quello, che si dice *dispensativo*. Qualunque *Corpo Civile* non ne può star di senza. Questo mitiga il rigore; ed è la guida dell'operar prudentemente, e talvolta far passare le cose

(a) *Liv. III. della Confid.*

se interdette per cose laudevole; allorchè le occasioni delle persone, o del tempo esigono, per lo bene dello Stato, e della Chiesa, che di quelle si faccia uso. Il Corpo Ecclesiastico appunto ne' Casi delle fondazioni ha fatto uso dell' esenzioni, come quelle, che spingono i Fondatori ad infervorarsi di maggior zelo in erigere monumenti della loro pietà. Dietro questi precetti economici compose il dotto Goffredo Abbate di Vandomo il suo Trattato, *Come si debbono fare le dispensazioni nella Chiesa.* Francesco Florente, Canonista di quel conto, che ognuno sa, scrive in questi termini: *sicut enim jure Civili placuit in omnibus rebus recipiam esse justitiæ, æquitarisque, quam stricti Jurisdictionem; ita & jure Canonico aliquoties rerum, tempumque ratio Rectores Ecclesiarum quedam indulgere compellit. Et hæc est illa dispensatio, quam antiqui Patres adeo celebrant; per quam sæpè difficillimis temporibus in Ecclesia pax, & unitas servata est (a).* Quindi si conosce l' imperizia di que' Canonisti, che dicono, che coteste Esenzioni delle fondazioni sieno contro il diritto de' Canon. Imperizia ben grande! L' equità Canonica sempre le ha conservate, e commendate; siccome ha abborrito quelle, che da loro si commendano, e s' innalzano senz' alcun profitto della Chiesa.

II. La Storia Ecclesiastica d' Inghilterra ci da delle molt' esenzioni de' Munisteri, e di altre Chiese fondate da' loro Sovrani colla conferma de' Vescovi, tantochè l' Arcivescovo di Canturberi nell' Epistola LXVIII., stesso Pietro Blesense, non si duole, che delle carte di fondazioni, che si erano fabbricate falsamente, in pregiudizio de' dritti de' Vescovi: *Falsariorum præstigiiosa*

(a) Nella sua Dissertaz. nel c. *auditis de Præscript.* lib. II. delle Decretali nel t. I. delle sue Opere Giuridiche.

(CLXXX.)

giosa malitia ita in Episcoporum contumeliam se arnavit, ut falsitas in omnium fere Monasteriorum exemptione prevaleat; nisi in decisionibus, & examinationibus faciendis Judex veritatis exactor districtissimus intercedat.

Tra le formole di *Marculfo* si veggono molte esenzioni concesse dal Re di Francia, e ne abbiamo dati alla luce varj diplomi dalle dotte diligenze del Gesuita *Sirmondo*. *Pietro di Marca* (a), e *Lodovico Tomnassini* (b) ne hanno raccolto gli esempj. Le citate formole di *Marculfo* fan vedere quanto sia grande l'error di coloro, che vogliono, che l'esenzioni de' Principi abbracciaessero solamente le dipendenze temporali; perchè siccome alcune riguardano il temporale, altre sono per lo spirituale. Queste economiche indulgenze non si veggono estorte da' Principi: non è qualche di lor sorpresa in su i dritti della Chiesa: sono economiche indulgenze, e commendazioni del *Concilio di Calcedonia*; i di cui Canoni, che appartengono al reggimento, e libertà de' Munisteri, non furono già proposti da' Vescovi, ma dall'Imperadore *Marciano*; ed i Vescovi non fecero, che riempierlo di sonore acclamazioni: *Hæc fide digna sunt, Sacerdoti, Imperatori multos annos*: anzi un dotto *Avvocato Franzese* dice, che la fede Apostolica non possa concedere l'esenzioni senza il consenso del Re di Francia, „ im-

» perciocchè, egli scrive (c), i Vescovi in qualità di ca-

» Pi

(a) *Della Concordia del Sacerdozio, e dell'Imperio*
lib. III. c. xvi.

(b) *Dell'antica, e nova Disciplina de' Beneficj nella*
par. I. lib. III. c. xxxvi.

(c) *Caspare Audoul nel Tratt. dell'Origine della*
Regalia, e delle Cause del suo stabilimento nel lib. 3.
par. III. pag. 51.





to; che al corpo del Clero si rende giovevolissima: onde per mezzo di questi salutevoli, e costumati adescamenti i Re si accendono a profondere i lor tesori nelle opere di pietà, e si avvezzino ancora essi alle cure delle Ecclesiastiche economie (a). Questo è il *jus fœderis* tra questi due Corpi, affincbe co' mutui ajuti sempre stieno legati di spirito, giusta la frase del citato Vescovo *Arnolfo. Lodovico II.* Imperatore nell'anno 854. fondò un Munistero nella Diocesi di Penne, col privilegio dell' esenzioni. Venne in pensiero a *Giovanni* Vescovo di Penne d' interpellare i Monaci intorno al privilegio. Allora *Elderico* Abbate ne ricorse ad *Aldeberto* Re d' Italia: il quale ordinò, *ut nullus Pontifex aliquam consuetudinem, vel functionem de ipsa Abbatia exigeret, & ipsam in statu suo liberam permanere jussit, sicuti præpharus Imperator præcepti sui pagina permanere concesserat.* Sin a questo tempo non si vede conferma alcuna, o di Vescovo, o della Sede di Roma. Nel 1089. l' Abbate *Domenico* fu il primo, che la ottenne da Papa *Leone IX.* Il *P. Mabillone* nella sua *Diplomatica* (b), che riferisce tutto questo, così conchiude: *Quo in facto illud singulare est, quod in Italia usque ad id tempus viguerit privilegium Casauriense citra Pontificiam auctoritatem.*

XCIV. Or questi fatti dell' antichità fan conoscere il vigore dell' opposizioni del dotto *Contradittore*. Io so bene, che non gli mancano armi da oppormi; ma sicome lo stesso Dritto di Guerra condanna di alta ingiustizia un esercito, che assalisca l' altro del nemico fuor di qualunque sospetto con armi assai più formidabili, e sconosciute nell' età, che corre, come ingiustissime le armi da suo-

(a) Il citato *Tommasini* nel num. VII.

(b) Nel cap. III. num. v.

Allo Stato, e Dritto dell' antichissimo
Real Priorato di Bagosa,

La causa, che si tratta nel presente scritto
della Real Camera di S. Chiara,

DA STEFANO PATRIZIA

Avvocato



IN NAPOLI

co farebbon state nelle tende Romane; così chi non condannerà d'ingiustizia ciascheduno, che verrà ad opporre contro le nostre collazioni, ed esenzioni gli argomenti, e le dottrine de' *recenti Canonisti*, *Commentatori della Ruota Romana*, armi sconosciute assai ne' secoli, ne' quali io combatto? Presso cotesti quell' antiche indulgenze Canoniche, tanto commendate da' Padri, e che formarano il ricco, e più pregievole fondo della Chiesa, passano ora per servitù, e rilasciamento de' dritti Cristiani. Molto meno pregiudica alla *totalità* della esenzione conceduta al nostro Priorato vederli eccettuata la soggezione, che si deve alla Santa Sede. Qualunque esenzione, anche senza questa eccezione, ha seco questa subordinazione a' dritti universali della Santa Chiesa Romana, come Capo, e Maestra di tutte le altre, in quanto agli atti di ossequio, e di profonda ubbidienza, che tutte le altre Chiese le debbono. Per autorizzare questo senso, senza ricorrere ad esempj stranieri, basta far menzione dell' esenzione conceduta nel privilegio dell' *Imperator Federico* alla Chiesa di *Altamura*: *eandem Ecclesiam liberam, & exemptam ab omni jurisdictione Archiepiscopatus, & Episcopatus cujuslibet, ita quod nulli Archiepiscopo, vel Episcopo sit prorsus subdita, præter S.R.E., quæ caput est omnium Ecclesiarum*. L'abilissimo *Presidente Argento* fu di queste parole scrive: „ Fu fondata la detta Chiesa dall' Imperadore con special libertà, ed esenzione dalla giurisdizione di qualsivoglia Vescovo, ed Arcivescovo; in modochè non fosse soggetta, se non a quella universale superiorità, che tiene la S. Chiesa Romana, come Capo, e Maestra di tutte le Chiese del Cristianesimo.

XCV. Le cose, che si sono dette, mi fanno uscire dall'obbligo, che io credeva di avere, per sciorre gli equivoci,



IN NAPOLI MDCCXLVIII

(CLXXXIV.)

voci, che s' incontrano presso taluni Scrittori, che hanno inventato delle molte distinzioni tra' Padronati delle *Chiese semplici*, e *Cattedrali*, *Secolari*, e *Regolari*; imperciocchè io non so conoscere, onde possono venire queste distinzioni, quando i dritti del Padronato nascono da una medesima sorgente; anzi nelle *Regolari* i Principi hanno avuto della maggior autorità, oltre il titolo di *Fondatori*; imperciocchè, avendo essi lasciato quella antica foggia di vivere monastico, ed austero nelle solitudini, e colle di lor manuali fatiche, senza imperio alcuno; e fattosine un corpo ben notabile nella Republica, n' è avvenuto, che alla suprema Potenza, per lo interesse dello suo Stato, e della buona economia del vivere religiosamente, in modo particolare debba appartenere la cura del buon reggimento di quel corpo, variato di molte forme di governo: vero simulacro, ed immagine de' Principati. Sin quì dunque ha veduto il Lettore la *Real fondazione*, ed i suoi effetti di *collazione*, ed *esenzione* del Priorato, che si esamina.

III.

Che qualunque cambiamento, accaduto in' tempi posteriori, non abbia potuto apportare pregiudizio alcuno a' Dritti del Real padronato, secondo le dottrine sì de' Giureconsulti del Dritto Civile, che della Ragion Canonica.

XCVI. **D** Alla stessa economica originaria legge della Chiesa nasce l'altra distinzione de' Padronati Reali da tutti gli altri de' privati, intorno al dritto della Prescrizione. Questo dritto fu quello, che in sul principio, che io presi la penna in comporre questa Dissertazione, mi mosse in modo, che, disperando di qualunque felice evento, mi fossi fatto in dietro, tra le ombre delle vane speranze di *Corbulone*, o di *Tiridare*. Mi vidi naufrago tra molti, e molti secoli, tra tante Bolle, tra tante proviste, che tutto altro portano, che il nome del Re: ma scosso il vano timore conobbi bene, che le mie speranze non erano vane; e vanissimo conobbi essere nel mio argomento il nome della *Prescrizione*. L'esordio di questa scrittura indica assai quan-

Allo Stato, che è l'oggetto dell'opera, Real
 La causa, che è l'oggetto della Real
 D A S T E
 Stato Nostro

quanta impressione avesse fatto nell'animo mio questa
 difficoltà, e che io fuori dell'esordio anzi ne dovessi
 scrivere. L'economia della Chiesa è laudevole assai
 in non aver mai voluto porre argine ad impedire, e
 restringere la forza de' Dritti loro in su le fondazioni,
 che da loro si ritrovano fatte in accrescimento del Di-
 vino culto. Ne' padronati de' privati è ragionevole
 assai, che abbia luogo la Prescrizione; imperciocchè
 s'essi non si sono serviti de' loro *jus*, ed in presenza di
 altri, e con piena scienza hanno osservato, che altri
 ne avessero fatto uso a loro pregiudizio, l'è ragione-
 vole, che la Prescrizione cada sopra di essi, come una
 pena flagellante la di loro negligenza; ovvero come
 una solenne rinunzia di tutto ciò, che gli appartene-
 va, s'abbia a riputare: onde poi avvenga, che quella
 Prescrizione sia irrevocabile, perchè qualunque cosa,
 che si dona alla Chiesa, prende questa natura d'irrevo-
 cabilità. L'equità de' Canoni non permette però, che
 queste medesime deduzioni potessero aver luogo ne'
 Padronati de' Sovrani. Il motivo della negligenza fa-
 rebbe un motivo assai fallace; perchè quelli, che si
 ritrovano pressochè oppressi dalle cure de' loro Popoli,
 ò in tempo di guerra, ò di pace, non si possono dire
 negligenti, se non agiscono per i di loro Dritti in qual-
 che parte. Se si fosse stabilito questo principio, i So-
 vrani starebbero assai male, perchè le di loro perdite
 farebbono indispensabili; e la innavertenza de' suoi Mi-
 nistri con questa legge potrebbe fargli cader da testa
 le più preziose gemme della Corona. Il motivo della
 rinunzia è lontano da' Dritti del Principato, per cui
 vi vanno interessati sì i Reggitori, che i Sudditi; e
 perciò tra *Jurisconsulti* s'integna comunemente, che
 le totali dimembrazioni delle parti dello Stato non
 si possano mai fare validamente. Or se l'espreffe do-

nazioni, e rinunzie sono invalide, ed illegitime, come
leggitime, e giuste potranno esser mai le rinunzie tacite,
e congetturali?

XCVII. Ma questa immortalità, ed essere eterno de' dritti
Sovrani non scorre più da' fonti della *Ragione Cano-*
nica, che da tutt' i sistemi della *Sovranità*: io parlo dell'
esser eterno de' padronati di Real fondazione. Avrei
desiderato, che questo si fosse considerato da quei Ca-
nonisti, i quali hanno cercato abbattere queste cano-
niche preminenze de' Padronati Reali; perchè se i *Cano-*
ni mai si fossero abbattuti dallo spirito del di loro par-
tito, come avrebbero potuto torrsi davanti l'immortal
potere delle leggi dello Stato? I Padronati di questa
razza non differiscono punto dalla natura degli altri be-
ni demaniali, anzi di loro sono i più pregevoli, ed
estimabili. La Maestà de' Sovrani, che la *Providenza*
Divina ha elevato al fatto delle cose umane, la legge
della *Sovranità*, che loro dona indipendentemente, ed a lo-
ró soli tutta la potenza delle nazioni, sono i fondamenti
più fermi di una sì nobile prerogativa. Non vi è pre-
scrizione, nè costumanza, nè privilegio, nè autorità
nel Mondo, che possa loro torre una marca sì gloriosa,
senza stracciare, e porre in pezzi il di loro diadema.
Egli è vero pertanto, che i nostri Re in molte occasio-
ni non usano de' loro dritti, siccome è vero, che nel cor-
so degli anni mai s'intendono averne rilasciato alcuno.
Quindi ne derivano da questo Regio essere due notabili
differenze da' Padronati privati: che le fondazioni de'
Re pel di loro esser pieno e totale non abbian bisogno
di alcun decreto straniero, come dottamente ha nota-
to *Giovanni Fabro* Cancelliere di Francia nell' an-
no 1340. (a): e che il titolo del possesso sia inseparabile

da

(a) *Nel suo Comm. sopra gl' Istituti di Giustiniano*
nel lib. 11. del Tit. della Divisione delle cose §. nullius.

(CLXXXVII.)

da quello di proprietà ; dimodotalechè i Ministri del Re giudicano dell' uno , e dell' altro inseparabilmente : ed han luogo solamente ne' privati tutte le distinzioni , che si leggono nelle *rubriche* del dritto *Canonico* intorno alle *Cause del possesso* , e della *Proprietà* , e delle *Partes* del modo di *acquistare* , o *perdere il possesso* (a) ; come altresì le più dotte osservazioni su di questo Titolo fatte da due celebri Professori di Francia , Giurisperiti Spagnuoli , *Antonio Goveano* dell' Università di Valenza (b) , e *Berengario Fernando* di quella di Tolosa (c) .

XCVIII. Se dunque queste prerogative sono della natura de' *demaniali della Corona* , e sono della natura di tutte le altre cose pubbliche , le quali , allorchè si depositano per maggior bene del pubblico nella mano di un Reggitore , diventano *demaniali* , ne viene necessariamente , che queste prerogative sieno di natura imprescrittibile , come sono tutte le cose pubbliche : la materia perciò di questa indole ributta qualunque periodo di tempo ; nè varranno contro lei non che i passati secoli da Rogiero finora , che tutti gli anni fin da' primi stabilimenti delle Monarchie . Io intendo di qualunque periodo di tempo , che si mettesse fuori da un privato contro i dritti del suo Sovrano ; e nel caso , in cui non potesse innalzarsi quell'altra prescrizione , che da tutte le *Nazioni* si deve ricevere come presidio delle *Genti* nell' acquisto de' Reami per la comune tranquillità ; in quel modo appunto che io scrissi nel mio discorso proemiale . Il caso nostro non è di quel punto , che vi andasse a percolare la tranquillità de' Popoli , o di un bisogno a fissare un

Aa 2 piè

- (a) Nella *L. naturaliter §. nihil commune* .
 (b) Nel lib. I. c. III. delle sue *Diverse Lezioni* : e nel c. ultimo del libro unico delle sue *Animadversioni* .
 (c) Nel suo *Trattato sopra questo Titolo* , e §.



piè certo al Governo: non è di sovvertire un sistema di Principato, o di mutare lo stato attuale di un universale commercio, e delle navigazioni dell' Oceano; ma si tratta di una prerogativa del Reame, che non può esser considerata che nella linea della prescrizione de' Privati contro della Repubblica; e che non può essere riguardata con quelle mire di ben pubblico, che giustificano anche gli atti ingiustissimi. Gli atti ingiusti di privata fortuna sempre rimangono tali; e le di loro più vecchie età non faran mai, che la di lor vita si possa dire lavata dalle prime lordure. Queste prerogative sono di un più alto grado dell' altre; e non perchè le altre, che toccano notabilmente i sensi, sono maggiori di quelle. Sicome le anime grandi si muovono più dagli onori, che dalle ricchezze, così veggiamo, che quelle sieno più stimate dell' altre ne' Reami. Non è però cagione di questa imprescrittibilità, che la Prescrizione sia una invenzione del solo *Dritto Civile*, come taluni nobilissimi Jurisconsulti hanno opinato. Questa anch' è ne' *Dominj pubblici* parto della legge universale de' Popoli; ed il mezzo più breve a decidere le più grandi, ed involuppate controversie della giustizia de' Regni. Questa perpetua imprescrittibilità nasce dalle leggi originarie dello *Stato*. Non passano tutte le cose pubbliche, in quanto al di lor governo, nelle mani di quel sistema Sovrano, che si eligge? Se passan tutte per la simmetria di loro più tranquilla, può il suddito mutarla con sua espressa determinazione, ripigliarsela, rivocare il dono? I Scrittori più attaccati al potere de' sudditi non sono mai caduti in questi delirj, se non quando si sieno veduti squarciati dalle branche di un mostro, e si sieno veduti caduti in preda di un Nerone. Se dunque non vale una espressa legge del suddito, come potrà valere la Prescrizione,

che

(CLXXXIX.)

che, considerata nel maggiore rango, non potrà essere più stimata, che una legge tacita, e soggetta a tutte quell' equivocazioni, nelle quali suole incorrere il vario umore della interpretazione? Io stimo, che se coloro, i quali fanno in tutte le cose la Prescrizione immemorabile *il miglior titolo del Mondo*, avessero riflettuto a questi volontarj vincoli della società Civile, non avrebbero sparte tante di loro dottrine contro la Sovranità: ma come mai potrò darmi a credere, che e' non sieno caduti in questa altra pensata più familiare, e domestica? La immemorabile, oltre del motivo della negligenza, che le leggi gastigano, può considerarsi in un privato, come effetto di una sua volontaria donazione, che non può averfi se non quando si presuma la scienza del Padrone. Se mi si toglie ora un dritto, un podere, o altro, il mio successore supplirà alla mia noncuranza, con osservar bene il fondo, ed i libri della sua Casa; e se questi fortisse un temperamento neghittoso, al pari del mio, forse suo figliuolo, o altro pottero nascerà diligente, ed accurato; e sempre sarà vero, che costui volgerà le antiche carte, e sbalzerà ad investigare la primiera situazione de' beni de' suoi maggiori. Se tutta questa Posterità rimarrà in silenzio per lo spazio di cento, o duecento anni, in revindicare quel, che a me fu tolto, si opporrà con fondamento l' articolo di un possesso così vetusto, così continuo, così pacifico; che è lo stesso, che dire, si opporrà con fondamento una donazione fatta dalla mia posterità; e tanto vera, quanto sarà sempre vero presso la mente umana, che i *non fatti* abbiano talvolta forza, che i *fatti stessi*. La scienza si deve supporre tra privati, che possono tener conto esatto delle di loro successioni, ed acquisti nel corso di tanti anni. E qual mai titolo migliore nel Mondo si potrà mai dare delle



IN NAPOLI MDCCXLVIII.

(CXC.)

delle rinunzie, e delle donazioni, che si fanno da quelli, che hanno tutta la potestà di farle? Ma tollerare il discorso umano, che questa scienza si possa supporre nelle successioni de' Principi, specialmente del nostro Regno? Questi ne' principj del loro regnare li veggiamo tormentati dalle pretensioni di altri, che aspirano a dominare; ed afflitti con risonanti guerre; scacciati dal Trono; ed intromessa talvolta famiglia regnante di linea straniera; occupati da mille cure, ed eventualità, come si leggono nelle Storie di questo Regno, che un *dotto Jurijconsulto*, per questi perniciosi, ed odiabili cambiamenti, chiamò il Regno nostro *alternativo*. Come mai 'n questi, dico, il buon senso potrà far presumere la scienza di loro (appoggio principale della Prescrizione immemorabile) in quel, che gli fu involato di dominio in dominio; come si suppone nel dominio delle cose private? Questo è un discorrere piano, senza curarsi di più bizzarri argomenti. Per mancanza, io credo, di questo piccolo senso le nostre passate età videro più di uno de' nostri Magistrati rotto tra scogli di questa leggierissima difficoltà della *Consuetudine*, e dell' *Immemorabile*, colla perdita de' più illustri Dritti della Corona in sulla polizia Ecclesiastica, e da compiagnerli con sommo dolore da noi.

XCIX. Innalzare la forza della prescrizione di qualunque spazio di tempo in sulla sfera delle cose pubbliche, e per conseguenza delle *Regalie*, è uno de' più grandi peccati, che si commettono da un suddito contro i dritti del suo Sovrano; e molto più da un Magistrato, in potere del quale il Sovrano ne ha riposto la difesa. Questo Magistrato, se qualche tratto acceso della mia fantasia non m'inganna, mi sembra, che pecchi gravemente contro la sua Repubblica; ed introducendo queste massime,

Allo Stato, e Diritto dell' antichissimo
Real Priorato di S. Giacomo, e S. Isidoro,
P. E.

La causa, che si trattò nel Supremo Senato
della Real Camera di Madrid, l'anno 1763,
S. C. R. I. T. A.

DA STEFANO

Avvocato



IN NAPOLI

non farebbe altro, che aprire delle mine, che mettereb-
bono in aria i più ragguardevoli dritti dell' Imperio;
e specialmente di quell' Imperio, che stasse soggetto alle
vicine sorprese di altra Potenza, che avesse interesse in
farvi allignare queste massime. Mi sembra taluno, che
opina in questo modo, di porsi sotto li piedi le prero-
gative immortali della *Sovranità*. Questi insegna, che
mille anni sono nulla per distruggere l' azione, che na-
sce da un fedecommesso a prò del chiamato. Veggia-
mo, che i Tribunali avvalorano colle di loro sentenze
i fedecommissi più rancidi nel corso de' secoli, condanna-
no i possessori di buona fede, che da più secoli posseggono
que' beni, che sono tocchi dalla forte del fedecommesso: e
poi questo stesso avrà lo spirito d' insegnare, che le parti
del Reame, che è il massimo de' maggiorati, e fedecom-
messi, stieno soggette alla serie degli anni! E non è un
vaneggiamento, e non è questo lo stesso, che rendere più
estimabili i Dritti de' privati, che quelli del Principe?
Non è calpestarli, e farne un gastigabile disprezzo? Que-
sti non sono pensieri da me frescamente inventati. I
Jurisconsulti più dotti de' Dominj di Europa non han-
no insegnato altramenti. Io lascio quelli di *Francia*,
di *Alemagna*, e delle *Fiandre*; e pongo quì sotto le au-
torità di quelli di *Spagna*, che han soluto servire di
norma a quei nostri Magistrati, che d'ingegno fioriro-
no, e di dottrina. *Ferdinando Vasquio* stima general-
mente, che il presidio della Prescrizione non sia del-
le cose pubbliche (a): e ne' proprj termini di Real Padro-
nato scrissero *Cabedo* (b), *Frasso* (c), *Escobar* (d); e
la

- (a) Nel lib. II. Cap. LXXXIX. delle sue *Ill. Contr.*
(b) Del *J. P. della Real Corona c. x. n. VIII.*
(c) Del *Real Pad. dell' Indie nel c. II. t. I. n. 5.*
(d) Nel *C. VIII.*



IN NAPOLI MDCCXLVIII.

la ragione così ne viene addotta da *Corziada* (a): nam *Jus patronatus Regium jus Regale dicitur, inter Regalia Regis, & cetera bona Regie Coronæ adnumeratur, & computatur c. generali ubi Archidiaconus n. 1. Brut. n. 3. Andreas n. 4. de Elect. Cabed. de Patr. Regie Coronæ c. 4. n. 6. c. 7. n. 2., & c. 12. n. 6. Antunez Portugal. de Donat. Regis c. 2. lib. 3. c. 28. n. 138., & c. 45. n. 25. Castillo de Tertius t. 7. c. 3. n. 30. Mastril. De Magistratibus lib. 1. c. 3. a n. 3., & c. 13. n. 14., & 15. Peregrinus de jure Fisci lib. 1. tit. 2. n. 38. Bobadil. in Polit. lib. 2. c. 18. n. 213. Solorzan. de jure Indiarum tom. 2. lib. 3. c. 2. n. 25., & 26., & in Politic. lib. 4. c. 2. vers. Però es cerca fol. 507. Salgad. de Reg. Protect. part. 3. c. 10. n. 148. 190., & 192. in fine & 216., & de supplicat. ad Sanctis. part. 1. c. 1. n. 116., & 137. Pere. de Instrum. edit. tom. 2. tit. 7. Resol. 9. n. 51. Fajard. allegat. Fiscal. 35. n. 13., & 56. Fras. de Patr. Reg. Indiar. tom. 1. c. n. 19. Et Regalium Possessores prescriptionem longissimi temporis, nempe decem, viginti, triginta, quadraginta, aut centum annorum opponere non possunt, nisi titulum habeant; nam cum juris presumpcio vehementer illis adversetur, nullo pacto possessionem suam tueri possunt, nisi per ostentionem tituli c. 1. ubi Barbosa & unde dicit Cabedo de Patronatu Regie Coronæ c. 10. num. 8., quod Ecclesia Juris patronatus Regii, & si per centum, & plures annos collata sit ab Episcopo, nihilominus circa collationem non potest possessionem allegare, & ita obtinuisse Lusitaniæ in favorem Regii Patronatus in quodam beneficio magni redditus. Et idem Cabedo d. c. 10. n. 9. inquit, quod in Patronatibus Regiis non datur possessio absque titulo, nec prescriptio, & sic obrinuisse in causa ardua cujusdam*

pa-

(a) Nella sua Dec. ccLIII.

Allo Stato, e Diritto dell' antichissimo
Real Priorato di Bagnara,

P. E. S.

La causa, che si trattò di S. Chiara
della Real Camera di S. Chiara

S. C. R. I.

DA STEFANO PATRIZI

Avvocato



IN NAPOLI

patronatus. Alvaro Velasco (a) anche riferisce, c' h' egli avesse ottenuto in una causa di somma importanza a prò del Real Padronato; non ostante, che si allegasse un possesso di molti secoli in contrario. Quella di lui vittoria non fu parto di qualche Diploma di fondazione, o di altre simili pruove, ma si ottenne per leggerfi in un libro di Censi: Regis est. Atque adeo ut super obrinuerim in causa ardua quasdam Ecclesias ad Juspatronatus Regios pertinere ex eo solum, quod in libro Censuali posito in Archivio Ecclesie Majoris Episcopatus Colubriensis, ubi sitae erant illae Ecclesiae, reperiebatur scriptum in margine libri (Regis est), nec profuit Possessori centenariam, imo ducentenariam, & immemorabilem Praescriptionem allegare, & probare, quia in Regiis Patronatibus nulla currit praescriptio.

C. Tratta anche ampiamente questa materia Francesco Salgado ne' suoi libri delle Real Protezione (b); ed insegna in più di un luogo, che la Prescrizione anche immemorabile non abbia luogo ne' padronati Reali. I fondamenti di questa teorica sono in ciò, ch' egli scrive: *Quoniam ad hoc, ut possit cursari praescriptio juris patronatus duo requiruntur adesse copulativè, alterum scientia, & patientia illius, contra quem praescriptio inducitur; secundum, quod praescribens haec possideat, & provideat intentione, & animo liberandi Ecclesias a jurepatronatus; de scientia, & patientia Patronorum probatur Textus arg. in l. 2. C. de Servitutibus, & aqua, ubi docent omnes, praesertim Padilla, Cald. cons. 12. in fin. de Jurepatr. Decius Cons. 6. n. 36. lit. 2. Ripa in c. cum Ecclesia Surrina num. 64. de Caus. posses., & propr. Alexander Cons. 16. num. 13. lib. 5. Et de intentione praescriben-*

(a) Del Dritto Emfiteut. nella quest. xix. num. 26.
(b) Part. III. C. 8.



IN NAPOLI MDCCXLVIII

(CXCIV.)

beniunt libertatem Ecclesia erga juspatr. Glos. verbo vocem vers. hoc enim non sufficit in dicto c. cum Ecclesia Sutrina de causa Posses., & Proprietatis. De utroque zam de intentione Præscribentis, quam de scientia, & patientia eorum, quibus præjudicatur, est decisio Rota 109. par. 2. diversorum, & facit circa intentionem præscribentis libertatem optimus Tex. in l. fin. ff. Quemadmodum servitutes amittantur, Textus etiam in l. fin. ff. de itinere, actuque privato, qui loquuntur de intentione præscribentis: at de scientia, & patientia, contra quam præscribitur, respondit Pomponius in l. quoties 1. §. ult., & Javolenus in l. quoties 11. ff. de servitutibus, l. Si a te emero ff. si servitus vindicetur. Et ratio hujus conclusionis ea est, quoniam ad hoc, ut præscribatur jus aliquod incorporale, requiritur quasi possessio illius juris, cum absque ea nulla præscriptio procedere potest, l. sine possessione ff. de usucapionibus c. sine possessione de regulis juris l. 6., & hæc quasi possessio haberi non potest in his juribus, nisi mediante scientia, & patientia Adversarii l. penult. ff. de servitutibus. Si ergo ignoratur, non procederet præscriptio, quasi possessione deficiente ex dictis juribus, & est author Bartolus in l. 2. col. 2. num. 8. vers. tu dicas C. de servitutibus, & aqua, idem Bartol. in l. 1. §. hoc interdicto num. 10. ff. de itinere, actuque privato, quod etiam obtinet in regula de triennali possessione, nam beneficii possessor, qui se illa vult juvare, tenetur verificare adversarium, contra quem præscribitur, scientiam, & patientiam habuisse, alias autem non obtinebit. Ita tradit Gomez in dicta regula de triennali q. 49. in fine vers. tamen advertendum; ubi testatur sic fuisse in Rota decisum, itaque stylum in pluribus aliis causis se habere servatum.

CI. Per la scienza, e pazienza fen' è detto bastantemente di sopra. La volontà del prescribente, ch' è l'altro termine, che giustifica il periodo della prescrizione,

zione, neppur l'abbiamo. In tutti gli atti, che si producono di essersi ottenuti dalla Sede Apostolica in disporre del nostro Priorato, non si vede fatta menzione de'Dritti del Re. I Canoni antichi, e moderni vogliono, che l'ampiezza della autorità Pontificia non mai si estende a torre il dritto acquistato agli altri; e molto meno a' Sovrani della Terra, che in tutti i di loro dritti non dipendono, che da Dio: e solamente in questo modo vivon soggetti alle leggi, in cui sta stabilita la salute di que' Popoli, che governano: e sicome i dritti della Chiesa sono inviolabili, così quelli della Republica godono della medesima immunità. Se poi si vorrà mettere in campo la scienza, che *Innocenzio IV* ebbe de' dritti del Re, con averne privato il famoso Priore *Filippo*, io non posso negare questa scienza; ma questa scienza per appunto fa nascere altro più efficace argomento; cioè, che tutti questi anni scorsi, e molti altri, che se ne potrebbero mai dare, non servono ad altro, che a far conoscere la ingiustizia di qualunque vecchio possesso. Il senso comune insegna a tutti, che quando il titolo si mostra vizioso, li giorni, e le notti di mille età non servono, che ad aggravare il delitto; non potendosi dare mezzo, e fine laudevole e costumato senza il principio di bontà. Quella scienza, e fatti d'*Innocenzio* contro *Federico*; que' turbamenti al suo *Stato*; quell' esecrazioni, que' fulmini, che tentò fargli toccare sulla sicurezza della sua Corona, si esaminino da un *Jurisconsulto*, e vegga, se possan servire di base ad una onesta prescrizione. Vedete in che fogli di grande, ed antico processo si è involuppata questa mia piccolissima Causa, ed in che termine di pericolosa decisione! I più augusti Troni di Europa furono i *Jurisconsulti* di questa gran Causa, i quali sempre eb-



IN NAPOLI MDCCXLVIII

(CXCVI.)

bero del rispetto verso questo medesimo Principe, a cui si tolse molto delle prerogative di questo Regno, e che gli si cercò di torre dell' intutto il suo esser Sovrano. Questo è il titolo più solenne, e legittimo della prescrizione di tanti secoli, che si reca per giustificare il cambiamento del primiero sistema Regio del nostro Priorato? *Et generalitèr, quod immemorialis prescriptio non suffragatur, quando constaret de invalido, & injusto principio, atque infecto titulo; quia tunc nihil operatur, quantumvis legitime probata fuerit immemorialis, probat Parisius de Consid. quest. 28. Gonzalez in Reg. de alterna. glos. 18. n. 48. Trivis. dec. 55. n. 69. &, quia cum constet de veritate tituli infecti, & principii, & sic simus in claris, cessat presumptio, quæ ex prescriptioe immemoriali resultat ex Doctoribus citatis, qui etiam loquuntur in jure patronatus, exemplificat Ric: post Gonzal. supra (a).*

CII. Anzi io avanzo una proposizione, che a taluni sembrerà strana: dico, che nonchè in questo juspatronato si sieno mantenute salve le ragioni della proprietà a prò de' nostri Sovrani, che quelle di un continuato, e non interrotto possesso. Le leggi Romane, ed i Scrittori, che le hanno dottamente commentate, individuano assai bene i termini del *possessorio*, e della *proprietà* secondo i Corpi, su de' quali si considerano. Ordinariamente il possesso di una cosa non si estende, nè s' intende continuato nell' altra, allorchè ambedue non si contengono sotto un istesso genere universale, come accade nelle cose *corporali*; ma in quelle, che il Dritto appella *incorporali*, e che cadono più sotto l' intelletto, che i sensi, e che sono incardinate ad un istesso genere, il possesso di una parte di questo genere

CON-

(a) Salgado nel luogo cit. num. 285.

(EXCVII.)

conserva quello in tutte le rimanenti parti. La Jurisprudenza considera i Juspadronati *dritti intellettuali* de Reami, a modo d'un solo; ed il possesso, che si abbia di una piccola parte, si dice di conservare anche tutte le altre parti, comechè non si posseggano in fatti. Queste fizioni a chi ben le considera compariranno nate dal fonte dell' equità, e non le farà passare per controposte alla giustizia naturale, che trae il suo principal essere da' rapporti delle verità. Onde in questo caso avviene, che sicome queste fizioni sono approvate tra i modi di *conservare* le nostre ragioni, così non valgono nulla per *acquistare*; il che richiede mezzo positivo, e reale. Il sopracitato *Dottore* con solidità di dottrina ne scrive diffusamente, e così nel numero 145. (a). *Quibus seprimo convenit, quod advertit Cabedus in tractatu de Patron. Regio c. 10. num. 7. vers. advertendum, quod provisiones, & presentationes factæ per Cesaream Majestatem quorundam Beneficiorum ad ejusdem Regium Patronatum pertinentium impedit prescriptionem, etiam centenariam in aliis beneficiis ejusdem qualitatis; & ita fuisse determinatum Lusitaniæ in favorem patronatus Regii in quodam Beneficio, quod spatium plus centum annorum provisum fuerat per renunciationem; advertens quod resignationes plerumque in causa sunt, ut ignorentur vacationes: Imo plus dicit ipse Cabedus in eodem Tract. de Patron. Regio, quod in his Beneficiis, que cognoscuntur, certumque esse Jurispatronatus Regii, ejus esse specialem prerogativam, non currere prescriptionem, imo in Camera plurima Beneficia oblita recuperata fuere.* Molte altre autorità, in confermare le addotte, si potrebbero qui trascrivere; ma elle non ad altro servirebbono, che a far chiaro un punto, ch'è



IN NAPOLI MDCCCLVIII

(CXCVIII.)

ch'è per se stesso certissimo. Io confesso, che la immaginazione patisca in concepire l' inazione di mille secoli a produrre un piccol presidio di prescrizione contro i dritti de' *Sovrani*, che formano un *indiviso Corpo universale* nelle di loro Repubbliche; ma non perciò dobbiamo negare la vera natura di quelle cose, a quali le nostre immagini dell' intelletto non giungono; come se noi volessimo negare la certissima divisione della materia in più minute, ed indefinite parti, perchè quella si rappresenta impercettibile al nostro umano intendimento.

IV.

Che sieno questi Dritti delle più alte prerogative della Sovranità; e che sempre e' le si sieno restituiti secondo le pratiche, e leggi del Regno, allorchè le si sieno imbolate; dovendosi anco ciò fare sotto il carico di coscienza, secondo il Dritto Naturale, e delle Genti. „

CIII. **P**osta dunque questa imprescrittibilità, e che qualunque cambiamento non abbia potuto mutare l' indole de' Padronati Reali, ne siegue, che il Sovrano debba ricuperare con ogni suo studio queste prerogative del suo Reame. Sicome egli è vero, che cialcheduno può lasciare in abbandono i suoi averi, allorchè gli appartengono pienamente in virtù di un dominio contestato dalle leggi, così è vero altrettanto, che il Tutore, il Depositario, il Padre di famiglia, i Governatori delle Città, e de' Regni, lasciando in abbandono i Dritti, che si ritrovano commessi alle sue diligenze, alla sua fede, alla sua economia, ed al suo reggimento, si dee dire, che manchino al di loro dovere. In altra occasione diceva un savio Re d'Inghilterra (a): Io allorchè cado nella riflessione della maestà del mio essere mi veggio, che non debbo altro essere, che un diligente Custode de' Dritti del mio Regno; e che le mie cure non debbano essere ad altro fine indirizzate, che al bene de' miei Sudditi, ed

„ ac-

(a) Il Re Giacomo I. nel suo Discorso al Parlamento nel 1603.

Allo Stato, e Dritto dell' antichissima
Real Priorato di S. Giacomo

La causa, che si tratta nel Supremo Senato
della Real Cancelleria

DA STEFANO

Scrittore



IN NAPOLI

„ acciocchè il corpo de' miei Dominj si mantenga salvo, e
vigoroso in quel modo appunto, che fu depositato nelle
mie mani. Il Dritto universale delle nazioni introdusse
già una specie di Dominj pubblici simile a' nostri patrimo-
nj privati, senz'alcun vincolo a beneficio de' posterj; di-
modochè sene possa disporre liberamente senza qualun-
que minima restrizione: ma io non intendo discorrere
di questi Reami; ma di quelli, che vivono secondo la natu-
rale di loro vita, e principio di operare per la conserva-
zione delle proprietà, e sicurezza de' Sudditi; nel corpo de'
quali sono i beni dello Stato, che si conservano per la sa-
lute della Republica, e della Corona, e che servono
per lo mantenimento, e magnificenza del Principe:
imperciocchè se i dominj patrimoniali, che si possono
dire spurj dalla vera generazione de' Regni, con queste
qualità di dominio privato stanno soggetti a quelle leg-
gi nè più nè meno, le quali sono la norma de' dominj,
e patrimoj di ciascheduno Cittadino, onde il Padro-
ne sene rende dispositore con un potere arbitrario, ed
indipendente, i dominj della seconda specie, uniformi,
e corrispondenti alla primiera, e naturale istituzione
de' Principati, stanno soggetti a quelle leggi, che corri-
spondono adeguatamente al di loro proprio fine di ag-
gire, secondo la natura degli stessi dominj. E qual di
grazia è la natura di questi dominj, se non se quella,
che conserva i Dritti della proprietà, e molto più i
beni dello Stato?

CIV. La forza di questa natura è quella, che richiama
tutte le parti, che si ritrovano divise, ed usurpate dal
suo corpo, che un dotto Jurisconsulto l'appellò *Corpus
voluntate contractum* (a). Questa è quella forza, che
fvelle

(a) Il Grozio nel suo Trattato del Dritto della Guerra,
e della Pace nel lib. II, c. vii, num. 4.



svelle le più profonde radici di un esterna possanza; e delle antiche contrarie costumanze; ed una forza di un vigore immortale, e che non si perde in minima parte, se non distrutto il corpo morale in tutte le sue membra; a differenza del fisico, che a nostro danno insensibilmente di anno in anno si muta, e va a diminuirsi, e spesso volte a perdere alcuna delle più nobili parti, che lo compongono.

CV. Di questa forza naturale del Principato han fatto uso i nostri Serenissimi Principi di gloriosa fama, allorchè, volti a considerare il corpo del di loro Imperio, si accesero di zelo a ricuperare tutte le parti, ed i dritti, che videro essergli stati usurpati; e questo zelo, noi veggiamo, che più che ogni altra prerogativa abbian essi mostrato a ricuperare i Padronati della di loro Corona. Il Re Ferdinando il Cattolico nel 1509., entrando nel giusto sospetto, che per le molte rivoluzioni, ch'erano accadute nel Regno, molti Reali Padronati si fossero occupati, ordinò al Vicerè di quel tempo, che ne facesse le più accurate diligenze: le quali riuscirono profittevolissime, per essersi molti di quelli restituiti alla Corona. Dietro le orme di questo prudentissimo Sovrano andò Filippo II., Principe non men savio, il quale ordinò a' nostri Vicerè, ed al Tribunale della Regia Camera della Sommaria, che formassero un Catalogo delle Chiese, e Beneficj di Real Padronato, con esatta distinzione anche delle rendite: quelle distintissime notizie le dobbiamo alle laboriose fatiche del nostro *Chioccarelli* (a). Non bisogna tessere la storia degli antichi assenti, che i nostri Principi avevano nell'elezioni de' Vescovi: dritti, che in pregiudizio del Reame furono mutati dal Re Guglielmo ne' Capitoli, che
sta-

(a) Nel Tomo VI. de' m. s. Giuridizionali.

(C C I .)

stabili con Papa Adriano IV, e da Papa Innocenzio III. nell' Investitura, che diede del Regno a Costanza, ed al di lei piccol figliuolo Federico; ma bisogna però notare, per andar contro ad alcune difficoltà, che si propongono da qualche Avvocato Romano, che nel trattato di pace avuto tra Papa Clemente VII, e l'Imperador Carlo V non si fosse fatta niuna novità intorno a' Beneficj, e Chiese di Regio Padronato, che si vollero di dover stare nel di loro antico piede, ed in conformità di quel, che si era ordinato nell' Investitura conceduta a Carlo I. di Angiò: *In Jure patronatus si quod Reges Siciliae, seu ejusdem Regni, & Terra Domini, hactenus in aliqua, vel aliquibus Ecclesiarum ipsarum consueverunt habere: in tantum tamen, in quantum Ecclesiarum Patronis Canonica instituta concedunt.* In quel trattato di Carlo V. non si fe novità, che per le Chiese Vescovili, prescrivendosi il numero di quelle, che dovevano appartenere alla presentazione della Corona: ma pretendere, che questo trattato si debba estendere agli altri Beneficj, e Chiese Curate, o semplici, è discorrere contro alla testimonianza de' nostri Storici, ed alla corrente, ed antica pratica del Regno. Non pochi Padronati si sono restituiti a' dritti Reali dopo questo trattato, e tutto giorno non si fa altro. Le notizie avute dal Cherico Ottavio Vitaliano Colucci nel 1582. fero scoprire, che la Chiesa di S. Maria della Bendosa, posta in territorio di Galatona, fosse stata di Regio Padronato. Nel 1589. così fattamente si conobbero i beneficj di S. Dionigi, di S. Donato, e di S. Massimo nel palazzo del Marchese di Montefarchio essere di questa natura: e nel 1591. anche il Priorato dell'Ordine di S. Guglielmo nella Terra di S. Angelo a Scala. Tutti questi beneficj furono restituiti, conosciuta che sia la di loro natura, alla Corona. Io confesso senza

rossore, che il dotto Contradittore m' indebolì somma-
mente, allorchè mi propose questa difficoltà: che,
non ritrovandosi il nostro Priorato nel denotato Cata-
logo de' beneficj, e Chiese Regie, le mie cure fossero
vanissime; e non piccola sensazione se alla piccola mia
cognizione l' essermisi anche allegato il trattato di
Carlo V. Quanti errori ha introdotto nel Mondo la
prevenzione, che si ha di alcuni Uomini rispettabili, del
di cui numero egli è il dotto Contradittore! I loro si-
stemi si fan passare a chiusi occhi, e le di loro dottrine
si ricevono, senzachè prima si esaminino. Alla liber-
tà de' grandi' ingegni del passato, e del presente secolo
dobbiam noi la verità di alcuni sistemi, e racconti fal-
sissimi, e che non aveano altro di solido, che la franca
fantasia de' loro Autori: il di cui valore, e stima, co-
mechè grande fosse, a que' liberi ingegni giammai tol-
se la libertà del di loro ragionare. Io se mai avessi
potuto deporre la prevenzione, che ho del merito del
mio Contradittore, meco medesimo mi farei maravi-
gliato della franchezza della sua proposizione. Come
un Catalogo di beneficj Regj, fatto da Ferdinando il
Cattolico, e poi dal Re Filippo II., serra la porta
a' Principi successori di poter andare investigando l'oc-
cupazione di altri consimili padronati? E non sono que-
sti attaccati talmente al corpo del Reame, che ovun-
que mai si ritrovino divisi, ed occupati, la forza natu-
rale del governo li unisce co' legami perpetui, e li fa
ritornare sempre, e quando li vede erranti, al di lor
centro? Mille anni, e mille cambiamenti non bastano
a far mutare l' indole di questi esseri Sovrani; e l'ela-
sticità di questa intrinseca forza spezza qualunque ba-
se, e presidio della Previsione.

CVI. Quindi sono uscite le dottrine de' Giureconsulti,
che i Padronati di questa Real nascita non possan muta-

Allo Stato, e Dritto dell' antichissimo

Real Priorato di Baginca,

P

La causa, che si tratta nel Supremo Senato

della Real Camera di Caserta

S C R I T T O

DA STEFANO SCRIZI

Avvocato

re la di loro natura senza l' espresso consenso del Sovra-
no non si possono unire affatto ad altri senza il con-
senso del Re. Il dotto Avvocato *Renato Coppino* con-
tra l' unione fatta de' due Canonicali, e prebende della
Chiesa Cattedrale di Rheims a quel Capitolo così
scrive: *Rhemense Canoniorum Fanum sanctius in
Regia pure tutela praesidioque positum esse, ideoque nec
unione supprimi ulla ejus Ecclesia Beneficia potuisse in-
consulto Patrono Principe (a)*. Or s' egli è vero, che
questo Dritto sia attaccato alla Corona in tutti i Be-
neficj, che non sono di Real fondazione, quantoppiù
questo medesimo de' essere inviolabile in quelli, *quæ
Regem, ut patronum, fundatoremque agnoscunt*. Il Pre-
sidente *Fabro* scrive, che in Savoja, *ad tuendam Prin-
cipis auctoritatem, qui omnium Beneficiorum, quæ in ejus
territorio sunt, conservator existimatur, si unio facta sit,
non audito ejus Procuratore generali, solet ab eo appellari
velut ab abusu, semperque ea provocatio admittitur; quia
Principis procurator tanto magis vocari debet, quod unus
est pro omnibus, tum quia solus ipse eorum curam gerit,
quæ ad Principis dignitatem, & publicam utilitatem perri-
nent (b)*. Anzi il Dritto Canonico insegna, che queste
unioni non si possono fare neppure senza il consenso de'
privati Padroni laici, ed Ecclesiastici: *Et si uniones fiant
auctoritate Apostolica, tamen uniri non potest Benefi-
cium alteri, absque consensu illius, qui jus habet eligendi,
conferendi, vel presentandi, sive Patronus sit laicus, sive
Ecclesiasticus (c)*. Il *Covarruvias (d)*, *Boerio (e)*, e

- (a) Nel suo *Monastico* nel lib. II. tit. II. num. 21
 (b) Nel suo *Codice* tit. II nel lib. I. Def. xlvi III
 (c) Il *C. Suggestum de Jure patronatus*.
 (d) Nelle sue *Pratiche questioni* nel C. xxxvi. n. II.
 (e) Nella *Dec. cccxlv*.

(CCIV.)

Flaminio Parisio (a) lungamente in questi termini ne scrivono; ed il *Roffino* spiega così (b): *Quamquam Papa derogare possit juripatronatus Ecclesiastico in conferendo, hoc locum non habet in uniendo; cum enim perpetuum gravamen inferat unio, mens Papae esse non praesumitur, ut cujusquam jus absolutè, & in perpetuum tollat, sed tantum ad tempus, & ad effectum gratiae, quam concedit, argum. l.2. §. si quis a Principe, & §. meritò ff. ne quid in loco publ. lib.4. de emendat.*

CVII. Or s'egli è indubitato presso i Canonisti, che le unioni fatte de' Beneficj di padronato Ecclesiastico neppure sieno di alcun vigore, allorchè non vi sia intervenuto il consenso del Padrone, come si potrà produrre, come canonica, e legittima, l'unione fatta del nostro Real Priorato al Munistero d'Anagni, a S. Giovanni Laterano, e così di mano in mano a molti altri, senza che la Real Corona vi avesse assentito? Or io dico, se questo Priorato non si poteva unire senza l'espresse consenso del Fondatore, comechè fosse di privata fortuna, e di dritto Ecclesiastico; e ciò si fosse fatto co' mezzi più tranquilli, e pacifici, che mai il cuore umano possa desiderare, se una unione così fatta farebbe di niuno effetto, io non so darmi ad intendere, come possa giustificarsi 'l titolo della nostra unione, non già di un padronato di privata fortuna, ma di chiara, e sublime; non di dritto Ecclesiastico, ma di Reale; contestato non da un *Regis est* di *Velasco*, non co' spezzoni di rossi fassi, ma co' Diplomi più autentici, e colle Storie più esatte, e cogli atti possessivi della Corona. Non si tratta di una unione procurata in tempo di pace, e co' mezzi delle

(a) Nel suo Trattato delle Resignazioni nel lib. 11. quest. 17.

(b) Dell'essere del Sacerdozio nel Cap. VII.

(CCV.)

delle lusinghe, o dell'amicizia, ma col ferro, e colle più straordinarie violenze, che mettono in fuori un titolo il più irragionevole, ed illegittimo: dimodochè questa è una causa delle più aperte, e facili, che abbiano mai avuto i Tribunali. Non bisogna andar investigando, ed accozzar insieme la natura, ed il sistema presente del nostro Priorato con quello delle passate età; perchè non giova nulla, che ora, sia per esempio, sia colla cura dell'anime, e che prima non l'avea, e che il governo ora ne sia differente. Queste alterazioni non han potuto mutare l'immortal essere del Real Padronato. A questo proposito insegna Francesco Salgado (a): *Item ultimo pro complemento adverte, quod si Beneficia, in quibus Juspatronatus Regiæ Coronæ competit, in alium Statum sint erecta, puta de Monasterio, vel Prioratu, in curatum, vel aliam dignitatem, non amisit Corona suum Juspatronatus, sed illud retinet in erecto beneficio de novo: non enim extinctum fuit beneficium, in quo Corona juspatronatus habebat, sed alterata fuit dumtaxat ejus qualitas, ac natura, variatusque dumtaxat ipse Status, ut dicit Rebuffus in Praxi Episcopali tit. de Vicariis perpetuis num. 12. quod beneficium facta Commenda, Rector presentabit in Vicaria perpetua; & sic bene dixit etiam Cabedus de Patronatu Regiæ Coronæ c. 18. a n. 2. quod facta Commenda alicujus beneficium, quod erat antea juspatronatus Regis, pariter poterit presentare in Vicariis perpetuis earundem Commendarum. Et facit Rotæ decisio adducta literaliter per Nicolaum Garziam de Beneficiis 2. tom. 9. part. c. 2. num. 290. Et facit ad propositum quod dicit Bartolus in l. fidejussor §. fin. ff. de pignor. B. post Jacob. Butrig. in l. si convenerit §. si quis ff. de*

(a) Ne' suoi libri della Real Protezione nella par. III. c. x. num. 306.

(CCVI.)

ff. de pignor. act. &c. Questa medesima dottrina il dotto Autore conferma con validi argomenti dal *n. 311.* fino al *num. 319.*, rapportando anche decisioni della Ruota Romana.

CVIII. Nè il privilegio di Ferdinando, che io trascrissi di sopra intieramente, e che si rapporta dal *Pennotto* nella sua Storia della Congregazione Lateranense, anche nell'ipotesi di esser tanto vero, quanto da me si è dimostrato di esser falso, può giovar nulla a render validi tutti quegli atti, che sono concorsi a violare il dritto del Re in sul nostro Priorato; e perciò si possa dire, che le unioni, ed i cambiamenti, che se ne ritrovano fatti, s'ensi fatti, ed approvati dalla Reale autorità, come richieggono le leggi Civili, ed i Canonici. Allora si dice, che il consenso del Re rinvigorisca gli atti, che da loro stessi varrebbero nulla, quando gli si fa presente la sincera serie de' fatti, e gli si fa conta la sua prerogativa, e che in somma sia consapevole di quelle ragioni, che egli va a rilasciare. Il buon senso insegna a tutti, che la volontà, che è il fondamento, e causa di tutte le nostre obbligazioni, in quel modo, che dotti Jurisconsulti ne hanno scritto, non si porta a quelle cose, che da noi non si conoscono: e che niuno s'intenda abbandonar sua ragione, se non l'esprime, o colle parole, o co' segni, che non possono ricevere varia, e dubbiosa interpretazione. L'attacco naturale, che noi abbiamo per la nostra vita, e per i nostri beni, è un grande argomento a non supporre così di leggieri queste nostre generosità, o noncuranze. Papa Paolo II., se dobbiamo credere a' scritti del citato Storico Lateranense, se consapevole al Re Ferdinando, ch'egli del Priorato di Bagnara ne avea fatta l'unione alla Congregazione Lateranense, acciocchè non avesse impedito,



^{RE R}
^{La causa, che fu del Sovrano della Real Camera di S. Chiara,}
^{DA STEFANO}
 dito che la Congregazione ne potesse prendere il possesso. In fatti dal Re si concederono le lettere esecutoriali. Ma queste lettere non possono far trarre argomento, che Ferdinando avesse rinunciato, e ceduto alle ragioni del Real padronato, che rappresentava in sul nostro Priorato. Questa ella è una capricciosa conseguenza. In quelle lettere, ed in quel Breve di Papa Paolo non si legge minima cosa rappresentata a quel Sovrano di questo suo Real Dritto: non gli si esposero i varii cambiamenti, che di tempo in tempo se ne ritrovavano accaduti: e non gli si diè altra preghiera, che quella, che si dà a tutti i Sovrani, per eseguirsi quelle scritture ne' loro Reami, che pervengono da Dominio straniero; ed è appunto quella nativa prerogativa universale de' Principati, che tra noi si appella il *Regium exequatur*. Oltredichè nel caso dello Storico, trattandosi di unione di Chiese, vi si richiedeva necessariamente l'assenso del Sovrano; imperciocchè, come avvisa *Carlo Feuret* (a), un de' più dotti scrittori di Francia, quantunque sia dell'autorità della Santa Sede creare, unire, dividere, e trasferire le sedi Episcopali, ed altre Chiese, egli è sempre fermo, che i Sommi Pontefici non abbiano questo dritto ne' Reami di loro assoluta potestà, essendovi necessario il consenso del Principe, sì perchè naturalmente si suppone di essere il Fondatore delle Chiese del suo dominio, e sì perchè a lui appartiene invigilare, come Protettore della polizia esteriore della Chiesa, che da nuovi cambiamenti non venga alterata la disciplina ricevuta. Quindi se l'assenso preteso di Ferdinando facilmente si tira dalla nativa prerogativa delle

(a) Nel suo Trattato dell' Abuso lib. II. cap. II.



IN NAPOLI MDCCLXVIII.

(CCVIII.)

delle Sovranità, o dal caso dell' unione, e dal dritto della Real Protezione sulle cose della Chiesa, non è capricciosa conseguenza, come dissi, quella, onde si vuole, che siesi abbandonato, e rinunziato lo dritto del Padronato, un dritto di maestà, e delle sue più eminenti Regalie; per cui sarà sempre vera la teorica, che l'espresse rinunzie, ed alienazioni allora si potranno riputare di qualche forza, che si conosceranno utili alla salute dello Stato, e della Corona. In tal caso intanto ne vagliono le dismembrazioni, inquantochè negli effetti sono elle più tosto le unioni, e le forze dello Stato stesso, come le recisioni delle membra, che la pestilenza avesse mai tocco, sono elle più tosto le unioni, e le forze del Corpo umano. Io dunque credo di poter dire, che non perchè siesi avuto il possesso per questo assenso, nascente dalli spiegati fonti, si possa ora dire, che quel possesso si voglia ritenere in virtù dell' istesso assenso; che secondo l' attuali urgenze si fa nascere da un altro fonte, dalla rinunzia, e concessione del Real Padronato: titolo neppure per pensiere considerato nelle pretese lettere di Ferdinando. Io lascio questo traviamiento al giudizio di qualunque onesto Uomo; e decida egli il caso, che io ho per le mani: Io sono per più, e più anni con titolo di amicizia entrato nel fondo del mio Amico per sua buona grazia, posso ora allegarvi titolo di possesso, per aver calpestato co'miei piedi per lungo spazio di tempo quel fondo? Io dubiterei della decisione nel solo caso, che l'attendessi dalla bocca di un ladrone. Paolo Jurisconsulto risponde (a): *eum, qui jure familiaritatis fundum amici ingreditur, possidere non videri, quia nec eo animo ingressus sit, ut possideret, licet corpore in fundo sit*: e poi egli ne venga a decidere

re

(a) L. XLI. de acquirenda, vel amittenda poss.

re un altro, che incommoda un Portoghese: Io ho dimorato colle mie mercanzie ne' porti di molti mari per moltissimi anni, non ne ho ora il possesso legittimo, acquistato dal mio godimento? e non ne ho io acquistato il dritto di poter proibire in quelle bande agli altri la libertà del commercio? Gli risponde con aria decisiva un dotto Jurisconsulto Prussiano (a): *An vero qui cum externa gente negotiantur, in ejusque portus, & emporia ingressi sunt, quam jure familiaritatis? Ergo uti nec portus, nec emporia possident, ita neque jus commercandi, neque facultatem alios illo jure excludendi quasi possessione sese unquam adquisivisse dicere possunt, nisi frons e rebus perierit.* E venga l'onesto Uomo a decidere questo altro caso, che gli si propone dal mio riverito Contradittore: Io possedo il Priorato di Bagnara da molti secoli. Questo fu fondato dalla munificenza del Conte Rogiero, arricchito di molti altri fondi da' Principi successori dell'istesso sangue Normanno. Fu questo tolto alla Corona nelle calamitose contingenze di Federico, che gli caddero sul diadema dalla potenza d'Innocenzio. Indi unito al Munistero di Anagni; poi commendato; e dopo qualche tratto di tempo rinunziato a S. Giovanni Laterano; e ne fu preso il possesso non prima di questo passaggio coll' autorità, e consenso di Ferdinando, impetrato, perchè le straniere scritture tutte ne hanno bisogno, per avere il di loro effetto; e sì perchè si trattava di unione. Non debbo io giustamente continuare nel possesso in virtù del Real assenso, onde vien si a rinunziare a qualunque ragione di Padronato? La risposta è la stessa, che quella del

D d

Giu-

(a) L' Einuccio nel tom. II. delle sue Dissertazioni nella sua Esercitazione xxx. del Dritto del Principe intorno alla libertà de' Commerej.



Giureconsulto Paolo, che il dritto dell'amicizia non si risolve nel dritto di dominio nel fondo; o nel caso del *Portoghese* ne' porti, e ne' mari. Il dritto dell'assenso, nato dal fonte dello spiegato natural interesse de' Stati, e della protezione della Chiesa, non si risolve mai nel dritto di rinunzia, e cessione di una prerogativa sublime dell' Imperio, come egli è l'essere de' Padronati Reali, di cui i Principi sono stati più gelosi, che delli medesimi loro Regni; e quindi egli è, che passa per indubitato tra Dottori, che tra le clausole generali de' Padronati non s'intendano mai quelli di Real fondazione. (a)

CIX. Ma se Ferdinando avesse espressamente rinunziato a cotesta prerogativa della sua Corona, farebbe mai differente il caso? Se mai ella è prerogativa dello Stato, come io giudico col mio corto opinare, ella è inalienabile, come da me si è detto. Basta, per porre in chiaro questo punto, attendere i principj del Governo; e lascio a chi si picca di molte citazioni trascrivere le filze de' Dottori. I principj del Governo sono fondati sul gran fine della sicurezza, e tranquillità de' sudditi sì nelle di loro persone, che nella di loro proprietà. E se egli è vero, che le proprietà de' Cittadini sono inviolabili, se non ne' termini del dominio eminente, che non è, che la suprema legge della stessa di lor salute, non si potrà negare, che i beni dello Stato sono di lor natura affatto inalienabili, come quelli, che sono il presidio delle proprietà de' particolari, e dello splendore Civile a mantenere gl'istromenti della guerra, e della pace

(b) *Questo fu un punto accertato tra i Senatori del Real Consiglio di Barcellona nella Consulta inviata all' Imperadore Carlo V., rapportata da Corziada dec. ccLvi. dietro il sentimento d'infiniti Dottori, e Canonisti.*

pace, che sono i mezzi del viver nostro tranquillo, e sicuro, e non divenir preda dell' altrui ferocia, e crudeltà. L' alienazione dunque di questi beni va contro al principal fine de' Sovrani stabilimenti, senza andar ritrovando altre teoriche, che l' adulazione ha fatto uscire tra Popoli, che non godono il dolce giogo d' ubbidire, che si gode da noi. Il potere assoluto ed arbitrario, ed il governo senza ferme, e stabili leggi non può accordarsi con niuna parte di questo nobilissimo fine della società; imperciocchè gli Uomini non per altro hanno abbandonato lo Stato della di lor libertà naturale, che per conservar la vita, ed i beni; e per assicurarli colle regole stabilite di dritto, e di proprietà la di lor pace, e felice situazione, quanto mai si possa ottenere. Secondo questi principj *Ugone Grozio* scrisse (a): *In partis alienatione aliud insuper requiritur, ut etiam pars, de qua alienanda agitur, consentiat. Nam qui in Civitatem coeunt, societatem quandam contrahunt perpetuam, & immortalem, ratione partium, quæ integrantes dicuntur; unde sequitur has partes non ita esse sub suo corpore, ut sunt partes corporis naturalis, quæ sine corporis vita vivere non possunt, & ideo in usum corporis recte abscinduntur. Hoc enim corpus, de quo agimus, alterius est generis, voluntate contractum scilicet, ac propterea jus ejus in partes ex primæva voluntate metiendum est, quæ minimè credi debet talis fuisse, ut jus esset corpori partes, & abscindere a se, & alii in ditionem dare: e nel num. 7: At Imperium in locum, idest pars Territorii, puta non habitata, aut deserta, quominus a populo libero alienari possit, aut etiam a Rege, accedente populi consensu, quid obstat non video; nam populi pars, quia liberam habet voluntatem, jus quoque ha-*

(a) Nel luogo sopra citato.

(CCXII.)

bet contradicendi: at territorium, & totum, & ejus partes sunt communia populi pro indiviso; ac proinde sub arbitrio populi. At Imperium in populi partem si alienare populo non licet, ut jam diximus, multo minus Regi, etsi Imperium plenum habenti, atamen non plene, ut supra distinximus.

CX. Io non niego, che questa dottrina, coetanea a' principj de' Governi Civili, non abbia patito delle rotte in alcuni Reami, ne' quali il poter legislativo uscì fuori de' suoi lidi; ed in modo, che essendosi questa legge, quasi chè dell' intutto abolita, nell' Imperio Romano Germanico rinovata colle Capitolazioni di Carlo V, non han mancato Scrittori Italiani, e di altri Dominj farla passare per una particolar legge Germanica, e per una ingiuriosa restrizione del potere de' loro Principi. Io anzi mi meraviglio, come gli stessi Scrittori di quella nazione abbian riguardato questa legge, come novità della di loro polizia, ed una legge eiorbitante dall' Imperio. *Giovanni Strauchio* (a), e l' *Ittero* (b) scrissero contro l' antichità di questa, rispondendo agli argomenti di *Ermanno Corringio* (c), e di *Limneo* (d): due gran Maestri del Dritto publico. Questa è legge tale, se si vuole attendere la teoria de' Principati, e non le pratiche de' varii umori, che rende illegittima qualunque alienazione fatta da più, e più età: e la Capitolazione di Carlo non fu, che il laudevole ristabilimento di quell' antichissima composizione del Principato. L' eccesso delle dottrine Germaniche non consistono

(a) Nella sua *Dissertaz. dell' Oppignorazione dell' Imperio* Tes. xx. a xxxi.

(b) *De' Feudi dell' Imp. Germ. nel C. vii.*

(c) *De' fini dell' Imp. nel cap. xviii.*

(d) *Nelle Capitol. di Ferdinando I. nell' artic. ix.*

(CCXIII.)

Nono in questo, ma si bene in voler porre in sconvolgimento, e potersi incorporare all' Imperio molti Stati di Sovrani, che si suppongono alienati da' loro Imperadori; senz' avvertirsi, che il fine della pace, e tranquillità richiede, che non si turbino gli Stati attuali, che si sono composti da più secoli, il ch'è il fondamento delle prescrizioni delle pubbliche Signorie, come dissi nel principio, ed in molti altri luoghi di questa Dissertazione: imperciocchè, senza porre in salvo questo fine, non si può conservar l'altro dell'essere delle proprietà, ch'è il fine della legge dell'inalienabilità. Onde se quelle antiche alienazioni sono nulle, ed illegittime, come in fatti sono per difetto di potestà, sono valide pel motivo della pace, che col concorso di alcune circostanze giustifica la ingiustizia de' titoli.

CXI. In molti casi di simil fatta intorno alle alienazioni delle parti de' Governi, e delle Reali prerogative consultò *Rolando a Valle*, un de' più dotti Jurisconsulti Italiani, allorchè la nostra Italia, divisa in tanti piccoli Principati di supremazia, e taluni anche di alto, e Sovrano Imperio, abbondava di questo genere di pubbliche controversie, come ora frequentemente si aggitano nel corpo del Sacro Imperio Germanico: e specialmente il punto, che io ho per le mani, fù da lui dottamente trattato nella gravissima Causa dello Stato del Monferrato, che fù trattata nella Città di Milano avanti 'l Magistrato Cesareo tra Margarita Duchessa di Mantova, nipote di Gio:Giorgio, ultimo Marchese di Monferrato, e Carlo Duca di Savoia, e Francesco Marchese di Salluzzi. Egli in dimostrare la nullità di questa donazione, ed alienazione così scrive, dopo aver rapportato molti altri vigorosi argomenti (a): *Faciunt etiam quæ notant Io. Andr. in addit. ad*

spec.

(a) Nel vol. I. de' consigli suoi Conf. II. num. 98.

spec. in tit. De Jurisdic. omnium Judic. & Bal. in Proc.
C. ubi dicunt, quod non potest per Principem fieri alienario, per quam sequatur expropriatio, & abdicatio domini dignitatis, & Jurisdictionis, quia esset deformare Principatum. Quæ opinio confirmatur ex not. per Cardinalem in cons. 137. supra allegato, ubi dicit, quod promissio facta per Regem Cypri Januensibus nulla fuit, quia cedebat in Regni destructionem, quæ jura Regni, & honorem Coronæ illibata conservare Rex tenetur, cui Regni procuratio, non autem concessio, idest concedendi alteri potestas data sit; & quia non poterat de rebus Regni disponere sine consensu saltem minoris partis majorum Regni, & per Innoc. in c. quanto de jurejurando. Pro cujus confirmatione faciunt, quæ notat Paulus de Castro in Cons. 74. in 3., & 4. col., ubi inquit, quod Rex non potest alienare ea, quæ sunt Regni, sine consensu omnium Principum, & Populorum Regni, per c. intellecto de jurejurando; quia illud jus est publicum totius Regni; unde quod omnes tangit, debet ab omnibus comprobari; qui subdit, quod cum alienatio tendat in præjudicium totius Regni, & non solius Regis, idem ipse alienans poterit venire contra dictam alienationem, & revocare eam, cum dicta revocatio alienationis tendat in utilitatem totius Regni, non Regis tantum, quam opinionem tenent Baldus in l. cum multa C. de Bonis quæ lib., & Alvar. in c. 1. in principio in tit. &c.. Ed in questi termini ancora scrisse il nostro dotto Reggente Valenzuela (a): & facit in confirmationem, quod bona publica Civitatis, aut Villæ, ut sunt pascua, termini, & alia bona similia, non possunt alienari inconsulto Principe, ut tradunt Bartholus & Paulus Cast. &c.; imo quod plus est, Rex, seu Dominus temporalis non potest donare bona Civitatis, aut Villæ,

(a) Nel suo Cons. xx. del Tom. I. num. 43.

Allo Stato, e Diritto dell'antichissimo
Real Privilegio di

La causa, che si presenta nel Senato
della Repubblica di Venezia

SCRITTA
DA STEFANO
MOROSINI

ta, nec sua flumina, nec sibi occupare, ut tradit Speculum Conscientie tract. 1. c. 19. §. 11. Archiep. Florent. Parr. 3. tit. 3. c. 4. §. 4. Paris de Puteo in Tract. Sindic. &c. tenentes, quod Princeps non potest concedere publica loca, nec in eis aliquid facere cum incommodo usus publici, Signorol. de Homodeis Conf. 26. col. 3. Queste autorità, che abbian trascritto, serviranno per coloro, che unicamente credono alla fede de' Dottori, non già alla forza de' proprj ragionamenti; ed alla fede di quei soli Dottori, che spesso si odono negli arringhi de' Tribunali, stimando le pensate di quelli, che tali cose han trattato, colle sane deduzioni del buon senso, del bene della società, e del costume dell'altre nazioni, non adattabili all'equità de' giudizj, alla quale credono, che meglio si accordi un §. tirato da un titolo delle Pandette, o delle lettere de' Decretali, o da un passo particolare della disciplina degli Ebrei, che un §. tirato dal gran Codice dell'uguale umano pensare, e discernimento, come appunto era il gusto, che correva nell'età di Rolando, e di Valenzuola.

CXII. Io lascio poi al giudizio degli Uomini più sensati, se questa intrinseca forza del governo, onde deriva la salutare legge dell'inalienabilità, vada a mancare, e cedere, quando le alienazioni di queste parti della Sovranità si fanno alle Chiese. Si dice d'alcuni, che poco s'intendono del vero spirito della Chiesa, e dell'Imperio, che e' non sia alienare il dominio, allorchè si lascia a' santi luoghi; ma sia piuttosto lasciarlo tra le mani del Re de' Re, da cui dipendono tutti i Scettri, e tutte le Corone del Mondo. *Bartolo* anche egli l' dice nel suo Proemio de' Digesti: che quantunque l'Imperatore non possa abbandonare i dritti dell'Imperio, nondimeno, s'egli ciò faccia per concederli alla Chiesa, la quale è la sposa del Re Immortale, si giu-



IN NAPOLI MDCCLXVIII.

(CCXVI.)

giudica, che li abbia messi tra le mani del Sovrano Padrone di tutti gli Uomini, da cui quelli derivano (a). Io avrei desiderato, che questo celebre Jurisconsulto avesse prima di sparger simili dottrine attentamente considerato il fondo del Testo della dottrina Cristiana, per conoscere, se questo Imperio Civile sia inutile in quel Reame spirituale, perchè egli non contribuisca alcuna cosa alla vera pietà. L' Imperio Civile non può conciliare la grazia di Dio ad un altro, nè produrre in un Cittadino que' movimenti interiori, che il Re de' Cieli approva principalmente, e senza i quali tutti gli esteriori, che si possono estorquere dalla forza dell' Imperio, sono inutili.

V.

Che di queste cognizioni il Magistrato Regio ne sia il giudice competente, con restituire l'antico sistema alla Chiesa, tolti da mezzo gli abusi, che si sono introdotti, ed estirpate le usurpazioni.

CCXIII. **L**E cose fin qui scritte dimostrano qual Giudice di quelle debba competentemente giudicare. Se i Padronati di Real fondazione si annoverano tra i beni demaniali, tra le regalie, e tra quelle appunto, che sono di più sublime grado, io non so conoscere, come altri possa insegnare, che altro Giudice, che il Reale, ne sia competente. Lascio in dietro l'esame della cognizione de' Padronati laicali di ragion privata, per non esser di questo punto, come le altre questioni intorno a' possessorj, e petitorj, e le varie regole, che tra questi si debbono tenere, perchè le Reali Fondazioni, come notai ne' fogli precedenti, non conoscono queste differenze; stando elle inquanto al totale di lor essere sottomesse al giudizio de' Supremi Magistrati della Sovranità. Questa è una polizia, che la
veggo

(b) *Licet Imperator non possit dimittere jura Imperii, tamen quando transfert in Ecclesiam, quae representat Deum, censetur dimisisse in manum Superioris, a quo emanavit, Bartol. in proam. Dig.*

Allo Suto, e Dritto dell' antichissimo
Real Priorato di Bagnara.

La causa, che fu per il primo anno
della Real Camera di S. Chiara.

DA STEFANO PATRIZI

veggo costantemente osservata ne' Reami più religiosi; ed in modo, che qualunque Rescritto sempre si è annullato, allorchè si è esaminato, che sia contrario a questo cardine del governo. La ragione, torno a dire, di questa Disciplina nasce dalle leggi delle Regalie, e quella appunto, che ritrovo piantata negli atti tra il Sommo Pontefice Bonifacio VIII., ed il Re Filippo nel Reame di Francia: *Item certum, notorium, & indubitatum, quod in causis quibuslibet ad fidem Catholicam, vel quæ merè spirituales noscuntur, non spectantibus, quæ Regem Franciæ tangant; agendo, vel defendendo Rex non litigat, nec litigare debet, vel tenetur de consuetudine notoria, nisi in Curia sua, semper a tanto tempore, de quo in contrarium memoria non existit.* Nota lo stesso Baronio (a), che allorchè Alessandro III. emanò la sua Decretale, contenuta nel c. 5. de *Judiciis* contro gli abusi di giudicare de' Padronati laicali, introdotti nel Reame d'Inghilterra, eccettuò da questa sua ordinazione le antiche pratiche, e dritti de' Padronati Regii con più suoi decreti; e che questi si conservino nella Biblioteca Vaticana.

CXIV. Questo punto della Real Giurisdizione, più che in ogni altro Reame, si ritrova in questo nostro costantemente osservato; e se alcuni Dritti del Principato han patito delle diminuzioni, e varj cambiamenti, secondo la mancanza de' lumi accaduta nel Corpo del Governo, e la condannabile superstizione de' Magistrati, questo dritto nell' età anche più prevenute dell' ampia autorità de' Chierici non ha patito verun sinistro accidente. Il nostro *Minadoo* in più luoghi scri-

E c

ve

(a) Nel suo *xxii. Tomo degli Annali all'anno 1164.* Osserva anche ciò il dotto Spagnuolo Ramos del Manzano nel suo *Com. alle II. Papie Poppee nel lib. vi. nel cap. Lvi.*

ve coll' autorità anche de' Configlieri *Majorano*, e *Marziale*, suoi colleghi, che delle cause de' Regj Padronati i Ministri del Re ne abbiano a giudicare (a). In una consulta trasmessa dal Cardinal Granvela al Re Filippo II, la quale si legge ne' nostri *Atti Giuridizionali*, si ferono vedere queste osservanze del Regno mantenute sempre nell' istessa fermezza tra li più forti impegni degli Ecclesiastici, che han cercato in alcune occasioni d' introdurre delle nuove massime, e far apparire le antiche, come pregiudiziali alla giurisdizione della Chiesa, ed alle sue libertà. Tra le decisioni compilate dal Reggente *Reverterio* sen legge una (b), colla quale si fa conoscere la pratica del foro uniforme a quanto si è detto. Le parole son queste: *Vacantibus Beneficiis in Terris Griptæ Minardæ, & Miletta de Jurepatronatus, ut præsupponebatur Baronis, fuit in illis quidam Clericus ab eodem Barone coram loci Ordinario præsentatus, eoque instituto, & capta possessione, alter Clericus eadem Beneficia a Summo Pontifice impetavit, ad cujus instantiam cum a Curia Romana emanata fuisset citatio contra Clericum a Barone præsentatum, quia in Regno nemo citari potest cum literis citatoriis ordinatis a Curia exterorum Principum absque licentia Domini Proregis, is citandus se opposuit prætendens nullo pacto fore ab Excellentissimo Prorege licentiam impariendam, ut citatio prædicta suum sortiretur effectum, ex eo quod tractabatur de præjudicio feudi; nam in concessione de Terris prædictis a Serenissimo Rege nostro facta in specie dicebatur cum Jurepatronatus; unde*

(a) Nella *Repetiz. alla Costit. in aliquibus v. Hominum, & Baronum nel num. 12.*, dopo *Aufrerio nel c. 1. de officio ordinarii nella Regola III. Fallent. 25.*

(b) *Dec. ccxLvi.*

Allo Stato, e Dritto dell' antichissimo
Real Priorato di Bagnara.

La causa, che fu decisa
della Real Camera di Sicilia.

*unde per hoc presupponebant, quod cum de Causis Feudalibus, etiam inter Clericos, non nisi Dominus Feudum cognoscat; & hoc tam de jure Canonico per Tex: inc. ceterum de Judiciis, & in c. ex transmissa de foro Comp., quam de jure Regni, per caput quod incipit, Item statui-
mus, secundum ordinem Nigri 94., ita pariter idem Dominus Feudi de hoc jure Jurepatronatus, uti Feudali, cognoscere debebat.* Io non niego, che nella stessa Decisione si noti, che il citato Reggente *Reverterio*, il quale in quella Causa fu eletto Consultore del Cappellano Maggiore, opinò in contrario per la Decretale del *c. quanto de Judiciis*; ma io già mi ritrovo poco anzi aver scritto ciò, che nota dottamente il *Baronio*, che in quella generale decisione rimasero eccettuati que' Padronati, che sono di dritto de' *Re*, o de' loro *Baroni*. E' condonabile a quel dotto Ministro, se per le varie sue occupazioni potè poco, o null' apprendere de' buoni semi del Dritto Canonico. L' *Aufrerio* (a), *Garzia* (b), *Guglielmo de' Benedetti* (c), e molti altri insegnano, che de' Regi padronati non possono giudicare, che i Supremi Magistrati del Re. Il Consigliere *Francesco Salgado* (d), altre volte da me citato, n'attesta la uniforme pratica ne' Reami di Francia, Inghilterra, Ungheria, e di Puglia: ed in questi termini anche ne scrive il *Solorzano* (e): *Et hoc etiam efficit, ut quemad-*

E e 2 mo-

(a) Nelle sue addiz. alla Capp. Tolos. nella Decis. cLxv. num. 2. vers. 25., e della Potestà secolare sopra la Chiesa nella *Fallen.* xxv.

(b) Della nobiltà, *Glos. ix. num. 24., e seq.*

(c) Nel *Cap. Rainutius verb. & uxorem num. 62. fol. Lxxxiv. de Test.*

(d) Della sup. al S. S. nella *Part I. c. I. num. 135.*

(e) Del Governo dell' Indie nel *Tom. II. lib. III. c. III. num. 24.*



IN NAPOLI MDCCXLVIII

modum de aliis Regalibus, & bonis Patrimonialibus Principis, causæ & dubitationes, quæ emergunt, debent judicari; & declarari per Judices seculares, & supremas Curias ab eo deputatas, ita etiam causæ concernentes Regium Patronatum tractandæ sunt, & tractari solent coram ipso Principe, & Supremo ejus Senatu, vel Regalibus Indiarum Cancellariis; quia licet alias in aliis Patronatibus debeant ad judicium Ecclesiæ remitti ob id, quod hoc jus sit spirituale, hoc tamen limitatur in eo, quod ad Reges pertinet, quia & si demus, quod sit etiam spiritualibus annexum, & ex concessione Summi Pontificis emanaverit, tamen ubi semel factum est Regale, inter jura patrimonialia Principis computatur, & ad eum pertinet ejus tuitio, & jurisdictio. Il Gonzalez nel Commentario, che fa in sulla citata Decretale, e ch'è un de' forti partigiani di quella, non lascia di far questa limitazione alle sue teoriche (a): Hic non duxi omittendum de Causis Jurispatronatus, quod ad Regiam Coronam spectat, ac inter Regalia computatur, Regiam Cancellariam adiri debere, ut probant Garzia de nobilitate Glos. 9. num. 22. plures, quos referunt, & sequuntur Salgado de Regia Protectione 3. parte c. 10. num. 190. Solorzano tom. 2. de jure Indiarum lib. 3. c. 3. num. 27. & licet in l. 5. tomo 6. lib. 1. recop. solum præcipiatur procuratoribus Fiscalibus, quod prosequantur causas Regium Juspatronatus tangentes, coram quibus, & quomodo debeant, tamen in l. 43. tit. 5. lib. 2. ejusdem recop. hos Judices seculares esse declaratur. Vedi come scrive un Canonista degli più ammaestrati a dilatare i confini del suo partito; ed un Ministro, ch'era stato destinato a difendere le prerogative del suo Sovrano!

CXV. Ma neppur so quanto sia vera l'opinione di Solorzano,

(a) Nel c. quanto de Jud. nel num. 10.

Zano, e del **Gonzalez**, che gli altri Padronati secolari han soggettato a sì fatta Decretale; imperciocchè questa non si ritrova ricevuta ne' Reami. **Alessandro III.** colse il tempo, che gli parve il più favorevole, che potesse giammai avere, di farla ricevere nell' Inghilterra, dico, in tempo, che vi regnava **Arrigo II.**, Principe cotanto benemerito della Chiesa, che dallo stesso **Alessandro** fu creato *Legato* di tutta l' Inghilterra; e fu un de' più savj, e potenti Sovrani, che signoreggiarono quella Nazione: *Quanto te divina gratia, summaque providentia majoris gratiæ privilegio decoravit, tanto viros religiosos majori debes charitate diligere, & injustitiis suis manutenere propensius & favore. Causa patronatus Ecclesiarum ita junctæ sunt, & connexæ ecclesiasticis causis; quod non nisi Ecclesiastico judicio valeant definiri, & apud Judicem Ecclesiasticum terminari (a).* Nondimeno la Nazione Inglese se ne richiamò altamente; e la pietà di **Arrigo**, ed i benefizj, che questo Sovrano doveva alla Chiesa, non furono di tanta forza, che non si fossero mantenute nel primiero vigore le antiche pratiche intorno a questo punto dell' autorità de' Magistrati laicali in tutte le cognizioni de' Padronati; ed a gran pena i padronati Ecclesiastici si sottoposero alle derogazioni del Papa. Potrei addurre perciò l' autorità di molti Canonisti; ma basta leggere il *Cardinal di Ostia (b)*, che la pratica ne' Parlamenti del Re d' Inghilterra fosse stata sempre contraria alla determinazione della Decretale. Così nella Francia questa libertà di giudicare sì fatte controversie sempre inviolabilmente si è mantenuta: e da questo Reame **Guglielmo I.** ne tirò la polizia nella medesi-

(a) Nel c. III. de Judic.

(b) In sul titolo de Foro competenti; ed in sul detto cap. quanto de judiciis.



IN NAPOLI MDCCXLVIII

(CCXXII.)

desima Inghilterra (a): e con non minor gelosia questa libertà si è conservata nelle Spagne, e nel nostro Regno. Se si andranno considerando i fondamenti della credenza del *Solorzano*, del *Gonzalez*, e di molti altri di loro seguaci, si ritroveranno deboli assai. La gran macchina de' loro argomenti si è piantata in alcune piccole regole del moderno Dritto Canonico: che i Padronati sieno di natura spirituale *ex ratione connexorum*: si vuol dire, che quelli, comechè non sieno spirituali di loro indole, sieno però tali, perchè servono alle ordinazioni delle cose spirituali. Il *Palermitano* (b) forma la minore di questo fillogismo: *at mixtum debet sequi naturam simplicis dignioris*; ed il nostro *Reverterio* tira la conseguenza: „ Dunque di queste controversie non ne può giudicare, che il Giudice Ecclesiastico, appunto come a lui privativamente appartiene la cognizione delle cose spirituali. *Transcat* per me questo argomento; e formo questo quesito: Dunque non evvi differenza alcuna tra lo *Spirituale*, ed il *temporale*, che serve allo *Spirituale*? Il juspadronato passa nell' Eredità al pari di tutti gli altri beni; ma non ritrovo modo a poter concepire, come le cose spirituali possano entrare nella materialissima confusione de' nostri beni. Vengo da leggere un libro di un dotto *Anonimo Franzese*, che ha esaminato l'argomento de' *Difetti Teologici*, datomi a prestito da un nostro *Savio Supremo Ministro*, a cui debbo tutte quelle notizie, delle quali è potuta esser capace la infinita sterilità del mio basso talento; e tra que' difetti leggo questo d' intorbidare, e confondere le chiare idee delle cose *Spirituali* per mezzo di *equivoci*, e di *nomi*, che le *Scuole* molto

(a) *Lo Storico Eadmero nel lib. i. della Storia de' suoi tempi.*

(b) *Nel c. quanto de jurepatr.*

Allo Stato, e Dritto dell' antichissimo
Real Priorato di Bagnara,

La causa, che fu
della Real Camera del Chiaro,

DA STE...

molto usano, e nulla intendono: ma prima di questo moderno Scrittore questo difetto fu con sincerità cristiana manifestato da Ugone di S. Vittore; e dal Dottor Cristianissimo (a): *Falluntur, & fallunt quidam Canonistarum, præsertim in materia, quam tractamus de Simonia, ubi spiritualia judicant illa, quæ esse carnalia nullus nescit nihilominus ut equivocatione non fallamur, rememoranda est distinctio de iis, quæ spiritualia propriè dicuntur, & quæ solum attributive; quemadmodum sunt Ecclesiasticorum Beneficiorum redditus, & similia. Certè carnalia, & temporalia, nisi quod spiritualibus subserviunt, eisque dicata sunt. Hæc autem adinventio annexæ spiritualitatis turbationes plures, quam potest scribi, traduxit in Ecclesiam.* Questa connessione colle materie spirituali secondo quel, che scrive l' *Abbate Fleury* nel suo settimo Discorso sopra la Storia Ecclesiastica, si annovera tra le cause, che servirono ad ampliare i termini della Potenza Ecclesiastica; poichè la barbarie de' secoli andò in su della purità, e moderazione dell' antico Dritto de' Canoni. Appunto come il giuramento apposto a quasi tutt' i contratti servì di occasione agli Ecclesiastici di conoscere della dote, e delle altre convenzioni matrimoniali, dell' adulterio, e dello stato de' figliuoli intorno al di loro dritto di legittimità: e come si supponeva ancora, che non vi potea esser testamento senza legati pii, molti Sinodi ordinavano, che i testamenti si dovessero fare in presenza del Paroco, e che a' Vescovi appartenesse di esiger conto della di loro esecuzione; e quindi ne nasceva a di lor beneficio la cognizione degl' Inventarj, e di tutti gli accessorj dell' ultime volontà; e così di mano in mano da queste cause

te

(a) Nel suo libro della Vita Spirituale dell' anima nella Lez. II. Corollar. III. e nella lez. III. pag. 887.



IN NAPOLI MDCCXLVIII

(CCXXIV.)

se si passò in altre, che refero povera assai la Sovranità de' Stati, e del nostro. Non sia meraviglia certo, se questa polvere si ritrovi buttata agli occhi di taluni de' nostri Scrittori, che non si avvisarono di questi nuovi cambiamenti.

CXVI. Anzi nonchè i Beneficj di padronato, ma tutti gli altri senza questa qualità in quanto a' di loro possessorj appartengono alla giurisdizione del Principato. Camillo Borrello, e Bobadilla (a) ne attestano la pratica in Ispagna, ed in questo nostro Reame: *Magistratus Regii cognoscunt de causis possessorijs Beneficialibus tum retinendæ, tum recuperandæ, tum etiam adipiscendæ; idque tam legibus Regni, quam Doctorum autoritate firmatum est.* Angelo (b) anche ne attesta la pratica in Firenze: *Minsigero* in Alemagna (c): *Alciato* (d) in Milano: *Cacherano* (e), e *Tesawro* (f) nel Piemonte: *Ferretto* (g) in Vinegia: ed il *Ripa* (h) scrive, che così si offervi in tutti i luoghi, Questa è una legge univèrsale de' Principati, io dico la difesa de' Territorj. Il *Testo Romano* nella *l. si cujus XIII. §. æquissimum, D. de usufructu* è una ordinazione univèrsale delle Republiche: *Regis est de possessione jus dicere, & possessores tueri, ne ad arma confugiant.* Il citato *Configlier Salgado* (i), che rapporta per intiero la

- (a) Nel lib. II. c. VIII. della *Politica* n. 141. e 142.
 (b) Nel suo *Consiglio* XXIII.
 (c) Nell' *Osservazione* LXVII.
 (d) Nel *Cons.* XXIV.
 (e) Nella *Dec.* LXVI.
 (f) Nella *Dec.* CXVII.
 (g) Nel *Cons.* I. n. II. e 12.
 (h) Nel *tit. de Judiciis.*
 (i) Ne' suoi libri della *Real Procez.* nella *Part. I.*

la Bolla di *Marsino V*, notissima intorno a questa materia, non lascia di avvertire nel n.293., che questa sia una determinazione generale favorevole a tutti i Principi.

Il *Consiglier Benedetti*, ed il *Mainardo* cercano di giustificare queste dottrine anche nel Tribunale della coscienza. Il primo, che fu della sua età un de' più dotti Ministri del Parlamento di Tolosa, e di ecclesiastici sentimenti, scrive (a): *Judices Regios salva conscientia cognoscere de ejusmodi possessorio Beneficiorum, quandoquidem Summi Pontifices illud approbant*. L'altro non d' inferiore dottrina, dopo aver dato i dovuti encomj alla memoria del *Consiglier Joffi*, dello stesso rinomatissimo Parlamento, riferisce (b), che questo insigne personaggio dal suo Confessore, allorchè si accusava de' suoi peccati, fu interrogato, se mai avea assistito alle decisioni de' possessorj Benefiziali. Questi rispose di sì; onde quello disse di volerlo assolvere, purchè nell'avvenire si astenesse di giudicarne. Il Penitente rifiutò di ricevere l'assoluzione sì condizionata; e dopo alcuni giorni ritornato da lui, lo istruì per mezzo di libri, di autorità, e delle cose giudicate, che tutt' i possessorj de' Beneficj non appartenghino, che alla cognizione de' Giudici Secolari; in modo, che il docile Confessore si rimosse dalla sua antica opinione. Se dunque i titoli possessoriali di tutt' i Beneficj sono della giurisdizione dello Stato, come si potrà dubitare, che dello stesso ordine non sieno i Padronati, e specialmente quelli de' Re, che non riconoscono differenza alcuna tra il petitorio, e possessorio, come più volte ho avvilato?

F f

CXVII.

(a) Nel Cap. *Rainutius in verbo, & Uxorem nomine Adelasiam* n.331.

(b) Nel l. I. c. XXVIII. delle sue *Questioni notabili*.



(CCXXVI.)

Or molte altre considerazioni si potrebbero aggiugnere alle già fatte; ma quando mai finirebbero, e quanto mai rincrescevole si renderebbe questa Scrittura? Io mi do a credere, che se ne sia scritto a bastanza, anzichè fuori del bisogno, in modo che il Dritto del Re legittimo, chiaro, ed invariabile siesi dimostrato in sul Priorato, che si esamina: e di niuna forza, se non m'inganno, siesi fatte vedere le affettate opposizioni contrarie, nate da un spirito impegnato pel proprio interesse; e che i secoli, che si portano in giustificare il Titolo dello stato presente, siano di niuna forza contro i Dritti della Sovranità. Lo stato presente è colmo delle maggiori irregolarità, e degno delle più esatte, e rigorose emende per restituire quel Corpo, vicino ad una intiera corruzione, a qualche grado di salute. I Frati, che lo governano, si abutano oltremodo del di lor potere. Usano una ordinaria potestà sopra del Clero così nel temporale, come nello spirituale, senza che mai ne abbiano avuto una sostenibile, e canonica concessione da quelle tante Bolle, che spacciano di avere: ma io non debbo scorrere altra volta per questi titoli; le più odibili usurpazioni delle Regalie del Sovrano; ciascheduno potendo esser Giudice da ciò, che si è detto, della di loro manifesta ingiustizia; e che un supremo Magistrato della Sovranità si abbia ad accender tranquillamente di un giusto zelo a far sì, che quella Real Fondazione si restituisca a' suoi primieri Dritti col governo di un Prelato ad elezione del Re; e fornito di quell'autorità, e giurisdizione, della quale si veggon adorni gli altri Prelati nelle di loro Chiese di Real collazione: onde

(CCXXVII.)

il Clero ; ed i Cittadini di quel Comune ; tolte
da mezzo sì fatte intollerabili usurpazioni, e scosso
il giogo della dura schiavitù, che patiscono, si ren-
dano sudditi di un di lor legittimo Prelato , che
farà un de' più speciosi di questo nostro fioritissimo
Reame ; e si verrà altresì ad ammirare altra vol-
ta questo antichissimo Priorato , come un de' più
ragguardevoli monumenti della pietà del Sangue
Normanno .